

Il presente documento è conforme all'originale contenuto negli archivi della Banca d'Italia

Firmato digitalmente da



BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA

Disposizioni di vigilanza per le banche

Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013



RIEPILOGO DEGLI AGGIORNAMENTI

1° Aggiornamento del 6 maggio 2014

Parte Prima. Inserito un nuovo Titolo IV “Governo societario, controlli interni, gestione dei rischi” con il Cap. 1 “Governo societario”.

2° Aggiornamento del 21 maggio 2014

Parte Prima, Titolo I. Inseriti due nuovi capitoli: “Gruppi bancari” (Cap. 2) e “Albo delle banche e dei gruppi bancari” (Cap. 4). **Parte Terza, Capitolo 1.** Nella Sez. I, al paragrafo 5 è aggiunto un nuovo procedimento amministrativo. Nella Sez. V sono modificati il secondo e il terzo capoverso del paragrafo 2 ed è aggiunta una nota; al paragrafo 3 è modificato il quarto capoverso e sono inseriti due ultimi capoversi ed una nota.

3° Aggiornamento del 27 maggio 2014

Inserita una nuova Parte Quarta con il Capitolo 1 “Bancoposta”.

4° Aggiornamento del 17 giugno 2014

Ristampa integrale per incorporare i primi tre aggiornamenti nel testo iniziale; le pagine sono state rinumerate per capitolo. **Parte Prima, Titolo III.** Inserito un nuovo capitolo (Capitolo 2) “Informativa al pubblico Stato per Stato”. **Parte Seconda, Capitolo 4.** Nella Sezione III, par. 2 sono stati precisati i riferimenti temporali di efficacia della discrezionalità nazionale; nella Sezione IV, il par. 4 è stato coordinato con l’Allegato A. **Parte Seconda, Capitolo 10, Sezione IV, par. 1.** Precisate le linee di orientamento sulla verifica della connessione fra soggetti. **Parte Terza.** Inserito un nuovo capitolo (Capitolo 2) “Comunicazioni alla Banca d’Italia”. **Indice.** Modificato per includere i nuovi inserimenti. **Premessa.** Modificata per effetto dei nuovi inserimenti. **Disposizioni introduttive.** Inserito un nuovo paragrafo concernente i procedimenti amministrativi; modificate nel resto della Circolare le parti ad essi relative. **Ambito di applicazione.** Modificato per effetto dei nuovi inserimenti; nella Sezione II è stato precisato il par. 2.

5° Aggiornamento del 24 giugno 2014

Ristampa integrale. **Parte Terza.** Inserito un nuovo capitolo (Capitolo 3) “Obbligazioni bancarie garantite”. **Indice.** Modificato per includere il nuovo inserimento. **Ambito di applicazione.** Modificato per effetto del nuovo inserimento.

INDICE

INDICE

INDICE

PREMESSA

DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

SIGLE E ABBREVIAZIONI

DEFINIZIONI

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DEI SISTEMI INTERNI DI MISURAZIONE DEI RISCHI

SEZIONE I - FONTI NORMATIVE

SEZIONE II - PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

SEZIONE III - PROCEDURE AUTORIZZATIVE

1. Premessa
2. Procedura autorizzativa

AMBITO DI APPLICAZIONE

SEZIONE I - DISPOSIZIONI A CARATTERE GENERALE

1. Premessa
2. Fonti normative
3. Definizioni

SEZIONE II - DISCIPLINA PRUDENZIALE SU BASE INDIVIDUALE

1. Banche italiane
2. Succursali in Italia di banche extracomunitarie
3. Succursali in Italia di banche comunitarie

SEZIONE III - DISCIPLINA PRUDENZIALE SU BASE CONSOLIDATA

1. Capogruppo di gruppi bancari e imprese di riferimento
2. Componenti del gruppo sub-consolidanti

SEZIONE IV - ALTRE DISPOSIZIONI

1. Autorizzazione all'attività bancaria

SEZIONE V - ESERCIZIO DELLE DISCREZIONALITÀ NAZIONALI

Allegato A

PARTE PRIMA - RECEPIMENTO IN ITALIA DELLA CRD IV

TITOLO I – CAPITOLO 1 - AUTORIZZAZIONE ALL'ATTIVITÀ BANCARIA

SEZIONE I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa
2. Fonti normative
3. Definizioni
4. Destinatari della disciplina
5. Procedimenti amministrativi

SEZIONE II - CAPITALE MINIMO

1. Ammontare del capitale iniziale
2. Caratteristiche e movimentazione del conto corrente indisponibile

SEZIONE III - PROGRAMMA DI ATTIVITÀ

1. Contenuto del programma di attività
2. Tutoring
3. Valutazioni della Banca d'Italia

SEZIONE IV - ASSETTO PROPRIETARIO

1. Partecipanti
2. Strutture di gruppo

SEZIONE V - AUTORIZZAZIONE ALL'ATTIVITÀ BANCARIA PER LE SOCIETÀ DI NUOVA COSTITUZIONE

1. Domanda di autorizzazione
2. Istruttoria e valutazioni della Banca d'Italia
3. Rilascio dell'autorizzazione
4. Iscrizione all'albo e altri adempimenti
5. Decadenza e revoca dell'autorizzazione

SEZIONE VI - AUTORIZZAZIONE ALL'ATTIVITÀ BANCARIA PER LE SOCIETÀ GIÀ ESISTENTI

1. Procedura di autorizzazione
2. Programma di attività
3. Accertamento dell'esistenza del patrimonio e altre verifiche

SEZIONE VII - AUTORIZZAZIONE ALLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI INVESTIMENTO

1. Condizioni e procedura di autorizzazione
2. Valutazioni della Banca d'Italia
3. Norme del TUF applicabili

SEZIONE VIII - FILIAZIONI DI BANCHE ESTERE

1. Filiazioni di banche comunitarie
2. Filiazioni di banche extracomunitarie

SEZIONE IX - AUTORIZZAZIONE ALL'ATTIVITÀ BANCARIA DA PARTE DELLE REGIONI

- Allegato A
Allegato B

TITOLO I – CAPITOLO 2 - GRUPPI BANCARI

SEZIONE I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa
2. Fonti normative
3. Definizioni
4. Destinatari della disciplina
5. Procedimenti amministrativi

SEZIONE II- GRUPPO BANCARIO

1. Composizione del gruppo
2. Capogruppo
3. Società del gruppo

SEZIONE III - POTERI DELLA CAPOGRUPPO E OBBLIGHI DELLE CONTROLLATE

SEZIONE IV - STATUTI

1. Statuto della capogruppo

TITOLO I - CAPITOLO 3 - BANCHE E SOCIETÀ FINANZIARIE COMUNITARIE IN ITALIA

SEZIONE I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa
2. Fonti normative
3. Definizioni

4. Destinatari della disciplina
5. Procedimenti amministrativi

SEZIONE II - SUCCURSALI IN ITALIA DI BANCHE COMUNITARIE

1. Primo insediamento
2. Modifiche alle informazioni comunicate
3. Attività esercitabili
4. Disposizioni applicabili
5. I controlli
6. Uffici di rappresentanza
7. Procedure per le segnalazioni

SEZIONE III - PRESTAZIONE DI SERVIZI SENZA STABILIMENTO IN ITALIA

SEZIONE IV - PROVVEDIMENTI STRAORDINARI

1. Ordine di cessazione delle irregolarità
2. Ulteriori provvedimenti della Banca d'Italia

SEZIONE V - SOCIETÀ FINANZIARIE COMUNITARIE AMMESSE AL MUTUO RICONOSCIMENTO

SEZIONE VI - ESERCIZIO DELLE DISCREZIONALITÀ NAZIONALI

- Allegato A
Allegato B

TITOLO I – CAPITOLO 4 - ALBO DELLE BANCHE E DEI GRUPPI BANCARI

SEZIONE I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa
2. Fonti normative
3. Destinatari della disciplina
4. Procedimenti amministrativi

SEZIONE II - ALBO DELLE BANCHE

1. Contenuto dell'albo
2. Iscrizione all'albo
3. Variazioni all'albo
4. Cancellazione dall'albo

SEZIONE III - ALBO DEI GRUPPI BANCARI

1. Contenuto dell'albo
2. Iscrizione all'albo
3. Variazioni all'albo
4. Cancellazione dall'albo

SEZIONE IV - FORME DI PUBBLICITÀ DELL'ISCRIZIONE

1. Pubblicità dell'iscrizione
2. Pubblicazione degli albi e modalità di consultazione

- Allegato A
Allegato B

TITOLO I - CAPITOLO 5 - SUCCURSALI DI BANCHE E SOCIETÀ FINANZIARIE ITALIANE IN STATI COMUNITARI

SEZIONE I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa
2. Fonti normative
3. Definizioni
4. Destinatari della disciplina
5. Procedimenti amministrativi

SEZIONE II - SUCCURSALI DI BANCHE IN STATI COMUNITARI

1. Primo insediamento
2. Modifiche delle informazioni comunicate

3. Attività esercitabili
4. Interventi della Banca d'Italia
5. Procedure per le segnalazioni

SEZIONE III - STABILIMENTO IN STATI COMUNITARI DI SUCCURSALI DI SOCIETÀ FINANZIARIE ITALIANE
AMMESSE AL MUTUO RICONOSCIMENTO

1. Condizioni per lo stabilimento della succursale
2. Procedura per lo stabilimento e interventi

Allegato A

TITOLO I - CAPITOLO 6 - PRESTAZIONE DI SERVIZI SENZA STABILIMENTO IN STATI COMUNITARI
DELLE BANCHE E DELLE SOCIETÀ FINANZIARIE ITALIANE

SEZIONE I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa
2. Fonti normative
3. Definizioni
4. Destinatari della disciplina
5. Procedimenti amministrativi

SEZIONE II - PROCEDURE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

1. Libera prestazione di servizi delle banche italiane in Stati comunitari
2. Libera prestazione di servizi in Stati comunitari delle società finanziarie italiane ammesse al mutuo riconoscimento
3. Interventi della Banca d'Italia

TITOLO II - CAPITOLO 1 - RISERVE DI CAPITALE

SEZIONE I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa
2. Fonti normative
3. Definizioni
4. Destinatari della disciplina
5. Procedimenti amministrativi

SEZIONE II - RISERVA DI CONSERVAZIONE DEL CAPITALE

1. Determinazione della riserva di conservazione del capitale

SEZIONE III - RISERVA DI CAPITALE ANTICICLICA

1. Riserva di capitale anticiclica specifica della banca
2. Criteri per la determinazione del coefficiente anticiclico interno
3. Riconoscimento dei coefficienti anticiclici superiori al 2,5% applicabili negli Stati comunitari o in Stati extracomunitari
4. Determinazione del coefficiente anticiclico applicabile in Stati extracomunitari
5. Calcolo del coefficiente anticiclico specifico della banca

SEZIONE IV - RISERVA DI CAPITALE PER LE G-SII E PER LE O-SII

1. Individuazione e classificazione delle G-SII
2. Individuazione delle O-SII e requisito applicabile
3. Disposizioni comuni

SEZIONE V - MISURE DI CONSERVAZIONE DEL CAPITALE

1. Limiti alle distribuzioni
2. Piano di conservazione del capitale

TITOLO III - CAPITOLO 1 - PROCESSO DI CONTROLLO PRUDENZIALE

SEZIONE I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa
2. Fonti normative
3. Definizioni
4. Destinatari della disciplina

5. Procedimenti amministrativi

SEZIONE II - LA VALUTAZIONE AZIENDALE DELL'ADEGUATEZZA PATRIMONIALE (ICAAP)

1. Disposizioni di carattere generale
2. La proporzionalità nell'ICAAP
3. Le fasi dell'ICAAP
4. Periodicità dell'ICAAP
5. Governo societario dell'ICAAP
6. L'informativa sull'ICAAP alla Banca d'Italia

SEZIONE III - PROCESSO DI REVISIONE E VALUTAZIONE PRUDENZIALE (SREP)

1. Disposizioni di carattere generale
2. La proporzionalità nello SREP
3. Il sistema di analisi aziendale
4. Il confronto con le banche
5. Gli interventi correttivi
6. Cooperazione di vigilanza

Allegato A

Allegato B

Allegato C

Allegato D

TITOLO III – CAPITOLO 2 – INFORMATIVA AL PUBBLICO STATO PER STATO (*COUNTRY-BY-COUNTRY REPORTING*)

SEZIONE I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa
2. Fonti normative
3. Destinatari della disciplina

SEZIONE II – REQUISITI DELL'INFORMATIVA

1. Contenuto e modalità di pubblicazione delle informazioni
2. Organizzazione e controlli

Allegato A

TITOLO IV – CAPITOLO 1 – GOVERNO SOCIETARIO

SEZIONE I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa
2. Fonti normative
3. Definizioni
4. Destinatari della disciplina

SEZIONE II - SISTEMI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO E PROGETTO DI GOVERNO SOCIETARIO

1. Principi generali
2. Linee applicative

SEZIONE III - COMPITI E POTERI DEGLI ORGANI SOCIALI

1. Disposizioni comuni
2. Organi con funzione di supervisione strategica e di gestione
3. Organo con funzione di controllo

SEZIONE IV - COMPOSIZIONE E NOMINA DEGLI ORGANI SOCIALI

1. Principi generali
2. Linee applicative

SEZIONE V - FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI, FLUSSI INFORMATIVI E RUOLO DEL PRESIDENTE

1. Funzionamento degli organi e flussi informativi
2. Ruolo del presidente

SEZIONE VI - AUTOVALUTAZIONE DEGLI ORGANI

1. Principi generali
2. Linee applicative
3. Criteri per il processo di autovalutazione

SEZIONE VII - OBBLIGHI DI INFORMATIVA AL PUBBLICO

1. Obblighi di informativa

SEZIONE VIII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Disciplina transitoria

PARTE SECONDA - APPLICAZIONE IN ITALIA DEL CRR

CAPITOLO 1 - FONDI PROPRI

SEZIONE I - FONTI NORMATIVE

SEZIONE II - PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

SEZIONE III - ESERCIZIO DELLE DISCREZIONALITÀ NAZIONALI

SEZIONE IV - ALTRE DISPOSIZIONI

1. Computabilità degli utili di periodo o di fine esercizio nel capitale primario di classe 1
2. Individuazione delle banche che si qualificano come cooperative ai sensi dell'art. 27, par. 1 CRR

SEZIONE V - COMUNICAZIONI ALLA BANCA D'ITALIA

1. Indici di mercato generali
2. Detenzione di indici di strumenti di capitale

SEZIONE VI - LINEE DI ORIENTAMENTO

1. Premessa
2. Computabilità nel capitale primario di classe 1 dei versamenti a fondo perduto o in conto capitale
3. Rimborso o riacquisto di strumenti di capitale computabili nei fondi propri
4. Cessione in blocco di immobili ad uso prevalentemente funzionale
5. Avviamento fiscalmente deducibile
6. Affrancamenti multipli di un medesimo avviamento

CAPITOLO 2 - REQUISITI PATRIMONIALI

SEZIONE I - FONTI NORMATIVE

SEZIONE II - ESERCIZIO DELLE DISCREZIONALITÀ NAZIONALI

SEZIONE III - ALTRE DISPOSIZIONI

1. Immobili acquisiti per recupero crediti
2. Perimetro e metodi di consolidamento
3. Norme organizzative

CAPITOLO 3 - RISCHIO DI CREDITO – METODO STANDARDIZZATO

SEZIONE I - FONTI NORMATIVE

SEZIONE II - PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

SEZIONE III - ESERCIZIO DELLE DISCREZIONALITÀ NAZIONALI

1. Esposizioni infra-gruppo
2. Obbligazioni garantite
3. Esposizioni garantite da immobili. Innalzamento del fattore di ponderazione o applicazione di criteri di ammissibilità più restrittivi.

SEZIONE IV - ALTRE DISPOSIZIONI

CAPITOLO 4 - RISCHIO DI CREDITO – METODO IRB

SEZIONE I - FONTI NORMATIVE

SEZIONE II - PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

SEZIONE III - ESERCIZIO DELLE DISCREZIONALITÀ NAZIONALI

1. Esposizioni garantite da immobili. Innalzamento della LGD

2. Esposizioni in strumenti di capitale

SEZIONE IV - LINEE DI ORIENTAMENTO

1. Organizzazione e sistema dei controlli
2. Il processo del rating nell'ambito del gruppo bancario
3. Condizioni per valutare i requisiti dell'esperienza precedente nell'uso dell'IRB
4. Sistemi informativi
5. Estensione progressiva dei metodi IRB
6. Quantificazione dei parametri di rischio
7. Criteri di classificazione dei finanziamenti specializzati
8. Istanza di autorizzazione all'utilizzo dell'IRB

Allegato A

Allegato B

Allegato C

Allegato D

CAPITOLO 5 - TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO (CRM)

SEZIONE I - FONTI NORMATIVE

SEZIONE II - PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

SEZIONE III - ESERCIZIO DELLE DISCREZIONALITÀ NAZIONALI

CAPITOLO 6 - OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE

SEZIONE I - FONTI NORMATIVE

1. Premessa

SEZIONE II - PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

SEZIONE III - ESERCIZIO DELLE DISCREZIONALITÀ NAZIONALI

SEZIONE IV - LINEE DI ORIENTAMENTO

1. Altre disposizioni
2. Mantenimento di interessi nella cartolarizzazione
3. Requisiti organizzativi
4. Obblighi del cedente e del promotore
5. Fattore di ponderazione aggiuntivo

CAPITOLO 7 - RISCHIO DI CONTROPARTE E RISCHIO DI AGGIUSTAMENTO DELLA VALUTAZIONE DEL CREDITO

SEZIONE I - FONTI NORMATIVE

SEZIONE II - PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

SEZIONE III - ESERCIZIO DELLE DISCREZIONALITÀ NAZIONALI

CAPITOLO 8 - RISCHIO OPERATIVO

SEZIONE I - FONTI NORMATIVE

SEZIONE II - PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

SEZIONE III - ESERCIZIO DELLE DISCREZIONALITÀ NAZIONALI

CAPITOLO 9 - RISCHIO DI MERCATO E RISCHIO DI REGOLAMENTO

SEZIONE I - FONTI NORMATIVE

SEZIONE II - PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

SEZIONE III - ESERCIZIO DELLE DISCREZIONALITÀ NAZIONALI

CAPITOLO 10 - GRANDI ESPOSIZIONI

SEZIONE I - FONTI NORMATIVE

SEZIONE II - PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

SEZIONE III - ESERCIZIO DELLE DISCREZIONALITÀ NAZIONALI

SEZIONE IV - LINEE DI ORIENTAMENTO

1. Gruppo di clienti connessi
2. Schemi di investimento
3. Esposizioni connesse alla prestazione di servizi di trasferimento fondi e di compensazione, regolamento e custodia di strumenti finanziari.

SEZIONE V - REGOLE ORGANIZZATIVE E PROVVEDIMENTI

1. Regole organizzative in materia di grandi rischi
2. Provvedimenti della Banca d'Italia

CAPITOLO 11 - LIQUIDITÀ

SEZIONE I - FONTI NORMATIVE

SEZIONE II - PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

SEZIONE III - ESERCIZIO DELLE DISCREZIONALITÀ NAZIONALI

1. Deroga all'applicazione delle regole di liquidità su base individuale
2. Requisito di copertura della liquidità
3. Requisito di finanziamento stabile
4. Segnalazioni sulla liquidità

CAPITOLO 12 - INDICE DI LEVA FINANZIARIA

SEZIONE I - FONTI NORMATIVE

SEZIONE II - ESERCIZIO DELLE DISCREZIONALITÀ NAZIONALI

CAPITOLO 13 - INFORMATIVA AL PUBBLICO

SEZIONE I - FONTI NORMATIVE

CAPITOLO 14 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE IN MATERIA DI FONDI PROPRI

SEZIONE I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa
2. Fonti normative
3. Procedimenti amministrativi

SEZIONE II - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Requisiti di fondi propri (art. 465 CRR)
2. Perdite non realizzate misurate al valore equo (art. 467 CRR)
3. Profitti non realizzati misurati al valore equo (art. 468 CRR)
4. Profitti e perdite su derivati passivi valutati al valore equo derivanti da variazioni del proprio merito di credito (art. 468, par. 4 CRR)
5. Deduzioni dagli elementi del capitale primario di classe 1 ed esenzioni (articoli da 469 a 473 CRR)
6. Deduzioni dagli elementi aggiuntivi di classe 1 (artt. 474 e 475 CRR)
7. Deduzioni dagli elementi di classe 2 (artt. 476 e 477 CRR)
8. Interessi di minoranza; strumenti aggiuntivi di classe 1 e strumenti di classe 2 emessi da filiazioni (artt. 479 e 480 CRR)
9. Filtri e deduzioni aggiuntivi (art. 481 CRR)
10. Limiti al *grandfathering* degli elementi del capitale primario di classe 1, degli elementi aggiuntivi di classe 1 e degli elementi di classe 2 (articoli da 484 a 488)

Allegato A

PARTE TERZA – ALTRE DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PRUDENZIALE

CAPITOLO 1 - PARTECIPAZIONI DETENIBILI DALLE BANCHE E DAI GRUPPI BANCARI

SEZIONE I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa
2. Fonti normative
3. Definizioni
4. Destinatari della disciplina
5. Procedimenti amministrativi

SEZIONE II - LIMITE GENERALE AGLI INVESTIMENTI IN PARTECIPAZIONI E IN IMMOBILI

1. Limite generale
2. Modalità di calcolo

SEZIONE III - LIMITI DELLE PARTECIPAZIONI DETENIBILI IN IMPRESE NON FINANZIARIE

1. Casi di superamento dei limiti

SEZIONE IV - PARTECIPAZIONI ACQUISITE NELL'AMBITO DELL'ATTIVITA' DI COLLOCAMENTO E GARANZIA, IN IMPRESE IN TEMPORANEA DIFFICOLTA' FINANZIARIA E PER RECUPERO CREDITI

1. Attività di collocamento e garanzia
2. Partecipazioni in imprese in temporanea difficoltà finanziaria
3. Partecipazioni acquisite per recupero crediti

SEZIONE V - PARTECIPAZIONI IN BANCHE, IN IMPRESE FINANZIARIE, IN IMPRESE ASSICURATIVE E IN IMPRESE STRUMENTALI

1. Autorizzazioni
2. Criteri di autorizzazione
3. Procedimento e comunicazioni

SEZIONE VI - INVESTIMENTI INDIRETTI IN EQUITY

1. Premessa
2. Definizioni e criteri di classificazione degli investimenti
3. Politiche aziendali
4. Trattamento prudenziale

SEZIONE VII - REGOLE ORGANIZZATIVE E DI GOVERNO SOCIETARIO

SEZIONE VIII - BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO E BANCHE DI GARANZIA COLLETTIVA

Allegato A

CAPITOLO 2 - COMUNICAZIONI ALLA BANCA D'ITALIA

SEZIONE I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa
2. Fonti normative
3. Destinatari della disciplina

SEZIONE II - COMUNICAZIONI

1. Comunicazioni dell'organo con funzioni di controllo
2. Comunicazioni dei soggetti incaricati della revisione legale dei conti
3. Comunicazioni relative ai soggetti incaricati della revisione legale dei conti

CAPITOLO 3 - OBBLIGAZIONI BANCARIE GARANTITE

SEZIONE I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa
2. Fonti normative
3. Definizioni
4. Destinatari della disciplina

SEZIONE II - DISCIPLINA DELLE OBBLIGAZIONI BANCARIE GARANTITE

1. Requisiti delle banche emittenti e/o cedenti
2. Limiti alla cessione
3. Modalità di integrazione degli attivi ceduti
4. Trattamento prudenziale
5. Responsabilità e controlli

PARTE QUARTA - DISPOSIZIONI PER INTERMEDIARI PARTICOLARI

CAPITOLO 1 - BANCOPOSTA

SEZIONE I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa
2. Fonti normative
3. Definizioni
4. Destinatari della disciplina
5. Procedimenti amministrativi

SEZIONE II - DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER BANCOPOSTA

1. Attività di bancoposta
2. La separazione contabile
3. La separazione patrimoniale
4. La separazione organizzativa, il governo societario e le remunerazioni
5. Sistema dei controlli interni e affidamento di funzioni a Poste
6. Succursali e attività fuorisede
7. Prestazione dei servizi senza stabilimento all'estero
8. Modifiche al Patrimonio Bancoposta

SEZIONE III - ALTRE DISPOSIZIONI APPLICABILI

1. Premessa
2. Disposizioni applicabili

Premessa

PREMESSA

PREMESSA

La presente Circolare raccoglie le disposizioni di vigilanza prudenziale applicabili alle banche e ai gruppi bancari italiani, riviste e aggiornate per adeguare la normativa interna alle novità intervenute nel quadro regolamentare internazionale con particolare riguardo al nuovo assetto normativo e istituzionale della vigilanza bancaria dell'Unione europea, nonché per tener conto delle esigenze emerse nell'esercizio della vigilanza sulle banche e su altri intermediari.

L'emanazione della Circolare è funzionale all'avvio dell'applicazione, dal 1° gennaio 2014, degli atti normativi comunitari con cui sono stati trasposti nell'ordinamento dell'Unione europea le riforme degli accordi del Comitato di Basilea ("Basilea 3") volte a rafforzare la capacità delle banche di assorbire shock derivanti da tensioni finanziarie ed economiche, indipendentemente dalla loro origine, a migliorare la gestione del rischio e la *governance*, a rafforzare la trasparenza e l'informativa delle banche, tenendo conto degli insegnamenti della crisi finanziaria. Le riforme sono di due ordini: microprudenziali, ossia concernenti la regolamentazione a livello di singole banche; macroprudenziali, cioè riguardanti i rischi a livello di sistema che possono accumularsi nel settore bancario, nonché l'amplificazione prociclica di tali rischi nel tempo.

Nel far ciò, il Comitato ha mantenuto l'approccio basato su tre Pilastri che era alla base del precedente accordo sul capitale noto come "Basilea 2", integrandolo e rafforzandolo per accrescere quantità e qualità della dotazione di capitale degli intermediari, introdurre strumenti di vigilanza anticiclici, norme sulla gestione del rischio di liquidità e sul contenimento della leva finanziaria.

Il Primo Pilastro è stato rafforzato attraverso una definizione maggiormente armonizzata del capitale e più elevati requisiti di patrimonio. A fronte di requisiti patrimoniali rafforzati per riflettere in modo più accurato la reale rischiosità di talune attività (ad esempio, cartolarizzazioni e *trading book*), vi è ora una definizione di patrimonio di qualità più elevata essenzialmente incentrata sul *common equity*; sono imposte riserve addizionali in funzione di conservazione del capitale e in funzione anticiclica nonché per le istituzioni a rilevanza sistemica.

In aggiunta al sistema dei requisiti patrimoniali volti a fronteggiare i rischi di credito, controparte, mercato e operativo, è ora prevista l'introduzione di un limite alla leva finanziaria (incluse le esposizioni fuori bilancio) con funzione di *backstop* del requisito patrimoniale basato sul rischio e per contenere la crescita della leva a livello di sistema.

"Basilea 3" prevede, altresì, nuovi requisiti e sistemi di supervisione del rischio di liquidità, incentrati su un requisito di liquidità a breve termine (*Liquidity Coverage Ratio – LCR*) e su una regola di equilibrio strutturale a più lungo termine (*Net Stable Funding Ratio – NSFR*), oltre che su principi per la gestione e supervisione del rischio di liquidità a livello di singola istituzione e di sistema.

Il Secondo Pilastro richiede alle banche di dotarsi di una strategia e di un processo di controllo dell'adeguatezza patrimoniale, attuale e prospettica, rimettendo all'autorità di vigilanza il compito di verificare l'affidabilità e la coerenza dei relativi risultati e di adottare, ove la situazione lo richieda, le opportune misure correttive. Crescente importanza è attribuita agli assetti di governo societario e al sistema dei controlli interni degli intermediari come fattore determinante per la stabilità delle singole istituzioni e del sistema finanziario nel suo insieme. In

quest'area sono stati rafforzati i requisiti regolamentari concernenti il ruolo, la qualificazione e la composizione degli organi di vertice; la consapevolezza da parte di tali organi e dell'alta direzione circa l'assetto organizzativo e i rischi della banca e del gruppo bancario; le funzioni aziendali di controllo, con particolare riferimento all'indipendenza dei responsabili della funzione, alla rilevazione dei rischi delle attività fuori bilancio e delle cartolarizzazioni, alla valutazione delle attività e alle prove di *stress*; i sistemi di remunerazione e di incentivazione.

Il Terzo Pilastro – riguardante gli obblighi di informativa al pubblico sull'adeguatezza patrimoniale, sull'esposizione ai rischi e sulle caratteristiche generali dei relativi sistemi di gestione e controllo, al fine di favorire la disciplina di mercato – è stato rivisto per introdurre, fra l'altro, requisiti di trasparenza concernenti le esposizioni verso cartolarizzazioni, maggiori informazioni sulla composizione del capitale regolamentare e sulle modalità con cui la banca calcola i *ratios* patrimoniali.

In ambito comunitario i contenuti di "Basilea 3" sono stati trasposti in due atti normativi:

- il Regolamento (UE) n. 575/2013 del 26 giugno 2013 (CRR), che disciplina gli istituti di vigilanza prudenziale del Primo Pilastro e le regole sull'informativa al pubblico (Terzo Pilastro);
- la direttiva 2013/36/UE del 26 giugno 2013 (CRD IV), che riguarda, fra l'altro, le condizioni per l'accesso all'attività bancaria, la libertà di stabilimento e la libera prestazione di servizi, il processo di controllo prudenziale, le riserve patrimoniali addizionali.

La scelta dello strumento normativo del regolamento, a fianco della direttiva, si iscrive nell'obiettivo delle istituzioni comunitarie e delle autorità che compongono il Sistema Europeo di Vigilanza Finanziaria (e in particolare, dell'Autorità bancaria europea ("ABE")) di creare un insieme di regole vincolanti uniformi a livello europeo (*single rulebook*): lo strumento del regolamento, direttamente applicabile negli Stati membri senza necessità di atti di recepimento, pone le premesse per realizzare l'armonizzazione assoluta di determinate aree della disciplina prudenziale, riducendo corrispondentemente le aree di discrezionalità nazionale. Il *single rulebook* sarà progressivamente completato dall'emanazione di norme tecniche di regolamentazione o di attuazione adottate dalla Commissione europea su proposta delle autorità del Sistema europeo di vigilanza finanziaria.

Le novità intervenute nel contesto regolamentare internazionale e dell'Unione europea rendono necessaria un'azione complessiva e sistematica di adeguamento dell'ordinamento nazionale. A tale esigenza risponde questa Circolare, che non si limita a un'opera di mero adattamento alle disposizioni sovraordinate, ma opera parallelamente la revisione sostanziale e il coordinamento redazionale dell'intera normativa bancaria di competenza della Banca d'Italia, coerentemente con l'obiettivo strategico di contribuire alla creazione di un *single rulebook* ispirato a un approccio tecnicamente rigoroso e prudente in linea con quello sinora seguito dalla regolamentazione italiana.

In questa prospettiva, la Circolare riordina le vigenti disposizioni di vigilanza per le banche nelle aree rimesse alla potestà regolamentare secondaria della Banca d'Italia, raccogliendo in un solo fascicolo le disposizioni contenute in una molteplicità di sedi, fra cui in particolare la Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 *Nuove disposizioni di vigilanza per le banche*, la Circolare n. 229 del 21 aprile 1999 *Istruzioni di Vigilanza per le banche*, altre disposizioni rilevanti non incorporate in Circolari.

Nel far ciò si è dovuto tenere conto del fatto che, in alcune aree, il CRR ha introdotto norme direttamente applicabili nei confronti di tutte le banche europee, incluse quelle italiane. In tali materie le autorità nazionali non hanno, quindi, competenze regolamentari, salvo i limitati ambiti di discrezionalità consentiti dallo stesso CRR. Nel contempo, la competenza regolamentare della Banca d'Italia viene confermata, e in alcuni casi ampliata, nelle materie contemplate dalla CRD IV nonché in quelle materie che, non formando oggetto di armonizzazione comunitaria, sono tuttavia rilevanti per le finalità di vigilanza attribuite alla Banca d'Italia.

In un contesto normativo articolato in un numero maggiore di fonti del diritto sovranazionale e interno, collocate a diversi livelli e dotate di diverse caratteristiche di cogenza ed efficacia, è essenziale assicurare e mantenere nel tempo il carattere di organicità della normativa di vigilanza in modo da agevolare gli organi aziendali, le strutture operative e quelle di controllo interno dei soggetti vigilati nell'opera di ricognizione e interpretazione sistematica delle fonti che disciplinano le diverse materie, al fine ultimo di favorire la corretta applicazione della disciplina e improntare alla massima trasparenza i rapporti tra l'organo di vigilanza e i soggetti vigilati.

Si intende così perseguire nel modo più efficace le finalità della vigilanza bancaria e finanziaria individuate dall'art. 5 del testo unico bancario, nel pieno rispetto dei principi di trasparenza e di proporzionalità degli oneri per i destinatari delle norme. La disponibilità di un set di norme prudenziali chiare e coerenti, conformi al *single rulebook* europeo, costituisce altresì una precondizione per il successo del *Single Supervisory Mechanism* di cui la Banca d'Italia è parte insieme con la BCE e le altre Autorità nazionali competenti.

La presente Circolare si compone di quattro Parti, caratterizzate da impostazioni differenti che riflettono la diversa ampiezza e natura dei poteri regolamentari esercitabili dalla Banca d'Italia, come illustrato in precedenza.

La Parte Prima è dedicata alle disposizioni di recepimento della CRD IV. Essa comprende quattro Titoli, rispettivamente dedicati all'accesso al mercato e alla struttura (ivi inclusa la disciplina dell'autorizzazione all'attività bancaria e dei gruppi bancari, nonché l'operatività transfrontaliera con stabilimento di succursali e in libera prestazione di servizi); alle misure prudenziali, incluse le disposizioni sui *capital buffer* introdotte dalla CRD IV; al processo di controllo prudenziale; al governo societario.

La Parte Seconda, dedicata all'attuazione del CRR, contiene in ciascun capitolo l'indicazione a titolo meramente ricognitivo delle parti o sezioni del regolamento e delle norme tecniche di regolamentazione o di attuazione che disciplinano la materia per i profili sostanziali e segnaletici; riporta le discrezionalità nazionali relative alla medesima materia esercitate dalla Banca d'Italia; individua i termini dei procedimenti amministrativi che hanno nel regolamento la loro fonte normativa diretta.

La Parte Terza contiene le disposizioni prudenziali su materie e tipologie di rischi non disciplinate né dalla direttiva né dal regolamento. Tali disposizioni sono riconducibili, in alcuni casi, a *standard* internazionali di vigilanza bancaria che non formano oggetto di armonizzazione in ambito europeo, ma al tempo stesso non contrastano con norme comunitarie. Assumono particolare rilievo le disposizioni volte a disciplinare i conflitti di interesse e altri rischi connessi con le operazioni con parti correlate e con la detenzione di partecipazioni.

La Parte Quarta accoglie disposizioni relative ad intermediari particolari e nel Capitolo 1 disciplina il Bancoposta.

Ai sensi dell'art. 288 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, i regolamenti dell'Unione sono obbligatori in ogni elemento e direttamente applicabili in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di atti di recepimento. Ciò vale sia per il CRR sia per le norme tecniche di regolamentazione e di attuazione nei casi previsti dallo stesso regolamento e dalla CRD IV. Tali disposizioni possono fondare provvedimenti della Banca d'Italia volti ad assicurarne il rispetto e a sanzionarne le violazioni. Ciò considerato, si precisa che l'indicazione del regolamento e delle relative norme tecniche tra le "fonti" della materia, in particolare nei Capitoli della Parte Seconda, non costituisce atto di recepimento dei regolamenti europei né interferisce sulla loro diretta e integrale applicazione nell'ordinamento interno bensì vuol essere, come sopra chiarito, un mero ausilio a beneficio degli operatori.

In coerenza con l'indicato obiettivo di mantenere alla disciplina di vigilanza il necessario carattere di organicità e completezza, si è scelto di inserire nei pertinenti capitoli della Parte Seconda (come detto, attuativa del CRR) anche norme, per lo più di carattere organizzativo e procedurale, che presentano stretta connessione con la materia trattata in ciascun Capitolo. Si è ritenuto di agevolare, in tal modo, l'individuazione dell'insieme delle norme rilevanti per ciascuna materia, che sarebbe più complessa laddove le disposizioni relative a un medesimo ambito di argomenti fossero collocate in parti diverse della Circolare, in aderenza al solo criterio della fonte normativa.

Nelle parti in cui la presente Circolare contiene disposizioni di recepimento della CRD IV oppure disposizioni di esclusiva competenza nazionale, esse hanno valore di atti normativi secondari emanati ai sensi delle disposizioni del Testo unico bancario (ed eventualmente di altre disposizioni di legge) che attribuiscono alla Banca d'Italia poteri normativi secondari nelle materie rilevanti per le competenze di vigilanza (si fa riferimento, in particolare, alle disposizioni contenute negli artt. 53 e 67 del Testo unico bancario in materia di vigilanza regolamentare sulle banche e sui gruppi bancari). Anche tali disposizioni secondarie sono cogenti per i destinatari e possono fondare misure di *enforcement* e provvedimenti sanzionatori.

Nella fase di completamento del *single rulebook*, in attesa della progressiva emanazione delle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione della Commissione in materie già disciplinate da norme nazionali, si è voluto evitare che la mancanza di talune indicazioni e specificazioni necessarie per l'applicazione della disciplina potesse creare vuoti normativi e far sorgere incertezze interpretative che possono riflettersi sull'operatività degli intermediari e sulla loro *compliance* normativa. In quest'ottica, vengono forniti, in taluni casi, orientamenti e chiarimenti relativi a disposizioni del CRR i quali in buona parte riprendono norme già contenute nella Circolare n. 263 o linee guida e raccomandazioni non vincolanti dell'ABE; in altri casi, dà indicazione di tener conto, nell'applicare le disposizioni del CRR, dei progetti di norme tecniche di regolamentazione pubblicate dall'ABE, anche se non ancora adottati dalla Commissione europea. Tali indicazioni non interferiscono con la disciplina comunitaria direttamente applicabile e non sono giuridicamente cogenti, ma valgono come linea di orientamento per gli intermediari sui criteri cui l'organo di vigilanza ispirerà la propria attività di verifica della corretta attuazione delle disposizioni del regolamento.

Le disposizioni della presente Circolare sono dettate tenendo conto degli standard internazionali del Comitato di Basilea, degli orientamenti e raccomandazioni dell'ABE, dei risultati delle analisi d'impatto e delle consultazioni condotte, con l'obiettivo di dotare il sistema

Premessa

finanziario italiano di una regolamentazione di elevata qualità sotto il profilo dell'efficacia rispetto alle finalità di vigilanza, della proporzionalità degli oneri ricadenti sugli intermediari, della chiarezza e intelligibilità per gli operatori.

Con l'emanazione e il costante aggiornamento della Circolare la Banca d'Italia si prefigge l'obiettivo di adempiere all'obbligo di rivedere periodicamente le proprie regolamentazioni alla luce dell'evoluzione del contesto regolamentare e di mercato, secondo quanto prescritto dall'art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262.

Disposizioni introduttive

DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

Disposizioni introduttive

Sigle e abbreviazioni

SIGLE E ABBREVIAZIONI

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Disposizioni introduttive

Sigle e abbreviazioni

SIGLE E ABBREVIAZIONI

CRR	Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012
CRD IV	Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE
TUB	D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni (Testo unico bancario)
TUF	D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche e integrazioni (Testo unico della finanza)
CERS	Comitato europeo per il rischio sistemico (Regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell'Unione europea e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico)
ABE	Autorità bancaria europea (Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione)
AESFEM	Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione)
CONSOB	Commissione Nazionale per le Società e la Borsa
IVASS	Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni

Disposizioni introduttive

Definizioni

DEFINIZIONI

DEFINIZIONI

Nella presente Circolare sono utilizzate le definizioni stabilite nell'art. 4 CRR, nell'art. 1 TUB e nell'art. 1 TUF.

Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

- *Basilea 3* per il documento [Schema internazionale di regolamentazione per le banche](#) (emanato nel dicembre 2010 ed aggiornato nel giugno 2011) del [Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria](#);
- *Basilea 2* per il documento [Convergenza internazionale della misurazione del capitale e dei coefficienti patrimoniali – Nuovo schema di regolamentazione](#) (versione integrale emanata nel giugno 2006) del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria;
- *Stati membri dello Spazio economico europeo*, Islanda, Liechtenstein e Norvegia;
- *Circolare n. 115* per la Circolare della Banca d'Italia n. 115 del 7 agosto 1990 [Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni di vigilanza su base consolidata](#), e successivi aggiornamenti;
- *Circolare n. 229* per la Circolare della Banca d'Italia n. 229 del 21 aprile 1999 [Istruzioni di Vigilanza per le banche](#), e successivi aggiornamenti;
- *Circolare n. 262* per la Circolare della Banca d'Italia n. 262 del 22 dicembre 2005 [Il bilancio bancario: schemi e regole di compilazione](#), e successivi aggiornamenti;
- *Circolare n. 263* per la Circolare della Banca d'Italia n. 263 del 27 dicembre 2006 [Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche](#), e successivi aggiornamenti;
- *Circolare n. 269* per la Circolare della Banca d'Italia n. 269 del 7 maggio 2008 [Guida per l'attività di vigilanza](#), e successivi aggiornamenti;
- *Circolare n. 272* per la Circolare della Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008 [Matrice dei conti](#), e successivi aggiornamenti;
- *Circolare n. 286* per la Circolare della Banca d'Italia n. 286 del 17 dicembre 2013, [Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali per le banche e le società di intermediazione mobiliare](#);
- *Regolamento del 25 giugno 2008* per il regolamento [recante l'individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi](#) di competenza della Banca d'Italia relativi all'esercizio delle funzioni di vigilanza in materia bancaria e finanziaria, ai sensi degli artt. 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
- *Provvedimento del 21 gennaio 2014* per il provvedimento della Banca d'Italia relativo alla [Riforma organizzativa della Vigilanza della Banca d'Italia. Procedimenti amministrativi e provvedimenti normativi](#).

Disposizioni introduttive

Procedimenti amministrativi

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Nella presente Circolare, ciascun Capitolo riporta l'elenco dei procedimenti amministrativi ad esso relativi.

Le banche individuano le unità organizzative della Banca d'Italia responsabili dei procedimenti applicando i criteri stabiliti nel paragrafo 1 del Provvedimento del 21 gennaio 2014; tali criteri sono validi sia per i procedimenti amministrativi censiti nel Regolamento del 25 giugno 2008 sia per quelli introdotti successivamente.

Per esigenze di chiarezza e certezza che potrebbero essere determinate dalla successione delle norme nel tempo, appare utile precisare che:

- per il procedimento di *adozione di provvedimenti specifici nei confronti di categorie di banche con rischi simili* (Parte Prima, Tit. III, Cap. 1) l'unità organizzativa responsabile è quella che esercita la vigilanza sul soggetto interessato ai sensi del Regolamento del 25 giugno 2008 e del Provvedimento del 21 gennaio 2014 o, in alternativa alla Filiale, il Servizio Coordinamento e rapporti con l'esterno;
- l'unità organizzativa responsabile dei procedimenti della Parte Seconda è quella che esercita la vigilanza sul soggetto interessato ai sensi del Regolamento del 25 giugno 2008 e del Provvedimento del 21 gennaio 2014 fatta eccezione per il procedimento di *riconoscimento e revoca del riconoscimento di un sistema istituzionale ai fini della deroga all'applicazione dei requisiti di cui all'art. 113, par. 1 CRR alle esposizioni tra le banche aderenti* (art. 113, par. 7 CRR; termine: 180 giorni), per il quale le unità organizzative responsabili sono il Servizio Supervisione bancaria 1, il Servizio Supervisione bancaria 2, il Servizio Supervisione intermediari finanziari, il Servizio Coordinamento e rapporti con l'esterno;
- l'unità organizzativa responsabile dei procedimenti di *autorizzazione all'acquisizione di partecipazioni in banche, IMEL, imprese finanziarie, imprese assicurative e imprese strumentali* e di *divieto dell'acquisizione ovvero ordine di dismissione di una partecipazione* (per entrambi: Parte Terza, Cap. 1, Sez. V, par. 3; termine: 120 giorni) è quella che esercita la vigilanza sul soggetto interessato ai sensi del Regolamento del 25 giugno 2008 e del Provvedimento del 21 gennaio 2014;
- l'unità organizzativa responsabile dei procedimenti amministrativi di Bancoposta (Parte Quarta, Cap. 1) è il Servizio Supervisione bancaria 2.

Disposizioni introduttive

Autorizzazione all'utilizzo dei sistemi interni di misurazione dei rischi

**AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DEI SISTEMI INTERNI DI
MISURAZIONE DEI RISCHI**

Disposizioni introduttive

Autorizzazione all'utilizzo dei sistemi interni di misurazione dei rischi

Sezione I – Fonti normative

**AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DEI SISTEMI INTERNI
DI MISURAZIONE DEI RISCHI**

SEZIONE I

FONTI NORMATIVE

La materia è direttamente regolata:

- dal CRR, in particolare dalla Parte Tre, Tit. II, Capi 1 e 3 (rischio di credito – metodo basato sui *rating* interni), dalla Parte Tre, Tit. II, Capo 6 (rischio di controparte), dalla Parte Tre, Tit. III (rischio operativo), dalla Parte Tre, Tit. IV (rischio di mercato), dalla Parte Tre, Tit. V (rischio di regolamento) e dalla Parte Tre, Tit. VI (rischio di aggiustamento della valutazione del credito).

La disciplina tiene inoltre conto delle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia ai sensi degli artt. 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni (1).

(1) Cfr. il Regolamento del 25 giugno 2008, il Provvedimento del 21 gennaio 2014 e il Capitolo *Procedimenti amministrativi* delle Disposizioni introduttive.

Disposizioni introduttive

Autorizzazione all'utilizzo dei sistemi interni di misurazione dei rischi

Sezione II – Procedimenti amministrativi

SEZIONE II

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Si indicano di seguito i procedimenti amministrativi relativi al presente Capitolo:

- *autorizzazione e revoca dell'autorizzazione per i gruppi bancari e le banche non controllati da un'impresa madre europea all'utilizzo dei sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali a fronte dei rischi di credito, di controparte, operativo, di mercato, di regolamento, di aggiustamento della valutazione del credito (artt. 143, 283, 312, 363, 383, 385 CRR; termine: sei mesi).*

Disposizioni introduttive

Autorizzazione all'utilizzo dei sistemi interni di misurazione dei rischi

Sezione III – Procedure autorizzative

SEZIONE III

PROCEDURE AUTORIZZATIVE

1. Premessa

La Banca d'Italia autorizza l'utilizzo dei sistemi interni predisposti dalle banche per il calcolo dei requisiti patrimoniali sui rischi di credito, di controparte, di mercato, operativi, subordinatamente al rispetto dei requisiti organizzativi e quantitativi previsti per ciascuno dei suddetti sistemi ai sensi del CRR.

Il provvedimento di autorizzazione ha valenza esclusivamente prudenziale, non implicando, nell'oggetto o nella finalità, una più generale valutazione sul merito delle scelte imprenditoriali, delle quali restano responsabili gli organi aziendali.

Riguardo alle caratteristiche del procedimento amministrativo, si fa rinvio, per quanto di seguito non disciplinato, alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e ai relativi regolamenti di attuazione.

2. Procedura autorizzativa

2.1 Presentazione della domanda.

La domanda di autorizzazione è presentata alla Banca d'Italia dalla banca italiana o dalla capogruppo quando non siano controllate da un'impresa madre europea.

Nel caso di gruppi articolati su base internazionale, l'estensione ad una componente estera del gruppo di sistemi già autorizzati in un diverso Stato comporta la presentazione di una nuova domanda di autorizzazione, al fine di assicurare il coinvolgimento dell'autorità di vigilanza della controllata estera nel relativo procedimento. L'estensione ad altre classi o sottoclassi di esposizioni di nuovi sistemi non esaminati durante la procedura di autorizzazione iniziale è, invece, subordinata a una nuova autorizzazione della Banca d'Italia.

La domanda deve essere corredata dalla documentazione indicata nei capitoli relativi a ciascun tipo di rischio. La Banca d'Italia può richiedere ogni altra informazione o documentazione ritenuta utile ad una compiuta valutazione dell'istanza.

In considerazione dell'elevata complessità e del rilevante impatto organizzativo dei sistemi interni, le banche possono sottoporre alla Banca d'Italia, prima dell'inoltro formale della domanda, i progetti e la relativa documentazione. La presentazione preliminare dei progetti non determina l'avvio del procedimento amministrativo.

2.2 Istruttoria della Banca d'Italia

Il procedimento autorizzativo si conclude entro il termine di sei mesi dal momento della ricezione da parte della Banca d'Italia dell'istanza di autorizzazione completa di tutta la documentazione.

Gli aspetti di rilievo relativi al progetto possono essere approfonditi con gli esponenti aziendali, anche mediante verifiche in loco.

Disposizioni introduttive

Autorizzazione all'utilizzo dei sistemi interni di misurazione dei rischi

Sezione III – Procedure autorizzative

2.3 Decisione e comunicazione del provvedimento

La Banca d'Italia decide con provvedimento espresso e motivato da comunicarsi al soggetto istante.

L'autorizzazione può essere accompagnata da specifiche prescrizioni, anche con riguardo alla misura del requisito patrimoniale, in relazione a determinati aspetti del sistema non pienamente coerenti con la complessità operativa e con il profilo di rischio del soggetto richiedente, sempreché non risultino inficiate la validità e l'affidabilità complessiva del sistema.

Disposizioni introduttive

Ambito di applicazione

AMBITO DI APPLICAZIONE

AMBITO DI APPLICAZIONE

SEZIONE I

DISPOSIZIONI A CARATTERE GENERALE

1. Premessa

L'individuazione dei soggetti destinatari dei diversi istituti prudenziali è una condizione preliminare per assicurare la corretta ottemperanza alle disposizioni da parte degli intermediari.

Nel presente Capitolo sono riepilogati i destinatari delle disposizioni contenute nelle Parti Prima, Terza e Quarta della presente Circolare; l'ambito di applicazione della sua Parte Seconda è invece determinato dalle apposite norme del CRR.

Si fa comunque rinvio ai singoli Capitoli per gli aspetti più specifici concernenti i destinatari della disciplina in essi rispettivamente trattata.

2. Fonti normative

La materia è regolata:

- dalle seguenti disposizioni del TUB:
 - art. 53, co. 1, lett. a), b), c) e d), che attribuisce alla Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, il potere di emanare disposizioni aventi a oggetto l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, le partecipazioni detenibili nonché il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, i controlli interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione;
 - art. 53, co. 3, che attribuisce alla Banca d'Italia, tra l'altro, il potere di adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singole banche per le materie indicate al co. 1;
 - art. 55, che disciplina i controlli sulle succursali in Italia di banche comunitarie;
 - art. 59, il quale, ai fini dell'applicazione della vigilanza consolidata, definisce le nozioni di "controllo", "società finanziarie" e "società strumentali";
 - art. 60, che definisce la composizione del gruppo bancario;
 - art. 61, che individua le caratteristiche della capogruppo di un gruppo bancario;
 - art. 63, che disciplina le partecipazioni al capitale delle società finanziarie capogruppo;
 - art. 65, che individua i soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata;
 - art. 67, co. 1, lett. a), b), c) e d), co. 2-ter e co. 3-bis, il quale, al fine di realizzare la vigilanza consolidata, prevede che la Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, impartisca alla capogruppo o a componenti del gruppo bancario, con provvedimenti di carattere generale o particolare, disposizioni aventi a oggetto l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, le partecipazioni detenibili nonché il governo societario, l'organizzazione

Disposizioni introduttive

Ambito di applicazione

Sezione I – Disposizioni a carattere generale

amministrativa e contabile, i controlli interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione;

- dal CRR, in particolare dall'art. 1;

e inoltre:

- dalla deliberazione del CICR del 2 agosto 1996 e dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 5 agosto 2004;
- dalla deliberazione del CICR del 29 luglio 2008, n. 276;
- dal decreto d'urgenza del Ministro dell'Economia e delle finanze, Presidente del CICR, del 27 dicembre 2006.

Nella presente disciplina vengono inoltre in rilievo:

- la CRD IV, in particolare gli artt. 2, 47, 97-110, 113 e 129-131;
- i documenti Basilea 2 e Basilea 3.

3. Definizioni

Nella presente disciplina vengono in rilievo le seguenti definizioni poste nel CRR:

- "ente" (art. 4, par. 1, punto 3);
- "partecipazione" (art. 4, par. 1, punto 35);
- "società di partecipazione finanziaria madre nell'UE" (art. 4, par. 1, punto 31);
- "società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE" (art. 4, par. 1, punto 33).

Vengono inoltre in rilievo le seguenti definizioni del TUB:

- "capogruppo" (art. 61);
- "gruppo bancario" (art. 60).
- "società finanziaria" (art. 59, par. 1, lett. b);
- "società strumentale" (art. 59, par. 1, lett. c);
- "società di gestione patrimoniale", le società definite all'art. 1, par. 1, lett. f) del d.lgs. 30 maggio 2005, n. 142;
- "impresa di riferimento", la banca italiana o la capogruppo controllate direttamente da una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE oppure da una società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE che abbiano sede in uno Stato comunitario diverso dall'Italia nel quale non sono sottoposte alla medesima vigilanza delle banche, qualora tali società controllino anche una o più banche aventi sede in Stati comunitari diversi dal proprio e il totale di bilancio di ciascuna di queste banche sia inferiore a quello della banca italiana (su base individuale) o della capogruppo (su base consolidata) controllate;
- "componenti del gruppo sub-consolidanti", le banche italiane e le società finanziarie appartenenti a gruppi bancari, diverse dalla capogruppo, che controllano, o detengono una

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Disposizioni introduttive

Ambito di applicazione

Sezione I – Disposizioni a carattere generale

partecipazione, in enti o società finanziarie o società di gestione patrimoniale aventi sede in uno Stato extracomunitario.

SEZIONE II

DISCIPLINA PRUDENZIALE SU BASE INDIVIDUALE

1. Banche italiane

Le banche italiane rispettano, su base individuale, le disposizioni della presente Circolare riguardanti i seguenti profili prudenziali:

- a) riserve di capitale (Parte Prima, Tit. II, Cap. 1);
- b) processo di controllo prudenziale (Parte Prima, Tit. III, Cap. 1, Sez. II), fatta eccezione per le banche italiane appartenenti ad un gruppo bancario (1) e per le imprese di riferimento;
- c) informativa al pubblico Stato per Stato (Parte Prima, Tit. III, Cap. 2), fatta eccezione per le banche italiane appartenenti ad un gruppo bancario (2);
- d) partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari (Parte Terza, Cap. 1), fatta eccezione per le banche italiane appartenenti ad un gruppo bancario (3);
- e) obbligazioni bancarie garantite (Parte Terza, Cap. 3).

2. Succursali in Italia di banche extracomunitarie

Per effetto delle norme comunitarie e nazionali richiamate nella Sez. I (art. 53 TUB; art. 9 d.m. 27 dicembre 2006; art. 47 CRD IV), le succursali in Italia di banche extracomunitarie rispettano, su base individuale, le disposizioni della presente Circolare riguardanti i seguenti profili prudenziali:

- a) riserve di capitale (Parte Prima, Tit. II, Cap. 1), fatta eccezione per le succursali in Italia di banche extracomunitarie aventi sede negli Stati indicati nell'Allegato A al presente Capitolo;
- b) processo di controllo prudenziale (Parte Prima, Tit. III, Cap. 1, Sez. II), fatta eccezione per le succursali in Italia di banche extracomunitarie aventi sede negli Stati indicati nell'Allegato A al presente Capitolo;
- c) informativa al pubblico Stato per Stato (Parte Prima, Tit. III, Cap. 2);
- d) partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari (Parte Terza, Cap. 1), fatta eccezione per le succursali in Italia di banche extracomunitarie aventi sede negli Stati indicati nell'Allegato A al presente Capitolo;
- e) comunicazioni alla Banca d'Italia (Parte Terza, Cap. 2).

Le succursali in Italia di banche extracomunitarie non aventi sede negli Stati indicati nell'Allegato A al presente Capitolo rispettano, su base individuale, anche le disposizioni del CRR e della Parte Seconda della presente Circolare; in materia di grandi esposizioni, il limite

(1) Le disposizioni si applicano, tuttavia, alle banche italiane se escluse dal consolidamento ai sensi dell'art. 19 CRR.

(2) Le disposizioni si applicano, tuttavia, alle banche italiane se escluse dal consolidamento ai sensi dell'art. 19 CRR.

(3) Le disposizioni si applicano, tuttavia, alle banche italiane se escluse dal consolidamento ai sensi dell'art. 19 CRR.

Disposizioni introduttive

Ambito di applicazione

Sezione II – Disciplina prudenziale su base individuale

alle esposizioni verso un singolo cliente o gruppo di clienti connessi è tuttavia pari al capitale ammissibile della succursale (4).

3. Succursali in Italia di banche comunitarie

Le banche comunitarie e le società finanziarie aventi sede in uno Stato comunitario sono sottoposte, su base individuale, alle disposizioni indicate alla Parte Prima, Tit. I, Cap. 3 (5).

(4) Il limite individuale si applica, di conseguenza, anche al complesso dei rapporti che le succursali italiane di banche extracomunitarie hanno con la casa madre, con le sue filiali e con le società da questa controllate.

(5) Gli Stati facenti parte dello Spazio Economico Europeo sono, a questi fini, equiparati agli Stati comunitari.

SEZIONE III

DISCIPLINA PRUDENZIALE SU BASE CONSOLIDATA

1. Capogruppo di gruppi bancari e imprese di riferimento

Oltre ai requisiti per esse previsti su base individuale, le capogruppo di gruppi bancari rispettano, su base consolidata, le disposizioni della presente Circolare riguardanti i seguenti profili prudenziali:

- a) riserve di capitale (Parte Prima, Tit. II, Cap. 1);
- b) processo di controllo prudenziale (Parte Prima, Tit. III, Cap. 1, Sez. II);
- c) informativa al pubblico Stato per Stato (Parte Prima, Tit. III, Cap. 2);
- d) partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari (Parte Terza, Cap. 1);
- e) comunicazioni alla Banca d'Italia (Parte Terza, Cap. 2);
- f) obbligazioni bancarie garantite (Parte Terza, Cap. 3).

Le imprese di riferimento rispettano, su base consolidata, le suelencate disposizioni con riguardo anche alle società bancarie, finanziarie e strumentali controllate dalla società di partecipazione finanziaria madre nell'UE.

I requisiti sopra elencati si applicano, su base consolidata, alle banche italiane non appartenenti ad un gruppo bancario che controllino, congiuntamente ad altri soggetti e in base ad appositi accordi, società bancarie, finanziarie e strumentali partecipate in misura almeno pari al 20 per cento dei diritti di voto o del capitale.

La Banca d'Italia può applicare su base consolidata le disposizioni suelencate anche nei confronti di società bancarie, finanziarie e strumentali non comprese nel gruppo bancario ma controllate dalla persona fisica o giuridica che controlla il gruppo bancario oppure la singola banca.

2. Componenti del gruppo sub-consolidanti

Oltre ai requisiti per esse previsti su base individuale, le componenti del gruppo sub-consolidanti rispettano, su base consolidata, le disposizioni della presente Circolare riguardanti i seguenti profili prudenziali:

- a) riserve di capitale (Parte Prima, Tit. II, Cap. 1);
- b) processo di controllo prudenziale (Parte Prima, Tit. III, Cap. 1, Sez. II);
- c) partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari (Parte Terza, Cap. 1).

Disposizioni introduttive

Ambito di applicazione

Sezione IV – Altre disposizioni

SEZIONE IV

ALTRE DISPOSIZIONI

1. Autorizzazione all'attività bancaria (Parte Prima, Tit. I, Cap. 1)

Le disposizioni si applicano alle società già esistenti o appositamente costituite che, al fine di esercitare l'attività bancaria, richiedano l'autorizzazione di cui all'art. 14 TUB.

2. Gruppi bancari (Parte Prima, Tit. I, Cap. 2)

Le disposizioni si applicano alle banche italiane, alle società finanziarie capogruppo e alle società di partecipazione finanziaria mista capogruppo, nonché alle banche, alle società finanziarie e strumentali componenti il gruppo bancario.

3. Albo delle banche e dei gruppi bancari (Parte Prima, Tit. I, Cap. 4)

Le disposizioni si applicano alle banche italiane, alle succursali in Italia di banche comunitarie ed extracomunitarie, alle società finanziarie e alle società di partecipazione finanziaria mista capogruppo di gruppi bancari.

4. Governo societario (Parte Prima, Tit. IV, Cap. 1)

Le disposizioni si applicano alle banche italiane e alle società capogruppo di gruppi bancari.

5. Comunicazioni alla Banca d'Italia (Parte Terza, Cap. 2)

Oltre a quanto richiamato nelle Sez. II e III, le disposizioni si applicano anche ai soggetti incaricati della revisione legale dei conti e ai soggetti che esercitano i compiti dell'organo con funzioni di controllo presso le società che controllano banche o che sono da queste controllate ai sensi dell'art. 23 TUB.

6. Bancoposta (Parte Quarta, Cap. 1)

Le disposizioni si applicano a Poste Italiane S.p.A.

Disposizioni introduttive

Ambito di applicazione

Sezione V - Esercizio delle discrezionalità nazionali

SEZIONE V

ESERCIZIO DELLE DISCREZIONALITÀ NAZIONALI

La deroga all'applicazione dei requisiti prudenziali su base individuale ai sensi dell'art. 7 CRR non è consentita.

Il metodo del consolidamento individuale disciplinato all'art. 9 CRR non è suscettibile di applicazione in Italia.

L'utilizzo del metodo del consolidamento proporzionale (1) viene autorizzato dalla Banca d'Italia, al ricorrere delle condizioni previste all'art. 18 CRR, nell'ambito dei procedimenti amministrativi per l'effettuazione di iscrizioni o variazioni all'albo delle banche e dei gruppi bancari.

L'esclusione dal consolidamento dei soggetti indicati nell'art. 19, par. 2 CRR viene decisa, caso per caso, dalla Banca d'Italia nell'ambito del procedimento amministrativo di "Modifica della composizione del gruppo rispetto a quella comunicata dalla capogruppo", fermo restando l'esercizio della vigilanza su base consolidata (2).

(1) Cfr. Circolare n. 115, par. 1.4.

(2) Cfr.: Titolo III, Sez. II TUB; Circolare n. 229, Tit. I, Cap. 2; Circolare n. 115, par. 13.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Disposizioni introduttive

Ambito di applicazione

Allegato A

Allegato A

- Canada,
- Giappone,
- Svizzera,
- Stati Uniti d'America.

Parte Prima

Recepimento in Italia della CRD IV

PARTE PRIMA

RECEPIMENTO IN ITALIA DELLA CRD IV

Parte Prima – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 1 – Autorizzazione all'attività bancaria

TITOLO I

Capitolo 1

AUTORIZZAZIONE ALL'ATTIVITÀ BANCARIA

Parte Prima – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 1 – Autorizzazione all'attività bancaria

Sezione I – Disposizioni di carattere generale

TITOLO I – Capitolo 1

AUTORIZZAZIONE ALL'ATTIVITÀ BANCARIA

SEZIONE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

Il TUB prevede che l'esercizio dell'attività bancaria è riservato alle banche.

Le presenti disposizioni disciplinano l'accesso di nuovi soggetti al mercato bancario, avendo riguardo alla stabilità degli intermediari, alla concorrenza tra gli operatori e alla qualità dei servizi offerti alla clientela.

È consentita l'entrata nel mercato del credito sia a società di nuova costituzione sia a società già esistenti che intendono svolgere l'attività bancaria, modificando il proprio oggetto sociale. In entrambi i casi è prevista l'autorizzazione della Banca d'Italia.

L'intervento della Banca d'Italia è finalizzato a verificare l'esistenza delle condizioni atte a garantire la sana e prudente gestione della banca, fra cui la capacità dell'intermediario di rimanere sul mercato in modo efficiente. A tal fine, si richiede:

- a) l'adozione della forma di società per azioni o di società cooperativa a responsabilità limitata;
- b) l'esistenza di un capitale versato di ammontare non inferiore a quanto stabilito nella Sez. II;
- c) la presentazione di un programma concernente l'attività iniziale e la struttura organizzativa (Sez. III), unitamente all'atto costitutivo e allo statuto;
- d) il possesso da parte dei titolari di partecipazioni qualificate di cui all'art. 19 TUB dei requisiti previsti nel medesimo articolo e nell'art. 25 TUB (Sez. IV);
- e) il possesso da parte degli esponenti aziendali dei requisiti previsti dall'art. 26 TUB e da altre disposizioni;
- f) l'insussistenza, tra la banca o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti, di stretti legami che ostacolano l'esercizio delle funzioni di vigilanza.

È altresì richiesto l'insediamento della sede legale e della direzione generale della nuova banca nel territorio della Repubblica italiana.

La Banca d'Italia nega l'autorizzazione quando dalla verifica delle condizioni sopra indicate non risulti garantita la sana e prudente gestione.

Nella valutazione delle iniziative di costituzione la Banca d'Italia presta particolare attenzione ai profili della solidità finanziaria, della qualità dei partecipanti e della professionalità degli esponenti, al fine di assicurare l'adeguata capacità di fronteggiare i rischi della fase di

Parte Prima – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 1 – Autorizzazione all'attività bancaria

Sezione I – Disposizioni di carattere generale

avvio dell'attività e, in caso di crisi, di minimizzare i costi connessi alla dispersione di valore aziendale.

2. Fonti normative

La materia è regolata dalle seguenti disposizioni del TUB:

- art. 14, che disciplina l'autorizzazione all'attività bancaria;
- art. 25, concernente i requisiti di onorabilità dei partecipanti;
- art. 26, concernente i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali;
- artt. 53 e 67, concernenti i provvedimenti di carattere generale e particolare adottabili dalla Banca d'Italia nei confronti delle banche e dei gruppi bancari;
- art. 159, che prevede il parere vincolante della Banca d'Italia nel caso in cui l'autorizzazione all'attività bancaria sia di competenza delle Regioni a statuto speciale.

Vengono inoltre in rilievo:

- la CRD IV;
- il CRR;
- l'art. 19, co. 4 TUF, concernente l'autorizzazione delle banche all'esercizio dei servizi e delle attività di investimento;
- il d. lgs. 21 novembre 2007, n. 231 di attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione;
- il decreto d'urgenza del Ministro dell'Economia e delle Finanze – Presidente del CICR del 27 luglio 2011, n. 675, per la disciplina delle partecipazioni in banche, capogruppo, intermediari finanziari, istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento.

Si applicano, altresì, le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia ai sensi degli artt. 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni (1).

3. Definizioni

Ai fini della presente disciplina si intende per:

- “*banche di garanzia collettiva*”, le banche costituite in forma di società cooperativa a responsabilità limitata che, in base al proprio statuto, esercitano prevalentemente l'attività di garanzia collettiva dei fidi a favore dei soci (2);

(1) Cfr. Regolamento del 25 giugno 2008, il Provvedimento del 21 gennaio 2014 e il Capitolo *Procedimenti amministrativi* delle Disposizioni introduttive.

(2) Cfr. art. 13 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2003, n. 326.

Parte Prima – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 1 – Autorizzazione all'attività bancaria

Sezione I – Disposizioni di carattere generale

- “*esponenti aziendali*”, i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una banca;
- “*capitale iniziale*”: la somma dei titoli rappresentativi di partecipazioni al capitale sociale per l'ammontare versato e delle riserve computabili nel capitale primario di classe 1 (1);
- “*filiazione di banca estera*”, la banca italiana controllata anche indirettamente da una banca estera oppure da soggetti, persone fisiche o giuridiche, che controllano la banca estera;
- “*partecipazione indiretta*”, ai sensi dell'art. 22 TUB, la partecipazione al capitale di banche acquisita o comunque posseduta per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona;
- “*partecipazione qualificata*”: ai sensi dell'art. 19 TUB, la partecipazione che comporta il controllo o la possibilità di esercitare un'influenza notevole sull'intermediario finanziario o che attribuisce una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento;
- “*stretti legami*”: i rapporti tra una banca e un soggetto italiano o estero che: 1) controlla la banca; 2) è controllato dalla banca; 3) è controllato dallo stesso soggetto che controlla la banca; 4) partecipa al capitale della banca in misura pari almeno al 20% del capitale con diritto di voto; 5) è partecipato dalla banca in misura pari almeno al 20% del capitale con diritto di voto.

4. Destinatari della disciplina

Le presenti disposizioni si applicano alle società già esistenti o appositamente costituite che, al fine di esercitare l'attività bancaria, richiedano l'autorizzazione di cui all'art. 14 TUB.

5. Procedimenti amministrativi

Si indicano di seguito i procedimenti amministrativi relativi al presente Capitolo:

- *autorizzazione all'attività bancaria* (termine: 180 giorni);
- *autorizzazione all'esercizio dei servizi di investimento* (termine: 90 giorni);
- *proroga del termine per l'inizio dell'operatività* (termine: 60 giorni);
- *revoca dell'autorizzazione per mancato esercizio dell'attività bancaria per un periodo continuativo superiore a 6 mesi* (termine: 120 giorni);
- *parere vincolante ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'attività bancaria da parte delle Regioni* (termine: 180 giorni).

(1) Cfr. CRR, Parte Due, Titolo I, Capo 2.

Parte Prima – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 1 – Autorizzazione all'attività bancaria

Sezione II – Capitale minimo

SEZIONE II

CAPITALE MINIMO

1. Ammontare del capitale iniziale

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'attività bancaria, l'ammontare minimo del capitale iniziale è stabilito in:

- 10 milioni di euro per le banche in forma di società per azioni, per le banche popolari e per le banche di garanzia collettiva;
- 5 milioni di euro per le banche di credito cooperativo.

I limiti indicati tengono conto, da un lato, dell'esigenza di non ostacolare l'accesso al mercato di nuovi operatori e, dall'altro, di assicurare adeguati mezzi finanziari alle banche nella fase d'inizio dell'attività.

Nelle banche popolari, la partecipazione di ciascun socio al capitale non può superare l'1% del capitale sociale, salva la facoltà statutaria di prevedere limiti più contenuti, comunque non inferiori allo 0,50% (1). Il valore nominale delle azioni non può essere inferiore a 2 euro (2).

Nelle banche di credito cooperativo, ciascun socio può sottoscrivere capitale fino a un ammontare massimo di 50.000 euro (3). Il valore nominale di ciascuna azione deve essere compreso tra 25 euro e 500 euro (4).

Nel caso in cui il capitale iniziale comprenda anche conferimenti in natura, questi non possono eccedere i tre decimi dell'ammontare complessivo del capitale. Tale limite non si applica ai conferimenti in natura effettuati nell'ambito di un medesimo gruppo bancario.

La Banca d'Italia, in relazione alla natura dei beni e dei crediti conferiti e alle esigenze di vigilanza, può richiedere anche l'applicazione della procedura prevista dalla Sez. VI, par. 3, in materia di accertamento del patrimonio di società già esistenti che intendono svolgere l'attività bancaria.

2. Caratteristiche e movimentazione del conto corrente indisponibile

I conferimenti in denaro sono integralmente depositati dai sottoscrittori a mezzo bonifico o assegno circolare non trasferibile presso un unico conto corrente bancario indisponibile intestato alla costituenda banca.

Nel caso in cui si applichi la disciplina in materia di appello al pubblico risparmio, di cui agli artt. 93-*bis* e ss. TUF, il conto corrente è lo stesso indicato nel prospetto di offerta redatto ai sensi del reg. Consob n. 11971 del 1999.

(1) Art. 30, co. 2, TUB.

(2) Art. 29, co. 2, TUB.

(3) Art. 34, co. 4, TUB.

(4) Art. 33, co. 4, TUB.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 1 – Autorizzazione all'attività bancaria

Sezione II – Capitale minimo

Il conto può essere utilizzato unicamente per le suddette operazioni di accredito; nessun'altra operazione sul conto è consentita.

Le somme depositate non possono essere trasferite presso altro conto corrente, ancorché dotato di medesime caratteristiche, né essere consegnate agli amministratori prima dell'iscrizione della società nel registro delle imprese. Se l'iscrizione nel registro delle imprese non ha luogo entro novanta giorni dal rilascio dell'autorizzazione oppure nel caso in cui il procedimento di autorizzazione si concluda con un provvedimento di diniego, le somme depositate sono restituite ai sottoscrittori mediante bonifico bancario o assegno circolare non trasferibile.

La banca depositaria non dà seguito a eventuali richieste di movimentazione diverse da quelle consentite.

Restano fermi gli obblighi di verifica della clientela e di segnalazione di operazioni sospette di cui al d.lgs. n. 231/2007.

SEZIONE III

PROGRAMMA DI ATTIVITÀ

1. Contenuto del programma di attività

Gli amministratori della banca predispongono un programma per l'attività iniziale del nuovo soggetto. Il documento contiene almeno le seguenti informazioni.

1.1 Descrizione delle linee di sviluppo dell'operatività

Il documento indica gli obiettivi di sviluppo, le attività programmate e le strategie funzionali alla loro realizzazione.

In particolare, descrive:

- le finalità e gli obiettivi di sviluppo dell'iniziativa (*“mission e obiettivi aziendali”*);
- il livello di rischio tollerato (*“tolleranza al rischio”* o *“appetito per il rischio”*);
- le caratteristiche dell'operatività che si intende avviare (ad esempio: tipologia dei finanziamenti, altre attività che verrebbero svolte, tipologia di clientela servita) (*“attività”*);
- l'area geografica e il mercato di riferimento in cui la nuova banca intende operare nonché il posizionamento, incluse le quote di mercato attese (*“mercato di riferimento e posizionamento”*);
- i canali di distribuzione utilizzati (*“rete”*).

1.2 Previsioni sui profili tecnici e di adeguatezza patrimoniale

Con riferimento a ciascuno dei primi tre esercizi, il documento contiene:

- le previsioni sull'andamento dei volumi di attività, articolate – ove rilevante – per aree geografiche/mercati, tipologia di attività, classi di clientela, canali distributivi;
- l'evoluzione qualitativa e quantitativa del portafoglio crediti e le relative previsioni di svalutazione, tenuto conto della rischiosità media delle aree geografiche/mercati di insediamento e delle classi di clientela servite;
- la struttura e lo sviluppo dei costi e dei ricavi, per l'intera banca e per ogni succursale che essa intende aprire nel primo triennio;
- i costi di distribuzione dei prodotti e la politica di determinazione dei prezzi;
- gli investimenti programmati e le relative coperture finanziarie;
- i prospetti previsionali relativi allo stato patrimoniale, al conto economico e al rendiconto finanziario.

Parte Prima – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 1 – Autorizzazione all'attività bancaria

Sezione III – Programma di attività

Il documento contiene, inoltre, un'analisi della sostenibilità patrimoniale del programma di attività; in tale ambito sono predisposti, per il primo triennio di attività, prospetti contenenti:

- la composizione e l'evoluzione dei fondi propri;
- il calcolo dei requisiti minimi obbligatori, con evidenza delle attività ponderate per il rischio;
- la stima del fabbisogno patrimoniale a fronte dei rischi rilevanti sottoposti a valutazione nell'ambito del processo interno di autovalutazione dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP);
- il calcolo della riserva di conservazione del capitale e, se previste, della riserva di capitale anticiclica e della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico.

Al fine della corretta stima dei fabbisogni patrimoniali, si tiene conto della mappatura dei rischi e dei presidi organizzativi e di controllo dei rischi illustrati nella relazione sulla struttura organizzativa (cfr. Allegato A).

Il documento prefigura anche scenari avversi rispetto alle ipotesi di base formulate e descrive i relativi impatti economici e patrimoniali, rappresentandone gli effetti sui profili prudenziali; in tale ambito, sono individuate le azioni di rafforzamento patrimoniale necessarie, con la stima dei relativi oneri.

1.3 Relazione sul governo societario e sulla struttura organizzativa

Il documento contiene una relazione sul governo societario e sulla struttura organizzativa, sulla base dello schema previsto nell'Allegato A. La relazione è accompagnata dai regolamenti relativi ai principali processi aziendali (es. regolamento interno, credito, finanza, ecc.).

2. Tutoring

Nel programma di attività possono essere presentate soluzioni organizzative che comportino forme di collaborazione e supporto (tutoring) della banca costituenda da parte di altri operatori bancari, eventualmente accompagnate da rapporti partecipativi.

Tali soluzioni possono riguardare, ad esempio, il supporto operativo e commerciale nelle seguenti attività: il disegno e la realizzazione del sistema dei controlli interni; la prestazione di servizi di investimento (ad esempio attività di back office e di produzione dei prodotti finanziari); il governo e la gestione del rischio di liquidità; la formazione del personale.

Le soluzioni di tutoring sono disciplinate mediante appositi contratti, da trasmettere in sede di presentazione dell'istanza, di cui la Banca d'Italia tiene conto ai fini del rilascio dell'autorizzazione. I contratti assicurano un supporto stabile e continuativo per un periodo non inferiore all'orizzonte temporale del programma di attività.

In caso di esternalizzazione di funzioni aziendali, restano ferme le specifiche disposizioni previste dalla normativa di vigilanza.

Parte Prima – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 1 – Autorizzazione all'attività bancaria

Sezione III – Programma di attività

3. Valutazioni della Banca d'Italia

La Banca d'Italia valuta il programma di attività in un'ottica di sana e prudente gestione dell'intermediario e può richiedere le modifiche a ciò necessarie.

A tali fini valuta:

- la coerenza delle informazioni contenute e l'attendibilità delle previsioni formulate;
- l'adeguatezza del programma ad assicurare condizioni di equilibrio patrimoniale, reddituale e finanziario nonché il rispetto delle disposizioni prudenziali per tutto l'arco temporale di riferimento;
- l'adeguatezza dell'assetto organizzativo e dei controlli interni.

Vengono inoltre in rilievo le eventuali forme di tutoring da parte di altri intermediari bancari.

Nelle proprie valutazioni, la Banca d'Italia riserva particolare attenzione a che l'iniziativa sia tale da configurare un operatore adeguatamente strutturato sotto il profilo organizzativo e commerciale, dotato di risorse tecniche e umane qualitativamente e quantitativamente adeguate a presidiare i rischi tipici dell'attività bancaria.

Parte Prima – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 1 – Autorizzazione all'attività bancaria

Sezione IV – Assetto proprietario

SEZIONE IV

ASSETTO PROPRIETARIO

1. Partecipanti

I soggetti che detengono, anche indirettamente, partecipazioni qualificate in una banca devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 25 TUB e relative disposizioni di attuazione (1).

La Banca d'Italia, con l'obiettivo di tutelare la sana e prudente gestione, valuta inoltre la qualità e la solidità finanziaria di tali soggetti sulla base dei criteri e nei modi previsti dalle disposizioni di attuazione del Tit. II, Capo III TUB (2). Possono altresì assumere rilievo gli eventuali legami di qualsiasi natura – anche familiari o associativi – tra partecipanti e altri soggetti tali da compromettere le condizioni sopra indicate.

La Banca d'Italia può inoltre valutare ogni precedente penale o indagine penale a carico di coloro che detengono una partecipazione, anche non qualificata, nella banca.

La Banca d'Italia, nell'effettuare tali verifiche, utilizza le informazioni e i dati in suo possesso e può avvalersi di notizie riservate derivanti dalla collaborazione con altre autorità pubbliche e autorità di vigilanza italiane o estere.

La Banca d'Italia può richiedere ai partecipanti specifiche dichiarazioni di impegno volte a tutelare la sana e prudente gestione della banca.

2. Strutture di gruppo

La Banca d'Italia valuta che la struttura del gruppo di appartenenza della banca non sia tale da pregiudicare l'effettivo esercizio della vigilanza consolidata e sulla banca stessa.

A tal fine, la Banca d'Italia tiene conto sia dell'articolazione del gruppo sia dell'idoneità dei soggetti che ne fanno parte a garantire la sana e prudente gestione della banca. Qualora il gruppo appartengano società insediate all'estero, la Banca d'Italia valuta se la localizzazione delle stesse o le attività svolte in questi paesi siano tali da consentire l'esercizio di una effettiva azione di vigilanza.

(1) Qualora il partecipante sia una persona giuridica, i requisiti di onorabilità devono essere posseduti dagli amministratori e dal direttore, ovvero dai soggetti che ricoprono cariche equivalenti.

(2) In tale contesto, viene anche valutata la capacità del detentore di una partecipazione qualificata di fornire ulteriori risorse di capitale nei primi anni di operatività o in situazioni di stress. È analizzata, altresì, la sostenibilità del livello di *leverage* sottostante l'investimento.

Parte Prima – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 1 – Autorizzazione all'attività bancaria

Sezione V – Autorizzazione all'attività bancaria per le società di nuova costituzione

SEZIONE V

**AUTORIZZAZIONE ALL'ATTIVITÀ BANCARIA
PER LE SOCIETÀ DI NUOVA COSTITUZIONE**

1. Domanda di autorizzazione

I promotori, prima della stipula dell'atto costitutivo, informano la Banca d'Italia della propria iniziativa, illustrandone le caratteristiche. Sin dal momento dell'avvio dell'iniziativa possono essere richiesti alla Banca d'Italia – anche presso la Filiale territorialmente competente – chiarimenti di carattere normativo per dar corso ai progetti di costituzione di nuove banche.

Nell'atto costitutivo i soci indicano il sistema di amministrazione e controllo adottato e nominano i membri degli organi aziendali della banca (1). Il versamento del capitale sociale deve essere di ammontare non inferiore a quello minimo stabilito dalle presenti disposizioni (cfr. Sez. II).

Prima della presentazione della domanda di autorizzazione, gli esponenti aziendali sono tenuti a predisporre la documentazione dalla quale risulta il possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza (2).

Dopo la stipula dell'atto costitutivo e prima di dare corso al procedimento di iscrizione nel registro delle imprese, l'organo con funzione di supervisione strategica delibera la presentazione alla Banca d'Italia della domanda di autorizzazione all'attività bancaria. L'istanza a firma del legale rappresentante è presentata alla Banca d'Italia tramite posta elettronica certificata.

Alla domanda sono allegati:

- a) l'atto costitutivo e lo statuto sociale (3);
- b) il programma di attività, previsto dalla Sez. III;
- c) l'elenco dei soggetti che partecipano direttamente o indirettamente al capitale della banca, ordinati in base alle rispettive quote di partecipazione in valore assoluto e in termini percentuali. Per le partecipazioni indirette va specificato il soggetto per il tramite del quale si detiene la partecipazione;
- d) la documentazione richiesta nella Sez. IV per la verifica dei requisiti di onorabilità e della qualità dei soggetti che acquisiscono, anche indirettamente, partecipazioni qualificate nella banca;
- e) l'attestazione del versamento del capitale rilasciata dalla direzione generale della banca presso la quale il versamento è stato effettuato;
- f) informazioni sulla provenienza delle somme con le quali viene sottoscritto il capitale della banca;
- g) la descrizione, anche mediante grafici, del gruppo societario di appartenenza;

(1) Al fine di semplificare l'iter procedurale, potrà essere valutata l'opportunità che nell'atto costitutivo venga conferita all'organo con funzione di supervisione strategica o al suo presidente la delega per apportare le modifiche all'atto stesso eventualmente richieste dalla Banca d'Italia per il rilascio dell'autorizzazione.

(2) I requisiti sono quelli stabiliti ai sensi dell'art. 26 TUB. Per le modalità di verifica e documentazione dei requisiti si fa rinvio al Titolo II, Capitolo 2, della Circolare n. 229.

(3) Nell'atto costitutivo deve essere indicata l'ubicazione della direzione generale, precisando se distinta dalla sede legale.

Parte Prima – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 1 – Autorizzazione all'attività bancaria

Sezione V – Autorizzazione all'attività bancaria per le società di nuova costituzione

- h) il verbale della riunione nel corso della quale l'organo con funzione di supervisione strategica ha verificato il possesso dei requisiti di professionalità, di onorabilità e di indipendenza degli esponenti aziendali nonché l'insussistenza delle cause di incompatibilità e decadenza di cui all'art. 36, D.L. n. 201/2011 (*interlocking*);
- i) la relazione illustrativa di cui all'Allegato B nonché l'attestazione di adesione a un sistema di indennizzo degli investitori, qualora sia richiesta l'autorizzazione all'esercizio di servizi di investimento (cfr. Sez. VII).

La documentazione indicata alle lett. d), e), h), deve avere data non anteriore ai 6 mesi da quella di presentazione della domanda di autorizzazione. La società informa prontamente la Banca d'Italia in ordine a eventuali variazioni intervenute nelle attestazioni di cui ai citati punti.

I soci delle banche di credito cooperativo e delle banche di garanzia collettiva dei fidi devono inoltre attestare di avere nel territorio di competenza della costituenda banca la residenza, la sede oppure di operarvi con carattere di continuità. Tale attestazione deve risultare da dichiarazioni sostitutive ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Gli amministratori di banche di credito cooperativo possono presentare la domanda di autorizzazione per il tramite della Federazione nazionale della categoria (4). In tal caso la Federazione – verificata la completezza della documentazione ricevuta – trasmette la domanda alla Banca d'Italia unitamente agli allegati sopra elencati. La domanda è accompagnata da una relazione della Federazione che illustra i profili tecnici dell'iniziativa. Nella relazione sono descritte, altresì, le verifiche condotte per assicurare il rispetto della specifica normativa in materia di requisiti dei soci di banche di credito cooperativo.

2. Istruttoria e valutazioni della Banca d'Italia

La Banca d'Italia rilascia l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività bancaria se verifica l'esistenza delle condizioni atte a garantire la sana e prudente gestione della banca.

A tal fine, la Banca d'Italia verifica la sussistenza dei seguenti presupposti:

- a) adozione della forma di società per azioni oppure di società cooperativa per azioni a responsabilità limitata;
- b) presenza della sede legale e della direzione generale della banca nel territorio della Repubblica italiana;
- c) esistenza di un capitale versato di ammontare non inferiore a quello indicato nella Sez. II;
- d) presentazione, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto, di un programma concernente l'attività iniziale e la struttura organizzativa;
- e) possesso da parte dei partecipanti qualificati della banca dei requisiti previsti dall'art. 25 TUB (cfr. Sez. IV);

(4) La domanda può essere presentata alla Federazione nazionale tramite le Federazioni locali.

Parte Prima – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 1 – Autorizzazione all'attività bancaria

Sezione V – Autorizzazione all'attività bancaria per le società di nuova costituzione

- f) possesso da parte degli esponenti aziendali dei requisiti di professionalità, di onorabilità e di indipendenza previsti dall'art. 26 TUB (5), e insussistenza delle cause di incompatibilità e decadenza di cui all'art. 36 del D.L. n. 201/2011;
- g) insussistenza di impedimenti all'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza con riferimento:
- al gruppo di appartenenza della banca;
 - a eventuali stretti legami tra la banca, o i soggetti del suo gruppo di appartenenza, e altri soggetti.

Inoltre la Banca d'Italia valuta:

- a) il programma di attività in un'ottica di sana e prudente gestione dell'intermediario (cfr. Sez. III);
- b) la qualità e la solidità finanziaria di coloro che detengono una partecipazione qualificata e l'idoneità del gruppo di appartenenza della banca a garantire la sana e prudente gestione (cfr. Sez. IV).

La Banca d'Italia può richiedere ulteriori informazioni e chiarimenti a integrazione della documentazione indicata al par. 1. Tali notizie possono anche essere richieste direttamente alla Federazione nazionale delle banche di credito cooperativo qualora la domanda di autorizzazione venga presentata per il tramite degli organismi della categoria.

In sede di rilascio dell'autorizzazione, la Banca d'Italia può fornire indicazioni affinché le linee di sviluppo dell'operatività assicurino il rispetto delle regole prudenziali e delle esigenze di sana e prudente gestione.

3. Rilascio dell'autorizzazione

In base agli esiti delle verifiche effettuate circa la sussistenza delle condizioni per l'autorizzazione, la Banca d'Italia rilascia o nega l'autorizzazione all'attività bancaria entro 180 giorni dalla data di ricevimento della domanda, corredata della richiesta documentazione.

Secondo quanto previsto dall'art. 15 della CRD IV, il provvedimento della Banca d'Italia è comunque adottato entro dodici mesi dalla data di ricezione della domanda di autorizzazione regolare e completa.

4. Iscrizione all'albo e altri adempimenti

La banca inoltra alla Banca d'Italia il certificato che attesta la data di iscrizione della società nel registro delle imprese (6). A decorrere da tale data, la Banca d'Italia iscrive la banca all'albo di cui all'art. 13 TUB.

(5) Si rammenta che ai sensi dell'art. 1, commi 3-*bis* e 3-*ter* TUB, le norme del medesimo Testo Unico che fanno riferimento: i) "al consiglio di amministrazione, all'organo amministrativo e agli amministratori si applicano anche al consiglio di gestione e ai suoi componenti"; ii) "al collegio sindacale, ai sindaci ed all'organo che svolge la funzione di controllo si applicano anche al consiglio di sorveglianza e al comitato per il controllo sulla gestione e ai loro componenti".

(6) L'iscrizione nel registro delle imprese non è consentita in mancanza dell'autorizzazione di cui alle presenti disposizioni. Qualora l'iscrizione nel registro delle imprese sia avvenuta nonostante la mancanza o l'invalidità dell'autorizzazione, la Banca

Parte Prima – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 1 – Autorizzazione all'attività bancaria

Sezione V – Autorizzazione all'attività bancaria per le società di nuova costituzione

La banca invia, altresì, copia del certificato attestante l'adesione a uno dei sistemi di garanzia dei depositanti istituiti e riconosciuti in Italia, ai sensi dell'art. 96 TUB. La banca è inoltre tenuta ad aderire a un sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela previsto dall'art. 128-*bis* TUB.

Successivamente all'iscrizione all'albo, la banca comunica alla Banca d'Italia l'avvio della propria operatività. Prima di avviare l'operatività con assegni o nel comparto delle carte di pagamento, la nuova banca è tenuta ad assolvere gli obblighi previsti dalla disciplina della Centrale di Allarme Interbancaria.

5. Decadenza e revoca dell'autorizzazione

Qualora la banca non abbia iniziato a operare entro il termine di un anno dal rilascio dell'autorizzazione oppure vi rinunci espressamente entro lo stesso termine, la Banca d'Italia dichiara la decadenza dell'autorizzazione medesima.

In presenza di giustificati motivi, su richiesta della banca interessata presentata almeno 60 giorni prima della scadenza del termine, può essere consentito un limitato periodo di proroga, di norma non superiore a 3 mesi.

Fermi restando i casi di revoca consentiti dall'ordinamento, l'autorizzazione è revocata qualora sia stata ottenuta presentando false dichiarazioni e qualora si accerti che la banca non ha svolto l'attività bancaria per un periodo continuativo superiore a 6 mesi.

La società a cui sia stata revocata l'autorizzazione modifica l'oggetto sociale per escludere lo svolgimento dell'attività bancaria, oppure dispone la liquidazione. Restano applicabili le disposizioni del Tit. IV, Capo I, Sez. III TUB.

d'Italia è legittimata a proporre istanza per la cancellazione della società dal registro delle imprese (cfr. art. 223-*quater* disp. att. codice civile).

Parte Prima – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 1 – Autorizzazione all'attività bancaria

Sezione VI – Autorizzazione all'attività bancaria per le società già esistenti

SEZIONE VI

**AUTORIZZAZIONE ALL'ATTIVITÀ BANCARIA
PER LE SOCIETÀ GIÀ ESISTENTI**

1. Procedura di autorizzazione

Le società già esistenti che intendono svolgere l'attività bancaria adottano la delibera con la quale viene modificato l'oggetto sociale e sono apportate le altre modifiche statutarie necessarie.

La domanda di autorizzazione all'attività bancaria è inviata dopo l'approvazione della delibera di modifica dell'atto costitutivo e prima che di tale atto venga richiesta l'iscrizione nel registro delle imprese (1).

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al rispetto delle stesse condizioni stabilite per le società di nuova costituzione (cfr. Sez. V).

Per ciò che concerne l'iscrizione all'albo e gli altri adempimenti nonché la disciplina della decadenza e revoca dell'autorizzazione, si rinvia alle disposizioni di cui alla Sez. V, par. 4 e 5.

2. Programma di attività

Nel programma di attività, oltre a quanto previsto alla Sez. III, la società deve descrivere:

- le attività svolte in precedenza, allegando i bilanci degli ultimi tre esercizi;
- le iniziative che intende adottare, e i relativi tempi di attuazione, per adeguare le risorse umane e tecniche all'esercizio dell'attività bancaria.

La Banca d'Italia, nell'ambito delle valutazioni inerenti al programma di attività, accerta che le attività finanziarie che la società intende svolgere non violino le riserve di attività previste dalla legge e può chiedere la dismissione di determinati settori di attività o limitarne l'articolazione territoriale. Nelle proprie valutazioni la Banca d'Italia riserva particolare attenzione alle attività svolte in precedenza e ai risultati economici conseguiti.

3. Accertamento dell'esistenza del patrimonio e altre verifiche

Nell'ambito del procedimento di autorizzazione, la Banca d'Italia può richiedere una verifica in ordine alla funzionalità complessiva della struttura aziendale nonché all'esistenza e all'ammontare del patrimonio della società. A tal fine, la Banca d'Italia può disporre l'accesso di propri ispettori oppure richiedere alla società una perizia da parte di soggetti terzi.

(1) L'iscrizione nel registro delle imprese non è consentita in mancanza dell'autorizzazione di cui alle presenti disposizioni. Qualora l'iscrizione nel registro delle imprese sia avvenuta nonostante la mancanza o l'invalidità dell'autorizzazione, la Banca d'Italia è legittimata a proporre istanza per la cancellazione della società dal registro delle imprese (cfr. art. 223-*quater* disp. att. codice civile).

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 1 – Autorizzazione all'attività bancaria

Sezione VI – Autorizzazione all'attività bancaria per le società già esistenti

La Banca d'Italia, con riferimento al tipo di attività svolta dalla società, può indicare ulteriori aspetti che devono formare oggetto della perizia e di cui deve essere dato conto nella relazione.

Parte Prima – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 1 – Autorizzazione all'attività bancaria

Sezione VII – Autorizzazione alla prestazione dei servizi di investimento

SEZIONE VII

AUTORIZZAZIONE ALLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI INVESTIMENTO

1. Condizioni e procedura di autorizzazione

Le banche costituenti che intendono prestare servizi di investimento presentano alla Banca d'Italia la relativa domanda di autorizzazione, a firma del legale rappresentante, contestualmente alla domanda di autorizzazione all'attività bancaria (1).

La domanda indica i servizi per i quali è richiesto il rilascio dell'autorizzazione ed è corredata della delibera assunta in proposito dall'organo con funzione di supervisione strategica, della relazione illustrativa di cui all'Allegato B e dell'attestazione dell'adesione a un sistema di indennizzo a tutela degli investitori riconosciuto ai sensi dell'art. 59 TUF.

Nella delibera sono analiticamente indicate le valutazioni effettuate dall'istante in ordine all'economicità dell'iniziativa, con particolare riguardo all'analisi dei costi che l'azienda dovrà sostenere per svolgere i servizi di investimento.

L'autorizzazione è rilasciata o negata nei termini indicati nella Sez. V, par. 3 delle presenti disposizioni.

2. Valutazioni della Banca d'Italia

Ai fini del rilascio del provvedimento, la Banca d'Italia valuta l'idoneità della struttura tecnico-organizzativa aziendale ad assicurare il rispetto della disciplina dei servizi di investimento e la sana e prudente gestione della banca.

3. Norme del TUF applicabili

Alle banche si applica la disciplina prevista dal TUF e dalle relative disposizioni attuative della Banca d'Italia e della Consob per la prestazione dei servizi di investimento, limitatamente alla prestazione dei servizi per cui sono state autorizzate (2).

(1) In tal caso, si applica la disciplina dei procedimenti amministrativi connessi (cfr. art. 1 del Regolamento del 25 giugno 2008).

(2) La prestazione dei servizi di investimento è disciplinata dal Regolamento della Banca d'Italia e della CONSOB ai sensi dell'art. 6, co. 2-*bis* TUF e dalla normativa emanata dalla CONSOB in attuazione dell'art. 6, commi 2 e 2-*quater* TUF.

Parte Prima – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 1 – Autorizzazione all'attività bancaria

Sezione VIII – Filiazioni di banche estere

SEZIONE VIII

FILIAZIONI DI BANCHE ESTERE

1. Filiazioni di banche comunitarie

Per il rilascio dell'autorizzazione all'attività bancaria nei confronti di filiazioni di banche comunitarie si applicano le disposizioni contenute nelle Sezioni da I a VII.

In tali casi, la Banca d'Italia rilascia l'autorizzazione previa consultazione delle autorità dello Stato d'origine della banca comunitaria, ai sensi dell'art. 16 CRD IV.

2. Filiazioni di banche extracomunitarie

Per il rilascio dell'autorizzazione all'attività bancaria a filiazioni di banche extracomunitarie si applicano le disposizioni contenute nelle Sezioni da I a VII. La Banca d'Italia, ai fini di una sana e prudente gestione della banca da autorizzare, valuta le seguenti condizioni:

- che nello Stato d'origine della banca che costituisce la filiazione vi sia una regolamentazione tale da non impedire un esercizio efficace delle funzioni di vigilanza della Banca d'Italia con riferimento al gruppo di appartenenza della banca di origine e ad eventuali stretti legami tra la filiazione, i soggetti del suo gruppo di appartenenza, e altri soggetti;
- che esistano accordi in materia di scambio di informazioni oppure non vi siano ostacoli allo scambio di informazioni con le autorità di vigilanza dello Stato d'origine della banca che costituisce la filiazione;
- che lo Stato d'origine della banca che costituisce la filiazione non sia considerato “non cooperativo” dalla *Financial Action Task Force* (FATF) o non abbia adottato misure coerenti con le raccomandazioni emanate da quest'ultima;
- che le autorità di vigilanza dello Stato d'origine abbiano manifestato il preventivo consenso alla costituzione in Italia di una filiazione da parte della banca da esse vigilata;
- che le autorità di vigilanza dello Stato d'origine abbiano fornito un'attestazione in ordine alla solidità patrimoniale, all'adeguatezza delle strutture organizzative, amministrative e contabili della casa madre o del gruppo bancario di appartenenza.

La Banca d'Italia può limitare l'ambito operativo della filiazione bancaria se sussistono esigenze di vigilanza.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 1 – Autorizzazione all'attività bancaria

Sezione IX – Autorizzazione all'attività bancaria da parte delle Regioni

SEZIONE IX

AUTORIZZAZIONE ALL'ATTIVITÀ BANCARIA DA PARTE DELLE REGIONI

Ai sensi dell'art. 159 TUB, nei casi in cui i provvedimenti di autorizzazione all'attività bancaria siano attribuiti alla competenza delle Regioni, la Banca d'Italia esprime, a fini di vigilanza, un parere vincolante.

La Banca d'Italia rilascia il parere vincolante alla Regione competente nei termini e secondo i criteri di valutazione individuati nelle Sezioni da II a VII (1).

(1) In tali casi, l'organo con funzione di supervisione strategica invia alla Banca d'Italia (cfr. Sezione VI, par. 1) copia della domanda di autorizzazione presentata alla Regione interessata.

**SCHEMA DELLA RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO
E SULLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA**

PARTE I

Sistema di amministrazione e controllo

Nell'ambito del generale progetto di governo societario (1), indicare fra l'altro il sistema di amministrazione e controllo adottato, con particolare riferimento alle soluzioni organizzative scelte per assicurare l'efficienza dell'azione aziendale, la dialettica nel processo decisionale, la professionalità, composizione e funzionalità degli organi, il presidio dei conflitti d'interesse e delle operazioni con parti correlate, nel rispetto delle disposizioni emanate in materia dalla Banca d'Italia.

PARTE II

Struttura organizzativa e sistema dei controlli interni

1. Descrivere (anche mediante grafico) l'organigramma/ funzionigramma aziendale (incluso anche l'eventuale rete periferica, con indicazione dei nominativi dei preposti alle varie unità, nonché il tipo di rapporto esistente con detti preposti o altri collaboratori diretti o indiretti della società).
2. Descrivere le deleghe attribuite ai vari livelli dell'organizzazione aziendale, i relativi limiti operativi, le modalità di controllo del delegante sull'azione del delegato.
3. Per le funzioni aziendali di controllo:
 - descrivere l'articolazione del sistema dei controlli interni, evidenziando i compiti e le prerogative attribuite alle diverse funzioni nonché le modalità organizzative adottate per assicurare il rispetto della disciplina in materia di sistema dei controlli interni;
 - nell'ambito dei gruppi bancari, in caso di accentramento, in tutto o in parte, delle funzioni di controllo mediante esternalizzazione delle stesse dalle società controllate alla capogruppo, descrivere i presidi adottati per evitare l'introduzione di elementi di fragilità connessi con la minore vicinanza delle funzioni aziendali di controllo ai punti operativi che generano i rischi;
 - fornire adeguati ragguagli informativi su: oggetto, metodologie e frequenza dei controlli sui rischi assunti o assumibili nei diversi ambiti di operatività della banca e i flussi informativi che devono essere assicurati agli organi aziendali; indicatori e strumenti a supporto dell'attività di analisi; regolamenti interni;

(1) Cfr. "Disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche" del 4 marzo 2008 e le relative linee applicative dell'11 gennaio 2012. Come previsto dalle richiamate disposizioni, non sono tenute a presentare il progetto di governo societario le costituente banche di credito cooperativo il cui statuto sia conforme allo statuto-tipo dell'Associazione di categoria.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 1 – Autorizzazione all'attività bancaria

Allegato A

- definire la dotazione quali-quantitativa di personale, indicando i responsabili delle funzioni aziendali di controllo e i relativi requisiti di professionalità.
4. Per le funzioni di controllo esternalizzate:
- descrivere la politica aziendale in materia di esternalizzazione con particolare riferimento all'esternalizzazione delle funzioni aziendali di controllo ove consentita dalla disciplina in materia di sistema dei controlli interni;
 - descrivere il profilo professionale dell'*outsourcer* individuato, allegando alla relazione l'accordo redatto ai sensi della disciplina in materia di sistema dei controlli interni;
 - illustrare i presidi organizzativi idonei ad assicurare agli *outsourcer* una piena accessibilità a tutte le informazioni utili per la valutazione dei processi e dei rischi nei limiti dei compiti affidati;
 - descrivere le modalità e la frequenza con cui gli organi aziendali verificano l'attività di controllo esternalizzata;
 - individuare il ruolo di referente per le attività esternalizzate, assicurandone l'autonomia e l'indipendenza;
 - definire frequenza e contenuto dei flussi informativi.
5. Con riferimento alla rete distributiva:
- indicare il numero delle succursali e descriverne i relativi ambiti operativi, la dotazione tecnica e di risorse umane, il profilo professionale del responsabile della struttura;
 - illustrare il numero di soggetti esterni di cui si avvale per la distribuzione dei prodotti, allegando alla relazione un'attestazione circa l'iscrizione di tali soggetti ai rispettivi albi;
 - descrivere le modalità di coordinamento, monitoraggio e controllo dei canali distributivi previsti, indicando la struttura responsabile a livello centralizzato e i relativi flussi informativi.

PARTE III

Gestione dei rischi

Descrivere le strutture coinvolte nel processo ICAAP e le relative modalità, periodicità e responsabilità di svolgimento di tale processo.

Descrivere il processo di gestione dei rischi e i presidi organizzativi approntati per identificare, misurare o valutare, monitorare, attenuare e comunicare ai livelli appropriati ciascuna tipologia di rischio rilevante. Per ciascuna delle categorie di rischio indicate di seguito fornire le relative informazioni.

Rischio di credito e controparte

- 1 Descrivere le politiche di credito seguite (target di clientela, fissazione dei tassi, ecc.).
- 2 Descrivere il processo che presiede all'erogazione dei crediti, indicando i criteri utilizzati per la misurazione del rischio di credito e le fonti informative e tecniche di supporto alla valutazione del merito di credito, trasmettendo il relativo regolamento dal quale risultino in particolare i soggetti a vario titolo coinvolti.
- 3 Descrivere le competenze deliberative nella fase di concessione del credito, classificazione delle esposizioni deteriorate, svalutazione e imputazione delle perdite a conto economico.
- 4 Descrivere i meccanismi di controllo e coordinamento adottati in caso di delega alle succursali di compiti istruttori, con particolare riferimento alle attività relative alla valutazione del merito creditizio.
- 5 Descrivere gli strumenti e le modalità di monitoraggio del portafoglio crediti e le procedure di recupero crediti utilizzate.
- 6 Descrivere, se rilevante, il processo di gestione e controllo del rischio di controparte.

Rischio di mercato

- 1 Indicare le tipologie di rischio di mercato rilevanti per la banca.
- 2 Descrivere le procedure di controllo utilizzate con riferimento alle diverse tipologie di rischio di mercato e al rischio di cambio.
- 3 Indicare i limiti operativi imposti, i criteri per la loro determinazione e le procedure previste in caso di supero dei medesimi.

Rischio di liquidità

- 1 Descrivere il processo di gestione e controllo del rischio di liquidità, indicando gli strumenti di misurazione e monitoraggio utilizzati e i relativi compiti e responsabilità delle diverse funzioni aziendali coinvolte.
- 2 Descrivere sinteticamente le procedure predisposte per le situazioni di emergenza.

Altri rischi

- 1 Descrivere i presidi organizzativi e di controllo per assicurare il rispetto della disciplina in materia di prevenzione dei fenomeni di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari in materia.
- 2 Indicare il Responsabile Aziendale Antiriciclaggio (RAA) e descriverne il profilo professionale.
- 3 Effettuare la mappatura degli adempimenti operativi a carico degli addetti ai vari livelli e le procedure informatiche predisposte per l'osservanza della normativa.
- 4 Definire i vari livelli di responsabilità nell'ambito degli adempimenti relativi alla normativa di cui ai punti precedenti, con particolare riferimento agli adempimenti inerenti all'alimentazione dell'Archivio Unico Informatico (AUI) e la segnalazione delle operazioni sospette.
- 5 Illustrare le iniziative di formazione per il personale.
- 6 Descrivere i presidi organizzativi approntati per garantire il rispetto della disciplina in materia di trasparenza e correttezza delle relazioni con la clientela, anche con riferimento alle procedure adottate per la trattazione dei reclami.
- 7 Descrivere i presidi organizzativi approntati e i contratti di assicurazione stipulati per mitigare i diversi rischi operativi.
- 8 Descrivere le specifiche procedure poste in essere nel caso di utilizzo di reti distributive informatiche (es. internet).
- 9 Indicare le altre tipologie di rischi censite (es. rischio operativo, rischio strategico, rischio reputazionale, rischio tecnologico, rischio di *outsourcing*, ecc.).

PARTE IV

Sistemi informativi e sicurezza informatica

Descrivere le caratteristiche del sistema informativo in relazione alle proprie esigenze operative e al fabbisogno informativo degli organi aziendali per assumere decisioni consapevoli e coerenti con gli obiettivi aziendali e definire il sistema di gestione della sicurezza informatica. A tal fine descrivere:

- 1 i ruoli e le responsabilità attribuiti agli organi e alle funzioni aziendali in materia di sviluppo e gestione dei sistemi informativi, con particolare riferimento all'organizzazione della funzione ICT;
- 2 il processo di analisi del rischio informatico e la sua interazione con il rischio operativo;
- 3 il sistema di gestione della sicurezza informatica, con particolare riferimento: alla *policy* di sicurezza informatica; alle misure adottate per assicurare la sicurezza dei dati e il controllo degli accessi, incluse quelle dedicate alla sicurezza dei servizi telematici per la clientela; alla gestione dei cambiamenti e degli incidenti di sicurezza; alla disponibilità delle informazioni e dei servizi ICT;

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 1 – Autorizzazione all'attività bancaria

Allegato A

- 4 il sistema di gestione dei dati;
- 5 le politiche di esternalizzazione di sistemi e servizi ICT, con particolare riferimento all'esternalizzazione di sistemi informativi critici.

PARTE V

Continuità operativa

Descrivere sinteticamente il piano di continuità operativa, con particolare riferimento ai presidi adottati per garantire la continuità operativa dei processi a rilevanza sistemica, se rilevanti per la banca.

Parte Prima – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 1 – Autorizzazione all'attività bancaria

Allegato B

Allegato B

PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI INVESTIMENTO

La relazione, ripartita in due sezioni, attiene alla verifica del potenziale rispetto dei requisiti in materia di:

- a) organizzazione e gestione dei rischi di impresa connessi con la prestazione dei servizi di investimento (“servizi”);
- b) correttezza e trasparenza dei comportamenti nella prestazione dei servizi.

Sezione A

La relazione concerne:

- la descrizione dei fattori strategici, di mercato e di prodotto presi in considerazione ai fini dell'avvio dei servizi oggetto dell'istanza di autorizzazione;
- l'impatto sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria atteso dallo svolgimento dei servizi e delle attività connesse e strumentali (le stime, che devono riferirsi ad un triennio, vanno effettuate anche ipotizzando scenari di mercato avversi). In particolare, vanno analiticamente indicati volumi, costi operativi e risultati economici, con specifica evidenza delle ipotesi sulle quali si basano le proiezioni aziendali, nonché i riflessi sulla situazione patrimoniale derivanti dalla prestazione dei servizi;
- la descrizione della struttura organizzativa e degli interventi organizzativi necessari al fine di assicurare il rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia di prestazione dei servizi da parte delle banche (1). In tale ambito sono, in particolare, forniti ragguagli sugli aspetti di seguito indicati:
 1. investimenti attuati, in corso di attuazione e/o programmati (ammontare, finalità e tempi di realizzazione previsti);
 2. livello di integrazione del sistema informativo relativamente agli applicativi di front office, back office e contabilità nonché ampiezza delle aree di manualità;
 3. incidenza sull'organico complessivo delle risorse assegnate alle unità coinvolte nella prestazione dei servizi (eventuale piano di assunzioni e relativo stato di attuazione, oppure indicazione del personale da impiegare per lo svolgimento del/dei servizio/i di cui si richiede l'autorizzazione; iniziative di formazione destinate al personale da adibire alla prestazione del/dei servizio/i attuate e programmate);
 4. presidi di controllo di 1°, 2° e 3° livello previsti in relazione alla prestazione del/i nuovo/i servizio/i; strutture e risorse dedicate. Specifici riferimenti sono resi sulle modalità di controllo dell'attività fuori sede (in particolare, indicare tipologia e

(1) Cfr. in particolare, oltre alla disciplina generale sull'organizzazione e sui controlli emanata dalla Banca d'Italia per le banche, il Regolamento della Banca d'Italia e della CONSOB del 29 ottobre 2007 nonché il Regolamento Intermediari della CONSOB n. 16190 del 29 ottobre 2007.

Parte Prima – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 1 – Autorizzazione all'attività bancaria

Allegato B

periodicità dei controlli a distanza e in loco nonché delle eventuali verifiche di *customer satisfaction* finalizzate a instaurare un contatto diretto con la clientela servita da canali distributivi alternativi agli sportelli);

5. sistema di reporting, con indicazione dei relativi destinatari (organi sociali, alta direzione, funzioni di controllo, altre funzioni).

Sezione B

La relazione contiene:

- l'illustrazione di ciascuno dei servizi per i quali si richiede l'autorizzazione: tipologie di operazioni previste (ivi compresi gli strumenti finanziari da commercializzare); mercati e tipologia di clientela di riferimento; sedi individuate per l'esecuzione degli ordini;
- la descrizione delle unità organizzative della banca/del gruppo coinvolte nella prestazione dei servizi (riferimento alla normativa interna con la quale vengono formalizzati compiti e responsabilità), delle modalità operative e delle procedure che si intende adottare. In caso di outsourcing di funzioni operative, descrivere le funzioni esternalizzate e le misure adottate per mitigare i relativi rischi;
- l'indicazione dei canali distributivi che verrebbero utilizzati (con specifica indicazione dell'eventuale ricorso all'offerta fuori sede e/o a strumenti di comunicazione a distanza) e degli eventuali ambiti in cui verrebbe adottata la modalità *execution only*. La descrizione delle relative modalità organizzative finalizzate ad assicurare il rispetto delle regole di condotta, con particolare riferimento all'offerta fuori sede / promozione e collocamento a distanza;
- la politica di remunerazione adottata per la commercializzazione di servizi e prodotti finanziari, anche con riferimento all'eventuale offerta fuori sede;
- la descrizione delle aree operative (anche con riferimento a circostanze connesse con l'articolazione del gruppo di appartenenza) in cui potrebbero verificarsi potenziali conflitti di interesse con indicazione dei soggetti rilevanti; le misure adottate al fine di assicurare il rispetto delle prescrizioni normative in materia di operazioni personali e conflitti di interesse, anche con specifico riferimento all'eventualità in cui la banca produca o disponga la produzione di ricerche in materia di investimento;
- le procedure volte ad assicurare una sollecita trattazione dei reclami;
- l'illustrazione dei presidi (contrattuali, organizzativi, procedurali e di controllo) predisposti al fine di minimizzare il rischio che l'attività concretamente svolta da dipendenti e collaboratori a contatto con la clientela sfoci nella prestazione del servizio di consulenza (solo nell'ipotesi in cui l'istanza non contenga la prestazione di tale servizio).

Per la prestazione dei servizi di esecuzione di ordini / ricezione e trasmissione di ordini e di gestione di portafogli, la relazione descrive:

1. le procedure che garantiscono l'indirizzamento dell'ordine del cliente verso la sede di esecuzione migliore (ad es. adozione di un algoritmo di *execution policy*);

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 1 – Autorizzazione all'attività bancaria

Allegato B

2. le modalità individuate per il controllo dell'efficacia delle relative strategie di esecuzione / trasmissione degli ordini;
3. le misure adottate al fine di dimostrare ai clienti che ne dovessero far richiesta di aver eseguito gli ordini in conformità delle predette strategie.

Parte Prima – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 2 – Gruppi bancari

TITOLO I

Capitolo 2

GRUPPI BANCARI

Parte Prima – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 2 – Gruppi bancari

Sezione I – Disposizioni di carattere generale

TITOLO I – Capitolo 2

GRUPPI BANCARI

SEZIONE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

Le presenti disposizioni danno attuazione alle norme del TUB in materia di gruppo bancario, in particolare per quanto riguarda la composizione del gruppo, l'individuazione della capogruppo e il ruolo di quest'ultima.

Il gruppo bancario è composto dalla capogruppo e dalle società bancarie, finanziarie e strumentali da essa controllate. Capogruppo può essere una banca oppure una società finanziaria o di partecipazione finanziaria mista con sede in Italia.

La capogruppo, nell'ambito dei propri poteri di direzione e coordinamento, emana disposizioni alle componenti il gruppo per l'esecuzione delle istruzioni impartite dall'Organo di vigilanza. Le società controllate sono tenute quindi a fornire dati e notizie alla capogruppo per l'emanazione da parte di questa delle predette disposizioni e a prestare la necessaria collaborazione per il rispetto delle norme sulla vigilanza consolidata.

Esigenze di trasparenza, connesse alla riconoscibilità dei rapporti di gruppo, richiedono l'inserimento negli statuti della capogruppo e dei soggetti controllati di previsioni che descrivano le posizioni relative nell'ambito del gruppo.

Sotto un profilo di vigilanza, la struttura organizzativa adottata è quindi quella del gruppo "integrato" o "strategico", che si caratterizza per il comune disegno imprenditoriale, per la forte coesione al proprio interno e per la sottoposizione a direzione unitaria.

Il riconoscimento che nel gruppo viene a realizzarsi un disegno imprenditoriale unitario, posto in essere dalle distinte unità operative che ne fanno parte, richiede strumenti informativi, regolamentari e ispettivi per l'esercizio della vigilanza su base consolidata. Resta ferma nei confronti delle singole componenti il gruppo l'applicazione delle eventuali discipline specifiche.

Il ruolo di referente della Banca d'Italia in materia di vigilanza consolidata viene attribuito alla capogruppo.

Nell'ambito della disciplina del gruppo bancario viene lasciata all'imprenditore la scelta dell'assetto organizzativo e patrimoniale che meglio risponda ai suoi obiettivi gestionali. Tale assetto non deve tuttavia contrastare con le esigenze connesse alla vigilanza consolidata. In particolare, assumono rilievo gli aspetti di conoscibilità, da parte della Banca d'Italia, sia degli obiettivi fissati, sia dei comportamenti tenuti dalle singole componenti. Di conseguenza vanno assicurate strutture organizzative del gruppo che consentano l'attuazione delle istruzioni emanate dalla Banca d'Italia e la loro verifica.

Parte Prima – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 2 – Gruppi bancari

Sezione I – Disposizioni di carattere generale

2. Fonti normative

La materia è disciplinata dai seguenti articoli del TUB:

- art. 53, co. 3, il quale prevede che la Banca d'Italia può adottare provvedimenti specifici nei confronti di singole banche riguardanti, fra l'altro, la restrizione delle attività o della struttura territoriale e il divieto di effettuare determinate operazioni, anche di natura societaria;
- art. 67, co. 2-ter, il quale prevede che la Banca d'Italia può adottare provvedimenti particolari nei confronti della capogruppo di un gruppo bancario riguardanti, fra l'altro, la restrizione delle attività o della struttura territoriale del gruppo e il divieto di effettuare determinate operazioni;
- art. 59, il quale definisce le nozioni di "controllo", "società finanziaria", "società di partecipazione finanziaria mista" e "società strumentale";
- art. 60, il quale definisce la composizione del gruppo bancario;
- art. 61, il quale individua le caratteristiche della capogruppo di un gruppo bancario;
- art. 62, il quale dispone che ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nella società finanziaria o nella società di partecipazione finanziaria mista capogruppo si applichino i medesimi requisiti di professionalità e di onorabilità previsti per i soggetti che esercitano le stesse funzioni presso le banche;
- art. 64, co. 3, il quale attribuisce alla Banca d'Italia il potere di procedere d'ufficio all'accertamento dell'esistenza di un gruppo bancario e alla sua iscrizione all'Albo e di determinare la composizione del gruppo medesimo anche in difformità da quanto comunicato dalla capogruppo;
- art. 65, il quale individua i soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata;

e dal Decreto d'urgenza del Ministro dell'Economia e delle Finanze, Presidente del CICR, del 5 maggio 2014, n. 167.

Vengono, inoltre, in rilievo:

- il decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, e successive modificazioni, di attuazione della direttiva 2002/87/CE relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario;
- la CRD IV;
- il CRR.

Si applicano, altresì, le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia ai sensi degli artt. 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni (1).

3. Definizioni

Ai fini della presente disciplina si definiscono:

(1) Cfr. Regolamento del 25 giugno 2008, il Provvedimento del 21 gennaio 2014 e il Capitolo *Procedimenti amministrativi* delle Disposizioni introduttive.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 2 – Gruppi bancari

Sezione I – Disposizioni di carattere generale

- *"attivo di bilancio"*:
 - *per le banche, le società finanziarie, le società strumentali e le imprese di assicurazione*, l'ammontare complessivo degli elementi dell'attivo dell'ultimo bilancio annuale approvato;
 - *per le imprese non finanziarie*, un valore convenzionale pari al fatturato totale risultante dall'ultimo bilancio annuale approvato moltiplicato per un fattore correttivo pari a 10; le società di partecipazioni non finanziarie includono nel fatturato i dividendi e i proventi finanziari delle partecipazioni detenute;
- *"banca"*, l'impresa autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria, come definita dall'art. 10 del TUB;
- *"controllo"*, ai sensi dell'art. 23 TUB: i casi previsti dall'art. 2359, commi primo e secondo, del codice civile; il controllo da contratti o da clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto il potere di esercitare l'attività di direzione e coordinamento; i casi di controllo nella forma dell'influenza dominante;
- *"società finanziaria"*, una società, diversa da una banca o da un IMEL, che esercita in via esclusiva o prevalente: l'attività di assunzione di partecipazioni, quando chi la esercita non sia impresa non finanziaria ai sensi del Cap. 1 della Parte Terza; una o più delle attività ammesse al mutuo riconoscimento previste dall'articolo 1, co. 2, lettera f), punti da 2 a 12 del TUB; altre attività finanziarie previste ai sensi del numero 15 della medesima lettera; le attività di cui all'art. 1, co. 1, lettera n), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Si presume finanziaria l'impresa iscritta in un albo o elenco pubblico di soggetti finanziari e quella che, indipendentemente dall'iscrizione in albi o elenchi, è sottoposta a forme di vigilanza di stabilità di un'autorità italiana o di uno Stato dell'UE oppure di uno Stato extracomunitario indicato nell'Allegato A al Capitolo "Ambito di applicazione";
- *"società di partecipazione finanziaria mista"*, l'impresa di cui all'art. 1, lettera "v", del d.lgs. 30 maggio 2005, n. 142;
- *"impresa di assicurazione"*, un'impresa di assicurazione o di riassicurazione, una società di partecipazione assicurativa o una società di partecipazione assicurativa mista, come definite dall'art. 1, co. 1, lettere da t) a cc) del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 ("Codice delle assicurazioni private");
- *"partecipazione"*, la nozione definita nel Cap. 1 della Parte Terza;
- *"partecipazione indiretta"*, le partecipazioni acquisite o comunque possedute per il tramite di società controllate, di società fiduciarie, organismi o persone interposti;
- *"società strumentale"*, la società qualificata come *"impresa strumentale"* ai sensi del Cap. 1 della Parte Terza, controllata da una banca o da una società del gruppo bancario, anche congiuntamente ad altri soggetti.

Parte Prima – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 2 – Gruppi bancari

Sezione I – Disposizioni di carattere generale

4. Destinatari della disciplina

Le presenti disposizioni si applicano alle banche italiane, alle società finanziarie capogruppo e alle società di partecipazione finanziaria mista capogruppo, nonché alle banche, alle società finanziarie e strumentali componenti il gruppo bancario.

5. Procedimenti amministrativi

Si indicano di seguito i procedimenti amministrativi relativi al presente Capitolo:

- *modifica della composizione del gruppo rispetto a quella comunicata dalla capogruppo* (Sez. II, par. 2 e par. 3.2; termine: 120 giorni);
- *divieto dell'acquisizione oppure ordine di dismissione di una partecipazione* (Sez. II, par. 3; termine: 120 giorni).

SEZIONE II

GRUPPO BANCARIO

1. Composizione del gruppo

Il gruppo bancario è composto:

- a) dalla banca italiana capogruppo e dalle banche, società finanziarie e società strumentali – con sede legale in Italia e all'estero – da questa controllate;

oppure

- b) dalla società finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista capogruppo avente sede legale in Italia e dalle società bancarie, finanziarie e strumentali – con sede legale in Italia e all'estero – da questa controllate quando fra le società controllate vi sia almeno una banca italiana e siano rispettate le condizioni di cui al successivo par. 2.

2. Capogruppo

Si considera capogruppo di un gruppo bancario:

- a) la banca italiana che controlli almeno una banca o una società finanziaria o una società strumentale e non sia controllata da altra banca o società finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista che possa essere considerata capogruppo;

oppure

- b) la società finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista con sede legale in Italia, purché sussistano le seguenti condizioni:
- la società controlli almeno una banca italiana e non sia controllata da altra banca o società finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista che possa essere considerata capogruppo;
 - la società finanziaria o di partecipazione finanziaria mista sia costituita sotto forma di società di capitali (cfr. par. 2.1 della presente Sezione);
 - nell'ambito delle società partecipate dalla società finanziaria o di partecipazione finanziaria mista abbiano "rilevanza determinante" quelle esercenti attività bancaria, finanziaria e strumentale (cfr. par. 2.2 della presente Sezione).

La società di partecipazione finanziaria mista è capogruppo, al ricorrere delle predette condizioni, quando sia a capo di un conglomerato finanziario identificato dalle autorità competenti ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 142/2005 e successive modificazioni. Non rileva, a tali fini, che il conglomerato finanziario identificato sia stato eventualmente esonerato dalla vigilanza supplementare ai sensi dell'art. 4 del medesimo decreto.

La Banca d'Italia può individuare, anche con riferimento alla capogruppo, una composizione del gruppo diversa da quella comunicata. In particolare, la società finanziaria o di partecipazione finanziaria mista che possieda tutte le caratteristiche di cui al punto b) può non

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 2 – Gruppi bancari

Sezione II – Gruppo bancario

essere considerata capogruppo ove, a giudizio della Banca d'Italia, sussistano le seguenti condizioni:

- lo statuto della società preveda espressamente che alla società medesima è preclusa l'assunzione delle funzioni di direzione e coordinamento;
- la società non possieda altre partecipazioni di rilievo se non quella nella società o banca di cui al successivo alinea;
- esista una banca o un'altra società che possieda tutte le caratteristiche di cui alle precedenti lett. a) o b) e dichiari di esercitare le funzioni di direzione e coordinamento.

Non possono assumere la qualifica di capogruppo gli organismi di investimento collettivo del risparmio e le imprese di assicurazione.

2.1 Forma giuridica della capogruppo finanziaria

In relazione alle peculiari caratteristiche organizzative e strutturali che le società capogruppo devono avere per lo svolgimento dei compiti ad esse attribuiti, la qualifica di capogruppo è assumibile solo da società finanziarie e da società di partecipazione finanziaria mista costituite in forma di società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata e cooperative per azioni.

Sono pertanto esclusi le amministrazioni centrali, gli enti territoriali e gli enti del settore pubblico, nonché le Fondazioni di cui al d.lgs. 17 maggio 1999, n. 153.

2.2 Rilevanza determinante, tra i soggetti partecipati dalla capogruppo, di quelli esercenti attività bancaria, finanziaria e strumentale

Affinché la società finanziaria o di partecipazione finanziaria mista possa essere considerata capogruppo occorre, fra l'altro, che nell'insieme delle società da essa partecipate abbiano "rilevanza determinante" quelle bancarie, finanziarie e strumentali (cfr. par. 2, lett. b, terzo alinea, della presente Sezione).

Tale condizione risulta soddisfatta se il rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio delle banche, delle società finanziarie e delle società strumentali partecipate e il totale dell'attivo di bilancio della capogruppo e di tutte le società ed enti da essa partecipati è superiore al 40 per cento. Ai fini di tale calcolo le imprese di assicurazione sono assimilate a quelle esercenti attività finanziaria.

Il calcolo di cui al presente paragrafo relativo all'attivo di bilancio è effettuato, con riguardo alle società controllate, sul totale attivo delle stesse società; con riguardo alle altre partecipazioni, prendendo in considerazione l'importo dell'attivo di bilancio corrispondente alla quota proporzionale della partecipazione detenuta. L'organo con funzione di gestione della capogruppo, sentito l'organo con funzione di controllo, provvede – con cadenza annuale – a verificare il rispetto di tale condizione. La società deve dare immediata comunicazione alla Banca d'Italia del venir meno della condizione.

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 2 – Gruppi bancari

Sezione II – Gruppo bancario

Nei casi particolari in cui l'attivo di bilancio, come definito ai fini delle presenti disposizioni, risulti poco rappresentativo dell'operatività aziendale, la capogruppo può utilizzare, per una o più componenti, criteri alternativi, ad esempio basati sulle grandezze reddituali (margine d'intermediazione per le società bancarie e finanziarie, premi per le imprese di assicurazione, margine operativo per le imprese industriali), oppure aggiungere all'attivo di bilancio altre grandezze, quali le attività fuori bilancio. L'utilizzo di indicatori alternativi o aggiuntivi è evidenziato e adeguatamente motivato nelle comunicazioni alla Banca d'Italia.

Negli stessi casi e se ritenuto appropriato per le finalità della vigilanza consolidata, l'utilizzo di indicatori alternativi o aggiuntivi può essere richiesto dalla Banca d'Italia. In tali casi la Banca d'Italia indica alla capogruppo gli indicatori da utilizzare oppure effettua direttamente il calcolo della "rilevanza determinante" e ne comunica i risultati alla capogruppo.

Al fine di garantire sostanziale stabilità al regime di vigilanza, la Banca d'Italia può disporre, in casi particolari, che una società avente le caratteristiche per essere considerata società finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista capogruppo non sia iscritta nell'albo dei gruppi bancari se la soglia di "rilevanza determinante" non è stata superata per due esercizi consecutivi.

3. Società del gruppo

L'acquisizione di partecipazioni in banche, società finanziarie e società strumentali comportante modifica della composizione del gruppo bancario è soggetta ad autorizzazione o comunicazione preventiva, secondo quanto previsto dal Cap. 1 della Parte Terza.

La Banca d'Italia può condizionare o vietare l'acquisizione oppure ordinare, in qualsiasi momento anche successivo all'acquisto, la dismissione delle partecipazioni se rileva che vi siano ostacoli all'esercizio della vigilanza su base consolidata (ivi inclusa l'effettiva applicabilità delle misure correttive). Nei confronti della società di partecipazione finanziaria mista capogruppo, tali provvedimenti sono adottati d'intesa con l'IVASS.

3.1 Società finanziarie

Sono incluse nel gruppo bancario tutte le società finanziarie direttamente o indirettamente sottoposte a controllo.

Rientrano in tale ambito gli organismi societari con oggetto sociale limitato al compimento di determinate operazioni di natura finanziaria, la cui attività sia svolta essenzialmente nell'interesse del gruppo. A titolo esemplificativo, ricadono in questa casistica le società cessionarie per la cartolarizzazione dei crediti e le società cessionarie di garanzia delle obbligazioni bancarie, di cui agli artt. 3 e 7-*bis* della legge n. 130 del 1999, nonché gli analoghi veicoli di diritto estero utilizzati per operazioni di cartolarizzazione, di investimento o di raccolta.

A tali fini il controllo sussiste nella forma dell'influenza dominante – ai sensi dell'art. 23, co. 2, TUB e indipendentemente dal trattamento di bilancio – anche qualora, indipendentemente dalle partecipazioni detenute e dai poteri di nomina degli organi amministrativi, sussistano rapporti organizzativi e finanziari idonei a:

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 2 – Gruppi bancari

Sezione II – Gruppo bancario

- conseguire la trasmissione al gruppo bancario degli utili o delle perdite, con ciò determinando, nella sostanza, l’attribuzione in capo al gruppo bancario della maggioranza dei benefici e/o dei rischi delle attività del veicolo (1);
- coordinare la gestione della società con quella di altre società del gruppo ai fini del perseguimento di uno scopo comune;
- attribuire poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dalle partecipazioni possedute, o comunque assoggettare la società a direzione comune.

I veicoli costituiti in Italia o all’estero al solo scopo di dare veste societaria a singole operazioni di raccolta o impiego e destinati a essere liquidati una volta conclusa l’operazione, nei quali la banca o una società del gruppo bancario detenga un’interessenza non qualificabile come partecipazione a fini di vigilanza (2), non sono inclusi nel gruppo bancario a condizione che essi siano consolidati integralmente nel bilancio consolidato della capogruppo.

Le imprese di assicurazione, ancorché assimilate a società finanziarie ai fini della “rilevanza determinante” (cfr. par. 2.2 in questa Sezione), non sono società finanziarie e non possono essere incluse nel gruppo bancario. In connessione con ciò, onde evitare ostacoli all’esercizio della vigilanza su base consolidata, non sono ammesse configurazioni di gruppo nelle quali un’impresa di assicurazione si interponga nella catena di controllo che unisce la capogruppo alle società del gruppo (3). Al fine di assicurare il rispetto di tale disposizione, la Banca d’Italia può esercitare i poteri di divieto e di ordine di cui sopra (cfr. sub par. 3).

Si considerano finanziarie le società di gestione di mercati regolamentati di strumenti finanziari e le società che esercitano esclusivamente l’agenzia in attività finanziaria e le relative attività connesse e strumentali.

Si considerano, altresì, finanziarie le società fiduciarie iscritte o tenute a iscriversi nell’albo degli intermediari finanziari di cui all’art. 106 TUB.

3.2 Società strumentali

La società strumentale controllata da una banca o capogruppo in via esclusiva o congiuntamente ad altri soggetti non bancari è inclusa nel gruppo della banca o capogruppo controllante oppure, in caso di controllo congiunto, nel gruppo della banca o capogruppo che partecipa del controllo (4).

Le società che prestano servizi di intestazione fiduciaria o *trustee* sono incluse nel gruppo bancario come “società strumentali” quando ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

(1) Tale fattispecie di controllo ricorre, ad esempio, qualora meccanismi legali, contrattuali, statutari impongano limiti stringenti ai poteri decisionali degli organi e soggetti competenti per la gestione dell’organismo, in modo da predeterminare l’attività nell’interesse del gruppo oppure attribuire a società del gruppo la maggioranza dei benefici o dei rischi residuali dell’attività.

(2) Cfr. Titolo V, Capitolo 4, Sezione I, par. 3 sub definizione di “partecipazione”.

(3) Ad esempio: la società A (società finanziaria o di partecipazione finanziaria mista) detiene direttamente una partecipazione di controllo nell’impresa di assicurazione B, la quale a sua volta controlla direttamente la banca C; nella catena di controllo (indiretto) di A su C si interpone, quindi, l’impresa di assicurazione B non inclusa nel gruppo bancario e nella vigilanza consolidata.

(4) Le imprese strumentali controllate da più banche o capogruppo congiuntamente e in base ad accordi non sono incluse in un gruppo bancario; a esse si applica il metodo di consolidamento proporzionale secondo quanto stabilito dalla Circolare n. 115, par. 1.4.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 2 – Gruppi bancari

Sezione II – Gruppo bancario

- a) non si tratti delle fiduciarie considerate come “società finanziarie” ai sensi del precedente par. 3.1. Sono, quindi, considerate società strumentali le fiduciarie italiane diverse da quelle iscritte nell’albo ex art. 106 TUB, nonché le società di diritto estero che svolgano in via principale o esclusiva l’attività di intestazione fiduciaria ovvero *trustee*. A tal fine si prescinde dalla natura, finanziaria o meno, dei beni fiduciariamente intestati;
- b) l’attività di intestazione fiduciaria o *trustee* svolta rivesta carattere di ausiliarietà rispetto all’attività principale della banca o capogruppo controllante o di altre società del gruppo; in particolare, ha carattere di ausiliarietà l’attività di intestazione o *trustee* su beni riconducibili a clientela delle società del gruppo.

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 2 – Gruppi bancari

Sezione III – Poteri della capogruppo e obblighi delle controllate

SEZIONE III

**POTERI DELLA CAPOGRUPPO E
OBBLIGHI DELLE CONTROLLATE**

L'art. 61, co. 4 TUB definisce i compiti della capogruppo, riconoscendole il ruolo di referente della Banca d'Italia ai fini della vigilanza consolidata. In relazione a questa funzione la capogruppo, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento che le è propria, emana nei confronti delle componenti il gruppo bancario le disposizioni necessarie per dare attuazione alle istruzioni di carattere generale e particolare impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo. Dette disposizioni possono indirizzarsi alle singole società componenti il gruppo.

La capogruppo richiede alle società componenti il gruppo bancario notizie, dati e situazioni rilevanti ai fini dell'emanazione delle disposizioni sopra richiamate.

La capogruppo verifica l'adempimento da parte delle singole componenti delle disposizioni emanate su istruzioni della Banca d'Italia per assicurarne il rispetto; ciò con particolare riguardo alla vigilanza informativa (1) e alla vigilanza regolamentare riferita fra l'altro all'adeguatezza patrimoniale, alle partecipazioni detenibili, al contenimento del rischio, al governo societario, all'organizzazione amministrativo-contabile e ai controlli interni, ai sistemi di remunerazione e incentivazione.

Gli amministratori delle società controllate, ivi incluse le società estere, sono tenuti a:

- dare attuazione alle disposizioni emanate dalla capogruppo in esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo;
- fornire ogni dato e informazione alla capogruppo per l'emanazione delle disposizioni e la verifica del rispetto delle stesse da parte di quest'ultima.

Nel caso di controllate estere, la capogruppo, nel rispetto dei vincoli locali, adotta tutte le iniziative atte a garantire risultati comparabili a quelli previsti dalle presenti disposizioni, anche nei casi in cui la normativa dei paesi in cui sono insediate le controllate non preveda una disciplina del gruppo analoga a quella italiana.

Al fine di presidiare i rischi legali connessi alla responsabilità da direzione e coordinamento, le capogruppo adottano idonei accorgimenti affinché l'attività di direzione e coordinamento sia improntata a principi di “corretta gestione societaria e imprenditoriale” (cfr. art. 2497 c.c.).

Restano ferme le disposizioni in materia di poteri di direzione e coordinamento della capogruppo di un gruppo bancario nei confronti delle società di gestione del risparmio appartenenti al gruppo (2).

(1) Si rammenta che, per quanto riguarda la vigilanza informativa, sono tenute a fornire dati e notizie anche le società partecipate dalla capogruppo e dalle altre società componenti il gruppo, in misura complessivamente non inferiore al 20% del capitale.

(2) Cfr. *Bollettino di Vigilanza* n. 10, ottobre 2009.

Parte Prima – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 2 – Gruppi bancari

Sezione IV - Statuti

SEZIONE IV

STATUTI

1. Statuto della capogruppo

Lo statuto della capogruppo deve risultare conforme alle indicazioni che seguono (1).

1.1 Oggetto sociale

L'oggetto sociale della capogruppo bancaria o finanziaria deve indicare che: "la società, nella sua qualità di capogruppo del gruppo bancario (denominazione) ai sensi dell'art. 61, co. 4 TUB, emana, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, disposizioni alle componenti il gruppo per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo".

1.2 Competenza degli organi sociali

Le decisioni concernenti l'assunzione e la cessione di partecipazioni modificative della composizione del gruppo bancario nonché la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle società del gruppo e per l'esecuzione delle istruzioni della Banca d'Italia debbono essere riservate alla esclusiva competenza dell'organo con funzione di supervisione strategica della capogruppo (2).

1.3 Vigilanza

Nello statuto va indicato che la società finanziaria capogruppo è soggetta ai controlli di vigilanza in conformità delle disposizioni del TUB e che lo statuto medesimo è sottoposto all'accertamento della Banca d'Italia.

2. Statuto delle società controllate

Lo statuto delle società controllate deve indicare la posizione delle società medesime nell'ambito dei gruppi cui esse appartengono. Si riportano alcune previsioni a titolo indicativo.

"La società fa parte del gruppo bancario (denominazione). In tale qualità essa è tenuta all'osservanza delle disposizioni che la capogruppo, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, emana per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia

(1) Per ciò che concerne la procedura da seguire per le modifiche dello statuto della capogruppo, cfr. Tit. III, Cap. 1 della Circolare n. 229 (in particolare, la comunicazione in materia di modificazioni statutarie nel *Bollettino di Vigilanza* n. 3, marzo 2007).

(2) Le capogruppo che adottano il modello dualistico e che abbiano assegnato al Consiglio di Sorveglianza compiti di supervisione strategica, attribuiscono al Consiglio di Gestione la competenza per le decisioni concernenti l'assunzione e la cessione di partecipazioni modificative del gruppo bancario considerate non strategiche ai sensi delle clausole statutarie di cui all'art. 2409-terdecies, primo comma, lettera f-bis, del codice civile. Resta fermo il divieto di delega di tali decisioni da parte del Consiglio di Gestione.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 2 – Gruppi bancari

Sezione IV - Statuti

nell'interesse della stabilità del gruppo. Gli amministratori della società forniscono alla capogruppo ogni dato e informazione per l'emanazione delle disposizioni e la verifica del rispetto delle stesse".

Nel caso si tratti di sub-holding, oltre all'indicazione dell'appartenenza al gruppo, va indicato il ruolo alla stessa attribuito dalla capogruppo nel coordinamento delle società controllate. Va altresì indicato che la società è tenuta ad osservare, e a far osservare alle sue controllate, le disposizioni che la capogruppo emana nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento e a fornire dati e notizie riguardanti l'attività propria e delle proprie partecipate.

Le clausole statutarie di cui al presente paragrafo, o formulazioni equivalenti, devono essere contenute negli statuti delle società controllate estere, in modo da assicurare il rispetto delle disposizioni del presente Capitolo e in particolare della Sez. III.

Parte Prima – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 3 – Banche e società finanziarie comunitarie in Italia

TITOLO I

Capitolo 3

BANCHE E SOCIETÀ FINANZIARIE COMUNITARIE IN ITALIA

Parte Prima – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 3 – Banche e società finanziarie comunitarie in Italia

Sezione I – Disposizioni di carattere generale

TITOLO I - Capitolo 3

BANCHE E SOCIETÀ FINANZIARIE COMUNITARIE IN ITALIA

SEZIONE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

Gli artt. 15, 16 e 18 TUB recepiscono nell'ordinamento italiano i principi del mutuo riconoscimento e del controllo dello Stato d'origine che integrano il mercato europeo dei servizi bancari, come previsto dalla disciplina comunitaria.

La normativa consente alle banche comunitarie e alle società finanziarie da queste controllate di esercitare in Italia le attività ammesse al mutuo riconoscimento, mediante una succursale o in regime di prestazione di servizi senza stabilimento, sulla base dell'autorizzazione rilasciata dall'autorità dello Stato d'origine e sotto il controllo dell'autorità stessa.

La disciplina contenuta nelle presenti disposizioni, coerentemente con il dettato comunitario e con il TUB, definisce per le banche comunitarie e le società finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento:

- le procedure da seguire per operare in Italia mediante l'insediamento di succursali o prestando i propri servizi senza stabilimento;
- le norme delle quali la Banca d'Italia è tenuta a verificare il rispetto, applicabili in quanto di interesse generale o riguardanti materie assegnate espressamente alla competenza dell'autorità dello Stato ospitante dalla disciplina comunitaria;
- i controlli e gli obblighi informativi a cui sono soggette. Vengono inoltre ricordati i poteri di intervento che la legge attribuisce alla Banca d'Italia in caso di violazioni delle disposizioni contenute nella presente disciplina.

2. Fonti normative

La materia è regolata:

- dalle seguenti disposizioni del TUB:
 - art. 13 che prevede, tra l'altro, l'iscrizione delle succursali di banche comunitarie all'albo;
 - art. 15, co. 3, che disciplina l'insediamento in Italia delle succursali di banche comunitarie;
 - art. 16, co. 3 e 5, riguardanti la libera prestazione di servizi delle banche comunitarie in Italia;

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 3 – Banche e società finanziarie comunitarie in Italia

Sezione I – Disposizioni di carattere generale

- art. 17, che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di disciplinare l'esercizio in Italia di attività non ammesse al mutuo riconoscimento da parte di banche comunitarie;
 - art. 18, co. 2, che ammette al mutuo riconoscimento le società finanziarie aventi sede in uno Stato comunitario controllate da banche comunitarie;
 - art. 51, 54, co. 3, e 55 che disciplinano rispettivamente la vigilanza informativa, la vigilanza ispettiva e i controlli sulle succursali in Italia di banche comunitarie da parte della Banca d'Italia;
 - art. 79, in tema di provvedimenti straordinari;
 - Tit. IV, Capo I, Sez. III-*bis* sul riconoscimento delle procedure di risanamento e liquidazione delle banche operanti in ambito comunitario;
- dai regolamenti della Commissione europea recanti le norme tecniche di regolamentazione o di attuazione per specificare (1):
- le informazioni da notificare (art. 35, par. 5, art. 36, par. 5 e art. 39, par. 4 CRD IV);
 - i formati standard, modelli e procedure per le notifiche (art. 35, par. 6, art. 36, par. 6 e art. 39, par. 5 CRD IV).

Vengono inoltre in rilievo:

- la CRD IV, in particolare il Tit. V e le disposizioni transitorie del Tit. XI, Capo 1;
- il decreto del Ministro del tesoro n. 436659 del 28 dicembre 1992 relativo ai controlli sulle succursali in Italia di banche comunitarie (2).

La disciplina tiene inoltre conto delle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia ai sensi degli artt. 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni (3).

3. Definizioni

Ai fini della presente disciplina si definiscono:

- "*attività ammesse al mutuo riconoscimento*", le attività di cui all'art. 1, co. 2, lett. f) TUB;
- "*prestazione di servizi senza stabilimento*", lo svolgimento di operazioni bancarie e finanziarie nel territorio della Repubblica da parte di banche comunitarie e società finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento attraverso un'organizzazione temporanea. Le modalità operative che ricadono in tali fattispecie sono individuate nella Parte Prima, Tit. I, Cap. 6;
- "*ufficio di rappresentanza*", una struttura che la banca utilizza esclusivamente per svolgere attività promozionale e di studio dei mercati.

(1) Fino all'entrata in vigore di tali regolamenti, le banche fanno riferimento ai testi presenti nel sito informatico dell'ABE ([versione inviata dall'ABE alla Commissione europea](#) per l'adozione con regolamento basato sull'art. 15 del regolamento (UE) 1093/2010).

(2) Cfr. *Bollettino di Vigilanza* n. 122, ottobre-dicembre 1992.

(3) Cfr. il Regolamento del 25 giugno 2008, il Provvedimento del 21 gennaio 2014 e il Capitolo *Procedimenti amministrativi* delle Disposizioni introduttive.

Parte Prima – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 3 – Banche e società finanziarie comunitarie in Italia

Sezione I – Disposizioni di carattere generale

4. Destinatari della disciplina

Le presenti disposizioni si applicano alle banche comunitarie e alle società finanziarie aventi sede in uno Stato comunitario (4).

5. Procedimenti amministrativi

Si indicano qui di seguito i procedimenti amministrativi relativi al presente Capitolo:

- *autorizzazione all'esercizio di attività diverse da quelle ammesse al mutuo riconoscimento da parte delle succursali di banche comunitarie già insediate* (Sez. II, par. 3; termine: 90 giorni);
- *autorizzazione all'esercizio di attività diverse da quelle ammesse al mutuo riconoscimento da parte di banche comunitarie non insediate* (Sez. III; termine: 120 giorni);
- *provvedimenti straordinari nei confronti di banche comunitarie* (Sez. IV; termine: 90 giorni);
- *provvedimenti ingiuntivi in caso di violazione di disposizioni previste dal TUB e dal TUF da parte di società finanziarie estere ammesse al mutuo riconoscimento e di intermediari mobiliari italiani ed esteri* (Sezioni IV e V; termine: 90 giorni).

(4) Gli Stati facenti parte dello Spazio Economico Europeo sono, a questi fini, equiparati agli Stati comunitari.

Parte Prima – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 3 – Banche e società finanziarie comunitarie in Italia

Sezione II – Succursali in Italia di banche comunitarie

SEZIONE II

SUCCURSALI IN ITALIA DI BANCHE COMUNITARIE

1. Primo insediamento

L'insediamento in Italia di succursali di una banca comunitaria è subordinato alla ricezione da parte della Banca d'Italia di una comunicazione preventiva dell'autorità competente dello Stato d'origine di detta banca.

La comunicazione, redatta in lingua italiana o inglese e indirizzata al Servizio Costituzioni e gestione delle crisi, Divisione Costituzioni banche e altri intermediari (1), è conforme nei contenuti alle disposizioni dell'art. 6, par. 1 dalle norme tecniche di attuazione adottate dalla Commissione europea ai sensi degli art. 35, par. 6, art. 36, par. 6 e art. 39, par. 5 CRD IV.

La Banca d'Italia informa senza ritardo l'autorità dello Stato d'origine dell'avvenuta ricezione della comunicazione, precisando la data in cui questa è pervenuta.

La succursale può stabilirsi in Italia dopo aver ricevuto un'apposita comunicazione dalla Banca d'Italia nella quale sono anche richiamate le condizioni alle quali, per motivi di interesse generale, le attività indicate nella comunicazione dell'autorità dello Stato d'origine sono esercitate in Italia (cfr. par. 4).

Ricevuta la suddetta comunicazione o trascorsi due mesi dal momento in cui è pervenuta alla Banca d'Italia la comunicazione dall'autorità dello Stato d'origine, la banca comunitaria può avviare l'operatività in Italia dopo avere espletato gli adempimenti previsti da leggi e disposizioni amministrative vigenti in Italia per l'apertura di sedi secondarie di società estere (2) e dopo che la succursale è stata iscritta all'albo di cui all'art. 13 TUB. In tutti i casi, la banca comunitaria segnala infine alla Banca d'Italia la data di inizio dell'attività della succursale.

2. Modifiche alle informazioni comunicate

La banca comunitaria notifica alla Banca d'Italia ogni modifica delle informazioni previste all'art. 35, par. 2, lettere b), c) o d) CRD IV almeno un mese prima di procedere al cambiamento.

La notifica contiene le informazioni stabilite all'art. 4, par. 1 delle norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione europea ai sensi degli art. 35, par. 5, art. 36, par. 5 e art. 39, par. 4 CRD IV ed è effettuata conformemente alle disposizioni dell'art. 8, par. 1 delle norme tecniche di attuazione adottate dalla Commissione europea ai sensi degli art. 35, par. 6, art. 36, par. 6 e art. 39, par. 5 CRD IV.

(1) Se predisposta in formato elettronico, la comunicazione è inviata alla casella servizio.cgc.constituzioni_banche_intermediari@bancaditalia.it; se predisposta in forma cartacea, essa è indirizzata a Via Nazionale, 91 00184 Roma (cfr. art. 3, par. 2 delle norme tecniche di attuazione adottate dalla Commissione europea ai sensi degli art. 35, par. 6, 36, par. 6 e 39, par. 5 CRD IV).

(2) La comunicazione di avvio dell'operatività va inviata alla Banca d'Italia, Servizio Costituzioni e gestione delle crisi, Divisione Costituzioni banche e altri intermediari. In caso di insediamento contemporaneo di più succursali la banca comunitaria identifica nella comunicazione la succursale principale, deputata ad intrattenere i rapporti con la Banca d'Italia.

Parte Prima – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 3 – Banche e società finanziarie comunitarie in Italia

Sezione II – Succursali in Italia di banche comunitarie

Nel suddetto periodo di un mese, in presenza di una decisione favorevole sulla modifica da parte dell'autorità dello Stato d'origine (cfr. l'art. 9 delle norme tecniche di attuazione adottate dalla Commissione europea ai sensi degli art. 35, par. 6, art. 36, par. 6 e art. 39, par. 5 CRD IV), la Banca d'Italia, se necessario, indica alla banca comunitaria le condizioni da rispettare.

Le notifiche relative alla chiusura di succursali, conformi alle disposizioni dell'art. 8, par. 2 delle norme tecniche di attuazione adottate dalla Commissione europea ai sensi degli art. 35, par. 6, art. 36, par. 6 e art. 39, par. 5 CRD IV, includono le informazioni previste all'art. 4, par. 2 delle norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione europea ai sensi degli art. 35, par. 5, art. 36, par. 5 e art. 39, par. 4 CRD IV.

3. Attività esercitabili

Le succursali, nel rispetto delle norme di interesse generale vigenti in Italia, possono esercitare le attività ammesse al mutuo riconoscimento indicate nella comunicazione iniziale dell'autorità dello Stato d'origine o nelle successive modifiche.

La succursale può operare dopo aver ricevuto apposita comunicazione dalla Banca d'Italia o trascorsi 60 giorni dal momento in cui la Banca d'Italia riceve la relativa richiesta (3).

Le succursali possono anche esercitare in Italia attività diverse da quelle ammesse al mutuo riconoscimento previa autorizzazione della Banca d'Italia e al verificarsi delle seguenti condizioni:

- le attività in questione sono effettivamente esercitate dalla banca nello Stato d'origine;
- l'autorità competente dello Stato d'origine è stata informata dell'intenzione della banca comunitaria di svolgere in Italia tali attività attraverso la succursale.

La banca comunitaria allega alla domanda di autorizzazione la documentazione attestante il soddisfacimento delle condizioni sopra elencate.

Nella valutazione della domanda, la Banca d'Italia tiene conto della circostanza che queste attività possono essere esercitate dalle banche autorizzate in Italia.

4. Disposizioni applicabili

Le disposizioni applicabili alle succursali di banche comunitarie, delle quali la Banca d'Italia verifica l'osservanza, sono riportate nell'Allegato A.

5. I controlli

Nei limiti fissati dalle disposizioni europee e in conformità delle deliberazioni emanate dal CICR, la Banca d'Italia verifica l'osservanza da parte delle succursali di banche comunitarie

(3) La Banca d'Italia informa la banca istante del ricevimento della richiesta.

Parte Prima – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 3 – Banche e società finanziarie comunitarie in Italia

Sezione II – Succursali in Italia di banche comunitarie

delle disposizioni richiamate al par. 4 esercitando i controlli di propria competenza, con facoltà di effettuare ispezioni previa consultazione dell'autorità competente dello Stato d'origine (4).

La Banca d'Italia valuta la situazione di liquidità delle succursali, in collaborazione con le autorità competenti dello Stato d'origine, anche ai fini degli interventi da effettuare direttamente o per il tramite di quelle autorità.

6. Uffici di rappresentanza

Gli uffici di rappresentanza in Italia di banche comunitarie non sono sottoposti alle disposizioni previste ai parr. 1, 2, 3, 4 e 5.

7. Procedure per le segnalazioni

Le banche comunitarie comunicano le informazioni relative alle succursali e agli uffici di rappresentanza in Italia mediante l'apposita procedura informatica "G.I.A.V.A." (Gestione Integrata Albi di Vigilanza e Anagrafi) (5).

(4) Dopo l'ispezione, sono comunicati all'autorità dello Stato d'origine le informazioni ottenute e i risultati pertinenti per la sua valutazione dei profili di rischio della banca o per la stabilità del sistema finanziario italiano. Si rammenta inoltre che, se le autorità competenti di uno Stato comunitario lo richiedono, la Banca d'Italia procede direttamente ad accertamenti ispettivi presso le succursali di banche comunitarie o concorda altre modalità di verifica (art. 54, co. 3 TUB).

(5) Fino all'entrata in vigore di tale procedura, va utilizzato il mod. 3 S.I.O.T.E.C. descritto nell'Allegato B al presente Capitolo.

Parte Prima – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 3 – Banche e società finanziarie comunitarie in Italia

Sezione III – Prestazione di servizi senza stabilimento in Italia

SEZIONE III

PRESTAZIONE DI SERVIZI SENZA STABILIMENTO IN ITALIA

Le banche comunitarie possono esercitare senza stabilimento per la prima volta in Italia le attività ammesse al mutuo riconoscimento se la Banca d'Italia ha ricevuto una comunicazione preventiva dell'autorità competente dello Stato d'origine.

La comunicazione, redatta in lingua italiana o inglese e indirizzata al Servizio Costituzioni e gestione delle crisi, Divisione Costituzioni banche e altri intermediari (1), è conforme nei contenuti alle disposizioni dell'art. 12 delle norme tecniche di attuazione adottate dalla Commissione europea ai sensi degli art. 35, par. 6, art. 36, par. 6 e art. 39, par. 5 CRD IV.

Le banche comunitarie operanti in Italia in regime di prestazione di servizi senza stabilimento sono soggette alle disposizioni contraddistinte nell'Allegato A dai numeri 3, 4, 5, 8, 19, 22 e 23.

Le banche comunitarie possono esercitare in Italia in libera prestazione di servizi anche attività diverse da quelle ammesse al mutuo riconoscimento previa autorizzazione della Banca d'Italia e al verificarsi delle seguenti condizioni:

- le attività in questione siano effettivamente esercitate dalla banca nello Stato d'origine;
- l'autorità competente dello Stato d'origine sia stata informata dell'intenzione della banca comunitaria di svolgere in Italia tali attività attraverso la libera prestazione di servizi.

Alla domanda di autorizzazione la banca comunitaria allega la documentazione attestante il soddisfacimento delle condizioni sopra elencate.

Nella valutazione della domanda, la Banca d'Italia tiene conto della circostanza che queste attività possono essere esercitate dalle banche autorizzate in Italia.

(1) Se predisposta in formato elettronico, la comunicazione è inviata alla casella servizio.cgc.constituzioni_banche_intermediari@bancaditalia.it; se predisposta in forma cartacea, essa è indirizzata a Via Nazionale, 91 00184 Roma (cfr. art. 3, par. 2 delle norme tecniche di attuazione adottate dalla Commissione europea ai sensi degli art. 35, par. 6, 36, par. 6 e 39, par. 5 CRD IV).

Parte Prima – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 3 – Banche e società finanziarie comunitarie in Italia

Sezione IV – Provvedimenti straordinari

SEZIONE IV

PROVVEDIMENTI STRAORDINARI

1. Ordine di cessazione delle irregolarità

L'art. 79 TUB prevede che, in caso di violazione delle disposizioni relative alle succursali o alla prestazione di servizi nel territorio della Repubblica, la Banca d'Italia può ordinare alle banche comunitarie di porre termine a tali irregolarità.

L'ordine è rivolto alla banca comunitaria e, nel caso di succursale, anche ai responsabili della succursale medesima. Il provvedimento è comunicato all'autorità competente dello Stato d'origine alla quale, se necessario, viene richiesta l'adozione delle misure opportune affinché la banca ponga termine alle irregolarità.

2. Ulteriori provvedimenti della Banca d'Italia

Nelle ipotesi in cui i provvedimenti dell'autorità competente dello Stato d'origine manchino o risultino inadeguati, le irregolarità commesse siano tali da pregiudicare interessi generali oppure nei casi di urgenza per la tutela delle ragioni dei depositanti, dei risparmiatori e degli altri soggetti ai quali sono prestati i servizi, la Banca d'Italia – dopo aver informato detta autorità – adotta direttamente le misure necessarie a ottenere la cessazione delle violazioni da parte delle banche.

Le misure comprendono il divieto di intraprendere nuove operazioni e l'ordine di chiusura di sedi di attività o della succursale.

I provvedimenti, una volta adottati, sono comunicati alla banca comunitaria e, nel caso di succursale, anche ai responsabili della medesima. Tale informativa è resa anche alla Commissione europea e alle autorità competenti dello Stato d'origine e degli altri Stati comunitari eventualmente interessati.

I destinatari possono richiedere, con istanza motivata, un riesame della situazione ed eventualmente la revoca dei provvedimenti. La Banca d'Italia comunica le proprie determinazioni nel termine di 60 giorni dalla ricezione della domanda.

Parte Prima – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 3 – Banche e società finanziarie comunitarie in Italia

Sezione V – Società finanziarie comunitarie ammesse al mutuo riconoscimento

SEZIONE V

SOCIETÀ FINANZIARIE COMUNITARIE AMMESSE AL MUTUO RICONOSCIMENTO

Le società finanziarie con sede legale in uno Stato comunitario che intendono esercitare in Italia attività ammesse al mutuo riconoscimento – attraverso una propria succursale o in regime di libera prestazione di servizi – sono tenute all'osservanza della procedura di comunicazione prevista per le banche comunitarie alle Sezioni II e III (1).

La comunicazione è accompagnata da un attestato delle autorità competenti dello Stato d'origine che certifica la sussistenza di tutte le condizioni, di seguito elencate, per l'applicazione del mutuo riconoscimento:

- la o le imprese madri della società finanziaria sono autorizzate come banche nello Stato d'origine;
- la o le imprese madri detengono almeno il 90% dei diritti di voto connessi con la detenzione di quote o azioni della società finanziaria;
- la o le imprese madri soddisfano le autorità competenti circa la prudente gestione della società finanziaria e si sono dichiarate garanti in solido degli impegni presi dalla società stessa, con l'assenso delle autorità competenti dello Stato d'origine;
- la società finanziaria è inclusa effettivamente, in particolare per le attività che intende svolgere in Italia, nella vigilanza su base consolidata alla quale è sottoposta l'impresa madre o ciascuna delle imprese madri, ai sensi della CRD IV e del CRR;
- lo statuto della società finanziaria consente l'esercizio delle attività che essa intende svolgere in Italia;
- le attività in questione sono già effettivamente esercitate dalla società finanziaria nello Stato d'origine.

Le società finanziarie sono soggette alle disposizioni di interesse generale che regolano in Italia i rispettivi settori di attività, secondo le stesse modalità previste alle Sezioni II e III. In particolare, in tali disposizioni sono comprese le norme ad esse applicabili del d.lgs. 231/2007 e quelle concernenti l'invio di dati e informazioni nonché quelle riguardanti la conduzione di accertamenti ispettivi. Non si applicano ovviamente le norme in materia di vigilanza prudenziale.

Per quanto attiene ai provvedimenti straordinari, si applicano le disposizioni previste alla Sez. IV.

(1) La comunicazione dell'autorità competente dello Stato d'origine va inviata alla Banca d'Italia, Servizio Costituzioni e gestione delle crisi. Una volta insediata, la succursale intrattiene rapporti con la Filiale della Banca d'Italia situata nel capoluogo della provincia di insediamento. Per le società finanziarie presenti in Italia con più succursali la Filiale della Banca d'Italia territorialmente competente è quella presente nel capoluogo di provincia della succursale principale.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 3 – Banche e società finanziarie comunitarie in Italia

Sezione VI – Esercizio delle discrezionalità nazionali

SEZIONE VI

ESERCIZIO DELLE DISCREZIONALITÀ NAZIONALI

In applicazione dell'art. 152 CRD IV, le succursali di banche comunitarie trasmettono alla Banca d'Italia le segnalazioni di vigilanza richiamate nell'Allegato A.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 3 – Banche e società finanziarie comunitarie in Italia

Allegato A

Allegato A

DISPOSIZIONI APPLICABILI

Numero identificativo	Riferimento		Materia
<i>Disposizioni di politica monetaria</i>			
1			Disposizioni in materia di riserva obbligatoria del regolamento (CE) n. 1745/2003 ed altre disposizioni di politica monetaria eventualmente emanate
<i>Disposizioni di vigilanza per le banche (Circolare n. 285)</i>			
2	Parte Prima, Tit. I	Cap. 4	Albo delle banche e dei gruppi bancari
<i>Istruzioni di vigilanza per le banche (Circolare n. 229)</i>			
3	Tit. I	Cap. 4	Abusivismo
4	Tit. III	Cap. 2	Succursali di banche e società finanziarie, con esclusivo riferimento alle disposizioni in materia di attività bancaria a domicilio del cliente
5	Tit. III	Cap. 5	Cessione di rapporti giuridici a banche (ad eccezione dei parr. 2 e 3 della Sez. II)
6	Tit. IV	Cap. 13	Centrale dei rischi
7	Tit. V	Cap. 1	Particolari operazioni di credito (Sezioni I, II e III)
8	Tit. V	Cap. 3	Raccolta in titoli delle banche, relativamente alle Sezioni I, II e III
9	Tit. V	Cap. 4	Assegni circolari, titoli speciali dei banchi meridionali
10	Tit. X	Cap. 2	Proroga dei termini legali e convenzionali
<i>Matrice dei conti (Circolare n. 272)</i>			
11	Avvertenze generali	par. A.6	Filiali italiane di banche estere

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 3 – Banche e società finanziarie comunitarie in Italia

Allegato A

Numero identificativo	Riferimento		Materia
<i>Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche (Circolare n. 263)</i>			
12	Tit. V	Cap. 6	Banca depositaria di OICR e di fondi pensione
13	Tit. V	Cap. 7	Sistema dei controlli interni
14	Tit. V	Cap. 9	Continuità operativa
<i>Altre disposizioni</i>			
15			Regolamento del Governatore della Banca d'Italia del 29 gennaio 2002 in materia di <i>Funzionamento dell'archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento</i>
16			Disposizioni del 7 maggio 2007 in materia di esternalizzazione del trattamento del contante
17			Art. 29 del Regolamento del 29 ottobre 2007 della Banca d'Italia e della CONSOB ai sensi dell'art. 6, co. 2- <i>bis</i> , del TUF
18			Indicazioni operative del 27 maggio 2009 per l'esercizio di controlli rafforzati contro il finanziamento dei programmi di proliferazione di armi di distruzione di massa
19			Tit. VI TUB e relative disposizioni di attuazione; Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 644 del 30 giugno 2012 recante la disciplina della remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti in attuazione dell'art. 117- <i>bis</i> TUB; Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 117 del 3 febbraio 2011; disposizioni in materia di "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti" del 29 luglio 2009, e successive modifiche e integrazioni; adesione all'Arbitro Bancario e Finanziario previsto all'art. 128- <i>bis</i> TUB
20			Circolare n. 262 (Cap. 4, par. 1)

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 3 – Banche e società finanziarie comunitarie in Italia

Allegato A

Numero identificativo	Riferimento		Materia
21			Comunicazione del 7 giugno 2011 recante le istruzioni per gli intermediari sulla nuova segnalazione sugli organi sociali (Or.So.)
22			Disposizioni del 18 dicembre 2012 in materia di sanzioni e procedura sanzionatoria amministrativa
23			Nell'esercizio in Italia dei servizi di investimento, le norme del TUF, in quanto applicabili (1)
24			Disciplina in tema di contrasto del riciclaggio di cui al d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 e ai relativi provvedimenti attuativi
25			Disposizioni emanate dalla Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 146 TUB, volte ad assicurare sistemi di compensazione e di pagamento efficienti e affidabili

Allo scopo di effettuare i controlli di propria competenza nonché di garantire la completezza delle informazioni che riguardano il mercato italiano, la Banca d'Italia si riserva la facoltà di chiedere alle succursali di banche comunitarie i medesimi dati e documenti previsti per le banche autorizzate in Italia, relativi alle operazioni effettuate in Italia. In particolare, la Banca d'Italia può richiedere i dati e le informazioni utili ai fini della rilevazione, prevista della legge 7 marzo 1996, n. 108 "Disposizioni in materia d'usura", dei tassi effettivi globali medi praticati dalla banca comunitaria sul territorio italiano.

(1) Cfr. Parte II, Titolo II, Capi II e IV, del TUF e relativi provvedimenti di attuazione.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 3 – Banche e società finanziarie comunitarie in Italia

Allegato B

Allegato B



ARTICOLAZIONE TERRITORIALE DELLE BANCHE
(MOD. 3 S.I.O.T.E.C.)

pagina

1

Alla Banca d'Italia

Filiale di

Protocollo B.I.

Sez. 1 La presente comunicazione si riferisce a: 1 <input type="checkbox"/> Succursale 2 <input type="checkbox"/> Ufficio di rappresentanza	Sez. 2 Motivo della comunicazione: 1 <input type="checkbox"/> Comunicazione preventiva n. 2 <input type="checkbox"/> Apertura (Comunicazione preventiva n.) 3 <input type="checkbox"/> Chiusura 4 <input type="checkbox"/> Rettifica
Sez. 3 BANCA SEGNALANTE _____ [Codice A.B.I.] SEDE LEGALE _____	
Sez. 4 IDENTIFICAZIONE DELLA SUCCURSALE O DELL'UFFICIO DI RAPPRESENTANZA COMUNE DI INSEDIAMENTO _____ (oppure CITTÀ e STATO ESTERO in chiaro) [Sigla Prov.] [Codice comune B.I.] FRAZIONE _____ LOCALITÀ _____ INDIRIZZO _____ [C.A.P.] C.A.B. succursale [C.A.B.] DATA DI APERTURA [DATA] DATA DI CHIUSURA [DATA] Codice succursale B.I. [CODICE] (da indicare solo per chiusura o per rettifica)	

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 3 – Banche e società finanziarie comunitarie in Italia

Allegato B

(MOD. 3 S.I.O.T.E.C.)

pagina

2

Sez. 5	EVENTUALI CONSIDERAZIONI DELLA BANCA					
_____	_____					
<small>(Luogo e data)</small>	<small>(Firma dei rappresentanti aziendali)</small>					
PARTE RISERVATA ALLA BANCA D'ITALIA						
Sez. 6						
DATA DI RICEZIONE DELLA SCHEDA DI COMUNICAZIONE (protocollo della Filiale) <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td style="width: 20px; height: 15px;"></td><td style="width: 20px; height: 15px;"></td><td style="width: 20px; height: 15px;"></td><td style="width: 20px; height: 15px;"></td><td style="width: 20px; height: 15px;"></td></tr></table>						
<small>(GG MM AA)</small>						
VALUTAZIONE DELLA FILIALE DELLA BANCA D'ITALIA CHE ESERCITA LA VIGILANZA SULLA BANCA						
LA PRESENTE COMUNICAZIONE SI RIFERISCE A:						
1 <input type="checkbox"/> Comunicazione preventiva per la quale non si è ritenuto di porre la sospensiva nei termini stabiliti;						
2 <input type="checkbox"/> Comunicazione preventiva per la quale è stata posta la sospensiva per le motivazioni di seguito riportate:						
BANCA D'ITALIA - FILIALE DI _____ <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td style="width: 20px; height: 15px;"></td><td style="width: 20px; height: 15px;"></td><td style="width: 20px; height: 15px;"></td></tr></table>						
<small>(in codice)</small>						
N. _____ del _____	_____					
	<small>(Firma del Direttore)</small>					

Parte Prima – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 3 – Banche e società finanziarie comunitarie in Italia

Allegato B

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MOD. 3 S.I.O.T.E.C.

Le banche comunitarie inviano alla Banca d'Italia il mod. 3 S.I.O.T.E.C. per le segnalazioni, di seguito indicate, relative a succursali e uffici di rappresentanza:

- comunicazioni preventive relative all'apertura di succursali non di primo insediamento;
- segnalazioni di inizio effettivo dell'attività delle succursali non di primo insediamento;
- segnalazioni di inizio effettivo dell'attività di uffici di rappresentanza;
- segnalazioni relative alla chiusura di succursali e uffici di rappresentanza;
- comunicazioni di rettifica dei dati trasmessi (cambio di indirizzo, variazioni del CAB, ecc.).

Le segnalazioni, ad eccezione ovviamente delle comunicazioni preventive, vanno inviate entro 5 giorni dall'evento.

A ciascun insediamento deve corrispondere l'invio di un mod. 3 S.I.O.T.E.C. Nel caso di simultanea apertura di più succursali o uffici di rappresentanza, non di primo insediamento, la banca può inviare contemporaneamente tutti i modd. 3 S.I.O.T.E.C. riguardanti le aperture.

I trasferimenti di succursali o uffici di rappresentanza da un comune all'altro devono essere segnalati compilando due distinti moduli 3 S.I.O.T.E.C., uno di chiusura della sede di provenienza e uno di apertura della sede di destinazione. Analogamente, le trasformazioni da ufficio di rappresentanza a succursale e viceversa devono essere segnalate compilando due moduli distinti, uno di chiusura e uno di apertura.

A fini di controllo dell'integrità della base statistica la Banca d'Italia invia annualmente a ciascuna banca un prospetto riepilogativo che contiene riferimenti sulle succursali della banca stessa, in base alle informazioni desunte dai propri archivi. La banca verifica la correttezza delle informazioni e segnala eventuali discordanze entro 30 giorni dalla ricezione del prospetto.

* * *

Il modulo va compilato barrando le corrispondenti caselle della Sez. 1 per le segnalazioni concernenti succursali e uffici di rappresentanza.

Il "Motivo della comunicazione" deve essere sempre precisato barrando le relative caselle della Sez. 2 del modulo.

Comunicazioni preventive:

per le comunicazioni preventive va inserito il numero progressivo del modulo, assegnato dalla banca, nella Sez. 2. Devono essere completati tutti i campi previsti nelle Sezioni 3, 4 e 5 del modulo ad eccezione, chiaramente, di: data di chiusura, codice succursale B.I. (che viene attribuito dalla Banca d'Italia e successivamente comunicato alla banca) e C.A.B.

Apertura:

devono essere completati tutti i campi previsti nelle Sezioni 3 e 4 del modulo ad eccezione di: data di chiusura, codice succursale B.I. e C.A.B. nei casi di uffici di rappresentanza.

Si precisa che il codice C.A.B. va acquisito preventivamente presso la S.I.A.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 3 – Banche e società finanziarie comunitarie in Italia

Allegato B

Nei casi di apertura di ulteriori succursali va indicato il riferimento alla comunicazione preventiva.

Chiusura:

devono essere completati tutti i campi previsti nelle Sezioni 3 e 4 del modulo.

Con questa causale vanno segnalate anche le rinunce all'apertura di succursali per le quali erano già state inviate le comunicazioni preventive.

Rettifica:

con questa causale vanno segnalate tutte le variazioni ai dati già trasmessi, ivi compresi i cambi di indirizzo e di codice C.A.B.

La succursale o l'ufficio di rappresentanza per il quale viene inoltrato il modulo di rettifica deve essere individuato tramite il comune di insediamento (comprensivo del codice comune B.I. e del codice succursale B.I. per le succursali).

Devono essere riempiti soltanto quei campi che vengono rettificati; gli altri campi vanno lasciati in bianco.

Trasferimenti e trasformazioni:

i trasferimenti di succursali e di uffici di rappresentanza da un comune all'altro devono essere segnalati compilando due distinti moduli 3 S.I.O.T.E.C., uno di chiusura della sede di provenienza e uno di apertura della sede di destinazione. Analogamente le trasformazioni da ufficio di rappresentanza a succursale e viceversa devono essere segnalate compilando due moduli distinti, uno di chiusura e uno di apertura.

Parte Prima – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 4 – Albo delle banche e dei gruppi bancari

TITOLO I

Capitolo 4

ALBO DELLE BANCHE E DEI GRUPPI BANCARI

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 4 – Albo delle banche e dei gruppi bancari

Sezione I – Disposizioni di carattere generale

TITOLO I – Capitolo 4

ALBO DELLE BANCHE E DEI GRUPPI BANCARI

SEZIONE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

Gli albi previsti dagli artt. 13 e 64 TUB assolvono la funzione di portare a conoscenza dei terzi l'esistenza di banche e di gruppi bancari; a tal fine, essi sono pubblicati sul sito internet della Banca d'Italia.

L'albo delle banche contiene l'elenco delle banche italiane e delle succursali di banche comunitarie ed extracomunitarie operanti nel nostro Paese. L'iscrizione all'albo attesta che il soggetto è autorizzato all'esercizio dell'attività bancaria e che, conseguentemente, è sottoposto alla normativa e ai controlli di vigilanza.

L'albo dei gruppi contiene l'elenco e la composizione aggiornata dei gruppi bancari. L'iscrizione all'albo attesta l'appartenenza delle singole società ad un gruppo bancario e, quindi, la loro sottoposizione alla relativa disciplina di vigilanza. La Banca d'Italia può procedere d'ufficio all'accertamento dell'esistenza di un gruppo bancario e alla sua iscrizione nell'albo.

Le informazioni contenute nell'albo delle banche e nell'albo dei gruppi bancari sono divulgabili al pubblico, che ha facoltà di richiedere alla Banca d'Italia qualunque dato anagrafico in essi contenuto. I soggetti iscritti agli albi, inoltre, possono richiedere alla Banca d'Italia attestazioni aventi ad oggetto informazioni risultanti dagli albi medesimi. Assumono, quindi, particolare rilievo la qualità e la tempestività delle informazioni che i soggetti iscritti comunicano alla Banca d'Italia ai fini degli adempimenti connessi alla tenuta degli albi.

2. Fonti normative

La materia è regolata:

— dalle seguenti disposizioni del TUB:

- art. 13, il quale prevede che la Banca d'Italia iscrive in un apposito albo le banche autorizzate in Italia e le succursali delle banche comunitarie stabilite nel territorio della Repubblica;
- art. 64, il quale stabilisce che il gruppo bancario è iscritto in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia.

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 4 – Albo delle banche e dei gruppi bancari

Sezione I – Disposizioni di carattere generale

3. Destinatari della disciplina

Le presenti disposizioni si applicano alle banche italiane, alle succursali in Italia di banche comunitarie ed extracomunitarie, alle società finanziarie e alle società di partecipazione finanziaria mista capogruppo di gruppi bancari.

4. Procedimenti amministrativi

Si indicano di seguito i procedimenti amministrativi relativi al presente Capitolo:

- *iscrizione all'albo delle banche e dei gruppi bancari* (Sez. II, par. 1 e 2, e Sez. III, par. 1 e 2 termine: 120 giorni);
- *variazioni all'albo delle banche e dei gruppi bancari* (Sez. II, par. 3, e Sez. III, par. 3; termine: 120 giorni);
- *cancellazione dall'albo delle banche e dei gruppi bancari* (Sez. II, par. 4, e Sez. III, par. 4 termine: 120 giorni).

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 4 – Albo delle banche e dei gruppi bancari

Sezione II – Albo delle banche

SEZIONE II

ALBO DELLE BANCHE

1. Contenuto dell'albo

L'albo delle banche contiene le seguenti indicazioni:

- per le banche italiane, la denominazione, la forma giuridica, la sede legale e, se diversa, la sede amministrativa;
- per le succursali di banche comunitarie ed extracomunitarie, la denominazione e la sede principale della succursale nonché la sede legale della casa madre.

Sono inoltre indicati la data e il numero di iscrizione all'albo nonché il codice meccanografico della banca.

2. Iscrizione all'albo

L'iscrizione delle banche italiane avviene alla conclusione della procedura prevista per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Banca d'Italia: dopo l'invio alla Banca d'Italia del certificato che attesti l'iscrizione delle banche di nuova costituzione nel registro delle imprese ovvero, per le società già esistenti autorizzate a svolgere l'attività bancaria, del certificato che attesti l'iscrizione della delibera di modifica dell'atto costitutivo nel registro medesimo (1). Successivamente all'iscrizione all'albo, le banche italiane comunicano alla Banca d'Italia la data di avvio dell'operatività (cfr. Parte I, Tit. I, Cap. 1).

L'iscrizione della prima succursale di banche comunitarie avviene successivamente alla comunicazione alla Banca d'Italia della data di avvio dell'operatività (cfr. Parte I, Tit. I, Cap. 3).

Per la prima succursale delle banche extracomunitarie, l'iscrizione ha luogo in seguito all'invio alla Banca d'Italia del certificato che attesta l'adempimento delle formalità previste dalla normativa. Successivamente all'iscrizione, le succursali in Italia di banche extracomunitarie comunicano alla Banca d'Italia la data di avvio dell'operatività (cfr. Tit. VII, Cap. 3 della Circolare n. 229).

3. Variazioni all'albo

Le banche e le succursali in Italia di banche comunitarie ed extracomunitarie comunicano alla Banca d'Italia ogni variazione delle informazioni contenute nell'albo.

La comunicazione deve essere effettuata tempestivamente e, comunque, entro il termine di 10 giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera dell'organo sociale competente, dalla quale risulti l'adozione delle modifiche stesse.

(1) Dai certificati indicati deve risultare, in ogni caso, la data di iscrizione delle banche di nuova costituzione ovvero delle delibere di modifica dell'atto costitutivo nel registro delle imprese.

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 4 – Albo delle banche e dei gruppi bancari

Sezione II – Albo delle banche

Nell'All. A del presente Capitolo sono indicate le informazioni che i soggetti iscritti all'albo sono tenuti a comunicare alla Banca d'Italia con riferimento alle principali fattispecie che danno luogo a variazioni all'albo medesimo.

È soggetta a comunicazione l'eventuale quotazione in mercati regolamentati italiani ed esteri intervenuta successivamente all'iscrizione all'albo.

Nel periodo in cui la banca è sottoposta ad amministrazione straordinaria, l'adozione del provvedimento è indicata nell'albo.

4. Cancellazione dall'albo

La Banca d'Italia procede alla cancellazione delle banche dall'albo nei casi in cui sia revocata l'autorizzazione all'attività bancaria nonché a seguito della dichiarazione di decadenza dell'autorizzazione medesima (cfr. Parte I, Tit. I, Cap. 1).

La Banca d'Italia procede altresì alla cancellazione delle banche dall'albo nelle ipotesi di scioglimento volontario ovvero di modifica dell'oggetto sociale. In tali casi, in particolare, l'istanza di cancellazione è inoltrata alla Banca d'Italia a cura dei liquidatori ovvero della società interessata entro il termine di 10 giorni dall'iscrizione delle relative delibere nel registro delle imprese.

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 4 – Albo delle banche e dei gruppi bancari

Sezione III – Albo dei gruppi bancari

SEZIONE III

ALBO DEI GRUPPI BANCARI

1. Contenuto dell'albo

L'albo dei gruppi bancari contiene le seguenti indicazioni:

- la denominazione, la forma giuridica, la sede legale della capogruppo e delle altre società che compongono il gruppo e, se diversa, la sede amministrativa della capogruppo;
- la data di iscrizione del gruppo e delle singole componenti il gruppo;
- il codice identificativo del gruppo.

2. Iscrizione all'albo

2.1 Soggetti tenuti alla comunicazione per l'iscrizione all'albo dei gruppi bancari

I soggetti che assumono le caratteristiche richieste per l'acquisizione della qualifica di capogruppo (1) sono tenuti ad effettuare la comunicazione per l'iscrizione del gruppo bancario nella sua composizione (2).

La comunicazione è effettuata entro 30 giorni dal determinarsi delle condizioni per l'assunzione della suddetta qualifica; essa è trasmessa in copia anche alle società componenti il gruppo.

2.2 Contenuto della comunicazione

La comunicazione contiene i seguenti elementi informativi:

- la mappa del gruppo bancario ovvero la composizione del gruppo, nelle distinte articolazioni societarie italiane ed estere;
- l'esistenza di soggetti che detengono una partecipazione qualificata nella capogruppo;
- il tipo di controllo e, nel caso di controllo partecipativo, l'indicazione della misura percentuale della partecipazione;
- l'indicazione delle partecipazioni di controllo e di quelle non inferiori al 20% del capitale in società non rientranti nel gruppo bancario;
- la struttura di governo societario e organizzativa del gruppo e le indicazioni circa le modalità con le quali la capogruppo intende svolgere le funzioni di direzione e coordinamento.

(1) Cfr. le disposizioni in materia di gruppo bancario contenute nel Cap.1 del presente Titolo.

(2) Sono comunque tenuti a comunicare l'esistenza del gruppo bancario i soggetti in possesso delle caratteristiche richieste per assumere la qualifica di capogruppo, nelle ipotesi in cui ad essi non risulti che il soggetto che li controlla abbia già effettuato la comunicazione.

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 4 – Albo delle banche e dei gruppi bancari

Sezione III – Albo dei gruppi bancari

La comunicazione deve essere inviata alla Banca d'Italia.

La Banca d'Italia iscrive il gruppo bancario nell'albo entro il termine di 120 giorni dalla data di ricezione della comunicazione.

2.3 *Allegati alla comunicazione*

La comunicazione è corredata dalla documentazione di seguito indicata.

Nel caso di *capogruppo finanziaria* (società finanziaria o di partecipazione finanziaria mista):

- a) copia dello statuto e dell'ultimo bilancio approvato della capogruppo;
- b) codice fiscale della capogruppo;
- c) copia del verbale di accertamento della sussistenza dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza degli esponenti della capogruppo (cfr. Tit. II, Cap. 2, della Circolare n. 229);
- d) le dichiarazioni firmate dai legali rappresentanti della capogruppo, redatte secondo gli schemi di cui all'All. B del presente Capitolo, concernenti la verifica della condizione della "rilevanza determinante" del gruppo (cfr. le disposizioni in materia di gruppo bancario contenute nel Capitolo 1 del presente Titolo);
- e) copia degli statuti delle società del gruppo diverse dalle banche, dalle SIM, dalle società di gestione del risparmio e dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 TUB (3), da cui risulti chiaramente il tipo di attività economica svolta dalle società medesime (4);
- f) codice meccanografico delle società del gruppo iscritte nell'elenco di cui all'art. 106 del TUB e delle altre società del gruppo disciplinate dal TUF.

Nel caso di *capogruppo bancaria* è richiesta la sola documentazione di cui ai punti e) e f).

2.4 *Verifiche della Banca d'Italia e condizioni per l'iscrizione*

La Banca d'Italia può procedere d'ufficio all'accertamento dell'esistenza e della composizione del gruppo bancario.

La Banca d'Italia, al termine degli accertamenti suddetti, iscrive il gruppo nell'albo e ne dà comunicazione alla capogruppo che informa prontamente le singole società comprese nel gruppo.

Ferma restando l'autonomia decisionale delle società e delle banche poste al vertice dei gruppi in ordine alle scelte relative ai modelli di governo societario e organizzativi adottati, l'assetto strutturale dei gruppi deve risultare idoneo a garantire lo svolgimento dei controlli di

(3) Così come modificato dal d.lgs. n. 141/2010.

(4) Nel caso di modifiche degli statuti che avvengano successivamente all'iscrizione all'albo, copia dei nuovi testi deve essere inviata alla Banca d'Italia.

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 4 – Albo delle banche e dei gruppi bancari

Sezione III – Albo dei gruppi bancari

vigilanza. Con particolare riferimento all'articolazione delle partecipazioni in società aventi sede all'estero, la Banca d'Italia valuta se la localizzazione o le attività svolte in detti Paesi siano tali da ostacolare l'esercizio di un'efficace azione di vigilanza.

Può non farsi luogo ad iscrizione se nella struttura del gruppo sono presenti fattori di ostacolo all'attuazione delle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia o all'efficace esercizio da parte della capogruppo dei poteri di direzione e coordinamento.

In tali ipotesi, la Banca d'Italia indica alla società posta al vertice del gruppo le necessarie modifiche da apportare. L'iscrizione all'albo ha luogo al termine del processo di riassetto.

3. Variazioni all'albo

Ai fini dell'aggiornamento dell'albo dei gruppi bancari, la capogruppo è tenuta a comunicare alla Banca d'Italia ogni variazione delle informazioni contenute nell'albo medesimo. A tal fine rilevano le modifiche concernenti la denominazione, la forma giuridica, la sede legale delle singole società componenti il gruppo.

La comunicazione deve essere effettuata entro il termine di 10 giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera dell'organo sociale competente, dalla quale risulti l'adozione delle modifiche stesse.

Fermi restando i casi di autorizzazione e comunicazione previsti dalle disposizioni di vigilanza (5), la capogruppo è altresì tenuta a comunicare alla Banca d'Italia le modifiche della struttura del gruppo derivanti dall'acquisizione o dalla dismissione di partecipazioni. La comunicazione è effettuata entro il termine di 10 giorni dal perfezionamento delle operazioni.

4. Cancellazione dall'albo

La Banca d'Italia procede alla cancellazione della capogruppo dall'albo dei gruppi bancari nelle ipotesi in cui ne sia disposta la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 99 del T.U., nonché nei casi di scioglimento volontario ovvero di modifica dell'oggetto sociale. In tali ultimi casi, trovano applicazione le disposizioni di cui alla Sez. II, par. 4, del presente Capitolo.

La Banca d'Italia procede altresì alla cancellazione della capogruppo dall'albo nei casi in cui vengano meno le condizioni richieste per l'acquisizione della qualifica di capogruppo (6).

(5) Cfr. le disposizioni in materia di gruppo bancario e di partecipazioni detenibili dalle banche contenute nel Capitolo 1 del presente Titolo e in Parte Terza, Capitolo 1.

(6) Cfr. le disposizioni in materia di gruppo bancario contenute nel Capitolo 1 del presente Titolo.

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 4 – Albo delle banche e dei gruppi bancari

Sezione IV – Forme di pubblicità dell'iscrizione

SEZIONE IV

FORME DI PUBBLICITÀ DELL'ISCRIZIONE

1. Pubblicità dell'iscrizione

Le banche e le società appartenenti a gruppi bancari danno evidenza negli atti e nella corrispondenza dell'iscrizione nei rispettivi albi (1). In particolare, le banche appartenenti a gruppi bancari indicano l'iscrizione sia all'albo delle banche sia a quello dei gruppi.

2. Pubblicazione degli albi e modalità di consultazione

L'albo delle banche e l'albo dei gruppi bancari sono pubblicati sul sito internet della Banca d'Italia; le variazioni sono riportate mensilmente sul Bollettino di Vigilanza.

(1) Non è necessario indicare anche il numero di iscrizione all'albo.

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 4 – Albo delle banche e dei gruppi bancari

Allegato A – Albo delle banche. Schema delle informazioni oggetto di comunicazione

Allegato A

ALBO DELLE BANCHE

SCHEMA DELLE INFORMAZIONI OGGETTO DI COMUNICAZIONE (1)

Fusioni (2)

- la data della comunicazione alle banche interessate, da parte della Banca d'Italia, dell'autorizzazione alla fusione ovvero la data del provvedimento di autorizzazione delle Regioni a Statuto speciale;
- la data di stipula dell'atto di fusione e la data di iscrizione dell'atto stesso nel registro delle imprese;
- la data della eventuale decorrenza differita dell'efficacia giuridica della fusione.

Variazione della forma giuridica

- la data della delibera assembleare di variazione della forma giuridica e la data di iscrizione della delibera stessa nel registro delle imprese.

Variazione della denominazione

- la data della delibera assembleare di variazione della denominazione e la data di iscrizione della delibera stessa nel registro delle imprese (3).

Cessione di azienda bancaria

- la data della stipula dell'atto di cessione e la data di decorrenza dell'efficacia dell'atto stesso.

Liquidazione volontaria

- la data della delibera assembleare di liquidazione e la data di iscrizione della delibera stessa nel registro delle imprese (4).

(1) Le comunicazioni vanno inviate alla struttura della Banca d'Italia (Servizio o Filiale) competente per la supervisione della banca o del gruppo bancario.

(2) Nel caso di banche appartenenti a gruppi bancari le comunicazioni sono effettuate dalla capogruppo.

(3) Nel caso di variazione della denominazione da parte di banche comunitarie e extracomunitarie, si fa riferimento alla delibera assunta dall'organo competente delle rispettive case madri.

(4) Nel caso di variazione della denominazione da parte di banche comunitarie e extracomunitarie, si fa riferimento alla delibera assunta dall'organo competente delle rispettive case madri.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 4 – Albo delle banche e dei gruppi bancari

Allegato B – Schema per la verifica della condizione della “rilevanza determinante”

Allegato B

**SCHEMA PER LA VERIFICA DELLA CONDIZIONE DELLA
"RILEVANZA DETERMINANTE"**

Dati al: _____ in $\frac{\text{migliaia}}{\text{milioni}}$ di euro

SOCIETÀ COMPONENTI IL GRUPPO BANCARIO

SOCIETÀ FINANZIARIA O DI PARTECIPAZIONE FINANZIARIA MISTA CAPOGRUPPO (denominazione, forma giuridica e sede legale)		ATTIVO DI BILANCIO ultimo bilancio annuale (1)	ATTIVO DI BILANCIO bilancio annuale precedente (1)
		A	A
SOCIETÀ CONTROLLATE E PARTECIPATE ESERCENTI ATTIVITÀ BANCARIA, FINANZIARIA, STRUMENTALE (denominazione, forma giuridica e sede legale)	Codice attività (2)	ATTIVO DI BILANCIO ultimo bilancio annuale (1)	ATTIVO DI BILANCIO bilancio annuale precedente (1)
DIRETTAMENTE:	<input type="checkbox"/>		
	<input type="checkbox"/>		
	<input type="checkbox"/>		
	<input type="checkbox"/>		
	<input type="checkbox"/>		
	<input type="checkbox"/>		
	<input type="checkbox"/>		
INDIRETTAMENTE:	<input type="checkbox"/>		
tramite _____			
INDIRETTAMENTE:	<input type="checkbox"/>		
tramite _____			
INDIRETTAMENTE:	<input type="checkbox"/>		
tramite _____			
TOTALE		B	B

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 4 – Albo delle banche e dei gruppi bancari

Allegato B – Schema per la verifica della condizione della “rilevanza determinante”

SOCIETÀ CONTROLLATE E PARTECIPATE ESERCENTI ATTIVITÀ ASSICURATIVA (denominazione, forma giuridica e sede legale)	Codice attività (2)	ATTIVO DI BILANCIO	ATTIVO DI BILANCIO
		ultimo bilancio annuale (1)	bilancio annuale precedente (1)
DIRETTAMENTE:	<input type="text"/>		
INDIRETTAMENTE:	<input type="text"/>		
tramite _____			
TOTALE		B₁	B₁

Dati al: _____ in _____ di euro

migliaia
milioni

SOCIETÀ CONTROLLATE E PARTECIPATE ED ENTI ESERCENTI ATTIVITÀ DIVERSA DA QUELLA BANCARIA, FINANZIARIA, STRUMENTALE E ASSICURATIVA (denominazione, forma giuridica e sede legale)	Codice attività (2)	ATTIVO DI BILANCIO	ATTIVO DI BILANCIO
		ultimo bilancio annuale (1)	bilancio annuale precedente (1)
DIRETTAMENTE:	<input type="text"/>		
	<input type="text"/>		
	<input type="text"/>		
	<input type="text"/>		
	<input type="text"/>		
	<input type="text"/>		
	<input type="text"/>		
	<input type="text"/>		
INDIRETTAMENTE:	<input type="text"/>		
tramite _____			
INDIRETTAMENTE:	<input type="text"/>		
tramite _____			
INDIRETTAMENTE:	<input type="text"/>		
tramite _____			
TOTALE		C	C

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 4 – Albo delle banche e dei gruppi bancari

Allegato B – Schema per la verifica della condizione della “rilevanza determinante”

$\frac{B + B_1}{A + B + B_1 + C} = \frac{\quad}{\quad} = \quad \% \quad \text{ultimo anno}$
$\frac{B + B_1}{A + B + B_1 + C} = \frac{\quad}{\quad} = \quad \% \quad \text{anno precedente}$

**FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
DELLA SOCIETÀ CAPOGRUPPO**

Addi _____

(1) Andrà riportato:

- per le banche, per le società finanziarie, per le società strumentali e per le imprese di assicurazione, l'ammontare complessivo degli elementi dell'attivo dell'ultimo bilancio approvato;
- per le società industriali, convenzionalmente, il fatturato totale dell'ultimo esercizio, moltiplicato per un fattore correttivo pari a 10.

(2) CODICI ATTIVITÀ

A1 BANCARIA	C3 COMMISSIONARIA DI BORSA	E0 SERVIZI DI SICUREZZA VARI
B2 LEASING	C4 ASS. CONS. FINANZIARIA	E1 EMISS. GEST. CARTE DI CREDITO
B3 FACTORING	C5 HOLDING DI COORDINAMENTO	E4 GESTIONE TITOLI
B4 CREDITO AL CONSUMO	C6 MERCHANT BANKING	E9 ASSICURAZIONE RAMO VITA
B5 EAD	C7 FINANZIARIA DI PARTECIPAZIONE	F0 ASSICURAZIONE RAMO DANNI
B6 REVISIONE CONTABILE	C9 FINANZIARIA: ALTRO	F1 ASSICURAZIONE MISTA
B7 CERTIFICAZIONE DI BILANCIO	D1 DISTR. PRODOTTI FINANZIARI	F2 VENTURE CAPITAL
B8 STUDI ECONOMICI E STATISTICI	D4 GESTIONE ESATTORIA	F4 INDUSTRIALE E/O COMMERCIALE
B9 FORMAZIONE DEL PERSONALE	D5 TRADING SERVICE	F5 AGRICOLA E/O ZOOTECNICA
B0 VARIE E RESIDUE	D6 TRADING COMPANY	F6 ALTRI SERVIZI
C0 IMMOBILIARE	D7 COMMERCIAL PAPER	F7 BANK HOLDING COMPANY
C1 FIDUCIARIA	D8 BROKERAGGIO ASSICURATIVO	G0 INTERMEDIAZIONE MOBILIARE
C2 GESTIONE DI FONDI COMUNI	D9 CONGLOMERATO FINANZ. ESTERO	

Parte Prima – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 5 – Succursali di banche e società finanziarie italiane in Stati comunitari

TITOLO I

Capitolo 5

SUCCURSALI DI BANCHE E SOCIETÀ FINANZIARIE ITALIANE IN STATI COMUNITARI

Parte Prima – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 5 – Succursali di banche e società finanziarie italiane in Stati comunitari

Sezione I – Disposizioni di carattere generale

TITOLO I - Capitolo 5

**SUCCURSALI DI BANCHE E SOCIETÀ FINANZIARIE ITALIANE IN STATI
COMUNITARI**

SEZIONE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

In armonia con il diritto comunitario, il TUB ha accolto il principio della libertà di stabilimento di succursali nell'Unione Europea da parte delle banche italiane.

Le scelte in tema di articolazione territoriale rappresentano un aspetto rilevante dell'attività dell'imprenditore bancario. Tali scelte vanno effettuate perseguendo le strategie di posizionamento sul mercato che l'impresa si è prefissata, congiuntamente con gli obiettivi di redditività e di efficienza e nel rispetto delle condizioni di equilibrio patrimoniale e finanziario.

Le banche italiane e le società capogruppo di gruppi bancari valutano la convenienza economica dello stabilimento di succursali tenendo conto, in particolare, dell'impatto sulla struttura dei costi e della capacità dell'assetto organizzativo di sostenere un eventuale ampliamento della rete.

Per i gruppi bancari, è compito della capogruppo integrare le strategie di crescita delle singole banche appartenenti al gruppo.

2. Fonti normative

La materia è regolata:

— dalle seguenti disposizioni del TUB:

- art. 15, co. 1, che disciplina lo stabilimento delle succursali di banche italiane negli Stati comunitari;
- art. 18, che estende la disciplina delle succursali e della libera prestazione di servizi alle società finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento;
- art. 53, co. 1, lett. a), b) e d), che attribuisce alla Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, il potere di emanare disposizioni aventi a oggetto l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni nonché il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, i controlli interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione;

Parte Prima – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 5 – Succursali di banche e società finanziarie italiane in Stati comunitari

Sezione I – Disposizioni di carattere generale

- dai regolamenti della Commissione europea recanti le norme tecniche di regolamentazione o di attuazione per specificare (1):
 - le informazioni da notificare (art. 35, par. 5, art. 36, par. 5 e art. 39, par. 4 CRD IV);
 - i formati standard, modelli e procedure per le notifiche (art. 35, par. 6, art. 36, par. 6 e art. 39, par. 5 CRD IV).

Viene inoltre in rilievo:

- la CRD IV, in particolare il Tit. V e le disposizioni transitorie del Tit. XI, Capo 1.

Si rammenta, infine:

- l'art. 78 TUB, che prevede la possibilità, per la Banca d'Italia, di ordinare la chiusura di succursali di banche italiane per violazioni di disposizioni legislative, amministrative o statutarie che ne regolano l'attività, nonché per irregolarità di gestione.

La disciplina tiene inoltre conto delle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia ai sensi degli artt. 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni (2).

3. Definizioni

Ai fini della presente disciplina si definisce:

- "*succursale*", un punto operativo permanente, anche se non operante in via continuativa, che svolge direttamente con il pubblico, in tutto o in parte, l'attività della banca.

Rientrano nella definizione di succursale gli sportelli ad operatività particolare (ad esempio, stagionali o saltuari).

Non rientrano nella definizione di succursale:

- a) le apparecchiature di "home banking" nonché gli sportelli automatici (ATM e POS) presso i quali non è presente personale della banca;
- b) gli uffici amministrativi anche quando ad essi ha accesso la clientela;
- c) i punti operativi temporanei presso fiere, mercati, mostre e manifestazioni a carattere occasionale.

4. Destinatari della disciplina

Le presenti disposizioni si applicano alle:

- a) banche italiane (3);
- b) capogruppo;

(1) Fino all'entrata in vigore di tali regolamenti, le banche fanno riferimento ai testi presenti nel sito informatico dell'ABE ([versione inviata dall'ABE alla Commissione europea](#) per l'adozione con regolamento basato sull'art. 15 del regolamento (UE) 1093/2010).

(2) Cfr. il Regolamento del 25 giugno 2008, il Provvedimento del 21 gennaio 2014 e il Capitolo *Procedimenti amministrativi* delle Disposizioni introduttive.

(3) In conformità alle disposizioni dell'art. 159, co. 3 TUB la disciplina prevista nel presente Capitolo si applica anche alle banche con sede legale o comunque operanti nelle regioni a statuto speciale.

Parte Prima – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 5 – Succursali di banche e società finanziarie italiane in Stati comunitari

Sezione I – Disposizioni di carattere generale

- c) società finanziarie italiane ammesse al mutuo riconoscimento ai sensi dell'art. 18, co. 1, TUB.

5. Procedimenti amministrativi

Si indicano di seguito i procedimenti amministrativi relativi al presente Capitolo:

- *divieto all'insediamento di succursali di banche italiane in Stati comunitari* (Sez. II, par. 4; termine: 60 giorni);
- *divieto di insediamento in Stati comunitari di succursali di intermediari finanziari italiani ammessi al mutuo riconoscimento* (Sez. II, par. 4; termine: 60 giorni);
- *divieto alla modifica delle informazioni precedentemente comunicate relativamente all'operatività delle succursali in Stati comunitari di banche o di società finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento* (Sez. II, par. 4; termine: 30 giorni).

SEZIONE II

SUCCURSALI DI BANCHE IN STATI COMUNITARI

1. Primo insediamento

Le banche italiane che intendono insediare una succursale in uno Stato comunitario inviano una notifica preventiva alla Banca d'Italia, contenente le informazioni indicate nell'art. 3 delle norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione europea ai sensi degli art. 35, par. 5, art. 36, par. 5 e art. 39, par. 4 CRD IV, strutturate in conformità dell'art. 4 delle norme tecniche di attuazione adottate dalla Commissione europea ai sensi degli art. 35, par. 6, art. 36, par. 6 e art. 39, par. 5 CRD IV. Per le banche appartenenti a gruppi bancari, la notifica è inviata dalla capogruppo.

La notifica, così come la relativa documentazione, è redatta soltanto in lingua inglese, se questa è accettata dall'autorità competente dello Stato ospitante, o in lingua italiana e nella lingua ufficiale dello Stato ospitante: essa va inviata all'unità organizzativa della Banca d'Italia responsabile per la vigilanza sulla banca richiedente (1).

Se la notifica è completa e corretta, entro tre mesi la Banca d'Italia la comunica all'autorità dello Stato ospitante e riferisce senza ritardo alla banca richiedente in quale data tale comunicazione è stata ricevuta dall'autorità destinataria (cfr. gli art. 5 e 6, par. 1 e 3, delle norme tecniche di attuazione adottate dalla Commissione europea ai sensi degli art. 35, par. 6, art. 36, par. 6 e art. 39, par. 5 CRD IV); alternativamente, nello stesso termine la Banca d'Italia avvia il procedimento amministrativo di divieto all'insediamento della succursale (cfr. par. 4).

La banca può stabilire la succursale e renderla operativa dopo aver ricevuto apposita comunicazione dell'autorità competente dello Stato ospitante o, in ogni caso, trascorsi due mesi dalla ricezione della notifica da parte di questa autorità, fermo restando l'espletamento degli adempimenti eventualmente previsti da leggi e disposizioni amministrative vigenti nello Stato ospitante per l'apertura di sedi secondarie di società estere.

2. Modifiche delle informazioni comunicate

Le banche italiane notificano preventivamente alla Banca d'Italia e all'autorità competente dello Stato ospitante ogni modifica delle informazioni previste all'art. 35, par. 2, lettere b), c) o d) CRD IV relative alle succursali comunitarie o l'intendimento di procedere alla loro chiusura.

La notifica relativa alla modifica delle suddette informazioni ha il contenuto stabilito all'art. 4, par. 1 delle norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione europea ai sensi degli art. 35, par. 5, art. 36, par. 5 e art. 39, par. 4 CRD IV ed è effettuata conformemente alle disposizioni dell'art. 8, par. 1 delle norme tecniche di attuazione adottate dalla Commissione europea ai sensi degli art. 35, par. 6, art. 36, par. 6 e art. 39, par. 5 CRD IV.

La notifica deve essere ricevuta, completa e corretta, dalla Banca d'Italia almeno un mese prima che la banca richiedente proceda alle modifiche, periodo di tempo entro il quale la Banca

(1) Cfr. art. 3, par. 2 delle norme tecniche di attuazione adottate dalla Commissione europea ai sensi degli art. 35, par. 6, art. 36, par. 6 e art. 39, par. 5 CRD IV.

Parte Prima – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 5 – Succursali di banche e società finanziarie italiane in Stati comunitari

Sezione II – Succursali di banche in stati comunitari

d'Italia comunica la notifica stessa all'autorità dello Stato ospitante, informandone la banca interessata (cfr. l'art. 9 delle norme tecniche di attuazione adottate dalla Commissione europea ai sensi degli art. 35, par. 6, art. 36, par. 6 e art. 39, par. 5 CRD IV), o avvia il procedimento amministrativo di divieto della modifica (cfr. par. 4).

Le notifiche relative alla chiusura di succursali, conformi alle disposizioni dell'art. 8, par. 2 delle norme tecniche di attuazione adottate dalla Commissione europea ai sensi degli art. 35, par. 6, art. 36, par. 6 e art. 39, par. 5 CRD IV, includono le informazioni previste all'art. 4, par. 2 delle norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione europea ai sensi degli art. 35, par. 5, art. 36, par. 5 e art. 39, par. 4 CRD IV.

Le banche già insediate in uno Stato comunitario comunicano alla Banca d'Italia, mediante l'apposita procedura informatica “G.I.A.V.A.”, l'intenzione di procedere all'apertura di ulteriori succursali (2).

3. Attività esercitabili

Le succursali di banche italiane possono esercitare negli Stati comunitari le attività ammesse al mutuo riconoscimento indicate nella comunicazione della Banca d'Italia all'autorità dello Stato ospitante, o in quelle successive di modifica, nonché le attività di cui all'art. 10 TUB non ammesse al mutuo riconoscimento.

L'esercizio di queste ultime attività è tuttavia sottoposto alle disposizioni vigenti e agli adempimenti previsti nello Stato ospitante e all'invio da parte della banca di una comunicazione preventiva alla Banca d'Italia.

4. Interventi della Banca d'Italia

La Banca d'Italia può vietare lo stabilimento di una succursale in uno Stato comunitario (cfr. par. 1) o modifiche alla sua operatività (cfr. par. 2) per motivi attinenti all'adeguatezza delle strutture organizzative o della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della banca e del gruppo bancario di appartenenza. Le valutazioni in materia di organizzazione tengono conto delle maggiori difficoltà che le banche possono incontrare nel garantire l'efficacia dei controlli interni su una succursale all'estero (3).

La Banca d'Italia emana il provvedimento entro 60 giorni dalla ricezione della notifica di cui al par. 1 o 30 giorni dalla ricezione di quella di cui al par. 2; in esso sono chiariti gli aspetti tecnici che lo motivano e illustrati i problemi che la banca o il gruppo bancario deve risolvere per poter procedere allo stabilimento di succursali comunitarie.

(2) Fino all'entrata in vigore di tale procedura, va utilizzato il mod. 3 S.I.O.T.E.C. descritto nell'Allegato B alla Parte Prima, Titolo I, Capitolo 3 seguendo tuttavia le istruzioni dell'Allegato A al presente Capitolo.

(3) Si rammenta che alle succursali all'estero di banche italiane si applicano le disposizioni in materia di sistema dei controlli interni, sistema informativo e continuità operativa della Circolare n. 263, Titolo V, Capitoli 7-9.

Parte Prima – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 5 – Succursali di banche e società finanziarie italiane in Stati comunitari

Sezione II – Succursali di banche in stati comunitari

5. Procedure per le segnalazioni

Le banche comunicano le informazioni relative alla succursali negli Stati comunitari mediante l'apposita procedura informatica “G.I.A.V.A.” (Gestione Integrata Albi di Vigilanza e Anagrafi) (4).

(4) Fino all'entrata in vigore di tale procedura, va utilizzato il mod. 3 S.I.O.T.E.C. descritto nell'Allegato B alla Parte Prima, Titolo I, Capitolo 3 seguendo tuttavia le istruzioni dell'Allegato A al presente Capitolo.

Parte Prima – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 5 – Succursali di banche e società finanziarie italiane in Stati comunitari

Sezione III – Stabilimento in Stati comunitari di succursali di società finanziarie italiane ammesse al mutuo riconoscimento

SEZIONE III

**STABILIMENTO IN STATI COMUNITARI
DI SUCCURSALI DI SOCIETÀ FINANZIARIE ITALIANE
AMMESSE AL MUTUO RICONOSCIMENTO**

1. Condizioni per lo stabilimento della succursale

Una società finanziaria italiana può svolgere in uno Stato comunitario attività ammesse al mutuo riconoscimento attraverso lo stabilimento di una succursale se sono verificate tutte le seguenti condizioni:

- è controllata da una o più banche italiane;
- le banche che la controllano detengono almeno il 90% dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria;
- la banca o le banche controllanti si sono dichiarate garanti in solido degli impegni presi dalla società nello Stato nel quale intende operare;
- è inclusa nella vigilanza consolidata alla quale è sottoposta la banca o le banche controllanti;
- il suo statuto consente l'esercizio delle attività che intende svolgere in ambito comunitario e queste attività sono già effettivamente esercitate in Italia.

Le società finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento sono tenute all'iscrizione all'albo di cui all'art. 106 TUB (1) (2).

Le società finanziarie comunicano tempestivamente alla Banca d'Italia ogni modifica riguardante le condizioni previste per lo stabilimento della succursale.

2. Procedura per lo stabilimento e interventi

Le società finanziarie che intendano svolgere in uno Stato comunitario attività ammesse al mutuo riconoscimento attraverso lo stabilimento di una succursale seguono la procedura indicata per le banche nella Sez. II.

(1) Fino alla compiuta attuazione della riforma del Titolo V TUB, il riferimento è da intendersi all'elenco speciale di cui all'art. 107 TUB, nel testo precedente l'entrata in vigore del Titolo III del d.lgs. 141/2010.

(2) Restano, ovviamente, escluse dall'obbligo di iscrizione le società di intermediazione mobiliare.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 5 – Succursali di banche e società finanziarie italiane in Stati comunitari

Sezione III – Stabilimento in Stati comunitari di succursali di società finanziarie italiane ammesse al mutuo riconoscimento

La Banca d'Italia può vietare lo stabilimento di succursali comunitarie o modifiche alla loro operatività come previsto nella Sez. II, par. 4 (3).

(3) Qualora la società non appartenga a un gruppo bancario, le valutazioni attengono al complesso delle banche partecipanti. In tal caso, ai fini della vigilanza consolidata le attività di rischio della finanziaria sono attribuite in parti uguali alle banche controllanti che si sono dichiarate garanti in solido. Se le banche stesse, ai sensi dell'art. 1298, co. 2, del codice civile, stabiliscono diversamente la ripartizione del rischio connesso con la prestazione della garanzia, l'attribuzione delle attività di rischio ai fini della vigilanza consolidata avviene sulla base degli accordi intervenuti fra le banche garanti.

Parte Prima – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 5 – Succursali di banche e società finanziarie italiane in Stati comunitari

Allegato A

Allegato A

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MOD. 3 S.I.O.T.E.C.

Le banche inviano il mod. 3 S.I.O.T.E.C. per le segnalazioni relative alle succursali e agli uffici di rappresentanza.

In particolare, il mod. 3 S.I.O.T.E.C. viene utilizzato dalle banche per le comunicazioni preventive relative all'apertura di succursali di banche italiane in Italia e in paesi esteri.

Inoltre, il mod. 3 S.I.O.T.E.C. viene inviato per:

- le segnalazioni di inizio effettivo dell'attività di succursali e uffici di rappresentanza di banche italiane in Italia e in paesi esteri. Tali segnalazioni vanno inviate entro 5 giorni dall'apertura dei nuovi insediamenti alla Filiale della Banca d'Italia che ha sede nel capoluogo della provincia dove è insediata la propria direzione centrale;
- la chiusura di succursali e uffici di rappresentanza di banche italiane in Italia e in paesi esteri;
- le comunicazioni di rettifica dei dati trasmessi da banche italiane, in relazione a succursali e uffici di rappresentanza (cambio di indirizzo, modifica del C.A.B., correzioni, ecc.). Tali comunicazioni vanno trasmesse, entro 5 giorni dall'evento, alla competente Filiale della Banca d'Italia.

A ciascun insediamento deve corrispondere l'invio di un mod. 3 S.I.O.T.E.C. Nel caso di simultanea apertura di più succursali o uffici di rappresentanza le banche inviano contemporaneamente tutti i modd. 3 S.I.O.T.E.C.

Le banche appartenenti a gruppi bancari inoltrano i modd. 3 S.I.O.T.E.C. tramite la capogruppo per le comunicazioni preventive relative alla simultanea apertura di più succursali in Italia e all'apertura di succursali all'estero.

I trasferimenti di succursali e uffici di rappresentanza da un comune all'altro devono essere segnalati compilando due distinti moduli 3 S.I.O.T.E.C., uno di chiusura della sede di provenienza e uno di apertura della sede di destinazione. Le trasformazioni da ufficio di rappresentanza in succursale devono essere segnalate compilando due moduli distinti, uno di chiusura e uno di richiesta di apertura. Le trasformazioni da succursale in ufficio di rappresentanza vanno segnalate compilando due modd. 3 S.I.O.T.E.C., uno per la chiusura della succursale e uno per la segnalazione dell'inizio dell'attività dell'ufficio di rappresentanza.

A fini di controllo la Banca d'Italia invia annualmente a ciascuna banca un prospetto riepilogativo che contiene riferimenti sulle succursali della banca stessa, in base alle informazioni desunte dai propri archivi. La banca verifica la correttezza delle informazioni e segnala eventuali discordanze entro 30 giorni dalla ricezione del prospetto.

* * *

Il modulo va compilato barrando le corrispondenti caselle della Sez. 1 per le segnalazioni concernenti succursali e uffici di rappresentanza.

Il "Motivo della comunicazione" deve essere sempre precisato barrando le relative caselle della Sez. 2 del modulo.

Parte Prima – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 5 – Succursali di banche e società finanziarie italiane in Stati comunitari

Allegato A

Comunicazioni preventive:

per le comunicazioni preventive va inserito il numero progressivo del modulo, assegnato dalla banca, nella Sez. 2. Devono essere completati tutti i campi previsti nelle Sezioni 3, 4 e 5 del modulo ad eccezione, chiaramente, di: data di chiusura, codice succursale B.I. (che viene attribuito dalla Banca d'Italia e successivamente comunicato alla banca), cod. comune B.I. nei casi di insediamenti all'estero e C.A.B.

Apertura:

devono essere completati tutti i campi previsti nelle Sezioni 3 e 4 del modulo ad eccezione di: data di chiusura, codice succursale B.I. e C.A.B. nei casi di uffici di rappresentanza, cod. comune B.I. nei casi di insediamenti all'estero.

Si precisa che il codice C.A.B. va acquisito preventivamente presso la S.I.A.

Nei casi di apertura di succursali va indicato anche il riferimento alla comunicazione preventiva.

Chiusura:

devono essere completati tutti i campi previsti nelle Sezioni 3 e 4 del modulo, ad eccezione del codice comune B.I. nel caso di chiusura di insediamenti all'estero.

Con questa causale vanno segnalate anche le rinunce all'apertura di succursali e di uffici di rappresentanza già autorizzati.

Rettifica:

con questa causale vanno segnalate tutte le variazioni ai dati già trasmessi, ivi compresi i cambi di indirizzo e di codice C.A.B.

La succursale o l'ufficio di rappresentanza per il quale viene inoltrato il modulo di rettifica deve essere individuato tramite il comune di insediamento (comprensivo del codice comune B.I. e del codice succursale B.I. per le succursali).

Devono essere riempiti soltanto quei campi che vengono rettificati; gli altri campi vanno lasciati in bianco.

Trasferimenti e trasformazioni:

i trasferimenti di succursali e uffici di rappresentanza da un comune all'altro devono essere segnalati compilando due distinti moduli 3 S.I.O.T.E.C., uno di chiusura della sede di provenienza e uno di apertura della sede di destinazione. Le trasformazioni da ufficio di rappresentanza in succursale devono essere segnalate compilando due moduli distinti, uno di chiusura e uno di richiesta di apertura. Le trasformazioni da succursale in ufficio di rappresentanza vanno segnalate compilando due mod. 3 S.I.O.T.E.C., uno per la chiusura della succursale e uno per la segnalazione dell'inizio dell'attività dell'ufficio di rappresentanza.

Parte Prima – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 6 – Prestazione di servizi senza stabilimento in Stati comunitari delle banche e delle società finanziarie italiane

TITOLO I

Capitolo 6

PRESTAZIONE DI SERVIZI SENZA STABILIMENTO IN STATI COMUNITARI DELLE BANCHE E DELLE SOCIETÀ FINANZIARIE ITALIANE

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 6 – Prestazione di servizi senza stabilimento in Stati comunitari delle banche e delle società finanziarie

Sezione I – Disposizioni di carattere generale

TITOLO I - Capitolo 6

**PRESTAZIONE DI SERVIZI SENZA STABILIMENTO IN STATI COMUNITARI
DELLE BANCHE E DELLE SOCIETÀ FINANZIARIE ITALIANE**

SEZIONE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

Gli artt. 16 e 18 TUB disciplinano, in conformità dei principi stabiliti nel diritto comunitario, lo svolgimento all'estero di attività bancarie e finanziarie in regime di prestazione di servizi senza stabilimento, da parte delle banche e delle società finanziarie di emanazione bancaria.

Le presenti disposizioni, destinate alle banche italiane che intendono operare in Stati comunitari, definiscono le caratteristiche dei servizi rientranti nella disciplina della prestazione di servizi senza stabilimento e stabiliscono le procedure che devono essere seguite dalle banche per operare in tale regime.

Le disposizioni prevedono inoltre, in attuazione dell'art. 18 TUB, la possibilità di operare in regime di libera prestazione di servizi anche per le società finanziarie italiane ammesse al mutuo riconoscimento.

2. Fonti normative

La materia è regolata:

- dalle seguenti disposizioni del TUB:
 - art. 16, co. 1, che consente alle banche italiane di esercitare le attività ammesse al mutuo riconoscimento in uno Stato comunitario senza stabilirvi succursali;
 - art. 18, co. 1, che consente alle società finanziarie italiane che rispondono a determinati requisiti di svolgere in altri Stati comunitari le attività ammesse al mutuo riconoscimento in regime di libera prestazione di servizi;
 - art. 53, co. 1, lett. a), b) e d), che attribuisce alla Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, il potere di emanare disposizioni aventi a oggetto l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni nonché il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, i controlli interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione;

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 6 – Prestazione di servizi senza stabilimento in Stati comunitari delle banche e delle società finanziarie

Sezione I – Disposizioni di carattere generale

- dai regolamenti della Commissione europea recanti le norme tecniche di regolamentazione o di attuazione per specificare (1):
 - le informazioni da notificare (art. 35, par. 5, art. 36, par. 5 e art. 39, par. 4 CRD IV);
 - i formati standard, modelli e procedure per le notifiche (art. 35, par. 6, art. 36, par. 6 e art. 39, par. 5 CRD IV).

Viene inoltre in rilievo la CRD IV, in particolare il Tit. V e le disposizioni transitorie del Tit. XI, Capo 1.

La disciplina tiene inoltre conto delle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia ai sensi degli artt. 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni (2).

3. Definizioni

Ai fini della presente disciplina si definisce:

- "*prestazione di servizi senza stabilimento*", lo svolgimento di operazioni bancarie e finanziarie nel territorio di uno Stato estero, in assenza di succursali e attraverso un'organizzazione temporanea (3).

Servizi prestati per posta o mediante altri mezzi di comunicazione (ad esempio, telefonici o telematici) rientrano nella disciplina della prestazione di servizi senza stabilimento al ricorrere simultaneamente delle seguenti condizioni:

- a) il servizio venga fornito in seguito ad un'iniziativa commerciale, rivolta dal prestatore a soggetti residenti o aventi sede all'estero, che non si limiti alla sola promozione ma contenga un invito a concludere il contratto;
- b) l'offerta di servizi preceda lo spostamento fisico del prestatore per la conclusione degli atti o il contratto inerente la prestazione del servizio possa essere concluso a distanza, cioè senza la contemporanea presenza del prestatore del servizio e del destinatario.

Restano esclusi dalla disciplina della prestazione di servizi senza stabilimento, e sono pertanto liberamente effettuabili, servizi diversi prestati senza spostamento del prestatore nello Stato del destinatario, per i quali non ricorrono le condizioni di cui sopra.

Sono esclusi dalla disciplina della prestazione di servizi senza stabilimento e rientrano invece nella disciplina dell'operatività mediante insediamento di succursali:

- a) i servizi resi dalle banche con sportelli automatici (ATM), installati nello Stato ospitante, presso i quali è presente personale della banca (4);
- b) i servizi prestati mediante il ricorso a soggetti terzi diversi dal proprio personale per i quali ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

(1) Fino all'entrata in vigore di tali regolamenti, le banche fanno riferimento ai testi presenti nel sito informatico dell'ABE ([versione inviata dall'ABE alla Commissione europea](#) per l'adozione con regolamento basato sull'art. 15 del regolamento (UE) 1093/2010).

(2) Cfr. il Regolamento del 25 giugno 2008, il Provvedimento del 21 gennaio 2014 e il Capitolo *Procedimenti amministrativi* delle Disposizioni introduttive.

(3) Si è in presenza di prestazione di servizi senza stabilimento quando l'offerta dei servizi viene effettuata mediante l'effettiva presenza nel territorio dello Stato ospitante di personale incaricato dal prestatore, anche in modo occasionale.

(4) I servizi resi dalle banche con sportelli automatici (ATM) presso i quali non sia presente personale della banca rientrano nella disciplina della prestazione di servizi senza stabilimento.

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 6 – Prestazione di servizi senza stabilimento in Stati comunitari delle banche e delle società finanziarie

Sezione I – Disposizioni di carattere generale

- o operino in via esclusiva per un'unica banca;
- o abbiano il potere di negoziare affari con terzi;
- o possano obbligare la banca;
- o agiscano in via continuativa.

I servizi prestati mediante intermediari indipendenti per i quali non ricorrano congiuntamente tutte le condizioni previste per l'insediamento di succursali rientrano nella disciplina della prestazione di servizi senza stabilimento.

4. Destinatari della disciplina

Le presenti disposizioni si applicano alle:

- banche italiane e alle capogruppo di gruppi bancari;
- società finanziarie italiane ammesse al mutuo riconoscimento ai sensi dell'art. 18, co. 1, TUB.

5. Procedimenti amministrativi

Si indicano di seguito i procedimenti amministrativi relativi al presente Capitolo:

- *divieto della libera prestazione di servizi delle banche italiane in Stati comunitari* (Sez. II, par. 3; termine: 30 giorni);
- *divieto della libera prestazione di servizi delle società finanziarie italiane ammesse al mutuo riconoscimento in Stati comunitari* (Sez. II, par. 3; termine: 30 giorni).

SEZIONE II

PROCEDURE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

1. Libera prestazione di servizi delle banche italiane in Stati comunitari

Le banche italiane possono operare senza stabilimento in Stati comunitari in regime di libera prestazione di servizi.

Le banche che intendono svolgere per la prima volta attività ammesse al mutuo riconoscimento in regime di libera prestazione di servizi inviano una notifica alla Banca d'Italia contenente le informazioni indicate nell'art. 5 delle norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione europea ai sensi degli art. 35, par. 5, art. 36, par. 5 e art. 39, par. 4 CRD IV, strutturate in conformità dell'art. 10 delle norme tecniche di attuazione adottate dalla Commissione europea ai sensi degli art. 35, par. 6, art. 36, par. 6 e art. 39, par. 5 CRD IV.

Per le banche appartenenti a gruppi bancari, la notifica è inviata dalla capogruppo.

La notifica, così come la relativa documentazione, è redatta soltanto in lingua inglese, se questa è accettata dall'autorità competente dello Stato ospitante, o in lingua italiana e nella lingua ufficiale dello Stato ospitante: essa va inviata all'unità organizzativa della Banca d'Italia responsabile per la vigilanza sulla banca richiedente (1).

Se la notifica è completa e corretta, entro un mese la Banca d'Italia la comunica all'autorità dello Stato ospitante (cfr. gli art. 11 e 12 delle norme tecniche di attuazione adottate dalla Commissione europea ai sensi degli art. 35, par. 6, art. 36, par. 6 e art. 39, par. 5 CRD IV); alternativamente, nello stesso termine la Banca d'Italia avvia il procedimento amministrativo di divieto della prestazione di servizi (cfr. par. 3). Dell'avvenuta comunicazione all'autorità competente dello Stato ospitante la Banca d'Italia provvede a dare comunicazione alla banca interessata.

Le banche italiane che intendono esercitare in Stati comunitari attività di cui all'art. 10 TUB non ammesse al mutuo riconoscimento, con le modalità della prestazione di servizi senza stabilimento, sono sottoposte alle disposizioni vigenti e agli adempimenti previsti nell'ordinamento dello Stato ospitante nonché all'invio di una comunicazione preventiva alla Banca d'Italia.

2. Libera prestazione di servizi in Stati comunitari delle società finanziarie italiane ammesse al mutuo riconoscimento

Una società finanziaria con sede legale in Italia può svolgere in uno Stato comunitario attività ammesse al mutuo riconoscimento, in regime di libera prestazione di servizi, se sono verificate tutte le seguenti condizioni:

- è controllata da una o più banche italiane;

(1) Cfr. art. 3, par. 2 delle norme tecniche di attuazione adottate dalla Commissione europea ai sensi degli art. 35, par. 6, art. 36, par. 6 e art. 39, par. 5 CRD IV.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 6 – Prestazione di servizi senza stabilimento in Stati comunitari delle banche e delle società finanziarie italiane

Sezione II – Procedure per l'esercizio dell'attività

- le banche che la controllano detengono almeno il 90% dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria;
- la banca o le banche controllanti si sono dichiarate garanti in solido degli impegni presi dalla società nello Stato nel quale intende operare;
- è inclusa nella vigilanza consolidata alla quale è sottoposta la banca o le banche controllanti;
- il suo statuto consente l'esercizio delle attività che intende svolgere in ambito comunitario e queste attività sono già effettivamente esercitate in Italia.

Le società finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento sono tenute all'iscrizione all'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 TUB (2) (3) e si attengono alla procedura di notifica indicata per le banche al par. 1; esse comunicano tempestivamente alla Banca d'Italia ogni modifica riguardante le condizioni previste per l'esercizio della libera prestazione di servizi.

3. Interventi della Banca d'Italia

La Banca d'Italia può vietare l'esercizio della prestazione di servizi per motivi attinenti all'adeguatezza delle strutture organizzative o della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della banca, della società finanziaria o del gruppo bancario di appartenenza (4).

La Banca d'Italia emana il provvedimento entro 30 giorni dalla ricezione della notifica di cui al par. 1; in esso sono chiariti gli aspetti tecnici che lo motivano e illustrati i problemi che la società finanziaria o il gruppo bancario deve risolvere per poter procedere all'esercizio della libera prestazione di servizi.

(2) Fino alla compiuta attuazione della riforma del Titolo V TUB, il riferimento è da intendersi all'elenco speciale di cui all'art. 107 TUB, nel testo precedente l'entrata in vigore del Titolo III del d.lgs. 141/2010.

(3) Restano escluse da tale obbligo di iscrizione, ovviamente, le società di intermediazione mobiliare.

(4) Quando la società finanziaria non appartiene a un gruppo bancario, le valutazioni attengono al complesso delle banche partecipanti. In tal caso, ai fini della vigilanza consolidata le attività di rischio della finanziaria sono attribuite in parti uguali alle banche controllanti che si sono dichiarate garanti in solido. Se le banche stesse, ai sensi dell'art. 1298, co. 2, del codice civile, stabiliscono diversamente la ripartizione del rischio connesso con la prestazione della garanzia, l'attribuzione delle attività di rischio ai fini della vigilanza consolidata avviene sulla base degli accordi intervenuti fra le banche garanti.

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo II – Misure prudenziali

Capitolo 1 – Riserve di capitale

TITOLO II

Capitolo 1

RISERVE DI CAPITALE

TITOLO II - Capitolo 1

RISERVE DI CAPITALE

SEZIONE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

Il presente Capitolo disciplina, conformemente alle disposizioni comunitarie, la riserva di conservazione del capitale (*capital conservation buffer*), la riserva di capitale anticiclica (*countercyclical capital buffer*), la riserva per gli enti a rilevanza sistemica globale (*global systemically important institution buffer – G-SII buffer*) e la riserva per gli altri enti a rilevanza sistemica (*other systemically important institution buffer – O-SII buffer*).

L'imposizione di riserve di capitale aggiuntive rispetto ai minimi regolamentari ha l'obiettivo di dotare le banche di mezzi patrimoniali di elevata qualità da utilizzare nei momenti di tensione del mercato per prevenire disfunzioni del sistema bancario ed evitare interruzioni nel processo di erogazione del credito nonché per far fronte ai rischi derivanti dalla rilevanza sistemica a livello globale o domestico di talune banche.

Ciascuna riserva assolve a una funzione specifica; in particolare:

- la riserva di conservazione del capitale è volta a preservare il livello minimo di capitale regolamentare in momenti di mercato avversi attraverso l'accantonamento di risorse patrimoniali di elevata qualità in periodi non caratterizzati da tensioni di mercato. Essa è obbligatoria ed è pari al 2,5% dell'esposizione complessiva al rischio della banca (cfr. Sez. II);
- la riserva di capitale anticiclica ha lo scopo di proteggere il settore bancario nelle fasi di eccessiva crescita del credito; la sua imposizione, infatti, consente di accumulare, durante fasi di surriscaldamento del ciclo del credito, capitale primario di classe 1 che sarà poi destinato ad assorbire le perdite nelle fasi discendenti del ciclo. A differenza della riserva di conservazione del capitale, la riserva di capitale anticiclica è imposta soltanto nei periodi di crescita del credito ed è calcolata secondo i criteri di cui alla Sez. III;
- le riserve di capitale per gli enti a rilevanza sistemica globale (*G-SII buffer*) e per gli altri enti a rilevanza sistemica (*O-SII buffer*) sono volte a imporre requisiti patrimoniali più elevati a quei soggetti che proprio per la loro rilevanza sistemica, a livello globale o domestico, pongono rischi maggiori per il sistema finanziario e una loro eventuale crisi potrebbe avere impatti sui contribuenti (cfr. Sez. IV);

Le banche che non detengono le riserve di capitale nella misura richiesta sono soggette ai limiti alle distribuzioni; inoltre esse si devono dotare di un piano di conservazione del capitale che indichi le misure che la banca intende adottare per ripristinare, entro un congruo termine, il

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo II – Misure prudenziali

Capitolo 1 – Riserve di capitale

Sezione I – Disposizioni di carattere generale

livello di capitale necessario a mantenere le riserve di capitale secondo la misura richiesta (cfr. Sez. V).

2. Fonti normative

La materia è regolata:

- dalle seguenti disposizioni del TUB:
 - art. 53, co. 1, lett. a), b) e d), che attribuisce alla Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, il potere di emanare disposizioni aventi a oggetto l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni nonché il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, i controlli interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione;
 - art. 53, co. 3, che attribuisce alla Banca d'Italia, tra l'altro, il potere di adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singole banche per le materie indicate al co. 1;
 - art. 67, co. 1, lett. a), b) e d), co. 2-ter e co. 3-bis, il quale, al fine di realizzare la vigilanza consolidata, prevede che la Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, impartisca alla capogruppo o a componenti del gruppo bancario, con provvedimenti di carattere generale o particolare, disposizioni aventi a oggetto l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni nonché il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, i controlli interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione;
- dai regolamenti della Commissione europea recanti le norme tecniche di regolamentazione o di attuazione per specificare:
 - le metodologie che le autorità competenti o designate devono utilizzare per qualificare un ente impresa madre nell'UE o una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE o una società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE come G-SII nonché delle metodologie per la definizione delle sottocategorie in cui classificare le G-SII e le relative modalità di classificazione sulla base della loro rilevanza sistemica e tenendo conto degli standard internazionali (art. 131, par. 18 CRD IV);
 - il metodo di identificazione della localizzazione geografica delle esposizioni creditizie rilevanti ai sensi della Sez. III (art. 140, par. 7 CRD IV);

Vengono inoltre in rilievo:

- la CRD IV, in particolare il Tit. VII, Capo 4;
- il CRR;
- il d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 87 recante disposizioni in materia di conti annuali e consolidati degli enti creditizi e finanziari;
- il d.lgs. 28 febbraio 2005, n. 38 recante l'esercizio delle opzioni previste dall'art. 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 in materia di principi contabili internazionali;
- il documento Basilea 3;

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo II – Misure prudenziali

Capitolo 1 – Riserve di capitale

Sezione I – Disposizioni di carattere generale

- le comunicazioni del *Financial Stability Board* in materia di:
 - “*Policy Measures to Address Systemically Important Financial Institutions*”, del novembre 2011;
 - “*Extending the G-SIFI Framework to domestic systemically important banks*”, dell’aprile 2012;
 - “*Update of group of global systemically important banks (G-SIBs)*”;
- le linee guida emanate dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria in materia di:
 - “*Guidance for national authorities operating the countercyclical capital buffer*”, del dicembre 2010;
 - “*A framework for dealing with domestic systemically important banks*”, dell’ottobre 2012;
 - “*Global systemically important banks: updated assessment methodology and the higher loss absorbency requirement*”, del luglio 2013.
- una volta emanate, le raccomandazioni del CERS previste ai sensi dell’art. 135, par. 1 e dell’art. 138 CRD IV in materia rispettivamente di:
 - determinazione dei coefficienti anticiclici da parte delle autorità competenti o designate;
 - adeguatezza dei coefficienti anticiclici applicabili alle esposizioni verso Stati extracomunitari;
- gli orientamenti dell’ABE previsti ai sensi dell’art. 131, par. 3 CRD IV, previa consultazione del CERS, in materia di criteri di individuazione delle O-SII e modalità di applicazione della riserva di capitale per le O-SII.

La disciplina tiene inoltre conto delle disposizioni emanate dalla Banca d’Italia ai sensi degli artt. 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni (1).

3. Definizioni

Ai fini della presente disciplina, si applicano le seguenti definizioni:

- “*altre banche a rilevanza sistemica (other systemically important institutions – O-SII)*” per le banche e i gruppi bancari individuati ai sensi della Sez. IV, par. 2;
- “*autorità competente di uno Stato extracomunitario*” per l’autorità di uno Stato extracomunitario competente a determinare il coefficiente anticiclico applicabile nello Stato extracomunitario;
- “*autorità designata*” per l’autorità di uno Stato comunitario diverso dall’Italia designata a determinare il coefficiente anticiclico applicabile in quello Stato;
- “*banca autorizzata a livello nazionale*” per una banca autorizzata nello Stato comunitario per il quale una particolare autorità designata è responsabile per la determinazione del coefficiente anticiclico;

(1) Cfr. il Regolamento del 25 giugno 2008, il Provvedimento del 21 gennaio 2014 e il Capitolo *Procedimenti amministrativi* delle Disposizioni introduttive.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo II – Misure prudenziali

Capitolo 1 – Riserve di capitale

Sezione I – Disposizioni di carattere generale

- “*banche a rilevanza sistemica globale (global systemically important institutions – G-SII)*” per le banche e i gruppi bancari individuati ai sensi della Sez. IV, par. 1;
- “*coefficiente anticiclico interno*” per il coefficiente espresso come percentuale dell’esposizione complessiva al rischio che le banche con esposizioni creditizie rilevanti localizzate in Italia applicano ai fini del calcolo del coefficiente anticiclico specifico della banca (cfr. Sez. III, par. 2);
- “*coefficiente anticiclico applicabile in uno Stato extracomunitario*” per il coefficiente espresso come percentuale dell’esposizione complessiva al rischio che le banche con esposizioni creditizie rilevanti localizzate in uno Stato extracomunitario applicano ai fini del calcolo del coefficiente anticiclico specifico della banca (cfr. Sez. III, par. 3 e 4);
- “*coefficiente anticiclico applicabile in uno Stato comunitario*” per il coefficiente espresso come percentuale dell’esposizione complessiva al rischio che le banche con esposizioni creditizie rilevanti localizzate in uno Stato comunitario applicano ai fini del calcolo del coefficiente anticiclico specifico della banca (cfr. Sez. III, par. 3);
- “*coefficiente anticiclico specifico della banca*” per il coefficiente che le banche devono moltiplicare per la loro esposizione complessiva al rischio al fine di determinare l’ammontare della riserva di capitale anticiclica specifica della banca (cfr. Sez. III, par. 5);
- “*distribuzione in relazione al capitale primario di classe 1*” per la distribuzione di capitale primario di classe 1 (CET1) effettuata attraverso:
 - a) il pagamento di dividendi;
 - b) la distribuzione di bonus, pagati in tutto o in parte, in azioni o in altri strumenti di capitale di cui all’art. 26, par. 1, lett. (a) CRR (2);
 - c) il riscatto o l’acquisto da parte della banca di azioni proprie o di altri strumenti di capitale di cui all’art. 26, par. 1, lett. (a) CRR;
 - d) il rimborso delle somme versate in relazione a strumenti di capitale di cui all’art. 26, par. 1, lett. (a) CRR;
 - e) la distribuzione di elementi di cui all’art. 26, par. 1, lettere da (b) a (e) CRR (3);
- “*esposizione complessiva al rischio*”: l’importo calcolato secondo quanto previsto all’art. 92, par. 3 CRR;
- “*esposizioni creditizie rilevanti*”: includono tutte le classi di esposizioni – ad eccezione di quelle di cui alle lettere da (a) ad (f) dell’art. 112 CRR (4) – soggette:
 - a) ai requisiti patrimoniali a fronte del rischio di credito ai sensi della Parte Tre, Tit. II CRR;
 - b) se l’esposizione è detenuta nel portafoglio di negoziazione, ai requisiti patrimoniali a fronte del rischio specifico, ai sensi della Parte Tre, Tit. IV, Capo 2 CRR oppure dei rischi incrementali di default e di migrazione, ai sensi della Parte Tre, Tit. IV, Capo 5 CRR;

(2) Ossia, gli strumenti computabili nel capitale primario di classe 1, in quanto soddisfano i requisiti di cui all’art. 28 CRR.

(3) Ossia: le riserve di sovrapprezzo azioni relative agli strumenti computabili nel capitale primario di classe 1; gli utili non distribuiti; le altre componenti di conto economico complessivo accumulate (*accumulated other comprehensive income*); le altre riserve.

(4) Sono oggetto di eccezione le esposizioni verso: i) amministrazioni centrali o banche centrali; ii) amministrazioni regionali o enti territoriali; iii) enti pubblici; iv) banche multilaterali di sviluppo; v) organizzazioni internazionali; vi) banche e imprese di investimento.

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo II – Misure prudenziali

Capitolo 1 – Riserve di capitale

Sezione I – Disposizioni di carattere generale

- c) in caso di esposizione verso una cartolarizzazione, ai requisiti patrimoniali di cui alla Parte Tre, Tit. II, Capo 5 CRR;
- “*indicatore di riferimento*” per l’indicatore di riferimento per la determinazione del coefficiente anticiclico interno, fissato dalla Banca d’Italia ai sensi della Sez. III, par. 2;
- “*requisito combinato di riserva di capitale*” per l’importo totale del capitale primario di classe 1 necessario per soddisfare il requisito relativo alla riserva di conservazione del capitale aumentato delle seguenti riserve, ove applicabili:
 - a) della riserva di capitale anticiclica specifica della banca;
 - b) della riserva di capitale per le G-SII;
 - c) della riserva di capitale per le O-SII.
- “*riserva di capitale anticiclica specifica della banca (institution specific countercyclical capital buffer)*” per il capitale primario di classe 1 che la banca è tenuta a detenere ai sensi della Sez. III;
- “*riserva di capitale per le G-SII*” per il capitale primario di classe 1 che le G-SII sono tenute a detenere ai sensi della Sez. IV, par. 1;
- “*riserva di capitale per le O-SII*” per il capitale primario di classe 1 che le O-SII sono tenute a detenere ai sensi della Sez. IV, par. 2;
- “*riserva di conservazione del capitale (capital conservation buffer)*” per il capitale primario di classe 1 che la banca è tenuta a detenere ai sensi della Sez. II.

4. Destinatari della disciplina

Le presenti disposizioni si applicano:

- su base individuale, alle banche italiane ed alle succursali in Italia di banche extracomunitarie non aventi sede negli Stati indicati nell’Allegato A delle Disposizioni introduttive, Capitolo Ambito di applicazione;
- su base consolidata:
 - a) alle capogruppo;
 - b) alle imprese di riferimento;
 - c) alle componenti del gruppo sub-consolidanti.

5. Procedimenti amministrativi

Si indicano di seguito i procedimenti amministrativi relativi al presente Capitolo:

- *approvazione o diniego dell’approvazione del piano di conservazione del capitale* (Sez. V; termine: 60 giorni).

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo II – Misure prudenziali

Capitolo 1 – Riserve di capitale

Sezione II – Riserva di conservazione del capitale

SEZIONE II

RISERVA DI CONSERVAZIONE DEL CAPITALE

1. Determinazione della riserva di conservazione del capitale

Le banche hanno l'obbligo di detenere, oltre al capitale primario di classe 1 necessario per soddisfare i requisiti in materia di fondi propri previsti dall'art. 92 CRR, una riserva di conservazione del capitale pari al 2,5% dell'esposizione complessiva al rischio della banca.

La riserva di conservazione del capitale è costituita da capitale primario di classe 1.

Le banche non utilizzano il capitale primario di classe 1, detenuto per soddisfare il requisito di riserva di conservazione del capitale, per rispettare la dotazione di mezzi patrimoniali, superiore al livello regolamentare minimo, eventualmente richiesta dalla Banca d'Italia nell'esercizio dei poteri previsti dalla Parte Prima, Tit. III, Cap. 1, Sez. III, par. 5.

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo II – Misure prudenziali

Capitolo 1 – Riserve di capitale

Sezione III – Riserva di capitale anticiclica

SEZIONE III

RISERVA DI CAPITALE ANTICICLICA

1. Riserva di capitale anticiclica specifica della banca

Le banche hanno l'obbligo di detenere una riserva di capitale anticiclica, pari alla loro esposizione complessiva al rischio moltiplicata per il coefficiente anticiclico specifico della banca, calcolato secondo i criteri di cui al par. 5.

La riserva di capitale anticiclica è costituita da capitale primario di classe 1.

Le banche non utilizzano il capitale primario di classe 1 detenuto per soddisfare il requisito di riserva di capitale anticiclica per rispettare: i) i requisiti in materia di fondi propri previsti dall'art. 92 CRR; ii) l'obbligo di mantenere la riserva di conservazione del capitale di cui alla Sez. II; iii) la dotazione di mezzi patrimoniali, superiore al livello regolamentare minimo, eventualmente richiesta dalla Banca d'Italia nell'esercizio dei poteri previsti dalla Parte Prima, Tit. III, Cap. 1, Sez. III, par. 5.

2. Criteri per la determinazione del coefficiente anticiclico interno

Ai fini della determinazione del coefficiente anticiclico interno, la Banca d'Italia determina trimestralmente un indicatore di riferimento.

L'indicatore di riferimento riflette, in maniera significativa, il ciclo del credito e i rischi derivanti dell'eccessiva crescita del credito in Italia, tenuto anche conto delle specificità dell'economia nazionale.

Esso è basato sulla deviazione dalla tendenza di lungo periodo del rapporto tra credito e prodotto interno lordo, tenendo conto:

- a) di un indicatore della crescita dei livelli del credito nel territorio nazionale e, in particolare, di un indicatore che rifletta le variazioni del rapporto tra credito erogato in Italia e prodotto interno lordo;
- b) dell'orientamento generale formulato dal CERS ai sensi dell'art. 135, par. 1, lett. b) CRD IV.

La Banca d'Italia – tenuto conto dell'indicatore di riferimento, dell'orientamento generale formulato dal CERS nonché di qualsiasi altro indicatore che segnali l'emergere di rischi sistemici di natura ciclica – determina, su base trimestrale, il coefficiente anticiclico interno.

Il coefficiente è espresso come percentuale dell'esposizione complessiva al rischio delle banche che hanno esposizioni creditizie rilevanti nel territorio nazionale. Esso è compreso tra lo 0% e il 2,5% ed è fissato in intervalli di 0,25 punti percentuali o multipli di 0,25. La Banca d'Italia, sulla base dell'indicatore di riferimento, dell'orientamento generale formulato dal CERS nonché di qualsiasi altro indicatore che segnali l'emergere di rischi sistemici, può fissare un coefficiente anticiclico interno superiore al 2,5%.

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo II – Misure prudenziali

Capitolo 1 – Riserve di capitale

Sezione III – Riserva di capitale anticiclica

Le banche, per il calcolo del loro coefficiente anticiclico specifico, applicano il nuovo coefficiente anticiclico interno, in caso di incremento, a partire dal dodicesimo mese successivo alla data di pubblicazione del coefficiente stesso; la Banca d'Italia, se ricorrono circostanze eccezionali, può ridurre tale termine.

Nel caso in cui il coefficiente anticiclico interno sia ridotto, la Banca d'Italia indica – senza che ciò abbia carattere vincolante – un periodo di tempo durante il quale il coefficiente anticiclico non sarà verosimilmente incrementato.

La Banca d'Italia pubblica, con cadenza trimestrale, sul proprio sito informatico il coefficiente anticiclico interno. In particolare, sono pubblicate le seguenti informazioni:

- a) il coefficiente anticiclico interno;
- b) il rapporto tra credito e prodotto interno lordo e la sua deviazione dalla tendenza di lungo periodo;
- c) l'indicatore di riferimento;
- d) le motivazioni che hanno portato a fissare un determinato livello del coefficiente anticiclico interno;
- e) nel caso in cui il coefficiente anticiclico interno sia stato incrementato, la data a partire dalla quale le banche utilizzano il nuovo coefficiente anticiclico per il calcolo del coefficiente anticiclico specifico della banca;
- f) nel caso in cui la data di cui alla lett. e) sia fissata prima che siano decorsi 12 mesi dalla comunicazione dell'incremento del coefficiente anticiclico, menzione delle circostanze eccezionali che giustificano la riduzione del termine ordinario di 12 mesi;
- g) nel caso di riduzione del coefficiente anticiclico, il periodo indicativo durante il quale il coefficiente anticiclico non sarà verosimilmente incrementato e la giustificazione di tale scelta.

La Banca d'Italia coordina le tempistiche per l'annuncio delle modifiche del coefficiente anticiclico con le altre autorità designate e comunica trimestralmente al CERS il coefficiente anticiclico interno e le informazioni di cui alle lettere da a) a g) del presente paragrafo.

3. Riconoscimento dei coefficienti anticiclici superiori al 2,5% applicabili negli Stati comunitari o in Stati extracomunitari

La Banca d'Italia può riconoscere il coefficiente anticiclico superiore al 2,5% applicabile in uno Stato comunitario o in uno Stato extracomunitario, richiedendone l'applicazione, ai fini del calcolo del coefficiente anticiclico specifico, alle banche che abbiano esposizioni creditizie rilevanti in tali paesi.

Il riconoscimento del coefficiente anticiclico superiore al 2.5% è reso pubblico con una comunicazione sul sito informatico della Banca d'Italia. La comunicazione include le seguenti informazioni:

- a) il coefficiente anticiclico applicabile;
- b) lo Stato comunitario o extracomunitario cui si applica;

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo II – Misure prudenziali

Capitolo 1 – Riserve di capitale

Sezione III – Riserva di capitale anticiclica

- c) nel caso in cui il coefficiente anticiclico sia incrementato, la data a partire dalla quale le banche autorizzate in Italia utilizzano il nuovo coefficiente anticiclico per il calcolo del loro coefficiente anticiclico specifico;
- d) nel caso in cui la data di cui alla lett. (c) sia fissata prima che siano decorsi 12 mesi dalla comunicazione dell'incremento del coefficiente anticiclico, una menzione delle circostanze eccezionali che giustificano la riduzione del termine ordinario.

4. Determinazione del coefficiente anticiclico applicabile in Stati extracomunitari

Nel caso in cui l'autorità competente di uno Stato extracomunitario non abbia pubblicato il coefficiente anticiclico applicabile nella propria giurisdizione, la Banca d'Italia può determinare il coefficiente anticiclico che le banche, aventi esposizioni creditizie rilevanti localizzate in tale paese, applicano per il calcolo del loro coefficiente anticiclico specifico (1).

Nei casi in cui l'autorità competente di uno Stato extracomunitario abbia pubblicato il coefficiente anticiclico applicabile nella propria giurisdizione, le banche applicano tale coefficiente. Con riguardo a quest'ultimo, la Banca d'Italia può:

- a) determinare un coefficiente anticiclico più elevato, ove ritenga che il coefficiente anticiclico fissato non sia sufficiente a proteggere le banche dall'eccessiva crescita del credito in tale paese;
- b) determinare un coefficiente anticiclico meno elevato, sino al 2,5%, nei casi in cui l'autorità competente dello Stato extracomunitario abbia fissato un coefficiente anticiclico superiore al 2,5%.

Le banche, per il calcolo del loro coefficiente anticiclico specifico, applicano il coefficiente anticiclico dello Stato extracomunitario, come determinato, incrementato, o ridotto dalla Banca d'Italia, normalmente a partire dal dodicesimo mese successivo alla data di pubblicazione del coefficiente stesso; la Banca d'Italia, se ricorrono circostanze eccezionali, può ridurre tale termine.

La Banca d'Italia pubblica le decisioni in merito alla determinazione dei coefficienti anticiclici applicabili in Stati extracomunitari nel proprio sito informatico; in particolare, sono pubblicate le seguenti informazioni:

- a) il coefficiente anticiclico e lo Stato extracomunitario cui si applica;
- b) le motivazioni che hanno portato alla determinazione del valore del coefficiente anticiclico, qualora esso sia stato fissato, incrementato, o ridotto dalla Banca d'Italia;
- c) quando il coefficiente anticiclico applicabile nello Stato extracomunitario è fissato per la prima volta o è incrementato, la data a partire dalla quale le banche utilizzano il nuovo coefficiente anticiclico per il calcolo del loro coefficiente anticiclico specifico;
- d) quando la data di cui alla lett. (c) è fissata prima che siano decorsi 12 mesi dalla comunicazione della determinazione del coefficiente anticiclico, menzione delle circostanze eccezionali che giustificano la riduzione del termine ordinario.

(1) La Banca d'Italia determina il coefficiente sulla base di criteri analoghi a quelli previsti nel par. 2 e tenuto conto delle eventuali raccomandazioni emanate dal CERS ai sensi dell'art. 138 CRD IV.

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo II – Misure prudenziali

Capitolo 1 – Riserve di capitale

Sezione III – Riserva di capitale anticiclica

5. Calcolo del coefficiente anticiclico specifico della banca

Il coefficiente anticiclico specifico della banca è pari alla media ponderata dei coefficienti anticiclici applicabili nei vari paesi verso cui la banca ha esposizioni creditizie rilevanti.

Ciascun coefficiente anticiclico è ponderato per il rapporto tra il requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito, determinato ai sensi della Parte Tre, Titoli II e IV CRR, relativo alle esposizioni creditizie rilevanti di ciascuno Stato comunitario o extracomunitario e il requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito relativo a tutte le esposizioni creditizie rilevanti della banca (2).

Ai fini del calcolo della media ponderata, le banche utilizzano i seguenti coefficienti anticiclici:

- per le esposizioni creditizie rilevanti localizzate in Italia, il coefficiente anticiclico interno fissato dalla Banca d'Italia ai sensi del par. 2;
- per le esposizioni creditizie rilevanti localizzate in uno Stato comunitario:
 - il coefficiente anticiclico fissato dall'autorità designata di quello Stato comunitario, se pari o inferiore al 2,5%;
 - il coefficiente anticiclico fissato dall'autorità designata di quello Stato comunitario, se superiore al 2,5% e riconosciuto dalla Banca d'Italia ai sensi del par. 3;
 - il 2,5%, se il coefficiente anticiclico fissato dall'autorità designata di quello Stato comunitario è superiore al 2,5% e non è stato riconosciuto dalla Banca d'Italia ai sensi del par. 3;
- per le esposizioni creditizie rilevanti localizzate in Stati extracomunitari:
 - il coefficiente anticiclico fissato dall'autorità competente dello Stato extracomunitario, se superiore al 2,5% e riconosciuto dalla Banca d'Italia ai sensi del par. 3;
 - negli altri casi, il coefficiente anticiclico fissato dall'autorità competente dello Stato extracomunitario o dalla Banca d'Italia ai sensi del par. 4.

Le banche identificano le esposizioni rilevanti nei diversi paesi, facendo riferimento al regolamento della Commissione europea previsto ai sensi dell'art. 140, par. 7 CRD IV, recante le norme tecniche di regolamentazione in materia di metodi per l'identificazione della localizzazione geografica delle esposizioni creditizie rilevanti.

Ai fini del calcolo del coefficiente anticiclico specifico, la banca applica:

- a) l'incremento del coefficiente anticiclico interno, a partire dalla data indicata nel par. 2, ottavo capoverso, lett. (e);

(2) Si ipotizzi una banca che abbia esposizioni creditizie rilevanti oltre che in Italia, in Francia, Germania, Spagna e USA. Si ipotizzi che il coefficiente anticiclico interno sia pari al 2,5% e che i coefficienti anticiclici applicabili in Francia, Germania, Spagna e USA siano rispettivamente 2%, 3% (previo riconoscimento da parte della Banca d'Italia), 0% e 1%. Si ipotizzi altresì che il requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito relativo a tutte le esposizioni rilevanti della banca sia pari a 1000 e che invece i requisiti patrimoniali a fronte del rischio di credito per le esposizioni rilevanti in Italia, Francia, Germania, Spagna e USA siano rispettivamente 500, 150, 200, 100 e 50. Il coefficiente anticiclico specifico della banca sarà pari a $2,5\% \cdot 500/1000 + 2\% \cdot 150/1000 + 3\% \cdot 200/1000 + 0\% \cdot 100/1000 + 1\% \cdot 50/1000 = 2,2\%$. Se la banca ha un'esposizione complessiva al rischio pari, ad esempio, a 18000, la sua riserva anticiclica di capitale dovrà essere pari a $2,2\% \cdot 18000 = 396$.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo II – Misure prudenziali

Capitolo 1 – Riserve di capitale

Sezione III – Riserva di capitale anticiclica

- b) l'incremento del coefficiente anticiclico applicabile in uno Stato comunitario a un livello pari o inferiore al 2,5%, a partire dalla data indicata dall'autorità designata di tale Stato comunitario;
- c) l'incremento del coefficiente anticiclico applicabile in uno Stato comunitario o in uno Stato extracomunitario a un livello superiore al 2,5%, ove riconosciuto dalla Banca d'Italia, a partire dalla data indicata nel par. 3, secondo capoverso, lett. (c) della presente sezione;
- d) l'incremento del coefficiente anticiclico applicabile in uno Stato extracomunitario determinato dalla Banca d'Italia ai sensi del par. 4, primo e secondo capoverso della presente sezione, a partire dalla data indicata nel par. 4, quinto capoverso, lett. (c) della presente sezione;
- e) fatto salvo quanto previsto alle lettere (c) e (d), l'incremento del coefficiente anticiclico applicabile per un determinato Stato extracomunitario, a partire dal dodicesimo mese successivo alla data di comunicazione della variazione del coefficiente da parte dell'autorità competente dello Stato extracomunitario in questione; la variazione si considera comunicata il giorno della pubblicazione da parte dell'autorità competente dello Stato extracomunitario ai sensi della legge nazionale applicabile;
- f) con effetto immediato la diminuzione dei coefficienti anticiclici.

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo II – Misure prudenziali

Capitolo 1 – Riserve di capitale

Sezione IV – Riserva di capitale per le G-SII e per le O-SII

SEZIONE IV

RISERVA DI CAPITALE PER LE G-SII E PER LE O-SII

1. Individuazione e classificazione delle G-SII

La Banca d'Italia individua le G-SII autorizzate in Italia, in base alla metodologia individuata dal regolamento della Commissione europea previsto ai sensi dell'art. 131, par. 18, CRD IV (1) e alla lista annualmente pubblicata dal *Financial Stability Board* nel documento “*Update of group of global systemically important banks (G-SIBs)*”.

Possono assumere tale qualifica esclusivamente le banche non appartenenti a gruppi bancari e i gruppi bancari non controllati da un ente impresa madre nell'UE, una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE, o da una società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE, così come definiti rispettivamente all'art. 4, par. 1, punti 29, 31 e 33 CRR. Non possono assumere la qualifica di G-SII le filiazioni di enti imprese madri nell'UE, di società di partecipazione finanziaria madri nell'UE, di società di partecipazione finanziaria miste madri nell'UE.

Per ciascun soggetto valutato, la citata metodologia assegna un punteggio che consente la classificazione delle G-SII in sottocategorie. La Banca d'Italia, sulla base dei punteggi attribuiti, individua almeno 5 sottocategorie di G-SII, cui assegnare le stesse. I punteggi soglia tra le varie sottocategorie sono chiaramente definiti e fissati in modo da rappresentare la rilevanza sistemica linearmente crescente delle banche classificate nelle varie sottocategorie. A ciascuna sottocategoria è associato un livello di capitale primario di classe 1 che le G-SII devono detenere a livello consolidato.

Alla sottocategoria più bassa è associata una riserva di capitale per le G-SII pari all'1% dell'esposizione complessiva al rischio.

Alla sottocategoria più elevata è associata una riserva di capitale per le G-SII pari al 3,5% dell'esposizione complessiva al rischio.

A ciascuna delle sottocategorie intermedie è associata la riserva di capitale per le G-SII prevista per la sottocategoria precedente incrementata dello 0,5%.

Le banche soddisfano il requisito di riserva di capitale per le G-SII associato alla sottocategoria in cui sono classificate con capitale primario di classe 1.

La Banca d'Italia può:

- a) riclassificare la G-SII in una sottocategoria superiore;
- b) classificare una banca che ha un punteggio inferiore al punteggio minimo richiesto per la classificazione nella sottocategoria più bassa in tale sottocategoria o in una sottocategoria più elevata, assegnandole in tal modo lo status di G-SII.

(1) In particolare, ai fini dell'individuazione delle G-SII, la Banca d'Italia, sulla base di quanto stabilito dal citato regolamento della Commissione europea, definisce una metodologia fondata sui criteri di seguito indicati, aventi il medesimo peso e basati su indicatori quantificabili: a) le dimensioni del gruppo; b) l'interconnessione del gruppo con il sistema finanziario; c) la sostituibilità dei servizi o delle infrastrutture finanziari forniti dal gruppo; d) la complessità del gruppo; e) le attività transfrontaliere del gruppo, comprese le attività transfrontaliere tra Stati membri e tra uno Stato comunitario e uno Stato extracomunitario.

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo II – Misure prudenziali

Capitolo 1 – Riserve di capitale

Sezione IV – Riserva di capitale per le G-SII e per le O-SII

Nel caso in cui la Banca d'Italia eserciti la facoltà prevista dalla lett. b), ne dà comunicazione all'ABE, fornendone le motivazioni.

2. Individuazione delle O-SII e requisito applicabile

La Banca d'Italia individua le O-SII autorizzate in Italia.

Ai fini dell'individuazione delle O-SII, la Banca d'Italia valuta la rilevanza sistemica almeno sulla base dei seguenti criteri:

- a) le dimensioni;
- b) la rilevanza per l'economia dell'Unione o dell'Italia;
- c) la rilevanza delle attività transfrontaliere;
- d) l'interconnessione della banca o del gruppo con il sistema finanziario.

La Banca d'Italia può imporre a ciascuna O-SII di detenere una riserva di capitale per le O-SII pari a sino al 2% dell'esposizione complessiva al rischio.

Le banche soddisfano il requisito di riserva di capitale per le O-SII con capitale primario di classe 1.

Nell'imporre la riserva di capitale per le O-SII, la Banca d'Italia rispetta le seguenti condizioni:

- a) la riserva di capitale per le O-SII non comporta effetti negativi sproporzionati sul sistema finanziario, o su parti dello stesso, di altri Stati membri o dell'Unione, formando o creando un ostacolo al funzionamento del mercato interno;
- b) riesamina almeno annualmente il livello di riserva imposto.

La Banca d'Italia, un mese prima della pubblicazione della decisione con cui impone la riserva di capitale per le O-SII o ne modifica il livello, ne dà comunicazione alla Commissione europea, al CERS, all'ABE e alle autorità competenti e designate degli Stati membri coinvolti. La comunicazione reca in dettaglio:

- a) i motivi per cui si ritiene probabile che la riserva di capitale per le O-SII sia efficace e proporzionata ai fini dell'attenuazione del rischio;
- b) una valutazione, basata sulle informazioni disponibili, del probabile impatto positivo o negativo della riserva di capitale per le O-SII sul mercato interno;
- c) il livello della riserva di capitale per le O-SII che si intende applicare.

Ferma restando l'applicazione del terzo capoverso del presente paragrafo, nei casi in cui una O-SII sia una filiazione di una G-SII o di una O-SII impresa madre nell'UE e sia soggetta a una riserva di capitale per G-SII o O-SII a livello consolidato, il livello di riserva di capitale per O-SII applicabile su base individuale o sub-consolidata non può eccedere il maggiore tra:

- a) l'1% dell'esposizione complessiva al rischio;

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo II – Misure prudenziali

Capitolo 1 – Riserve di capitale

Sezione IV – Riserva di capitale per le G-SII e per le O-SII

- b) la percentuale di esposizione complessiva al rischio corrispondente al coefficiente di riserva di capitale per G-SII o per O-SII applicabile a livello consolidato.

3. Disposizioni comuni

Le banche non utilizzano il capitale primario di classe 1 detenuto per soddisfare il requisito di riserva di capitale per le G-SII e di riserva di capitale per le O-SII, per rispettare: i) i requisiti in materia di fondi propri previsti dall'art. 92 CRR; ii) l'obbligo di detenere la riserva di conservazione del capitale di cui alla Sez. II; iii) l'obbligo di detenere la riserva di capitale anticiclica di cui alla Sez. III; iv) la dotazione di mezzi patrimoniali, superiore al livello regolamentare minimo, eventualmente richiesta dalla Banca d'Italia nell'esercizio dei poteri previsti dalla Parte Uno, Tit. III, Cap. 1, Sez. III, par. 5.

Qualora una banca o un gruppo bancario siano soggetti, a livello consolidato, sia alla riserva per le G-SII, sia alla riserva per le O-SII, applicano la riserva di capitale più elevata.

La Banca d'Italia comunica alla Commissione, al CERS e all'ABE e pubblica la lista delle G-SII e delle O-SII nonché le sottocategorie in cui ciascuna G-SII è classificata.

La Banca d'Italia riesamina annualmente l'individuazione delle G-SII e delle O-SII e la classificazione delle G-SII nelle rispettive sottocategorie e ne comunica l'esito alle banche interessate, alla Commissione, al CERS e all'ABE. La Banca d'Italia pubblica annualmente la lista aggiornata delle G-SII e delle O-SII e le sottocategorie in cui ciascuna G-SII è classificata.

SEZIONE V

MISURE DI CONSERVAZIONE DEL CAPITALE

1. Limiti alle distribuzioni

Le banche che rispettano il requisito combinato di riserva di capitale non effettuano distribuzioni (1) in relazione al capitale primario di classe 1 che possano comportare una diminuzione del capitale primario di classe 1 a un livello tale per cui il requisito combinato di riserva di capitale non è più rispettato.

Le banche che non rispettano il requisito combinato di riserva di capitale calcolano l'Ammontare Massimo Distribuibile ("AMD") secondo quanto previsto nel par. 1.1. L'AMD è quindi comunicato alla Banca d'Italia.

Prima che sia comunicato l'AMD alla Banca d'Italia, le banche che non rispettano il requisito combinato di riserva di capitale non possono:

- 1) effettuare distribuzioni in relazione al capitale primario di classe 1;
- 2) assumere obblighi di pagamento di remunerazioni variabili o di benefici pensionistici discrezionali né pagare remunerazioni variabili se l'obbligazione di pagamento è stata assunta quando il requisito combinato di riserva di capitale non era rispettato;
- 3) effettuare pagamenti su strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1.

Dopo aver comunicato l'AMD alla Banca d'Italia, le banche che non rispettano il requisito combinato di riserva di capitale non possono effettuare distribuzioni in relazione al capitale primario di classe 1 e corrispondere gli importi di cui ai precedenti numeri 2) e 3) in misura superiore all'AMD (2).

Una volta effettuato il calcolo dell'AMD, se una banca che non rispetta il requisito combinato di riserva di capitale intende effettuare distribuzioni in relazione al capitale primario di classe 1 o intraprendere una delle azioni specificate nei precedenti numeri 2) e 3), comunica tale intenzione alla Banca d'Italia, fornendo le seguenti informazioni:

- l'ammontare di fondi propri detenuto dalla banca, suddiviso come segue:
 - (i) capitale primario di classe 1;
 - (ii) capitale aggiuntivo di classe 1;
 - (iii) capitale di classe 2;
- l'ammontare dell'AMD;
- l'ammontare di risorse distribuibili che la banca intende allocare tra:

(1) I limiti alle distribuzioni previsti dal presente paragrafo si applicano ai pagamenti che comportano una riduzione del capitale primario di classe 1 o una riduzione di utili, se il mancato pagamento o la sospensione dei pagamenti non costituiscono un caso di inadempimento (*event of default*) o una condizione per l'avvio di una procedura di insolvenza ai sensi della disciplina delle crisi delle banche.

(2) Restano fermi gli obblighi e i limiti previsti dalla legge o da norme statutarie.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo II – Misure prudenziali

Capitolo 1 – Riserve di capitale

Sezione V – Misure di conservazione del capitale

- (i) il pagamento di dividendi;
- (ii) il riacquisto, il riscatto, il rimborso di strumenti di capitale di qualità primaria o la distribuzione di bonus in tali strumenti;
- (iii) la distribuzione di elementi di cui all'art. 26, par. 1, lettere da (b) ad (e) CRR;
- (iv) il pagamento di cedole o dividendi su strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1;
- (v) il pagamento di remunerazioni variabili o di benefici pensionistici discrezionali, sia attraverso l'assunzione di nuove obbligazioni di pagamento, sia per adempiere a obbligazioni di pagamento assunte quando la banca già non rispettava il requisito combinato di riserva obbligatoria.

Le banche definiscono procedure, approvate dall'organo con funzione di supervisione strategica, volte a garantire che l'ammontare di risorse distribuibili e l'AMD siano calcolati correttamente.

Dal semestre successivo alla data di comunicazione dell'AMD, nel rispetto del piano di conservazione del capitale previsto dal par. 2, le banche assicurano che la somma delle voci di cui ai punti (i), (iv), (v) di competenza del semestre di riferimento e delle voci (ii) e (iii) non superi il prodotto tra il fattore di cui alla lett. (B) del paragrafo seguente – individuato sulla base del capitale primario di classe 1 disponibile all'inizio del semestre – e gli utili di competenza del semestre, al netto degli oneri fiscali, e al lordo delle voci di cui ai punti (iv) e (v) di competenza del semestre. Dall'esercizio successivo alla data di comunicazione dell'AMD la verifica è effettuata sia su base semestrale, sia su base annuale.

1.1 *Calcolo dell'AMD*

Le banche calcolano l'AMD (3) moltiplicando la somma determinata conformemente alla lett. (A) per il fattore determinato conformemente alla lett. (B). L'AMD è ridotto da ciascuna delle azioni specificate nei numeri da 1) a 3) del paragrafo precedente.

- (A) La somma da moltiplicare è pari alla somma degli utili di periodo e/o di esercizio non inclusi nel capitale primario di classe 1 ai sensi dell'art. 26, par. 2 CRR che sono stati conseguiti dopo l'ultima delibera di distribuzione di utili, al netto degli oneri fiscali e delle azioni specificate nei numeri da 1) a 3) del paragrafo precedente ove già non considerate nel calcolo degli utili di periodo e/o di esercizio ("risorse distribuibili").
- (B) Il fattore è determinato come segue:
 - (i) quando il capitale primario di classe 1 (4), detenuto dalla banca e non utilizzato per rispettare il requisito in materia di fondi propri previsto dall'art. 92, par. 1, lett. c) CRR, espresso come percentuale dell'esposizione complessiva al rischio (di seguito indicato come "capitale primario di classe 1 disponibile"), rientra nel primo quartile (ossia il più basso) del requisito combinato di riserva di capitale, il fattore è 0;
 - (ii) quando il capitale primario di classe 1 disponibile rientra nel secondo quartile del requisito combinato di riserva di capitale, il fattore è 0,2;

(3) L'AMD è approvato dall'organo con funzione di supervisione strategica, previo parere dell'organo con funzione di controllo.

(4) Tale calcolo è effettuato con riferimento all'ammontare capitale primario di classe 1 detenuto al momento del calcolo dell'AMD.

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo II – Misure prudenziali

Capitolo 1 – Riserve di capitale

Sezione V – Misure di conservazione del capitale

- (iii) quando il capitale primario di classe 1 disponibile rientra nel terzo quartile del requisito combinato di riserva di capitale, il fattore è 0,4;
- (iv) quando il capitale primario di classe 1 disponibile rientra nel quarto quartile del requisito combinato di riserva di capitale, il fattore è 0,6;

Il limite inferiore e quello superiore di ciascun quartile del requisito combinato di riserva di capitale sono calcolati come segue:

Limite inferiore del quartile =
[(requisito combinato di riserva di capitale)/4]*(Q_n-1)

Limite superiore del quartile =
[(requisito combinato di riserva di capitale)/4]*Q_n

Dove “Q_n” indica il numero del quartile.

2. Piano di conservazione del capitale

Nel caso in cui una banca non soddisfi il requisito combinato di riserva di capitale, la stessa trasmette alla Banca d'Italia, entro cinque giorni lavorativi (5) – prorogabili sino a dieci – dalla data in cui ha accertato il mancato rispetto del requisito, un piano di conservazione del capitale, approvato dall'organo con funzione di supervisione strategica.

Il piano di conservazione del capitale include almeno quanto segue:

- uno stato patrimoniale previsionale contenente anche le stime dei costi e dei ricavi;
- le misure che la banca intende adottare per accrescere i livelli di autofinanziamento;
- un piano contenente gli interventi, con i relativi tempi, per soddisfare il requisito combinato di riserva di capitale.

La Banca d'Italia, entro 60 giorni dal suo ricevimento, valuta il piano e lo approva se ritiene che esso abbia concrete possibilità di consentire alla banca, entro un periodo di tempo adeguato, di conservare o di raccogliere capitale sufficiente per permettere alla stessa di soddisfare il requisito combinato di riserva di capitale.

Nel caso in cui la Banca d'Italia non approvi il piano di conservazione del capitale, oltre a richiedere la revisione del piano medesimo, adotta almeno una delle seguenti misure:

- richiede alla banca di porre in essere le iniziative per aumentare il capitale di qualità primaria a un determinato livello entro un dato termine;
- impone limiti più stringenti di quelli previsti nei par. 1 e 1.1 alle distribuzioni in relazione al capitale primario di classe 1 e/o ai pagamenti di cui ai punti 2) o 3) del par. 1.

(5) In via transitoria, fino al 31 dicembre 2015 il termine è di trenta giorni di calendario.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo II – Misure prudenziali

Capitolo 1 – Riserve di capitale

Sezione V – Misure di conservazione del capitale

Le banche assicurano nel continuo il rispetto di quanto previsto nel piano di conservazione. Nei casi in cui l'andamento dell'attività aziendale si discosti dalle previsioni del piano, le banche informano tempestivamente la Banca d'Italia e provvedono ad adeguare di conseguenza i limiti alle distribuzioni individuati ai sensi del par. 1, ultimo capoverso della presente sezione.

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo III – Processo di controllo prudenziale

Capitolo 1 – Processo di controllo prudenziale

TITOLO III

Capitolo 1

PROCESSO DI CONTROLLO PRUDENZIALE

TITOLO III - Capitolo 1

PROCESSO DI CONTROLLO PRUDENZIALE

SEZIONE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

Il processo di controllo prudenziale (*Supervisory Review Process – SRP*) si articola in due fasi integrate. La prima è rappresentata dal processo interno di determinazione dell'adeguatezza patrimoniale (*Internal Capital Adequacy Assessment Process – ICAAP*) e fa capo alle banche, le quali effettuano un'autonoma valutazione della propria adeguatezza patrimoniale, attuale e prospettica, in relazione ai rischi assunti e alle strategie aziendali. La seconda consiste nel processo di revisione e valutazione prudenziale (*Supervisory Review and Evaluation Process – SREP*) ed è di competenza dell'autorità di vigilanza, che, anche attraverso il riesame dell'ICAAP, formula un giudizio complessivo sulla banca e attiva, ove necessario, misure correttive.

La revisione dell'ICAAP si basa sul confronto tra la Vigilanza e le banche; ciò consente alla Banca d'Italia di acquisire una conoscenza più approfondita del processo ICAAP e delle ipotesi metodologiche sottostanti e alle banche di illustrare le motivazioni a sostegno delle proprie valutazioni.

Le banche definiscono strategie e predispongono strumenti e procedure per determinare il capitale che esse ritengono adeguato – per importo e composizione – alla copertura permanente di tutti i rischi ai quali sono o potrebbero essere esposte, anche diversi da quelli per i quali è richiesto il rispetto dei requisiti patrimoniali.

Il processo ICAAP è imperniato su idonei sistemi aziendali di gestione dei rischi e presuppone adeguati meccanismi di governo societario, una struttura organizzativa con linee di responsabilità ben definite, efficaci sistemi di controllo interno.

La responsabilità di tale processo è rimessa agli organi societari, i quali ne definiscono in piena autonomia il disegno e l'organizzazione secondo le rispettive competenze e prerogative. Essi curano l'attuazione e promuovono l'aggiornamento dell'ICAAP, al fine di assicurarne la continua rispondenza alle caratteristiche operative e al contesto strategico in cui la banca opera.

In caso di gruppi bancari la responsabilità dell'ICAAP fa capo all'impresa al vertice del gruppo, la quale determina il capitale adeguato per l'intero gruppo su base consolidata. Nel caso di banche o gruppi bancari controllati da un'impresa madre europea si richiede la predisposizione di un processo ICAAP a livello rispettivamente individuale oppure sub-consolidato per le componenti italiane.

Il processo ICAAP deve essere documentato, conosciuto e condiviso dalle strutture aziendali e sottoposto a revisione interna.

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo III – Processo di controllo prudenziale

Capitolo 1 – Processo di controllo prudenziale

Sezione I – Disposizioni di carattere generale

Le banche illustrano alla Banca d'Italia, con cadenza annuale, le caratteristiche fondamentali del processo, l'esposizione ai rischi e la determinazione del capitale ritenuto adeguato a fronteggiarli attraverso un resoconto strutturato. Quest'ultimo contiene anche un'auto-valutazione dell'ICAAP che individua le aree di miglioramento, le eventuali carenze del processo e le azioni correttive che si ritiene di porre in essere.

Lo SREP è il processo con cui la Banca d'Italia riesamina e valuta l'ICAAP; analizza i profili di rischio della banca singolarmente e in un'ottica aggregata, anche in condizioni di stress, e il relativo contributo al rischio sistemico; valuta il sistema di governo aziendale, la funzionalità degli organi, la struttura organizzativa e il sistema dei controlli interni; verifica l'osservanza del complesso delle regole prudenziali.

Lo svolgimento di tale attività avviene attraverso l'utilizzo di sistemi che definiscono criteri generali e metodologie per l'analisi e la valutazione delle banche (Sistema di analisi aziendale). Tale sistema consente alla Banca d'Italia di individuare e analizzare i rischi rilevanti assunti dalle banche e di valutarne i sistemi di gestione e controllo, anche ai fini del riesame della determinazione del capitale interno effettuata dalle stesse.

Nel caso in cui dall'analisi complessiva emergano profili di anomalia, la Banca d'Italia richiede l'adozione di idonee misure correttive di natura organizzativa e patrimoniale. Gli interventi dipendono dalla gravità delle carenze, dall'esigenza di tempestività, dal grado di consapevolezza, capacità e affidabilità degli organi aziendali, dalla disponibilità presso l'intermediario di risorse umane, tecniche e patrimoniali. L'imposizione di requisiti patrimoniali aggiuntivi viene disposta se l'applicazione di misure organizzative non appare in grado di assicurare la rimozione delle anomalie entro un periodo di tempo adeguato. La Banca d'Italia richiede l'adozione delle misure correttive pure nel caso in cui abbia fondata evidenza che l'intermediario non sia in grado di rispettare i requisiti prudenziali anche in ottica prospettica (di norma dodici mesi).

Il processo di controllo prudenziale si conforma al principio di proporzionalità, in base al quale:

- i sistemi di governo societario, i processi di gestione dei rischi, i meccanismi di controllo interno e di determinazione del capitale ritenuto adeguato alla copertura dei rischi devono essere commisurati alle caratteristiche, alle dimensioni e alla complessità dell'attività svolta dalla banca;
- la frequenza e l'intensità dello SREP tengono conto della rilevanza sistemica, delle caratteristiche e del grado di problematicità delle banche.

Il processo di controllo prudenziale si svolge a livello consolidato oppure individuale in caso di banche non appartenenti a gruppi (1).

* * *

Con le disposizioni della Sez. II la Banca d'Italia, in attuazione degli obblighi di trasparenza dell'attività di vigilanza previsti dalla normativa, fornisce indicazioni utili a orientare gli operatori nella concreta applicazione del principio di proporzionalità e nell'identificazione dei requisiti minimi dell'ICAAP che verranno valutati nell'ambito dello SREP.

(1) Per gli intermediari facenti parte di gruppi, considerati dalla Banca d'Italia entità rilevanti, le attività di analisi previste nell'ambito del processo di controllo prudenziale sono svolte anche a livello individuale.

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo III – Processo di controllo prudenziale

Capitolo 1 – Processo di controllo prudenziale

Sezione I – Disposizioni di carattere generale

A tal fine:

- si forniscono indicazioni in ordine agli ambiti del processo ICAAP per la concreta applicazione del suddetto principio di proporzionalità da parte degli operatori;
- si esplicitano i criteri per una ripartizione indicativa delle banche in tre gruppi, caratterizzati da livelli di complessità operativa decrescente, per i quali vengono indicati requisiti differenziati in ordine ai predetti ambiti dell'ICAAP;
- si illustrano alcune metodologie semplificate utilizzabili per il calcolo di taluni rischi quantificabili diversi dal rischio di credito, di controparte, di mercato e operativo;
- si descrivono i criteri di valutazione che vengono utilizzati nello SREP ed in particolare le metodologie e le modalità di analisi dei rischi e dell'operatività bancaria.

2. Fonti normative

La materia è regolata:

- dalle seguenti disposizioni del TUB:
 - art. 53, co. 1, lett. a), b) e d), che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di emanare disposizioni di carattere generale aventi a oggetto l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni e il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, nonché i controlli interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione;
 - art. 53, co. 3, che attribuisce alla Banca d'Italia, tra l'altro, il potere di adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singole banche per le materie indicate al co. 1;
 - art. 65, che definisce i soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata;
 - art. 67, co. 1, lett. a), b) e d), 2-ter e 3-bis, i quali, al fine di realizzare la vigilanza consolidata, prevedono che la Banca d'Italia impartisca alla capogruppo o a componenti del gruppo bancario, con provvedimenti di carattere generale o particolare, disposizioni aventi a oggetto l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni e il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, nonché i controlli interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione.
 - art. 69, co. 1 e 1-bis, secondo cui la Banca d'Italia definisce, anche sulla base di accordi con le autorità di vigilanza di altri Stati comunitari, forme di collaborazione e di coordinamento nonché la ripartizione dei compiti specifici di ciascuna autorità in ordine all'esercizio della vigilanza consolidata nei confronti di gruppi operanti in più paesi e individua i soggetti sui quali, per effetto di detti accordi, viene esercitata la vigilanza consolidata;
- dai regolamenti della Commissione europea recanti le norme tecniche di regolamentazione o di attuazione per:
 - definire il concetto di "esposizione a rischi specifici rilevanti in termini assoluti" e per precisare il concetto di "gran numero" di controparti rilevanti e di posizioni rilevanti in strumenti di debito di diversi emittenti (art. 77, par. 4 CRD IV);

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo III – Processo di controllo prudenziale

Capitolo 1 – Processo di controllo prudenziale

Sezione I – Disposizioni di carattere generale

- assicurare condizioni uniformi per l'applicazione della procedura di adozione della decisione congiunta in applicazione di determinati articoli della CRD IV (art. 113 CRD IV);
- specificare le condizioni generali di funzionamento dei collegi delle autorità di vigilanza (art. 116, par. 4 CRD IV);
- per determinare il funzionamento operativo dei collegi delle autorità di vigilanza (art. 116, par. 5 CRD IV);

Vengono inoltre in rilievo:

- la CRD IV, in particolare il Tit. VII, art. 64 e il Capo 2, Sezioni I-IV;
- il CRR;
- i documenti Basilea 2 e Basilea 3;
- gli orientamenti dell'ABE per:
 - assicurare che le autorità competenti utilizzino metodologie comuni per le prove di stress prudenziali annuali (art. 100, co. 2 CRD IV);
 - determinare i parametri di riferimento nell'analisi dei modelli interni delle diverse banche (art. 101, par. 5, co. 2 CRD IV);
 - specificare le modalità di valutazione dei rischi simili e il modo in cui può essere assicurata coerenza nell'Unione Europea alle misure per banche con profili di rischio simili (art. 103, co. 2 CRD IV);
 - precisare – in modo adeguato a dimensioni, struttura e organizzazione interna e a natura, ampiezza e complessità della loro attività – le procedure e le metodologie comuni per il processo di revisione e valutazione prudenziale e per la valutazione dell'organizzazione e del trattamento dei rischi, in particolare in relazione al rischio di concentrazione (art. 107, co. 3 CRD IV).

La disciplina tiene inoltre conto delle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia ai sensi degli artt. 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni (2).

3. Definizioni

Ai fini della presente disciplina, si applicano le seguenti definizioni:

- *requisiti di Primo Pilastro* per i requisiti in materia di fondi propri previsti dall'art. 92 CRR.

4. Destinatari della disciplina

Le disposizioni della Sez. II si applicano:

(2) Cfr. il Regolamento del 25 giugno 2008, il Provvedimento del 21 gennaio 2014 e il Capitolo *Procedimenti amministrativi* delle Disposizioni introduttive.

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo III – Processo di controllo prudenziale

Capitolo 1 – Processo di controllo prudenziale

Sezione I – Disposizioni di carattere generale

- su base individuale, alle banche italiane non appartenenti ad un gruppo bancario (3) e alle succursali in Italia di banche extracomunitarie non aventi sede negli Stati indicati nell'Allegato A al Capitolo "Ambito di applicazione";
- su base consolidata:
 - ai gruppi bancari;
 - alle imprese di riferimento;
 - alle componenti del gruppo sub-consolidanti.

5. Procedimenti amministrativi

Si indicano di seguito i procedimenti amministrativi relativi al presente Capitolo:

- *adozione di provvedimenti specifici nei confronti della banca o della capogruppo concernenti il gruppo o sue singole componenti* (Sez. III, par. 5; termine: 90 giorni);
- *adozione di provvedimenti specifici nei confronti di categorie di banche con rischi simili* (Sez. III, par. 5 termine: 90 giorni).

(3) Le disposizioni si applicano comunque alle banche italiane se escluse dal consolidamento ai sensi dell'art. 19 CRR.

SEZIONE II

LA VALUTAZIONE AZIENDALE DELL'ADEGUATEZZA PATRIMONIALE (ICAAP)

1. Disposizioni di carattere generale

Le banche definiscono in piena autonomia un processo per determinare il capitale complessivo adeguato, in termini attuali e prospettici, a fronteggiare tutti i rischi rilevanti. Il processo deve essere formalizzato, documentato, sottoposto a revisione interna e approvato dagli organi societari. Esso è proporzionato alle caratteristiche, alle dimensioni e alla complessità dell'attività svolta.

Il calcolo del capitale complessivo richiede una compiuta valutazione di tutti i rischi a cui le banche sono o potrebbero essere esposte, sia di quelli considerati ai fini del calcolo dei requisiti di Primo Pilastro, sia di quelli in esso non contemplati.

Le banche definiscono per quali tipi di rischi diversi da quelli di credito, di controparte, di mercato ed operativi è opportuno adottare metodologie quantitative, che possono determinare un fabbisogno di capitale interno (1), e per quali invece si ritengono più appropriate, in combinazione o in alternativa, misure di controllo o attenuazione.

Esse devono comunque essere in grado di spiegare nel dettaglio alla Banca d'Italia le definizioni adottate, le metodologie utilizzate, l'effettiva considerazione di tutti i rischi rilevanti nonché le differenze, per i rischi fronteggiati dai requisiti di Primo Pilastro, tra il sistema adottato internamente e quello regolamentare.

2. La proporzionalità nell'ICAAP

Il principio di proporzionalità si applica ai seguenti aspetti:

- metodologie utilizzate per la misurazione/valutazione dei rischi e la determinazione del relativo capitale interno;
- tipologia e caratteristiche degli stress test utilizzati;
- trattamento delle correlazioni tra rischi e determinazione del capitale interno complessivo;
- articolazione organizzativa dei sistemi di controllo dei rischi;
- livello di approfondimento ed estensione della rendicontazione sull'ICAAP resa alla Banca d'Italia.

(1) Ai fini delle disposizioni del presente Capitolo, per "capitale interno" si intende il capitale a rischio, ovvero il fabbisogno di capitale relativo ad un determinato rischio che la banca ritiene necessario per coprire le perdite eccedenti un dato livello atteso (tale definizione presuppone che la perdita attesa sia fronteggiata da rettifiche di valore nette - specifiche e di portafoglio - di pari entità; ove queste ultime fossero inferiori, il capitale interno dovrà far fronte anche a questa differenza). Con "capitale interno complessivo" si intende il capitale interno riferito a tutti i rischi rilevanti assunti dalla banca, incluse le eventuali esigenze di capitale interno dovute a considerazioni di carattere strategico. Con "capitale" e "capitale complessivo" si indicano gli elementi patrimoniali che la banca ritiene possano essere utilizzati rispettivamente a copertura del "capitale interno" e del "capitale interno complessivo".

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo III – Processo di controllo prudenziale

Capitolo 1 – Processo di controllo prudenziale

Sezione II – La valutazione aziendale dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP)

Per facilitare la concreta attuazione del principio di proporzionalità, le banche sono ripartite in tre classi, che identificano, in linea di massima, banche di diverse dimensioni e complessità operativa.

Classe 1

Banche e gruppi bancari autorizzati all'utilizzo di sistemi IRB per il calcolo dei requisiti a fronte del rischio di credito, o del metodo AMA per il calcolo dei requisiti a fronte del rischio operativo, oppure di modelli interni per la quantificazione dei requisiti sui rischi di mercato.

Classe 2

Gruppi bancari e banche che utilizzano metodologie standardizzate, con attivo, rispettivamente, consolidato o individuale superiore a 3,5 miliardi di euro (2).

Classe 3

Gruppi bancari e banche che utilizzano metodologie standardizzate, con attivo, rispettivamente, consolidato o individuale pari o inferiore a 3,5 miliardi di euro.

Resta in ogni caso ferma la possibilità, per le banche appartenenti alle classi 2 e 3, di sviluppare metodologie o processi interni più avanzati rispetto a quelli suggeriti dalle presenti disposizioni per la classe di appartenenza, motivando la scelta compiuta (3).

Le banche operano scelte coerenti tra le metodologie di misurazione del rischio adottate ai fini del calcolo dei requisiti di Primo Pilastro e quelle di determinazione del capitale interno complessivo.

Nell'ambito del processo di revisione prudenziale, la Banca d'Italia valuta il grado di rispondenza tra le scelte e le valutazioni degli operatori e il profilo di rischio degli stessi.

3. Le fasi dell'ICAAP

Il processo ICAAP può essere scomposto nelle seguenti fasi: 1) individuazione dei rischi da sottoporre a valutazione; 2) misurazione/valutazione dei singoli rischi e del relativo capitale interno; 3) misurazione del capitale interno complessivo; 4) determinazione del capitale complessivo e riconciliazione con il patrimonio di vigilanza.

Nei paragrafi seguenti si forniscono indicazioni in merito a ciascuna fase dell'ICAAP, al fine di facilitare le banche nella concreta applicazione del principio di proporzionalità.

3.1 L'individuazione dei rischi da sottoporre a valutazione

Le banche effettuano in autonomia un'accurata identificazione dei rischi ai quali sono esposte, avuto riguardo alla propria operatività e ai mercati di riferimento.

(2) Per attivo individuale e consolidato si fa riferimento rispettivamente all'aggregato 1401000 e all'aggregato 309001217 del Dizionario Dati. Per attivo consolidato si intende l'attivo riferito al gruppo bancario.

(3) Ciò potrebbe rendersi necessario, ad esempio, per adottare un approccio adeguato al profilo di rischio soprattutto nei casi di intermediari in forte evoluzione, ovvero con operatività specializzata e rilevante su segmenti di mercato caratterizzati da elevata complessità.

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo III – Processo di controllo prudenziale

Capitolo 1 – Processo di controllo prudenziale

Sezione II – La valutazione aziendale dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP)

Al fine di individuare i rischi rilevanti, l'analisi deve considerare almeno i rischi contenuti nell'elenco di cui all'Allegato A. Detto elenco non ha carattere esaustivo: è rimessa alla prudente valutazione di ogni banca l'individuazione di eventuali ulteriori fattori di rischio connessi con la propria specifica operatività.

Le banche e i gruppi bancari identificano chiaramente le fonti di generazione dei vari tipi di rischio, siano esse collocate a livello di unità operativa oppure di entità giuridica. Ciò può consentire di riscontrare se in capo alle più rilevanti entità giuridiche l'eventuale requisito patrimoniale regolamentare calcolato a livello individuale fronteggia adeguatamente i rischi effettivamente presenti presso tali componenti.

3.2 La misurazione dei singoli rischi e la determinazione del capitale interno relativo a ciascuno di essi

Ai fini della determinazione del capitale interno, le banche misurano oppure – in caso di rischi difficilmente quantificabili – valutano tutti i rischi rilevanti ai quali sono esposte, utilizzando le metodologie che ritengono più appropriate, in relazione alle proprie caratteristiche operative e organizzative.

Per i rischi di credito, di controparte, di mercato ed operativi un primo riferimento metodologico è costituito dai relativi sistemi regolamentari per il calcolo dei requisiti patrimoniali.

Per determinare l'esposizione e l'eventuale capitale interno relativi al rischio di concentrazione (per singoli prenditori o gruppi di clienti connessi) e al rischio di tasso d'interesse sul portafoglio bancario le banche utilizzano come riferimento le metodologie semplificate illustrate rispettivamente negli Allegati B e C.

Relativamente al rischio di tasso di interesse, tutte le banche (indipendentemente dalla classe di appartenenza, dalla metodologia utilizzata e dalle variazioni stimate/scenari prescelti per calcolare il capitale interno in condizioni ordinarie/di stress) valutano l'impatto di una variazione ipotetica dei tassi pari a +/- 200 punti base sull'esposizione al rischio di tasso di interesse relativo al portafoglio bancario. Nel caso in cui si determini una riduzione del valore economico della banca superiore al 20% dei fondi propri, la Banca d'Italia approfondisce con la banca i risultati e si riserva di adottare opportuni interventi.

Per quanto concerne il rischio di liquidità, le banche fanno riferimento a quanto previsto nella Circolare n. 263, Tit. V, Cap. 2.

Relativamente al rischio di leva finanziaria eccessiva, le banche dovranno fare riferimento a indicatori quali il *leverage ratio* (4) e altri in grado di rilevare eventuali squilibri tra le attività e le passività; le banche dovranno inoltre tener conto del possibile incremento del rischio connesso con la rilevazione di perdite attese o realizzate che riducono la dotazione patrimoniale.

* * *

Tenuto conto della ripartizione in classi delineata al par. 2, le banche fanno riferimento, nel definire operativamente i sistemi di misurazione/valutazione dei rischi rilevanti e per la determinazione dell'eventuale capitale interno, ai criteri di seguito illustrati.

(4) Cfr. art. 429 CRR.

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo III – Processo di controllo prudenziale

Capitolo 1 – Processo di controllo prudenziale

Sezione II – La valutazione aziendale dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP)

Classe 3

Le banche utilizzano le metodologie di calcolo dei requisiti di Primo Pilastro: il metodo standardizzato per i rischi di credito e per quelli di mercato, il metodo di base o standardizzato per i rischi operativi. Relativamente ai rischi non inclusi nel Primo Pilastro, le banche possono misurare il rischio di concentrazione e il rischio di tasso di interesse sul portafoglio bancario utilizzando gli algoritmi semplificati proposti negli Allegati B e C. Per gli eventuali altri rischi le banche predispongono sistemi di misurazione, controllo e attenuazione adeguati.

Classe 2

Analogamente a quanto previsto per la classe 3, le banche possono utilizzare le metodologie di calcolo dei requisiti patrimoniali regolamentari a fronte dei rischi compresi nel Primo Pilastro; in relazione alla propria complessità operativa e vocazione strategica, le stesse valutano l'opportunità di adottare ai fini interni metodologie di misurazione dei rischi del Primo Pilastro più evolute di quelle utilizzate ai fini regolamentari, anche in vista di un futuro eventuale riconoscimento delle stesse ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali regolamentari. Analogamente le banche di questa classe, relativamente ai rischi di concentrazione, di tasso di interesse e di liquidità, valutano l'opportunità di affinare le metodologie semplificate proposte negli Allegati B e C (5). Per gli eventuali altri rischi a cui sono esposte le banche predispongono sistemi di controllo e attenuazione adeguati.

Classe 1

Le banche definiscono in piena autonomia le metodologie di misurazione più adeguate ai fini della determinazione del capitale interno relativo a ciascun rischio.

La Banca d'Italia si attende che le banche appartenenti a questa classe sviluppino modelli statistici di calcolo del VaR o di altre misure della perdita massima potenziale, anche mediante opportuni affinamenti delle metodologie semplificate proposte negli Allegati B e C (6). Relativamente agli altri rischi difficilmente misurabili le banche di questa classe predispongono sistemi di controllo e attenuazione adeguati e valutano l'opportunità di elaborare metodologie, anche di tipo sperimentale e da affinare nel tempo, per la valutazione dell'esposizione ai medesimi.

* * *

Lo sviluppo di modelli che tengono conto della diversificazione all'interno di ciascun rischio deve fondarsi su analisi robuste, visti gli effetti che ne possono derivare sulla determinazione del relativo capitale interno. Nel caso del rischio di credito, ipotesi sulle correlazioni meno conservative di quelle previste per i sistemi IRB sono esaminate sulla base di criteri restrittivi.

(5) Per quanto riguarda il rischio di tasso di interesse, con riferimento alle modalità di ripartizione dei c/c passivi e dei depositi liberi, le banche di classe 1 e 2 valutano l'opportunità di affinare le ipotesi semplificate di cui all'Allegato C relative alla stima della quota stabile (cd. "componente *core*") e alla sua ripartizione nelle fasce fino ad un massimo di 5 anni. Inoltre, con riferimento alla facoltà di rimborso anticipato (c.d. "*prepayment risk*") valutano l'opportunità di rappresentare tale rischio secondo modalità alternative rispetto alla normativa segnaletica ("*delta equivalent value*").

(6) Con riferimento alle modalità di calcolo dell'aggiustamento per la granularità di cui all'Allegato B, le banche di tale classe tengono conto dei valori di PD e LGD specifici di ogni creditore.

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo III – Processo di controllo prudenziale

Capitolo 1 – Processo di controllo prudenziale

Sezione II – La valutazione aziendale dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP)

3.2.1 *Lo stress testing*

Le banche effettuano prove di stress per una migliore valutazione della loro esposizione ai rischi, dei relativi sistemi di attenuazione e controllo e, ove ritenuto necessario, dell'adeguatezza del capitale interno.

Per prove di stress si intendono le tecniche quantitative e qualitative con le quali le banche valutano la propria vulnerabilità ad eventi eccezionali ma plausibili; esse si estrinsecano nel valutare gli effetti sui rischi della banca di eventi specifici (analisi di sensibilità) o di movimenti congiunti di un insieme di variabili economico-finanziarie in ipotesi di scenari avversi (analisi di scenario).

La conduzione di prove di stress consente alle banche di:

- utilizzare analisi di tipo “*what if*” per valutare l'esposizione al rischio in circostanze avverse e il capitale interno necessario a coprire il medesimo o altri interventi per ridurre o attenuare il rischio;
- effettuare una verifica del risultato e dell'accuratezza dei modelli di valutazione del rischio (in particolare per identificare effetti di non linearità nell'aggregazione dei rischi).

In linea di principio le banche dovrebbero effettuare prove di stress appropriate in relazione alla natura di ciascuno dei fattori di rischio rilevanti per la propria operatività; nella definizione delle prove di stress si dovrebbe tenere conto dei costi paragonati ai benefici della costruzione di scenari particolarmente articolati e complessi, nei quali sono numerosi gli effetti di correlazione tra fattori di rischio.

* * *

Tenuto conto della ripartizione in classi delineata al par. 2, nel definire le modalità con le quali effettuare le prove di stress, le banche fanno riferimento ai criteri di seguito illustrati.

Classe 3

Le banche effettuano analisi di sensibilità rispetto ai principali rischi assunti, tra i quali almeno il rischio di credito, il rischio di concentrazione del portafoglio crediti e il rischio di tasso di interesse sul portafoglio bancario. Per effettuare le prove di stress su questi ultimi due rischi le banche possono fare riferimento alle metodologie semplificate illustrate negli Allegati B e C (7);

Classe 2

Le banche effettuano analisi di sensibilità rispetto a fattori di rischio autonomamente identificati e considerati rilevanti.

Classe 1

Le banche utilizzano una combinazione delle tecniche di analisi di sensibilità e analisi di scenario, queste ultime con una più ampia copertura tra linee di prodotto e aree geografiche.

(7) Prove di stress relative al rischio di credito potrebbero consistere nella valutazione dell'impatto patrimoniale che si registrerebbe nel caso in cui il rapporto tra l'ammontare delle esposizioni deteriorate o dei tassi di ingresso a sofferenza rettificata e gli impieghi aziendali si attestasse su livelli comparabili a quelli verificatisi nella peggiore congiuntura creditizia sperimentata dalla banca nel corso degli ultimi due cicli economici (indicativamente potrebbe essere preso in considerazione un quindicennio).

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo III – Processo di controllo prudenziale

Capitolo 1 – Processo di controllo prudenziale

Sezione II – La valutazione aziendale dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP)

Le banche appartenenti alle classi 1 e 2 tengono conto – nelle prove di stress sull'esposizione al rischio di tasso del portafoglio bancario – anche degli spostamenti della curva dei rendimenti diversi da quelli paralleli e delle differenze di volatilità dei tassi relativamente alle diverse scadenze e alle diverse valute. Le banche appartenenti alla classe 3, in relazione alla propria operatività, possono considerare analoghi scenari addizionali, motivando le scelte compiute.

* * *

Particolare cura deve essere posta da tutte le banche caratterizzate da una significativa operatività nelle attività rientranti nel portafoglio di negoziazione (8) nel predisporre procedure di *stress testing* idonee a tenere conto dei profili di rischio non lineari tipici di alcuni strumenti finanziari derivati.

Al fine di valutare la capacità di resistenza e l'esposizione al rischio di una leva finanziaria eccessiva, le banche pongono in essere un'ampia gamma di eventi di stress, coerentemente con la loro dimensione e complessità operativa.

3.3 La determinazione del capitale interno complessivo

Nella determinazione del capitale interno complessivo assume particolare rilevanza la valutazione dell'esistenza di benefici da diversificazione tra i diversi tipi di rischio.

Tenuto conto della complessità di tale valutazione, in coerenza con la ripartizione in classi delineata al par. 2, le banche fanno riferimento ai criteri di seguito illustrati.

Classi 2 e 3

Le banche determinano il capitale interno complessivo secondo un approccio “*building block*” semplificato, che consiste nel sommare ai requisiti regolamentari a fronte dei rischi del Primo Pilastro (o al capitale interno relativo a tali rischi calcolato sulla base di metodologie interne) l'eventuale capitale interno relativo agli altri rischi rilevanti.

Classe 1

Le banche applicano, anche in relazione all'aggregazione dei rischi, soluzioni più avanzate. Le banche di questo gruppo devono documentare e spiegare con accuratezza:

- i fondamenti metodologici sottostanti a ipotesi diverse da quella di perfetta correlazione positiva tra i rischi, fornendo evidenza empirica della robustezza delle stesse, anche attraverso prove di stress;
- ogni altra metodologia di calcolo del capitale interno complessivo basata sulla simulazione di variazioni simultanee di più fattori di rischio.

In ogni caso le banche che hanno sviluppato metodologie di calcolo del capitale interno diverse da quelle regolamentari dovranno motivare le scelte effettuate, anche in termini di coerenza generale, in merito a distribuzioni, intervalli di confidenza e orizzonti temporali utilizzati con riferimento ai singoli rischi.

(8) Cfr. art. 4.1.(86) CRR.

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo III – Processo di controllo prudenziale

Capitolo 1 – Processo di controllo prudenziale

Sezione II – La valutazione aziendale dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP)

Con riferimento specifico al trattamento della diversificazione tra rischi nella determinazione del capitale interno complessivo da parte delle banche della Classe 1, la Banca d'Italia – in linea con quanto si rileva a livello comunitario – valuta sulla base di criteri molto restrittivi il riconoscimento, ai fini prudenziali, di ipotesi diverse da quella di perfetta correlazione positiva tra i rischi. Più in dettaglio, le banche dovranno dimostrare la robustezza delle stime delle correlazioni, con particolare riferimento all'affidabilità dei dati considerati e alla profondità delle serie storiche utilizzate per le stime stesse.

Resta fermo che – qualunque sia la classe di appartenenza – nella determinazione del capitale interno complessivo le banche possono tenere conto, oltre che della necessità di copertura delle perdite inattese a fronte di tutti i rischi rilevanti, anche dell'esigenza di far fronte a operazioni di carattere strategico (ingresso in nuovi mercati, acquisizioni) oppure di mantenere un adeguato standing sui mercati.

3.4 Il capitale complessivo e la sua riconciliazione con i fondi propri

Le banche devono essere in grado di illustrare come il capitale complessivo si riconcilia con la definizione di fondi propri (9): in particolare, deve essere spiegato l'utilizzo a fini di copertura del capitale interno complessivo di strumenti patrimoniali non computabili nei fondi propri.

4. Periodicità dell'ICAAP

Ai fini del confronto con la Banca d'Italia, le banche determinano con cadenza annuale:

- il livello attuale del capitale interno complessivo e del capitale complessivo calcolato con riferimento alla fine dell'ultimo esercizio chiuso;
- il livello prospettico del capitale interno complessivo e del capitale complessivo con riferimento alla fine dell'esercizio in corso, tenendo conto della prevedibile evoluzione dei rischi e dell'operatività.

Nella pianificazione annuale le banche devono anche identificare le azioni correttive da intraprendere in caso di errori o di scostamenti dalle stime.

La determinazione prospettica del capitale interno complessivo e del capitale complessivo è coerente con il piano strategico pluriennale; stime che eventualmente facciano riferimento anche a esercizi successivi a quello corrente devono pertanto essere in linea con lo sviluppo operativo e patrimoniale tracciato dalla banca nel proprio piano strategico.

Ferma restando la periodicità annuale della determinazione del capitale interno complessivo e del capitale complessivo, la valutazione/misurazione dell'esposizione ai singoli rischi viene effettuata con una cadenza più ravvicinata in relazione sia alla tipologia di rischi, sia alle metodologie utilizzate. In assenza di eventi innovativi o straordinari l'aggiornamento degli scenari di stress test può avvenire con minore frequenza di quella annuale, tenuto conto dell'opportunità di dare stabilità ai medesimi per agevolare la valutazione intertemporale delle prove di stress.

(9) Cfr. art. 4.1 punto (118) CRR.

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo III – Processo di controllo prudenziale

Capitolo 1 – Processo di controllo prudenziale

Sezione II – La valutazione aziendale dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP)

5. Governo societario dell'ICAAP

La responsabilità del processo ICAAP è rimessa agli organi societari, secondo quanto previsto dalla Circolare n. 263, Tit. V, Cap. 7.

La determinazione del capitale interno complessivo e del capitale complessivo è frutto di un processo organizzativo complesso, che costituisce parte integrante della gestione aziendale e contribuisce a determinare le strategie e l'operatività corrente delle banche. Tale processo – da raccordare con il RAF (*Risk Appetite Framework*) – richiede il coinvolgimento di una pluralità di strutture e professionalità (funzioni di pianificazione, *risk management*, *internal audit*, contabilità, ecc.) e il contributo delle società facenti parte del gruppo (10).

L'individuazione delle funzioni o delle strutture aziendali cui compete la elaborazione o predisposizione dei vari elementi o fasi del processo ICAAP spetta alle banche, che tengono conto della proprie caratteristiche organizzative.

6. L'informativa sull'ICAAP alla Banca d'Italia

6.1 Contenuti e struttura dell'informativa sull'ICAAP

Il resoconto sul processo ICAAP è volto a consentire alla Banca d'Italia di effettuare una valutazione documentata e completa delle caratteristiche qualitative fondamentali del processo di pianificazione patrimoniale, dell'esposizione complessiva ai rischi e della conseguente determinazione del capitale interno complessivo.

Il resoconto viene inviato alla Banca d'Italia unitamente alle delibere e alle relazioni con le quali gli organi aziendali si sono espressi sul processo ICAAP, secondo le rispettive competenze e attribuzioni.

Il resoconto ICAAP ha un duplice contenuto: descrittivo e valutativo. Esso deve infatti consentire alla Banca d'Italia di apprezzare i seguenti profili:

- articolazione, sotto un profilo organizzativo e metodologico, del processo di determinazione del capitale interno, con la ripartizione delle competenze tra le varie funzioni o strutture aziendali preposte al processo ICAAP; coerenza dell'ICAAP con gli obiettivi di rischio approvati nell'ambito del RAF; sistemi di valutazione/misurazione dei rischi; principali strumenti di controllo e di attenuazione dei rischi più rilevanti; scenari strategici e competitivi nei quali la banca ha collocato la propria pianificazione patrimoniale;
- auto-valutazione della banca in ordine al proprio processo interno di pianificazione patrimoniale: devono essere identificate le aree di miglioramento, sia sotto un profilo metodologico sia sul piano organizzativo, individuando specificamente le eventuali carenze del processo, le azioni correttive da porre in essere, la pianificazione temporale delle medesime.

Il resoconto è articolato nelle seguenti aree informative:

(10) Qualora le banche esternalizzino alcune "componenti" del processo ICAAP, gli organi aziendali devono mantenere piena ed esclusiva responsabilità dello stesso e assicurarne la coerenza con le specificità e le caratteristiche operative aziendali. In particolare, le banche adottano ogni cautela per assicurarsi che le prestazioni dei soggetti esterni rispondano ai criteri da esse stabiliti in termini di qualità, coerenza e replicabilità delle analisi svolte.

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo III – Processo di controllo prudenziale

Capitolo 1 – Processo di controllo prudenziale

Sezione II – La valutazione aziendale dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP)

- linee strategiche e orizzonte previsivo considerato;
- governo societario, assetti organizzativi e sistemi di controllo interno connessi con l'ICAAP;
- metodologie e criteri utilizzati per l'identificazione, la misurazione, l'aggregazione dei rischi e per la conduzione degli stress test;
- stima e componenti del capitale interno complessivo con riferimento alla fine dell'esercizio precedente e, in un'ottica prospettica, dell'esercizio in corso;
- raccordo tra capitale interno complessivo e requisiti regolamentari e tra capitale complessivo e patrimonio di vigilanza;
- auto-valutazione dell'ICAAP.

Si forniscono nell'Allegato D maggiori dettagli sul contenuto informativo atteso per le singole aree informative.

Le scelte relative a profondità ed estensione del resoconto, così come alla documentazione alla quale fare rinvio, sono rimesse all'autonomo giudizio delle banche.

Qualora la banca disponga già di documenti che forniscono le informazioni relative a una o più parti delle aree informative, è sufficiente fare rinvio alla documentazione esistente senza predisporre documenti appositi ai fini di rendicontazione sull'ICAAP. Per alcune sezioni informative non è obbligatorio l'aggiornamento annuale se non sono intervenute variazioni di rilievo; in particolare, per le sezioni di natura strutturale e descrittiva (inclusi gli strumenti e i sistemi di controllo e attenuazione dei rischi), è possibile confermare le informazioni rassegnate l'anno precedente.

Nel caso in cui la documentazione si dimostrasse inadeguata, insufficiente o fossero necessari chiarimenti, la Banca d'Italia si riserva di chiedere le necessarie integrazioni.

Fermo restando che la ripartizione in aree informative va utilizzata da tutte e tre le classi di intermediari, per le banche del gruppo 3 il rendiconto può avere un'articolazione più contenuta rispetto a quella proposta nell'Allegato D.

Le banche e i gruppi bancari controllati da un'impresa madre europea, che effettuano un ICAAP su base individuale o sub-consolidata, forniscono un raccordo sintetico con l'ICAAP condotto a livello consolidato dall'impresa madre europea.

6.2 Periodicità dell'informativa sull'ICAAP

Le banche e i gruppi bancari trasmettono annualmente alla Banca d'Italia, entro il 30 aprile (11), la rendicontazione ICAAP riferita al 31 dicembre dell'anno precedente.

A partire dalla dotazione patrimoniale della chiusura dell'anno precedente, il documento ICAAP pianifica le strategie di assunzione di rischio e di relativa copertura patrimoniale per l'esercizio in corso, sino alla fine dello stesso.

(11) Per le banche la cui la data di chiusura dell'esercizio sia diversa dal 31 dicembre il termine di trasmissione del rendiconto è di 120 giorni dalla chiusura contabile dell'esercizio.

SEZIONE III

PROCESSO DI REVISIONE E VALUTAZIONE PRUDENZIALE (SREP)

1. Disposizioni di carattere generale

Lo SREP viene condotto annualmente allo scopo di accertare che le banche e i gruppi bancari si dotino di presidi di natura patrimoniale, organizzativa e di gestione della liquidità appropriati rispetto ai rischi assunti, anche in scenari di stress, assicurando il complessivo equilibrio gestionale. In tale ambito, viene anche valutato il contributo delle banche e dei gruppi bancari al rischio sistemico, secondo le modalità di identificazione e di misurazione previste dall'art. 23 del Regolamento (EU) n. 1093/2010.

La Banca d'Italia pianifica annualmente lo svolgimento delle proprie attività nell'ambito dello SREP sia in sede di analisi a distanza che in sede ispettiva, individuando, tra l'altro, le banche e i gruppi bancari da sottoporre ad una più intensa attività di supervisione.

Il processo di revisione e valutazione prudenziale si struttura nelle seguenti fasi principali:

- analisi dell'esposizione a tutti i rischi rilevanti assunti e dei presidi organizzativi predisposti per il governo, la gestione e il controllo degli stessi. In questa fase, nel caso di banche autorizzate ad utilizzare sistemi interni di misurazione dei rischi per il calcolo dei requisiti patrimoniali, vengono svolte anche attività finalizzate a verificare il mantenimento nel tempo dei relativi requisiti organizzativi e quantitativi;
- valutazione della robustezza degli stress test svolti dalle banche e dai gruppi bancari, anche attraverso lo svolgimento di analoghi esercizi da parte della vigilanza sulla base di metodologie regolamentari;
- analisi dell'impatto sulla situazione tecnica degli intermediari degli stress test svolti in ambito macroprudenziale;
- verifica del rispetto dei requisiti patrimoniali e delle altre regole prudenziali;
- valutazione del procedimento aziendale di determinazione del capitale interno complessivo e dell'adeguatezza del capitale complessivo rispetto al profilo di rischio della banca (revisione dell'ICAAP);
- attribuzione di giudizi specifici relativi a ciascuna tipologia di rischio e di un giudizio complessivo sulla situazione aziendale;
- individuazione degli eventuali interventi di vigilanza da porre in essere (cfr. par. 5).

La Banca d'Italia utilizza un sistema di analisi delle banche ("Sistema di analisi aziendale") che consente di effettuare, sia a livello individuale che consolidato, le analisi e le valutazioni degli aspetti sopra richiamati. Il sistema analizza – attraverso la razionalizzazione e la standardizzazione di tutte le informazioni disponibili – i rischi rilevanti assunti dalle banche, secondo criteri, metodologie e cadenze prestabilite. Le modalità di analisi sono comunque adattabili per consentire l'utilizzo delle metodologie più appropriate in relazione alla tipologia di rischio o di banca.

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo III – Processo di controllo prudenziale

Capitolo 1 – Processo di controllo prudenziale

Sezione III – Processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP)

Lo SREP si fonda in primo luogo sul confronto con le banche, che si articola in varie fasi e può prevedere gradi diversi di formalizzazione. Ove la situazione aziendale renda necessaria l'adozione di misure correttive, la Banca d'Italia richiede alla banca i conseguenti interventi.

2. La proporzionalità nello SREP

Anche lo SREP ed il confronto con le banche rispondono a criteri di proporzionalità: l'ampiezza e l'approfondimento delle attività di analisi e controllo, nonché l'intensità e la frequenza del confronto con le banche sono calibrate in relazione alle caratteristiche, alle dimensioni operative e al grado di problematicità delle stesse.

3. Il sistema di analisi aziendale

Il sistema di analisi aziendale costituisce il principale strumento a supporto delle attività dello SREP. Esso consente di apprezzare l'esposizione ai rischi e l'adeguatezza dei relativi fattori di controllo nonché dei presidi organizzativi, patrimoniali ed economici, per giungere alla formulazione del giudizio complessivo sulla situazione aziendale, su cui si fonda l'individuazione delle eventuali azioni da intraprendere nei confronti dei soggetti vigilati.

Il sistema di analisi aziendale disegna un percorso di indagine strutturato, all'interno del quale vengono utilizzati, in modo integrato, controlli a distanza e ispettivi, secondo logiche volte ad adottare lo strumento più appropriato rispetto alle finalità perseguite.

I controlli a distanza utilizzano un insieme articolato di informazioni: le segnalazioni di vigilanza periodiche, il bilancio ufficiale, l'informativa al pubblico, le informazioni fornite dalle banche in relazione al processo di valutazione aziendale dell'adeguatezza patrimoniale (cfr. Sez. II), la documentazione rassegnata a vario titolo (ad esempio, le informative su accertamenti ispettivi interni), gli elementi conoscitivi acquisiti tramite le audizioni degli esponenti aziendali ed i controlli ispettivi.

Sulla base di specifici schemi di analisi, formano oggetto di valutazione le aree di rischio – strategico, credito, mercato, controparte, liquidità, tasso d'interesse, operativo e reputazionale – e i profili trasversali – sistemi di governo e controllo, redditività, adeguatezza patrimoniale. Il giudizio di profilo scaturisce: per le aree di rischio, dalla combinazione delle valutazioni assegnate all'esposizione al rischio (aspetto quantitativo) e all'adeguatezza degli specifici presidi organizzativi (aspetto qualitativo); per i profili trasversali, dall'analisi qualitativa per i sistemi di governo e controllo, da quella quantitativa per la redditività e l'adeguatezza patrimoniale.

Nell'ambito della valutazione delle singole aree di rischio, la Banca d'Italia tiene anche conto dell'evoluzione dei rischi rispetto a scenari di stress definiti dalle banche e dai gruppi bancari e/o dalla Banca d'Italia stessa. Inoltre, viene esaminato e valutato il contributo che l'intermediario apporta al rischio sistemico.

La valutazione complessiva sulla situazione aziendale è basata sui punteggi parziali assegnati alle aree di rischio e ai profili trasversali sopra indicati e tiene conto di tutte le altre informazioni disponibili sull'azienda, acquisite anche nell'ambito del confronto con quest'ultima relativo all'ICAAP.

Il sistema di valutazione descritto si caratterizza per i seguenti principi metodologici di carattere generale:

- la flessibilità: sebbene gli schemi di analisi calcolino un punteggio automatico per i profili sopra indicati (ad eccezione dell’area del rischio strategico e del profilo dei sistemi di governo e controllo), l’attribuzione sia del giudizio definitivo sui singoli profili sia di quello complessivo tiene conto di tutte le informazioni disponibili, anche di quelle non trattate in modo automatico. Le procedure elettroniche a supporto degli schemi di analisi consentono di effettuare prove di *stress* utilizzando sistemi di “*what-if analysis*”. Tali caratteristiche consentono di calibrare secondo criteri di proporzionalità l’ampiezza e l’approfondimento dell’analisi da condurre sulle singole banche;
- il confronto interaziendale: un importante criterio di analisi e di valutazione è rappresentato dal ricorso alla logica comparativa, basata sulla scelta mirata e flessibile di gruppi di confronto;
- la tracciabilità: il sistema di valutazione è documentato nella Circolare n. 269; sono disponibili procedure e archivi elettronici per la raccolta e la conservazione dei risultati delle analisi svolte.

I controlli ispettivi – espletati sulla base di una pianificazione che tiene conto delle esigenze di approfondimento emerse nello svolgimento dell’attività di vigilanza – prevedono l’accesso di addetti alla Vigilanza direttamente presso le banche.

L’ambito dei controlli è differenziato: le ispezioni possono avere uno spettro di indagine esteso, quando sono finalizzate all’analisi della complessiva situazione aziendale, oppure natura “mirata/tematica”, se riferite a circoscritti comparti di attività, aree di rischio, profili gestionali, aspetti tecnici o filoni tematici, secondo le specifiche esigenze conoscitive emerse nel corso dell’attività condotta a distanza (1). In tale contesto, gli accertamenti possono assumere carattere di *follow up*, con il fine di asseverare l’esito di azioni correttive promosse d’iniziativa dalla banca oppure sollecitate dalla Banca d’Italia (cfr. par. 5).

In ogni caso, l’importanza delle visite ispettive nell’ambito del complessivo processo di valutazione di una banca è specificamente connessa con la possibilità di apprezzare in maniera diretta – attraverso il confronto continuo con le strutture operative e con gli esponenti aziendali nonché tramite l’acquisizione di dati e informazioni in loco – gli aspetti di natura organizzativa, la funzionalità degli assetti di governo, del sistema dei controlli interni, delle procedure aziendali e l’attendibilità di dati e informazioni resi alla Vigilanza.

4. Il confronto con le banche

Il confronto con le banche costituisce parte integrante del processo di revisione e valutazione prudenziale svolto dalla Vigilanza.

Esso facilita l’analisi dell’esposizione ai rischi e la comprensione del processo di valutazione dell’adeguatezza patrimoniale condotto dalle banche e delle eventuali divergenze rispetto alle indicazioni che scaturiscono dal sistema di analisi aziendale.

(1) Nel caso dei gruppi bancari, l’accertamento può riguardare singole componenti del gruppo.

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo III – Processo di controllo prudenziale

Capitolo 1 – Processo di controllo prudenziale

Sezione III – Processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP)

L'analisi dell'informativa sull'ICAAP (cfr. Sez. II), che viene condotta unitamente alle altre attività in cui si articola il processo SREP, consente alla Banca d'Italia di individuare eventuali necessità di approfondimento, di chiarimento o di integrazione del quadro informativo disponibile. Tali esigenze possono essere soddisfatte attraverso l'acquisizione di ulteriore documentazione, incontri con gli esponenti aziendali, sopralluoghi ispettivi.

Al termine del processo valutativo, ove siano riscontrate inadeguatezze o carenze sia dell'ICAAP, sia, più in generale, della complessiva situazione aziendale, la Banca d'Italia individua gli interventi correttivi da porre in essere per eliminare le carenze riscontrate, compresi eventuali provvedimenti specifici sulla misura dei requisiti patrimoniali.

5. Gli interventi correttivi

Nell'ambito del processo di revisione e valutazione prudenziale, la Banca d'Italia dispone di tutti i necessari poteri di intervento sull'attività delle banche. Gli interventi della Banca d'Italia sono di norma individuati tra i seguenti (2):

- richiesta di informazioni aggiuntive nonché obbligo di segnalazioni supplementari o più frequenti, anche sul capitale e sulle posizioni di liquidità;
- obbligo di pubblicare le informazioni di cui alla Parte Otto CRR (informativa al pubblico) più di una volta l'anno, fissando altresì mezzi per la pubblicazione delle informazioni diversi rispetto al bilancio. Alle banche capogruppo può essere imposto di pubblicare annualmente, anche in forma sintetica, la descrizione della struttura giuridica, di governo e organizzativa del gruppo, al fine di valutare l'eventuale sussistenza nell'assetto proprietario, nei meccanismi di *governance*, nei dispositivi, processi e meccanismi interni, di condizioni ostative all'esercizio delle funzioni di vigilanza;
- rafforzamento dei sistemi, delle procedure e dei processi relativamente alla gestione dei rischi, ai meccanismi di controllo e alla valutazione aziendale dell'adeguatezza patrimoniale;
- adozione e modifiche di piani per il riallineamento ai requisiti prudenziali, ivi inclusi i termini di attuazione;
- fissazione di limiti alla parte variabile delle remunerazioni;
- limiti alla distribuzione di utili o di altri elementi del patrimonio, nonché, con riferimento a strumenti finanziari computabili nei fondi propri, divieto di pagare interessi;
- contenimento del livello dei rischi, anche attraverso il divieto di effettuare determinate operazioni, anche di natura societaria;
- riduzione dei rischi anche attraverso restrizioni ad attività o alla struttura territoriale, compresa la dismissione quando non siano compatibili con il principio di sana e prudente gestione;
- detenzione di mezzi patrimoniali in misura superiore al livello regolamentare previsto per i rischi di credito, controparte, mercato e operativi (3), anche attraverso l'applicazione agli

(2) Restano fermi gli altri poteri di intervento previsti dal TUB, segnatamente quelli di cui al Titolo IV del medesimo TUB.

(3) Cfr. art. 92 CRR.

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo III – Processo di controllo prudenziale

Capitolo 1 – Processo di controllo prudenziale

Sezione III – Processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP)

aggregati di riferimento di un trattamento specifico con riferimento alle modalità di determinazione dei requisiti patrimoniali, nonché a copertura di rischi diversi da quelli coperti dai requisiti di Primo Pilastro; imposizione di specifici requisiti di liquidità, anche attraverso l'applicazione di vincoli al disallineamento tra le scadenze dell'attivo e del passivo.

Qualora accerti che la banca non ottempera oppure abbia fondata evidenza che la stessa non sarà in grado di rispettare, anche in via prospettica (di norma 12 mesi), i requisiti prudenziali previsti dal CRR e ai sensi delle presenti disposizioni, la Banca d'Italia richiede gli interventi correttivi più opportuni, correlandone l'incisività alla rilevanza delle carenze riscontrate.

Gli interventi aventi effetti patrimoniali sono richiesti, di norma, qualora l'applicazione delle altre misure non sia in grado di esplicare i propri effetti correttivi in un arco temporale accettabile. In particolare, la Banca d'Italia può disporre l'applicazione di requisiti specifici almeno quando:

- vengono accertate rilevanti carenze nel sistema di governo e controllo e nei sistemi di gestione dei rischi e delle esposizioni rilevanti;
- si riscontrano elementi di debolezza patrimoniale attinenti all'adeguatezza dei fondi propri a coprire tutti i rischi assunti (requisiti specifici di adeguatezza patrimoniale);
- si riscontrano carenze nel funzionamento dei sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali;
- si rileva che la banca abbia sottostimato i rischi a cui risulta esposta, anche alla luce dei risultati degli stress test.

Al fine di determinare il livello appropriato dei fondi propri che le banche devono detenere e le eventuali misure patrimoniali addizionali, la Banca d'Italia valuta:

- i dispositivi di governo societario, le procedure e i sistemi di controllo dei rischi, compresi gli aspetti quantitativi e qualitativi del processo di auto-valutazione dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP);
- l'esito del monitoraggio dei sistemi interni di misurazione dei rischi utilizzati per la determinazione dei requisiti patrimoniali;
- i risultati dello SREP;
- l'apporto dell'intermediario al rischio sistemico (cfr. Tit. II, Cap. 1 "Riserve di capitale").

Nel provvedimento con il quale si dispone l'applicazione del requisito patrimoniale specifico la Banca d'Italia indica anche la durata della misura adottata e le condizioni per la sua rimozione.

Al fine di determinare il livello appropriato e la composizione delle riserve liquide che le banche devono detenere, sulla base dei risultati emersi dallo SREP, la Banca d'Italia valuta:

- il modello di business della banca;
- i sistemi, i processi e le procedure di cui la banca si è dotata per il governo e la gestione dei rischi, con particolare riguardo ai meccanismi per identificare, misurare, prevenire o attenuare il rischio di liquidità;

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo III – Processo di controllo prudenziale

Capitolo 1 – Processo di controllo prudenziale

Sezione III – Processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP)

- il contributo della banca all'incremento del rischio di liquidità del mercato finanziario interno (rischio di liquidità sistemico).

Gli interventi correttivi possono essere applicati in maniera analoga o identica alle banche con profili di rischio simili (ad es. con modelli di business simili o simile localizzazione geografica delle esposizioni) e che potrebbero essere esposte a rischi simili o rappresentare rischi simili per il sistema finanziario.

6. Cooperazione di vigilanza

Al fine di svolgere in modo agevole ed efficace il processo di revisione e valutazione prudenziale sulle banche e sui gruppi bancari operanti sia in Italia sia in altri Stati comunitari, la Banca d'Italia collabora con le autorità competenti di tali Stati scambiando informazioni e stipulando accordi per il coordinamento delle rispettive attività e funzioni istituzionali (4).

In tale contesto la Banca d'Italia, tenendo conto delle specifiche caratteristiche dei soggetti vigilati, istituisce e promuove il funzionamento di Collegi dei Supervisor per i gruppi bancari non controllati da un'impresa madre europea ed operanti in altri Stati comunitari attraverso filiazioni nonché per le banche italiane con succursali significative in Stati comunitari (5).

Inoltre, per i gruppi bancari e per le banche italiane controllati da un'impresa madre europea nonché per le succursali italiane significative di banche comunitarie, la Banca d'Italia partecipa ai Collegi dei Supervisor istituiti dalle autorità competenti degli altri Stati comunitari.

* * *

Per una illustrazione più analitica del sistema di analisi aziendale, e più in generale del processo di revisione e valutazione prudenziale, si rimanda all'estratto della Circolare n. 269.

(4) Le modalità con cui la Banca d'Italia coopera con le altre autorità sono descritte nella Circolare n. 269 (Parte Prima, Sezione I, Capitoli IV e V).

(5) L'art. 51 CRD IV prevede che una succursale possa essere considerata significativa tenendo conto, in particolare, dei seguenti fattori:

- la sua quota del mercato dei depositi dello Stato comunitario ospitante supera il 2%;
- la sospensione o cessazione delle attività della banca cui la succursale appartiene può incidere sulla liquidità del mercato e sulla funzionalità dei sistemi di pagamento, regolamento e compensazione dello Stato ospitante;
- le dimensioni e l'importanza della succursale, in termini di numero di clienti, nel sistema bancario e finanziario dello stato ospitante.

RISCHI DA SOTTOPORRE A VALUTAZIONE NELL'ICAAP

Rischi del Primo Pilastro

- rischio di credito (comprende il rischio di controparte, ossia il rischio che la controparte di un'operazione risulti inadempiente prima del regolamento definitivo dei flussi finanziari di un'operazione);
- rischio di mercato;
- rischio operativo.

Altri rischi

- rischio di concentrazione: rischio derivante da esposizioni verso controparti, incluse le controparti centrali, gruppi di controparti connesse e controparti operanti nel medesimo settore economico, nella medesima regione geografica o che esercitano la stessa attività o trattano la stessa merce, nonché dall'applicazione di tecniche di attenuazione del rischio di credito, compresi, in particolare, i rischi derivanti da esposizioni indirette, come, ad esempio, nei confronti di singoli fornitori di garanzie (per il rischio di concentrazione verso singole controparti o gruppi di controparti connesse si veda l'Allegato B);
- rischio paese: rischio di perdite causate da eventi che si verificano in un paese diverso dall'Italia. Il concetto di rischio paese è più ampio di quello di rischio sovrano in quanto è riferito a tutte le esposizioni indipendentemente dalla natura delle controparti, siano esse persone fisiche, imprese, banche o amministrazioni pubbliche;
- rischio di trasferimento: rischio che una banca, esposta nei confronti di un soggetto che si finanzia in una valuta diversa da quella in cui percepisce le sue principali fonti di reddito, realizzi delle perdite dovute alle difficoltà del debitore di convertire la propria valuta nella valuta in cui è denominata l'esposizione;
- rischio base: nell'ambito del rischio di mercato, il rischio base rappresenta il rischio di perdite causate da variazioni non allineate dei valori di posizioni di segno opposto, simili ma non identiche. Nella considerazione di tale rischio particolare attenzione va posta dalle banche che, calcolando il requisito patrimoniale per il rischio di posizione secondo la metodologia standardizzata, compensano le posizioni in uno o più titoli di capitale compresi in un indice azionario con una o più posizioni in *future*/altri derivati correlati a tale indice o compensano posizioni opposte in *future* su indici azionari, che non sono identiche relativamente alla scadenza, alla composizione o a entrambe;
- rischio di tasso di interesse derivante da attività diverse dalla negoziazione: rischio derivante da variazioni potenziali dei tassi di interesse (Allegato C);

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo III – Processo di controllo prudenziale

Capitolo 1 – Processo di controllo prudenziale

Allegato A

- rischio di liquidità: il rischio di non essere in grado di fare fronte ai propri impegni di pagamento per l'incapacità sia di reperire fondi sul mercato (*funding liquidity risk*) sia di smobilizzare i propri attivi (*market liquidity risk*) (cfr. Circolare n. 263, Tit. V, Cap. 2);
- rischio residuo: il rischio che le tecniche riconosciute per l'attenuazione del rischio di credito utilizzate dalla banca risultino meno efficaci del previsto;
- rischi derivanti da cartolarizzazioni: rischio che la sostanza economica dell'operazione di cartolarizzazione non sia pienamente rispecchiata nelle decisioni di valutazione e di gestione del rischio;
- rischio di una leva finanziaria eccessiva: il rischio che un livello di indebitamento particolarmente elevato rispetto alla dotazione di mezzi propri renda la banca vulnerabile, rendendo necessaria l'adozione di misure correttive al proprio piano industriale, compresa la vendita di attività con contabilizzazione di perdite che potrebbero comportare rettifiche di valore anche sulle restanti attività;
- rischio strategico: il rischio attuale o prospettico di flessione degli utili o del capitale derivante da cambiamenti del contesto operativo o da decisioni aziendali errate, attuazione inadeguata di decisioni, scarsa reattività a variazioni del contesto competitivo;
- rischio di reputazione: il rischio attuale o prospettico di flessione degli utili o del capitale derivante da una percezione negativa dell'immagine della banca da parte di clienti, controparti, azionisti della banca, investitori o autorità di vigilanza.

RISCHIO DI CONCENTRAZIONE PER SINGOLE CONTROPARTI O GRUPPI DI CLIENTI CONNESSI

Il requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito si fonda sull'ipotesi che il portafoglio creditizio sia costituito da un numero molto elevato di esposizioni, ciascuna delle quali di importo scarsamente significativo. Sotto tale ipotesi è possibile calcolare il valore a rischio del portafoglio come somma dei requisiti patrimoniali delle singole posizioni, indipendentemente dalla composizione del portafoglio stesso.

Se però il numero delle posizioni è ridotto, oppure se esistono singole posizioni che rappresentano una percentuale consistente dell'esposizione totale, le ipotesi sulle quali si basa il calcolo del requisito patrimoniale sono violate e il capitale regolamentare allocato a fronte del rischio di credito può non rappresentare una garanzia sufficiente. Le modalità di calcolo del requisito patrimoniale determinano infatti, a parità di altre condizioni, lo stesso risultato per un portafoglio costituito da dieci esposizioni, ciascuna delle quali rappresenta il 10% dell'esposizione totale e per un portafoglio costituito da cento esposizioni, ciascuna delle quali rappresenta l'1% dell'esposizione totale.

Il calcolo del requisito patrimoniale con riferimento al portafoglio creditizio avviene, sia nel metodo standardizzato sia in quelli IRB, in maniera analoga:

$$\text{Requisito patrimoniale} = 8 \% \times \text{RWA}$$

dove RWA è l'attivo ponderato per il rischio.

Nel quadro del metodo IRB si ha:

$$\text{RWA} = 12.5 \times \sum_{i=1}^n K_i \times \text{EAD}_i \quad [1]$$

e nel quadro del metodo standardizzato:

$$\text{RWA} = \sum_{i=1}^n \text{Ponderazione}_i \times \text{Esposizione}_i$$

Il metodo di aggregazione per il computo dell'attivo ponderato per il rischio è invariante rispetto alla composizione del portafoglio (cfr. equazione [1]).

Questo approccio comporta una notevole semplicità di calcolo, in quanto il rischio creditizio complessivo è dato dalla somma dei rischi delle singole esposizioni e il rischio di ogni esposizione può essere calcolato indipendentemente da tutte le altre.

La formula trascura il rischio di concentrazione, come dimostra la costruzione dei due portafogli (A) e (B) di seguito indicati, le cui esposizioni sono caratterizzate dalla medesima

qualità creditizia e alla quale corrisponde lo stesso attivo ponderato per il rischio, indipendentemente dal numero delle esposizioni di ciascun portafoglio:

- portafoglio (A): $K_i = 8\%$, $EAD_i = 10$, per $i = 1, \dots, 100 \rightarrow RWA = 1000$;
- portafoglio (B): $K_i = 8\%$, $EAD_i = 1$, per $i = 1, \dots, 1000 \rightarrow RWA = 1000$.

Il requisito patrimoniale regolamentare a fronte del rischio di credito è identico per (A) e (B), benché il portafoglio (B) sia evidentemente meno rischioso del portafoglio (A), in quanto la perdita causata dall'insolvenza di un solo cliente (o di un gruppo di clienti connessi) nel portafoglio (A) corrisponde alla perdita causata dall'insolvenza di 10 clienti (o gruppi di clienti connessi) nel portafoglio (B).

Per tenere conto della maggiore sensibilità di un portafoglio più concentrato all'insolvenza di un singolo cliente (o gruppo di clienti connessi) è possibile utilizzare algoritmi che determinano una misura di capitale interno relativo al rischio di concentrazione.

Se si ipotizza un modello di portafoglio di tipo CreditMetrics ad un unico fattore (coerentemente con la funzione regolamentare del metodo IRB) e si suppone che tutte le esposizioni verso imprese che non rientrano nella classe “al dettaglio” (1) siano caratterizzate dai medesimi parametri regolamentari (PD, LGD), si ottiene il seguente algoritmo per il computo del capitale interno (cosiddetto *Granularity Adjustment*, GA):

$$GA = C \times H \times \sum_{i=1}^n EAD_i \quad [2]$$

Nell'equazione [2] H rappresenta l'indice di Herfindahl calcolato rispetto alle esposizioni, ovvero:

$$H = \frac{\left(\sum_{i=1}^n EAD_i^2 \right)}{\left(\sum_{i=1}^n EAD_i \right)^2} \quad [3]$$

Il valore della costante di proporzionalità C dipende dai valori dei parametri regolamentari (ρ , PD, LGD). Si presenta di seguito una calibrazione di C coerente con le scelte metodologiche effettuate nel quadro del metodo IRB *Foundation*: in particolare $\rho = 18\%$ e $LG D = 45\%$, per i quali, a seconda del valore di PD corrisponde la seguente costante:

(1) In particolare, nel caso della metodologia standardizzata occorre fare riferimento alla classe di attività “imprese e altri soggetti” nonché alle “esposizioni a breve termine verso imprese” e alle esposizioni verso imprese rientranti nelle classi di attività “scadute” e garantite da immobili e alle “altre esposizioni”. Nel caso del metodo IRB occorre fare riferimento alla classe di attività “imprese” e a quella delle “esposizioni in strumenti di capitale”.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo III – Processo di controllo prudenziale

Capitolo 1 – Processo di controllo prudenziale

Allegato B

PD	0,5%	1%	2%	3%	4%	5%	6%	7%	8%	9%	10%
C	0,704	0,764	0,826	0,861	0,883	0,899	0,911	0,919	0,925	0,929	0,931

In un'ottica prudenziale, si considera appropriato utilizzare come valore di PD il massimo tra 0,5% e la media degli ultimi 3 anni del tasso di ingresso in sofferenza rettificata caratteristico del portafoglio della banca.

A fini esemplificativi, considerando i due portafogli (A) e (B) di cui sopra e calibrando la costante C sulla base di una PD pari all'1%, (ossia $C = 0,764$), si ottiene, per il portafoglio A (cioè per il più concentrato, con H pari a 0,01) $GA = 7,64$ (ossia 7,64 euro di ipotetico capitale interno rispetto al requisito di 80 euro a fronte del rischio creditizio generato da 1000 euro di RWA), mentre per il portafoglio B (meno concentrato, con H pari a 0,001) $GA = 0,764$. In generale, mantenendo costante l'esposizione totale, GA tende a decrescere all'aumentare del numero delle esposizioni e ad assumere valori prossimi allo zero in portafogli altamente granulari, cioè caratterizzati da un elevato numero di esposizioni di importo modesto.

L'equazione [2], a seguito della semplificazione introdotta ipotizzando l'omogeneità degli operatori in termini di PD e LGD, è caratterizzata da un'elevata semplicità di calcolo e per questo fornisce uno strumento facilmente replicabile ma comunque accurato per la sorveglianza del rischio di concentrazione e per la determinazione del capitale interno a fronte di tale rischio per gli operatori a complessità ridotta.

Al fine di assicurare che l'applicazione della presente metodologia sia omogenea e coerente con il calcolo del requisito a fronte del rischio di credito, si precisa quanto segue:

- la calibrazione del parametro C fa riferimento alle esposizioni verso imprese che non rientrano nella classe "al dettaglio";
- nel calcolo dell'EAD il trattamento delle garanzie personali segue una logica coerente con il principio di sostituzione ai fini del rischio di credito: in presenza di strumenti di protezione del credito che rispettino i requisiti (oggettivi e soggettivi) di ammissibilità previsti dalle vigenti disposizioni in materia di tecniche di attenuazione del rischio (CRM), sono incluse nel calcolo le esposizioni assistite da garanzie rilasciate da imprese *eligible*, mentre ne sono escluse le esposizioni verso imprese assistite da garanzie personali fornite da soggetti *eligible* diversi dalle imprese.

RISCHIO DI TASSO D'INTERESSE SUL PORTAFOGLIO BANCARIO

Le banche si dotano di norme, processi e strumenti efficaci per la gestione del rischio tasso di interesse derivante da attività diverse da quelle allocate nel portafoglio di negoziazione. Si forniscono linee guida metodologiche – coerenti con le indicazioni fornite dal Comitato di Basilea (1) – per la realizzazione di un sistema semplificato per la misurazione del capitale interno a fronte del rischio di tasso del portafoglio bancario (2) in condizioni ordinarie e in ipotesi di stress.

L'esposizione al rischio di tasso d'interesse è misurata con riferimento alle attività e alle passività – delle unità operanti in Italia e all'estero – comprese nel portafoglio bancario. La metodologia si presta ad essere applicata sia a livello individuale che a livello consolidato.

1) Determinazione delle “valute rilevanti”

Si considerano “valute rilevanti” le valute il cui peso misurato come quota sul totale attivo oppure sul passivo del portafoglio bancario sia superiore al 5 per cento. Ai fini della metodologia di calcolo dell'esposizione al rischio di tasso d'interesse (cfr. i seguenti punti 2, 3 e 4) le posizioni denominate in “valute rilevanti” sono considerate valuta per valuta, mentre le posizioni in “valute non rilevanti” vengono aggregate (3).

2) Classificazione delle attività e delle passività in fasce temporali

Le attività e le passività a tasso fisso sono classificate in 14 fasce temporali (cfr. Tavola 1) in base alla loro vita residua. Le attività e le passività a tasso variabile sono ricondotte nelle diverse fasce temporali sulla base della data di rinegoziazione del tasso di interesse (4).

Salvo quanto di seguito riportato per alcune poste contabili, le attività e passività vanno inserite nello scadenziere secondo i criteri previsti nella Circolare 272 *Manuale per la compilazione della matrice dei conti* e nella Circolare 115 *Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni di vigilanza su base consolidata degli enti creditizi*.

I c/c attivi sono classificati nella fascia "a vista" (5) mentre la somma dei c/c passivi e dei depositi liberi è da ripartire secondo le seguenti indicazioni:

- nella fascia "a vista", convenzionalmente, una quota fissa del 25% (c.d. “componente *non core*”);
- per il rimanente importo (c.d. “componente *core*”) nelle successive otto fasce temporali (da "fino a 1 mese" a "4-5 anni") in misura proporzionale al numero dei mesi in esse contenuti (6).

(1) *Principles for the Management and Supervision of Interest Rate Risk*, Basel Committee on Banking Supervision, July 2004.

(2) Si tratta delle attività diverse da quelle allocate nel portafoglio di negoziazione di vigilanza.

(3) Di conseguenza per le sole “valute non rilevanti” si ammette la compensazione tra importi espressi in valute diverse.

(4) Va fatto riferimento ai criteri previsti nel “Manuale per la compilazione della matrice dei conti” e nelle “Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni di vigilanza su base consolidata degli enti creditizi”.

(5) Fanno eccezione i rapporti formalmente regolati come conti correnti, ma riconducibili ad altre forme di impiego aventi uno specifico profilo temporale (ad esempio, gli anticipi s.b.f.).

(6) Ad esempio, nella fascia "fino a 1 mese" va inserito 1/60 dell'importo residuo, nella fascia "6 mesi - 1 anno" 6/60.

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo III – Processo di controllo prudenziale

Capitolo 1 – Processo di controllo prudenziale

Allegato C

Per le quote di OICR si applica quanto previsto per il requisito patrimoniale sui rischi di mercato.

3) Ponderazione delle esposizioni nette all'interno di ciascuna fascia

All'interno di ogni fascia le posizioni attive sono compensate con quelle passive, ottenendo in tale modo una posizione netta. La posizione netta di ogni fascia è moltiplicata per i fattori di ponderazione, ottenuti come prodotto tra una variazione ipotetica dei tassi (7) e una approssimazione della *duration* modificata relativa alle singole fasce (8). A titolo esemplificativo, nella Tavola 1 è riportato il calcolo dei fattori di ponderazione in caso di applicazione dello scenario parallelo di +200 punti base per tutte le scadenze.

4) Somma delle esposizioni ponderate delle diverse fasce

Le esposizioni ponderate delle diverse fasce sono sommate tra loro (9). L'esposizione ponderata netta ottenuta in questo modo approssima la variazione del valore attuale delle poste denominate in una certa valuta nell'eventualità dello shock di tasso ipotizzato.

5) Aggregazione delle esposizioni nelle diverse valute

Le esposizioni positive relative alle singole “valute rilevanti” e all'aggregato delle “valute non rilevanti” sono sommate tra loro (10). In questo modo si ottiene un valore che rappresenta la variazione di valore economico (11) aziendale a fronte dell'ipotizzato scenario sui tassi di interesse.

(7) Nella determinazione del capitale interno in condizioni ordinarie si può fare riferimento alle variazioni annuali dei tassi di interesse registrati in un periodo di osservazione di 6 anni, considerando alternativamente il 1° percentile (ribasso) o il 99° (rialzo). Nella stima del capitale interno in ipotesi di stress, le variazioni ipotizzate dei tassi sono determinate sulla base di scenari prescelti dalla banca, oltre a quello della variazione parallela di +/- 200 punti base. In caso di scenari al ribasso deve essere garantito il vincolo di non negatività dei tassi.

(8) La *duration* modificata approssima la sensibilità del valore economico di una posizione ricadente in una fascia rispetto alle variazioni del tasso di interesse di fascia. Il documento del Comitato di Basilea precisa che essa è stata calcolata ipotizzando che le posizioni ricadenti in ogni fascia avessero un rendimento del 5%.

(9) Di conseguenza è ammessa la piena compensazione tra le esposizioni positive (diminuzioni di valore) e negative (aumenti di valore) nelle diverse fasce.

(10) Considerare le sole esposizioni positive corrisponde a non ammettere la compensazione tra le esposizioni nelle diverse valute.

(11) Il valore economico è definito come valore attuale dei flussi di cassa.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo III – Processo di controllo prudenziale

Capitolo 1 – Processo di controllo prudenziale

Allegato C

Tavola 1 - Fattori di ponderazione per lo scenario parallelo di +200 punti base				
Fascia temporale	Scadenza mediana per fascia	<i>Duration</i> modificata approssimata (A)	Shock di tasso ipotizzato (B)	Fattore di ponderazione (C)=(A)x(B)
A vista e revoca	0	0	200 punti base	0,00 %
fino a 1 mese	0,5 mesi	0,04 anni	200 punti base	0,08 %
da oltre 1 mese a 3 mesi	2 mesi	0,16 anni	200 punti base	0,32 %
da oltre 3 mesi a 6 mesi	4,5 mesi	0,36 anni	200 punti base	0,72 %
da oltre 6 mesi a 1 anno	9 mesi	0,71 anni	200 punti base	1,43 %
da oltre 1 anno a 2 anni	1,5 anni	1,38 anni	200 punti base	2,77 %
da oltre 2 anni a 3 anni	2,5 anni	2,25 anni	200 punti base	4,49 %
da oltre 3 anni a 4 anni	3,5 anni	3,07 anni	200 punti base	6,14 %
da oltre 4 anni a 5 anni	4,5 anni	3,85 anni	200 punti base	7,71 %
da oltre 5 anni a 7 anni	6 anni	5,08 anni	200 punti base	10,15 %
da oltre 7 anni a 10 anni	8,5 anni	6,63 anni	200 punti base	13,26 %
da oltre 10 anni a 15 anni	12,5 anni	8,92 anni	200 punti base	17,84 %
da oltre 15 anni a 20 anni	17,5 anni	11,21 anni	200 punti base	22,43 %
oltre 20 anni	22,5 anni	13,01 anni	200 punti base	26,03 %

SCHEMA DI RIFERIMENTO PER IL RESOCONTO ICAAP

1) Linee strategiche e orizzonte previsivo considerato

- a) Piano strategico e budget annuali; cadenza di revisione del piano strategico e delle sue componenti; eventi straordinari che motivano la sua revisione.
- b) Riconciliazione tra orizzonte temporale del piano strategico e del piano patrimoniale.
- c) Fonti ordinarie e straordinarie di reperimento di capitale.

2) Governo societario, assetti organizzativi e sistemi di controllo connessi con l'ICAAP

- a) Descrizione del processo di definizione e aggiornamento dell'ICAAP.
- b) Descrizione del processo di revisione dell'ICAAP.
- c) Definizione del ruolo e delle funzioni assegnati a fini ICAAP agli organi aziendali.
- d) Definizione del ruolo e delle funzioni assegnati a fini ICAAP alle varie funzioni aziendali (ad esempio: *internal auditing*; *compliance*; pianificazione; *risk management*; eventuali altre strutture, tra le quali: strutture commerciali di Direzione generale e di rete, contabilità e controllo contabile).
- e) Descrizione dei presidi organizzativi e contrattuali relativi ad eventuali componenti del processo ICAAP oggetto di outsourcing.
- f) Indicazione della normativa interna rilevante per il processo ICAAP.

3) Esposizione ai rischi, metodologie di misurazione e di aggregazione, stress testing

- a) Mappa dei rischi: illustrazione della posizione relativa della banca rispetto ai rischi di Primo e di Secondo Pilastro.
- b) Mappatura dei rischi per unità operative della banca e/o per entità giuridiche del gruppo.
- c) Tecniche di misurazione dei rischi, di quantificazione del capitale interno, di conduzione dello *stress testing*.
- d) Descrizione, per ogni categoria di rischio misurabile, delle principali caratteristiche degli strumenti di controllo e attenuazione più rilevanti.
- e) Descrizione generale dei sistemi di controllo e attenuazione dei rischi non misurabili.

4) Componenti, stima e allocazione del capitale interno

- a) Quantificazione del capitale interno a fronte di ciascun rischio e di quello complessivo.
- b) Eventuali metodi di allocazione del capitale interno (per unità operative e/o per entità giuridiche).

5) Raccordo tra capitale interno, requisiti regolamentari e patrimonio di vigilanza

- a) Raccordo tra capitale interno complessivo e requisiti regolamentari.
- b) Elencazione e definizione delle componenti patrimoniali a copertura del capitale interno.
- c) Computabilità a fini di vigilanza delle componenti a copertura del capitale interno; motivazione dell'inclusione delle componenti non computabili.

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo III – Processo di controllo prudenziale

Capitolo 1 – Processo di controllo prudenziale

Allegato D

- d) Stima degli oneri connessi con il reperimento delle eventuali risorse patrimoniali aggiuntive rispetto a quelle correnti.

6) Autovalutazione dell'ICAAP

- a) Identificazione delle aree del processo suscettibili di miglioramento.
- b) Pianificazione degli interventi previsti sul piano patrimoniale od organizzativo.

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo III – Processo di controllo prudenziale

Capitolo 2 – Informativa al pubblico Stato per Stato

TITOLO III

Capitolo 2

INFORMATIVA AL PUBBLICO STATO PER STATO (*COUNTRY-BY-COUNTRY REPORTING*)

TITOLO III - Capitolo 2

**INFORMATIVA AL PUBBLICO STATO PER STATO
(COUNTRY-BY-COUNTRY REPORTING)**

SEZIONE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

Al fine di accrescere la fiducia dei cittadini dell'Unione Europea nel settore finanziario, la CRD IV introduce obblighi di pubblicazione di informazioni riguardanti le attività delle banche, e in particolare gli utili realizzati, le imposte pagate ed eventuali contributi pubblici ricevuti, suddivisi per singolo paese ove le banche sono insediate. Tali obblighi sono da considerare un elemento importante della responsabilità sociale delle banche nei confronti del pubblico.

Le banche assicurano la completezza, la correttezza e la veridicità delle informazioni pubblicate, segnalando tempestivamente alla Banca d'Italia tutte le situazioni di impedimento o di ostacolo alla pubblicazione delle informazioni previste dalla presente normativa.

A tal fine esse pongono in atto tutti gli interventi di natura organizzativo-contabile necessari a garantire l'affidabilità dei processi di produzione, elaborazione e diffusione delle informazioni.

2. Fonti normative

La materia è regolata:

- dalle seguenti disposizioni del TUB:
 - o artt. 53 e 67, concernenti i provvedimenti di carattere generale e particolare adottabili dalla Banca d'Italia nei confronti delle banche e dei gruppi bancari;
- dal decreto d'urgenza del Ministro dell'Economia e delle finanze, Presidente del CICR, del 27 dicembre 2006.

Viene inoltre in rilievo:

- la CRD IV, in particolare l'art. 89.

3. Destinatari della disciplina

Le presenti disposizioni si applicano:

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo III – Processo di controllo prudenziale

Capitolo 2 – Informativa al pubblico Stato per Stato

Sezione I – Disposizioni di carattere generale

- su base individuale, alle banche italiane non appartenenti ad un gruppo bancario (1) e alle succursali in Italia di banche extracomunitarie;
- su base consolidata:
 - a. alle capogruppo di gruppi bancari;
 - b. alle imprese di riferimento.

(1) Le disposizioni si applicano, tuttavia, alle banche italiane se escluse dal consolidamento ai sensi dell'art. 19 CRR.

SEZIONE II

REQUISITI DELL’INFORMATIVA

1. Contenuto e modalità di pubblicazione delle informazioni

Le banche pubblicano, annualmente, e con riferimento a ciascuno Stato ove sono insediati, le informazioni elencate nell’art. 89 CRD IV su base consolidata. Esse hanno carattere quantitativo e qualitativo e devono essere rappresentate secondo il formato e i criteri previsti nell’Allegato A del presente Capitolo.

Le informazioni sono pubblicate, di norma, in allegato al bilancio d’impresa o, per le banche appartenenti ad un gruppo, al bilancio consolidato. Le informazioni possono essere pubblicate anche sul sito web dell’intermediario. In tale caso, nel bilancio andrà indicato il link di accesso al sito medesimo.

Le banche commisurano il grado di dettaglio delle singole informazioni pubblicate alla propria complessità organizzativa e al tipo di operatività da esse svolta nei diversi paesi in cui sono insediate.

Le informazioni pubblicate devono essere predisposte sulla stessa base e con gli stessi criteri adottati per la redazione del bilancio e devono essere oggetto di verifica da parte del soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

2. Organizzazione e controlli

Le banche adottano presidi organizzativi idonei a garantire la conformità degli adempimenti informativi con la presente disciplina; la valutazione e la verifica della qualità delle informazioni sono rimesse all’autonomia degli organi aziendali. Le soluzioni adottate vanno inquadrare nel sistema dei controlli interni della banca.

Le scelte operate dalle banche sono approvate dall’organo con funzione di supervisione strategica. Spetta all’organo con funzione di gestione adottare le misure necessarie al rispetto dei requisiti; all’organo con funzione di controllo compete la verifica dell’adeguatezza delle procedure adottate.

INFORMATIVA DA PUBBLICARE:

- a) Denominazione delle società insediate e natura dell'attività
- b) Fatturato
- c) Numero di dipendenti su base equivalente a tempo pieno
- d) Utile o perdita prima delle imposte
- e) Imposte sull'utile o sulla perdita
- f) Contributi pubblici ricevuti

La natura dell'attività svolta (lett. "a") può essere descritta nella maniera ritenuta più appropriata. A tal fine può essere presa a riferimento la Tabella 2 dell'art. 317, par. 4 CRR, opportunamente integrata se non esaustiva rispetto all'operatività esercitata.

Per "Fatturato" è da intendersi il margine di intermediazione di cui alla voce 120 del conto economico e del conto economico consolidato (cfr. la Circolare n. 262);

Per "Numero di dipendenti su base equivalente a tempo pieno" è inteso il rapporto tra il monte ore lavorato complessivamente da tutti i dipendenti, esclusi gli straordinari, e il totale annuo previsto contrattualmente per un dipendente assunto a tempo pieno.

Per "Utile o perdita prima delle imposte" è da intendersi la somma delle voci 250 e 280 (quest'ultima al lordo delle imposte) del conto economico di cui alla Circolare n. 262 (1).

Per "Imposte sull'utile o sulla perdita" sono da intendersi la somma delle imposte di cui alla voce 260 del conto economico di cui alla Circolare n. 262 e delle imposte sul reddito relative ai gruppi di attività in via di dismissione (2).

Nella voce "Contributi pubblici ricevuti" devono essere indicati i contributi ricevuti direttamente dalle amministrazioni pubbliche. Tale voce non include le operazioni poste in essere dalle banche centrali per finalità di stabilità finanziaria oppure le operazioni aventi l'obiettivo di facilitare il meccanismo di trasmissione della politica monetaria. Analogamente, non devono essere prese in considerazione eventuali operazioni che rientrino negli schemi in materia di aiuti di Stato approvati dalla Commissione europea.

(1) Per quanto attiene al bilancio consolidato le voci sono rispettivamente la 280 e la 310 (quest'ultima al lordo delle imposte) del conto economico di cui alla Circolare n. 262.

(2) Per quanto attiene al bilancio consolidato si fa riferimento alla voce 290 del conto economico di cui alla Circolare n. 262.

Parte Prima - Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo IV - Governo societario, controlli interni, gestione dei rischi

Capitolo 1 - Governo societario

TITOLO IV

Capitolo 1

GOVERNO SOCIETARIO

TITOLO IV – Capitolo 1
GOVERNO SOCIETARIO

SEZIONE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

Efficaci assetti organizzativi e di governo societario costituiscono per tutte le imprese condizione essenziale per il perseguimento degli obiettivi aziendali; per le banche essi assumono particolare rilievo in ragione delle caratteristiche che connotano l'attività bancaria e degli interessi pubblici oggetto di specifica considerazione da parte dell'ordinamento. Gli assetti organizzativi e di governo societario delle banche, oltre a rispondere agli interessi dell'impresa, devono assicurare condizioni di sana e prudente gestione, obiettivo essenziale della regolamentazione e dei controlli di vigilanza.

Le disposizioni di questo capitolo, coerenti con l'evoluzione delle regole, dei principi e delle linee guida elaborati a livello internazionale ed europeo, disciplinano il ruolo e il funzionamento degli organi di amministrazione e controllo e il rapporto di questi con la struttura aziendale; esse formano parte integrante di un più ampio sistema normativo riguardante altri aspetti rilevanti dell'organizzazione e del governo societario, quali i controlli sugli assetti proprietari e sulle modificazioni statutarie, il sistema dei controlli interni, la gestione dei rischi, i requisiti degli esponenti aziendali, le operazioni con parti correlate e più in generale i conflitti di interesse, il contrasto al riciclaggio nonché gli obblighi di *disclosure* verso gli investitori e il mercato e la disciplina speciale prevista per le società quotate e per le attività e i servizi di investimento (1).

Le disposizioni di questo capitolo si articolano in principi generali e linee applicative.

I primi, attraverso norme di carattere generale, fissano gli obiettivi della disciplina rimettendo all'autonomia degli intermediari la concreta individuazione delle soluzioni più idonee a realizzarli, secondo criteri di proporzionalità che tengono conto della dimensione o della complessità della banca (cfr. par. 4.1 della presente Sezione).

Le linee applicative agevolano, su alcuni aspetti specifici della materia, l'attuazione delle norme generali, senza esaurirne il contenuto precettivo; esse sono calibrate sulle caratteristiche organizzative e operative delle diverse tipologie di banche.

Nella prospettiva di rafforzare gli standard minimi di organizzazione e governo societario di tutti gli intermediari, i principi indicati riguardano: la chiara distinzione dei ruoli e delle responsabilità, l'appropriato bilanciamento dei poteri, l'equilibrata composizione degli organi, l'efficacia dei controlli, il presidio di tutti i rischi aziendali, l'adeguatezza dei flussi informativi.

(1) Su tale ultimo profilo cfr. il Regolamento congiunto della Banca d'Italia e della Consob, del 29 ottobre 2007, e successive modificazioni, in materia di organizzazione e procedure degli intermediari, adottato ai sensi dell'art. 6, co. 2-bis, TUF.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima - Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo IV - Governo societario, controlli interni, gestione dei rischi

Capitolo 1 - Governo societario

Sezione I - Disposizioni di carattere generale

I vertici dell'impresa bancaria assumono un ruolo centrale nella definizione, sulla base di un'attenta valutazione delle specifiche caratteristiche aziendali, di assetti di governo societario idonei ad assicurare il perseguimento di detti obiettivi.

La Banca d'Italia valuta l'adeguatezza delle soluzioni organizzative e di governo societario adottate avendo riguardo all'attuazione piena e sostanziale delle presenti disposizioni e alle finalità che esse intendono conseguire. Le presenti disposizioni rappresentano inoltre criteri di accertamento della conformità degli statuti alla sana e prudente gestione, ai sensi dell'art. 56 TUB.

Le disposizioni di questo capitolo, in via generale, non fanno riferimento a organi aziendali nominativamente individuati, potenzialmente variabili in relazione alla struttura organizzativa prescelta, ma richiamano le funzioni di "supervisione strategica", "gestione" e "controllo", che dovranno essere in concreto assegnate agli organi aziendali o a loro componenti in coerenza con la normativa civilistica e di vigilanza.

Questa impostazione risponde all'esigenza di enucleare dalle competenze degli organi sociali nei diversi modelli quelle che, presenti in ogni organizzazione aziendale, assumono rilievo sotto un profilo di vigilanza. La funzione di supervisione strategica si riferisce alla determinazione degli indirizzi e degli obiettivi aziendali strategici e alla verifica della loro attuazione; la funzione di gestione consiste nella conduzione dell'operatività aziendale volta a realizzare dette strategie; la funzione di controllo si sostanzia nella verifica della regolarità dell'attività di amministrazione e dell'adeguatezza degli assetti organizzativi e contabili della banca.

In relazione ai diversi modelli di amministrazione e controllo e alle scelte statutarie dei singoli intermediari, più funzioni possono essere svolte dallo stesso organo o più organi possono condividere la stessa funzione. Ad esempio, la funzione di supervisione strategica e quella di gestione, attenendo unitariamente all'amministrazione dell'impresa, possono essere incardinate nello stesso organo aziendale; tipicamente ciò avviene nell'ambito del consiglio di amministrazione. Nel modello dualistico il consiglio di sorveglianza e il consiglio di gestione possono concorrere nello svolgimento della funzione di supervisione strategica quando lo statuto attribuisca al consiglio di sorveglianza il compito di deliberare in ordine alle operazioni strategiche e ai piani industriali e finanziari della società (art. 2409-terdecies, co. 1, lett. f-bis, del codice civile); in tale caso, peraltro, la funzione di supervisione strategica viene considerata, a fini di vigilanza, incentrata sul consiglio di sorveglianza.

2. Fonti normative

La materia è regolata dalle seguenti disposizioni del TUB:

- art. 53, co. 1, lett. d), che attribuisce alla Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, il compito di emanare disposizioni di carattere generale aventi ad oggetto l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni;
- art. 67, che, al fine di realizzare la vigilanza consolidata, attribuisce alla Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, la facoltà di impartire alla capogruppo, con provvedimenti di carattere generale o particolare, disposizioni concernenti il gruppo bancario

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima - Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo IV - Governo societario, controlli interni, gestione dei rischi

Capitolo 1 - Governo societario

Sezione I - Disposizioni di carattere generale

complessivamente considerato o i suoi componenti, aventi ad oggetto l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni;

- art. 56, che dispone come la Banca d'Italia accerti che le disposizioni degli statuti delle banche non contrastino con i principi di sana e prudente gestione.

e inoltre:

- dal decreto 5 agosto 2004, n. 1419, emanato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze in qualità di presidente del CICR.

Vengono inoltre in rilievo:

- la CRD IV;
- gli orientamenti dell'Autorità bancaria europea, "Orientamenti ABE sull'organizzazione interna" (GL 44) del 27 settembre 2011;
- le linee guida emanate dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria in materia di: "Principles for enhancing corporate governance", ottobre 2010; "Core Principles for Effective Banking Supervision", settembre 2012.

3. Definizioni

Ai fini della presente disciplina si intende per:

- *banca*, le banche e le società capogruppo di un gruppo bancario;
- *banca quotata*, le banche con azioni quotate in mercati regolamentati;
- *banche di maggiori dimensioni o complessità operativa*: *i*) le banche considerate significative ai sensi dell'art. 6, par. 4 del Regolamento (UE) n. 1024/2013 che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi; *ii*) le banche quotate; *iii*) le banche che si sono collocate in tale categoria in esito al processo di valutazione di cui al par. 4.1 di questa sezione;
- *banche di minori dimensioni o complessità operativa*: le banche con un attivo pari o inferiore a 3,5 miliardi di euro, fatto salvo l'esito della valutazione di cui al par. 4.1 di questa sezione;
- *banche intermedie*: le banche con un attivo compreso tra i 3,5 miliardi di euro ed i 30 miliardi di euro, fatto salvo l'esito della valutazione di cui al par. 4.1 di questa sezione;
- *componenti esecutivi*: *i*) i consiglieri che sono membri del comitato esecutivo, o sono destinatari di deleghe o svolgono, anche di mero fatto, funzioni attinenti alla gestione dell'impresa; *ii*) i consiglieri che rivestono incarichi direttivi nella banca, cioè hanno l'incarico di sovrintendere ad aree determinate della gestione aziendale, assicurando l'assidua presenza in azienda, acquisendo informazioni dalle relative strutture operative, partecipando a comitati manageriali e riferendo all'organo collegiale sull'attività svolta; *iii*) i consiglieri che rivestono le cariche sub *i*) o gli incarichi sub *ii*) in qualsiasi società del gruppo bancario;

Parte Prima - Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo IV - Governo societario, controlli interni, gestione dei rischi

Capitolo 1 - Governo societario

Sezione I - Disposizioni di carattere generale

- *organo con funzione di controllo* o *organo di controllo*: a seconda del modello di amministrazione e controllo, il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione;
- *organo con funzione di gestione*: l'organo aziendale o i componenti di esso ai quali spettano o sono delegati compiti di gestione, ossia l'attuazione degli indirizzi deliberati nell'esercizio della funzione di supervisione strategica; il direttore generale rappresenta il vertice della struttura interna e come tale partecipa alla funzione di gestione;
- *organo con funzione di supervisione strategica*: l'organo nel quale si concentrano le funzioni di indirizzo e/o di supervisione della gestione sociale (ad esempio, mediante esame e delibera in ordine ai piani industriali o finanziari ovvero alle operazioni strategiche della società);
- *funzioni aziendali di controllo*: quelle definite nella Circolare n. 263, Tit. V, Cap. 7, Sez. I, par. 3, lett. g (Definizioni).

4. Destinatari della disciplina

Le disposizioni di questo Capitolo si applicano alle banche italiane e alle società capogruppo di gruppi bancari.

La società capogruppo assicura, attraverso l'attività di direzione e coordinamento, la coerenza complessiva dell'assetto di governo del gruppo, avuto riguardo soprattutto all'esigenza di stabilire adeguate modalità di raccordo tra gli organi, le strutture e le funzioni aziendali delle diverse componenti del gruppo, in special modo quelle aventi compiti di controllo.

Le disposizioni relative al gruppo bancario e, più specificamente, ai rapporti tra la capogruppo e le sue controllate devono intendersi riferite, laddove non in contrasto con le normative locali, anche alle società del gruppo aventi sede in altro Stato.

4.1 Principio di proporzionalità

In applicazione del principio di proporzionalità le banche applicano le disposizioni di questo Capitolo con modalità appropriate alle loro caratteristiche, dimensioni e complessità operativa, in modo da assicurare il pieno rispetto delle disposizioni stesse e il raggiungimento degli obiettivi che esse intendono conseguire.

Alcune delle presenti disposizioni si applicano alle sole banche di maggiori dimensioni o complessità operativa; altre si riferiscono invece alle banche di minori dimensioni o complessità operativa; altre ancora alle banche intermedie. Ai fini dell'applicazione di queste disposizioni si presumono:

- a) banche di maggiori dimensioni o complessità operativa: *i*) le banche considerate significative ai sensi dell'art. 6(4) del Regolamento (UE) n. 1024/2013 che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi; *ii*) le banche quotate;
- b) banche intermedie: le banche con un attivo compreso tra i 3,5 miliardi di euro ed i 30 miliardi di euro;

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima - Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo IV - Governo societario, controlli interni, gestione dei rischi

Capitolo 1 - Governo societario

Sezione I - Disposizioni di carattere generale

c) banche di minori dimensioni o complessità operativa: le banche con un attivo pari o inferiore a 3,5 miliardi di euro.

Se la banca ritiene che i criteri indicati alle lettere a), b) e c) non siano sufficientemente significativi per l'attribuzione a una delle tre categorie, vengono in rilievo i seguenti criteri:

- tipologia di attività svolta (ad esempio, le banche con strategie orientate verso determinati settori di attività, come quello della gestione del risparmio o della negoziazione per conto proprio o in conto terzi, configurano, in molti casi, ipotesi di complessità operativa/organizzativa);
- struttura proprietaria dell'intermediario (il controllo totalitario da parte di un intermediario estero potrebbe, in talune circostanze, configurare condizioni di limitata complessità operativa/organizzativa; strutture proprietarie caratterizzate dalla presenza di rilevanti interessi di minoranza potrebbero, invece, richiedere l'adozione di assetti di *governance* complessi dal punto di vista operativo/organizzativo);
- appartenenza ad un gruppo bancario (banche facenti parte di gruppi, operative in comparti finanziari tradizionali e che ricorrono ai servizi offerti dalla capogruppo o da altre componenti il gruppo, sono, di regola, caratterizzate da un limitato grado di complessità operativa/organizzativa);
- appartenenza ad un network operativo (l'utilizzo di servizi e infrastrutture offerti da organismi di categoria potrebbe configurare condizioni di limitata complessità operativa/organizzativa).

In ogni caso le banche significative ai sensi dell'art. 6, par. 4, del Regolamento (UE) n. 1024/2013 e le banche quotate sono sempre considerate di maggiori dimensioni o complessità operativa.

Le valutazioni condotte dalle banche sono puntualmente motivate, formalizzate e rese pubbliche nell'ambito dell'informativa prevista dalla Sezione VII.

La Banca d'Italia, nell'ambito del processo di revisione prudenziale (SREP), esamina le valutazioni condotte e le scelte operate dalle banche in applicazione del principio di proporzionalità; essa può adottare provvedimenti specifici ai sensi degli artt. 53 e 67 TUB.

SEZIONE II

SISTEMI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO E PROGETTO DI GOVERNO SOCIETARIO

1. Principi generali

In linea teorica non sussiste un'univoca corrispondenza tra le caratteristiche di ciascun modello di amministrazione e controllo e quelle strutturali e operative di ciascuna impresa.

Le banche esercitano la propria facoltà di scelta tra i tre sistemi di amministrazione e controllo sulla base di un'approfondita autovalutazione, che consenta di individuare il modello in concreto più idoneo ad assicurare l'efficienza della gestione e l'efficacia dei controlli, avendo presenti anche i costi connessi con l'adozione e il funzionamento del sistema prescelto. Le banche tengono conto, in particolare, dei seguenti elementi: la struttura proprietaria e il relativo grado di apertura al mercato del capitale di rischio; le dimensioni e la complessità operativa; gli obiettivi strategici di medio e lungo periodo; la struttura organizzativa del gruppo in cui è eventualmente inserita.

I modelli monistico e dualistico possono anche rispondere alle esigenze di banche che operano in misura rilevante sui mercati internazionali in cui tali modelli sono maggiormente conosciuti ovvero facenti parte di gruppi in cui sono prevalenti tali forme organizzative.

Sulla scelta possono incidere anche fattori o eventi straordinari che costituiscono momenti di discontinuità nella vita della società (es. aggregazioni, mutamenti nell'assetto di controllo), ferma restando la necessità che il modello adottato sia coerente con le strategie aziendali di lungo periodo.

Le banche di minore dimensione possono trarre vantaggio dal ricorso a schemi statuari e prassi organizzative elaborati con l'ausilio delle associazioni di categoria e vagliati dall'autorità di vigilanza.

Le motivazioni alla base della scelta del modello di amministrazione e controllo – di competenza dell'assemblea dei soci – devono essere rappresentate nell'ambito di un più generale progetto di governo societario, illustrativo degli assetti statuari e di organizzazione interna; il progetto è approvato dall'organo con funzione di supervisione strategica, con il parere favorevole dell'organo di controllo.

Nel caso del gruppo bancario, il progetto di governo societario redatto dalla capogruppo deve illustrare le scelte compiute per assicurare anche a livello consolidato sistemi di gestione e controllo efficaci ed efficienti, dando conto degli assetti organizzativi a tal fine adottati dalle controllate.

2. Linee applicative

Il progetto di governo societario deve:

- a. illustrare le ragioni che rendono il modello prescelto il più idoneo ad assicurare l'efficienza della gestione e l'efficacia dei controlli;

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima - Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo IV - Governo societario, controlli interni, gestione dei rischi

Capitolo 1 - Governo societario

Sezione II - Sistemi di amministrazione e controllo e progetto di governo societario

- b. descrivere le specifiche scelte attinenti alla struttura organizzativa (compiti, poteri e composizione degli organi aziendali; sistema delle deleghe; regime del controllo contabile; sistemi di incentivazione e remunerazione; flussi informativi), ai diritti degli azionisti (in materia di diritto di recesso, *quorum* deliberativi dell'assemblea e per l'impugnativa delle delibere assembleari e consiliari, rappresentanza, ecc.), alla struttura finanziaria, alle modalità di gestione dei conflitti di interesse (ad esempio, operazioni con parti correlate, obbligazioni degli esponenti aziendali, ecc.);
- c. fornire, nel caso della capogruppo, un'adeguata rappresentazione e motivazione delle modalità di raccordo tra gli organi e le funzioni aziendali delle diverse componenti, con specifica attenzione ai profili relativi al sistema di governo dei controlli (poteri degli organi, flussi informativi, gestione dei rischi, ecc.) (1); le banche appartenenti al gruppo possono non redigere il progetto di governo societario, laddove scelte e motivazioni relative ai propri assetti organizzativi siano compiutamente rappresentate nel progetto della capogruppo; a tal fine, nel redigere il progetto di governo societario a livello consolidato la capogruppo deve dare conto degli assetti organizzativi adottati da tutte le società controllate, ivi incluse quelle estere, graduando la profondità dell'analisi secondo criteri di proporzionalità (ad esempio: significatività della controllata per rischiosità o profili dimensionali). Quando nel gruppo siano presenti entità estere significative con differenti sistemi organizzativi e di governo, la capogruppo deve evidenziare nel proprio progetto le misure adottate per garantire una *governance* di gruppo unitaria ed efficace;
- d. essere redatto e inviato alla Banca d'Italia in fase di costituzione della banca, contestualmente alla relativa istanza di autorizzazione, nonché in occasione della modificazione del sistema di amministrazione e controllo adottato, unitamente alla richiesta di accertamento relativa alla modifica statutaria;
- e. essere redatto da tutte le banche, salvo quanto previsto alla lettera c) per le banche appartenenti a un gruppo bancario, aggiornato ogni qual volta vi siano modifiche organizzative di rilievo che incidono sulle materie e le valutazioni indicate alle lettere a), b) e c) ed essere sottoposto, ove richiesto, alla Banca d'Italia (2).

Le banche di credito cooperativo non sono tenute alla predisposizione del progetto di governo societario qualora adottino lo statuto tipo predisposto dall'associazione di categoria, vagliato dalla Banca d'Italia.

(1) Si richiama, ad esempio, la possibilità da parte degli organi di controllo di richiedere notizie e scambiare informazioni relative a società controllate, anche rivolgendosi direttamente agli organi di queste ultime (cfr. artt. 2403-bis e 2409-*quaterdecies*, c.c. e 151 e seguenti del TUF).

(2) Le banche valutano l'opportunità di rendere pubblico in tutto o in parte il contenuto del progetto di governo societario.

SEZIONE III

COMPITI E POTERI DEGLI ORGANI SOCIALI

1. Disposizioni comuni

Compiti e poteri di amministrazione e di controllo devono essere ripartiti in modo chiaro ed equilibrato tra i diversi organi e all'interno di ciascuno di essi, evitando concentrazioni di potere che possano impedire una corretta dialettica interna.

L'articolazione degli organi societari deve essere conforme, sul piano formale e sostanziale, a quanto previsto dalla normativa per i diversi modelli di amministrazione e controllo, evitando la creazione di strutture organizzative (es. comitati inter-organici) con poteri che possano limitare le prerogative degli organi stessi.

2. Organi con funzione di supervisione strategica e di gestione

2.1 Principi generali

Un sistema di governo societario efficiente, basato sul principio del bilanciamento dei poteri, richiede che, nel caso in cui le funzioni di supervisione strategica e di gestione vengano attribuite a organi diversi, siano chiaramente individuati e distinti i compiti e le responsabilità dei due organi, il primo chiamato a deliberare sugli indirizzi di carattere strategico della banca e a verificarne nel continuo l'attuazione, il secondo responsabile dell'attuazione degli indirizzi strategici e della gestione aziendale.

Analoga esigenza di una puntuale distinzione di ruoli si pone con riferimento ai componenti dell'organo in cui siano incardinate entrambe le funzioni (1). Tale distinzione di funzioni non incide sulla caratteristica collegiale dell'organo e sul coinvolgimento di tutti i suoi membri nello svolgimento dell'attività, ma consente una più puntuale articolazione dei momenti (di supervisione strategica e gestionali) attraverso i quali l'organo medesimo esercita le proprie competenze.

Nelle banche di minori dimensioni e limitata complessità operativa questa distinzione può non sussistere, considerato anche il contributo fornito in tali realtà dal direttore generale nell'esercizio dei compiti di gestione.

2.2 Linee applicative

- a. Gli organi aziendali devono assicurare il governo dei rischi a cui la banca si espone, individuandone per tempo le fonti, le possibili dinamiche, i necessari presidi secondo quanto previsto dalla Circolare n. 263, Tit. V, Cap. 7.

(1) La disciplina civilistica individua chiaramente compiti e responsabilità dei componenti dell'organo amministrativo, distinguendo tra amministratori destinatari di deleghe e amministratori non esecutivi. Nel disegno del codice, si distingue tra compiti, svolti dagli organi delegati, di "cura" dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società, da un lato, e compiti di "valutazione" di tale assetto e, in generale, dell'andamento della gestione, svolta dal consiglio di amministrazione. Tale assetto contribuisce a valorizzare la funzione di supervisione che deve essere svolta dal consiglio di amministrazione nel suo complesso sull'attività di gestione corrente della banca affidata a chi ha funzioni esecutive (art. 2381 c.c.).

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima - Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo IV - Governo societario, controlli interni, gestione dei rischi

Capitolo 1 - Governo societario

Sezione III - Compiti e poteri degli organi sociali

- b. L'organo con funzione di supervisione strategica definisce l'assetto complessivo di governo e approva l'assetto organizzativo della banca, ne verifica la corretta attuazione e promuove tempestivamente le misure correttive a fronte di eventuali lacune o inadeguatezze. In aggiunta a quanto previsto dalla lettera a), l'organo è chiamato in particolare a: *i*) approvare l'assetto organizzativo e di governo societario della banca, garantendo la chiara distinzione di compiti e funzioni nonché la prevenzione dei conflitti di interesse; *ii*) approvare i sistemi contabili e di rendicontazione (*reporting*); *iii*) supervisionare il processo di informazione al pubblico e di comunicazione della banca; *iv*) assicurare un efficace confronto dialettico con la funzione di gestione e con i responsabili delle principali funzioni aziendali e verificare nel tempo le scelte e le decisioni da questi assunte.
- c. Con riferimento al ruolo rispettivamente svolto dalla funzione di supervisione strategica e dalla funzione di gestione nelle materie concernenti strategie d'impresa, sistema organizzativo, sistema dei controlli interni (compresi i compiti in materia di costituzione delle funzioni aziendali di controllo e di definizione e coordinamento delle loro responsabilità ecc.), ingresso in nuovi mercati e apertura a nuovi prodotti, sistemi interni di misurazione dei rischi, esternalizzazione di funzioni aziendali, ICAAP, si rinvia a quanto previsto dalla Circolare n. 263, Tit. V, Cap. 7. Per quanto attiene al ruolo svolto da questi organi in materia di antiriciclaggio, si rinvia a quanto previsto dalla disciplina attuativa del d.lgs. 231/2007 (2).
- d. Il contenuto delle deleghe nell'ambito dell'organo con funzione di gestione deve essere determinato in modo analitico ed essere caratterizzato da chiarezza e precisione, anche nell'indicazione dei limiti quantitativi o di valore e delle eventuali modalità di esercizio; ciò, anche al fine di consentire all'organo collegiale l'esatta verifica del loro corretto adempimento nonché l'esercizio dei propri poteri di direttiva e di avocazione.
- e. Oltre alle attribuzioni non delegabili per legge, spettano all'organo con funzione di supervisione strategica e non possono formare oggetto di delega: *i*) tutti i compiti che questo organo svolge ai sensi della precedente linea applicativa b) e della Circolare n. 263, Tit. V, Cap. 7, Sez. II, par. 2; *ii*) la nomina e la revoca del direttore generale; *iii*) l'assunzione e la cessione di partecipazioni strategiche; *iv*) l'approvazione e la modifica dei principali regolamenti interni; *v*) l'eventuale costituzione di comitati interni agli organi aziendali; *vi*) la nomina e la revoca dei responsabili delle funzioni di revisione interna, di conformità e di controllo dei rischi (3). Nell'ambito delle società capogruppo possono essere delegate le operazioni comportanti variazioni non significative del perimetro del gruppo. Al contempo, il sistema delle deleghe deve essere idoneo ad assicurare che l'organo con funzione di supervisione strategica non sia investito di questioni che – per il loro contenuto o rilevanza non strategica – possono più efficacemente essere affrontate dall'organo con funzione di gestione o dalle strutture aziendali (4).
- f. Nei casi in cui, al fine di conferire unitarietà alla conduzione aziendale, rilevanti poteri di gestione siano delegati a un singolo esponente aziendale o al comitato esecutivo, occorre

(2) Cfr. Provvedimento della Banca d'Italia recante disposizioni attuative in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari e degli altri soggetti che svolgono attività finanziaria a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, ai sensi dell'art. 7, co. 2, del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (Cap. I, Sezioni I e II).

(3) Ai sensi della Circolare n. 263, Titolo V, Cap. 7, la nomina e la revoca delle funzioni aziendali di controllo spetta all'organo con funzione di supervisione strategica, sentito l'organo con funzione di controllo.

(4) Nelle banche che adottano il modello di amministrazione dualistico, quando al consiglio di sorveglianza sono attribuite funzioni di supervisione strategica (art. 2409-terdecies, co. 1, lett. *f-bis*, del codice civile), possono essere attribuiti al consiglio di gestione i seguenti compiti: la nomina e la revoca del direttore generale; l'approvazione e la modifica dei principali regolamenti interni. Resta fermo che il consiglio di gestione non può delegare ad altri tali compiti.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima - Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo IV - Governo societario, controlli interni, gestione dei rischi

Capitolo 1 - Governo societario

Sezione III - Compiti e poteri degli organi sociali

comunque preservare una corretta e costruttiva dialettica interna; a tal fine, anche quando il potere di proposta delle delibere consiliari sia assegnato in via ordinaria a uno o più esponenti oppure al comitato esecutivo, deve garantirsi la facoltà in capo anche ad altri consiglieri di formulare proposte, così come deve curarsi con particolare attenzione e impegno la completa e tempestiva informativa all'organo collegiale.

- g. La contemporanea presenza di un comitato esecutivo e di un amministratore delegato, o quella di più amministratori delegati, si giustifica nelle banche di maggiori dimensioni o complessità operativa e richiede una ripartizione chiara delle competenze e delle responsabilità. Nelle banche di minore complessità va evitata la nomina di un amministratore delegato e di un direttore generale; va parimenti evitata l'istituzione di figure assimilabili a quella del direttore generale o la previsione di un numero rilevante di posizioni vicarie, che possano rendere pletorico l'assetto dell'esecutivo. La presenza di più direttori generali è possibile in casi eccezionali, per particolari esigenze di articolazione della struttura esecutiva (in relazione alle dimensioni, all'attività transfrontaliera, alla complessità operativa), purché le rispettive competenze siano definite e sia, in ogni caso, garantita l'unitarietà della conduzione operativa.
- h. L'attribuzione di compiti di supervisione strategica al consiglio di sorveglianza non deve condurre a ingerenze di quest'ultimo nella gestione, per non snaturarne di fatto la funzione di controllo e non limitare l'autonomia dell'organo cui è attribuita la gestione. Lo statuto della banca, nell'ambito di quanto consentito dal codice civile, deve: *i*) individuare in modo chiaro e puntuale l'ambito delle materie attribuite alla competenza del consiglio di sorveglianza; *ii*) limitare tali competenze alle sole operazioni effettivamente "strategiche", escludendo in ogni caso ampliamenti delle fattispecie rimesse allo stesso consiglio di sorveglianza; *iii*) qualificare natura e contenuti del potere decisionale riconosciuto al consiglio medesimo rispetto alle competenze del consiglio di gestione, fermo restando il potere di proposta di quest'ultimo; *iv*) individuare le operazioni strategiche fondamentali (es. fusioni, acquisizioni di particolare rilievo) per le quali il consiglio di sorveglianza può rappresentare il proprio indirizzo al consiglio di gestione ai fini della predisposizione della relativa proposta; *v*) attribuire al consiglio di gestione della capogruppo il compito di designare i consiglieri esecutivi delle società del gruppo al fine di assicurare l'unitarietà della conduzione operativa del gruppo stesso.
- i. Tenuto conto della disciplina civilistica in tema di interessi degli amministratori per i sistemi tradizionale e monistico (artt. 2391 e 2409-*noviesdecies*, co. 1, c.c.), le banche adottano, nell'ipotesi di attribuzione al consiglio di sorveglianza della funzione di supervisione strategica, idonee disposizioni statutarie che assicurino adeguata trasparenza e sostanziale correttezza nell'assunzione delle deliberazioni riguardanti operazioni per le quali i consiglieri di sorveglianza abbiano interessi, per conto proprio o di terzi (5). In tali circostanze i consiglieri devono dare notizia di tale interesse, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. La deliberazione deve inoltre adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione.

(5) Resta ferma l'applicazione della disciplina delle obbligazioni degli esponenti bancari e delle attività di rischio verso soggetti collegati di cui, rispettivamente, agli artt. 136 e 53 TUB.

Parte Prima - Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo IV - Governo societario, controlli interni, gestione dei rischi

Capitolo 1 - Governo societario

Sezione III - Compiti e poteri degli organi sociali

3. Organo con funzione di controllo

3.1 Principi generali

L'organo con funzione di controllo vigila sull'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie, sulla corretta amministrazione, sull'adeguatezza degli assetti organizzativi e contabili della banca.

L'ordinamento affida compiti di controllo: al collegio sindacale, nel sistema tradizionale; al consiglio di sorveglianza, in quello dualistico; al comitato per il controllo sulla gestione, in quello monistico.

Per l'importanza che detti compiti rivestono a fini di vigilanza, il TUB (art. 52) ha predisposto un meccanismo di collegamento funzionale con l'autorità di vigilanza: l'organo con funzione di controllo deve informare senza indugio la Banca d'Italia di tutti i fatti o gli atti di cui venga a conoscenza che possano costituire una irregolarità nella gestione delle banche o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria. A tali fini lo statuto della banca, indipendentemente dal modello di amministrazione e controllo adottato, assegna all'organo con funzione di controllo i relativi compiti e poteri.

L'organo con funzione di controllo è parte integrante del complessivo sistema di controllo interno e svolge le funzioni definite dalla Circolare n. 263, Tit. V, Cap. 7.

L'organo di controllo ha la responsabilità di vigilare sulla funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni. Considerata la pluralità di funzioni e strutture aziendali aventi compiti e responsabilità di controllo (6), tale organo è tenuto ad accertare l'efficacia di tutte le strutture e funzioni coinvolte nel sistema dei controlli e l'adeguato coordinamento delle medesime, promuovendo gli interventi correttivi delle carenze e delle irregolarità rilevate.

L'organo con funzione di controllo può avvalersi delle strutture e delle funzioni di controllo interne all'azienda per svolgere e indirizzare le proprie verifiche e gli accertamenti necessari. A tal fine riceve da queste adeguati flussi informativi periodici o relativi a specifiche situazioni o andamenti aziendali. In ragione di tale stretto collegamento l'organo con funzione di controllo è specificamente sentito, oltre che in merito alle decisioni riguardanti la nomina e la revoca dei responsabili delle funzioni aziendali di controllo (controllo dei rischi, conformità alle norme, revisione interna), anche sulla definizione degli elementi essenziali dell'architettura complessiva del sistema dei controlli (poteri, responsabilità, risorse, flussi informativi, gestione dei conflitti di interesse).

L'organo con funzione di controllo verifica e approfondisce cause e rimedi delle irregolarità gestionali, delle anomalie andamentali, delle lacune degli assetti organizzativi e contabili. Particolare attenzione va rivolta al rispetto della regolamentazione concernente i conflitti di interesse (7).

(6) Si richiamano, in particolare, le funzioni aziendali di controllo di secondo (controllo dei rischi, funzione di conformità alle norme), terzo livello (*internal audit*) e la funzione antiriciclaggio; con riferimento all'istituzione dell'organismo di vigilanza ai sensi del d.lgs. 231/2001, si rinvia a quanto già previsto dalla Circolare n. 263, Titolo V, Cap. 7 (cfr. Sezione II, par. 4).

(7) Si richiamano, al riguardo, sia le disposizioni del codice civile di cui agli artt. 2391 e 2391-*bis*, sia le specifiche previsioni per le banche riguardanti le attività di rischio verso soggetti collegati e le obbligazioni degli esponenti bancari, di cui, rispettivamente, agli artt. 53 e 136 TUB. Assumono rilievo inoltre le disposizioni sui conflitti di interesse nella prestazione di attività e servizi di investimento contenute nel Regolamento attuativo dell'art. 6, co. 2-*bis*, TUF.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima - Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo IV - Governo societario, controlli interni, gestione dei rischi

Capitolo 1 - Governo societario

Sezione III - Compiti e poteri degli organi sociali

- 3) Lo statuto delle banche che adottano il modello monistico deve:
- a. in attuazione di quanto previsto dall'art. 52 TUB, attribuire espressamente al comitato per il controllo sulla gestione il compito di vigilare sull'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie;
 - b. prevedere che il comitato per il controllo sulla gestione possa procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione o controllo;
 - c. attribuire all'assemblea il compito di nominare e revocare i componenti del comitato per il controllo sulla gestione, ai sensi di quanto consentito dall'art. 2409-*octiesdecies* c.c.; la revoca deve in ogni caso essere debitamente motivata.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima - Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo IV - Governo societario, controlli interni, gestione dei rischi

Capitolo 1 - Governo societario

Sezione IV - Composizione e nomina degli organi sociali

banca: è quindi fondamentale che anche la compagine dei consiglieri non esecutivi posseda ed esprima adeguata conoscenza del *business* bancario, delle dinamiche del sistema economico-finanziario, della regolamentazione bancaria e finanziaria e, soprattutto, delle metodologie di gestione e controllo dei rischi. Si tratta di conoscenze essenziali per l'efficace svolgimento dei compiti loro richiesti.

La presenza di un numero adeguato di componenti non esecutivi con ruoli e compiti ben definiti, che svolgano efficacemente la funzione di contrappeso nei confronti degli esecutivi e del *management* della banca, favorisce la dialettica interna all'organo di appartenenza, specie quando a un unico organo aziendale sia attribuito l'esercizio di più funzioni (di supervisione strategica e di gestione).

Nell'organo che svolge la funzione di supervisione strategica, devono essere nominati soggetti indipendenti che vigilino con autonomia di giudizio sulla gestione sociale, contribuendo ad assicurare che essa sia svolta nell'interesse della società e in modo coerente con gli obiettivi di sana e prudente gestione (2). Nelle banche di maggiori dimensioni o complessità operativa, la costituzione all'interno dell'organo con funzione di supervisione strategica di comitati specializzati (con compiti istruttori, consultivi, propositivi), composti anche da indipendenti, agevola l'assunzione di decisioni soprattutto con riferimento ai settori di attività più complessi o in cui più elevato è il rischio che si verifichino situazioni di conflitto di interessi.

In generale, al fine di assicurare la coerenza dell'assetto di governo societario, le competenze e la composizione dei comitati devono riflettere quelle dell'organo al cui interno sono costituiti; la loro articolazione complessiva non deve comportare sovrapposizioni di responsabilità né intralcio ai processi decisionali; le relative attività devono essere adeguatamente formalizzate.

Le modalità di nomina e di revoca degli organi aziendali devono essere trasparenti e disciplinate a livello statutario. Tali modalità devono assicurare un'adeguata rappresentanza negli organi aziendali delle diverse componenti della base sociale (investitori istituzionali, minoranze qualificate); specie quando questa sia particolarmente frazionata (come, ad esempio, nelle banche popolari) vanno previsti meccanismi che agevolino una significativa partecipazione dei soci all'assemblea.

Il processo di nomina, che vede coinvolti più organi e funzioni (comitato nomine, ove presente; consiglio; assemblea), è volto ad assicurare che negli organi di amministrazione e controllo siano presenti soggetti idonei a svolgere in modo efficace il ruolo loro attribuito. Ciò richiede che le professionalità necessarie a realizzare questo risultato siano chiaramente definite *ex ante*, ed eventualmente riviste nel tempo per tenere conto delle criticità emerse, e che il processo di selezione e di nomina dei candidati tenga conto di tali indicazioni.

(2) Fino all'emanazione della normativa di attuazione dell'art. 26 TUB, le banche definiscono nei propri statuti un'unica definizione di consiglieri indipendenti, coerente con il ruolo ad essi assegnato, e ne assicurano l'effettiva applicazione. In particolare, nella delibera consiliare con la quale viene valutata l'indipendenza deve, tra l'altro, risultare l'esame di tutti i rapporti creditizi intrattenuti con la banca e riconducibili al consigliere ritenuto indipendente.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima - Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo IV - Governo societario, controlli interni, gestione dei rischi

Capitolo 1 - Governo societario

Sezione IV - Composizione e nomina degli organi sociali

azionisti di svolgere proprie valutazioni sulla composizione ottimale degli organi e di presentare candidature coerenti con queste, motivando eventuali differenze rispetto alle analisi svolte dal consiglio. I risultati delle analisi svolte, e gli eventuali pareri del comitato nomine, sono trasmessi alla Banca d'Italia.

- e. Le banche adottano piani di formazione adeguati ad assicurare che il bagaglio di competenze tecniche dei membri degli organi di amministrazione e controllo nonché dei responsabili delle principali funzioni aziendali, necessario per svolgere con consapevolezza il loro ruolo, sia preservato nel tempo; in caso di nuove nomine, programmi di formazione specifici sono predisposti per agevolare l'inserimento dei nuovi componenti negli organi aziendali.
- f. Nelle banche di maggiori dimensioni o complessità operativa devono essere formalizzati piani volti ad assicurare l'ordinata successione nelle posizioni di vertice dell'esecutivo (amministratore delegato, direttore generale) in caso di cessazione per scadenza del mandato o per qualsiasi altra causa, al fine di garantire la continuità aziendale e di evitare ricadute economiche e reputazionali.
- g. Fermo restando il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi previsti ai sensi della CRD IV o da disposizioni di legge o statutarie (7), va assicurato che i componenti degli organi con funzioni di supervisione strategica, di gestione e di controllo garantiscano un'adeguata dedizione di tempo al loro incarico, tenuto conto:
 - della natura e della qualità dell'impegno richiesto e delle funzioni svolte nella banca, anche in relazione alle sue caratteristiche;
 - di altri incarichi in società o enti, impegni o attività lavorative svolte.
- h. La composizione degli organi e la nomina e la revoca dei relativi componenti sono disciplinate nello statuto in modo chiaro e trasparente, evitando riferimenti o richiami ad accordi, strutture o soggetti esterni alla società. Non deve essere reso eccessivamente difficoltoso il rinnovo degli organi aziendali.

2.2 Componenti esecutivi, non esecutivi e indipendenti

- a. I componenti non esecutivi devono:
 - 1. acquisire, avvalendosi dei comitati interni, ove presenti, informazioni sulla gestione e sull'organizzazione aziendale, dal management, dalla revisione interna e dalle altre funzioni aziendali di controllo;
 - 2. essere fattivamente impegnati nei compiti loro affidati, anche sotto il profilo della disponibilità di tempo;

– le valutazioni sub c.1 e c.2, sono condotte dal consiglio di sorveglianza e dal consiglio di gestione, ciascuno con riferimento alla propria composizione; il comitato nomine, presente nel consiglio di sorveglianza, partecipa anche ai lavori del consiglio di gestione e assicura il necessario raccordo con il consiglio di sorveglianza;

– l'identificazione dei candidati a ricoprire le cariche nel consiglio di gestione è effettuata dal consiglio di sorveglianza, in base all'analisi preventiva svolta dal consiglio di gestione e trasmessa al consiglio di sorveglianza con adeguato anticipo, e con il parere del comitato nomine.

(7) Cfr.: artt. 2390, 2399, co. 3, 2409-*duodecies*, co. 11, del codice civile; articolo 148-*bis* TUF e relativa disciplina attuativa adottata dalla Consob; art. 36 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Parte Prima - Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo IV - Governo societario, controlli interni, gestione dei rischi

Capitolo 1 - Governo societario

Sezione IV - Composizione e nomina degli organi sociali

3. partecipare ai processi di nomina e revoca dei responsabili delle funzioni aziendali di controllo.
- b. E' coerente con l'attribuzione al consiglio di sorveglianza della funzione di supervisione strategica un consiglio di gestione caratterizzato da un numero contenuto di componenti e dalla prevalenza di esecutivi (8); consigli di gestione che prevedono un numero di componenti superiore a 7 rappresentano casi eccezionali, che vanno analiticamente valutati e motivati. Se il consiglio di sorveglianza ha esclusivamente compiti di controllo, nel consiglio di gestione deve essere presente un numero adeguato di componenti non esecutivi.
- c. Nell'organo con funzione di supervisione strategica, almeno un quarto dei componenti devono possedere i requisiti di indipendenza (9). Essi devono possedere professionalità e autorevolezza tali da assicurare un elevato livello di dialettica interna all'organo di appartenenza e da apportare un contributo di rilievo alla formazione della volontà del medesimo.

2.3 *Comitati endo-consiliari*

2.3.1 *Disposizioni comuni*

- a. Nelle banche di maggiori dimensioni o complessità operativa, all'interno dell'organo con funzione di supervisione strategica è necessario che siano costituiti 3 comitati specializzati in tema di "nomine", "rischi", "remunerazioni", con i compiti indicati nei paragrafi 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4 (10) e aventi le seguenti caratteristiche:
1. la composizione, il mandato, i poteri (consultivi, istruttori, propositivi), le risorse disponibili e i regolamenti interni dei comitati sono chiaramente definiti; l'istituzione dei comitati non deve comportare una limitazione dei poteri decisionali e della responsabilità degli organi aziendali al cui interno essi sono costituiti;
 2. ciascun comitato è composto, di regola, da 3-5 membri, tutti non esecutivi e in maggioranza indipendenti; ove sia presente un consigliere eletto dalle minoranze, esso fa parte di almeno un comitato. I comitati devono distinguersi tra loro per almeno un componente. I lavori di ciascun comitato sono coordinati da un presidente scelto tra i componenti indipendenti.
- b. Nelle banche intermedie è costituito il "comitato rischi", con le caratteristiche indicate nelle linee applicative a.1 e a.2 del presente paragrafo, e i compiti previsti nel paragrafo 2.3.3.
- c. Nelle banche di minori dimensioni o complessità operativa, o – con riferimento a tutte le banche – per i comitati diversi da quelli obbligatori ai sensi delle medesime linee applicative, l'eventuale istituzione di comitati risponde a concrete esigenze e comunque rispetta quanto previsto dalla linea applicativa a.1. Essi sono, di regola, composti da 3-5 membri e ciascun comitato include almeno un componente indipendente.

(8) Resta fermo quanto previsto dall'art. 147-*quater* TUF.

(9) Qualora questo rapporto non sia un numero intero, si approssima all'intero inferiore se il primo decimale è pari o inferiore a 5; diversamente si approssima all'intero superiore.

(10) Le banche non quotate controllate da una società capogruppo italiana o avente sede in un altro Stato membro dell'Unione Europea possono non istituire i comitati, qualora essi siano presenti nella società capogruppo, italiana o estera; la capogruppo estera tiene debitamente conto delle specificità della banca controllata sotto il profilo operativo e assicura il rispetto delle presenti disposizioni. Ove presenti, le funzioni dei comitati sono svolte in conformità dei criteri stabiliti dai corrispondenti comitati della società capogruppo e in raccordo con questi ultimi.

Parte Prima - Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo IV - Governo societario, controlli interni, gestione dei rischi

Capitolo 1 - Governo societario

Sezione IV - Composizione e nomina degli organi sociali

- d. Nel modello dualistico, il “comitato per il controllo interno”, richiesto qualora il consiglio di sorveglianza svolga funzione di supervisione strategica o sia di ampia composizione, deve essere composto da soggetti dotati di adeguati requisiti di professionalità e tutti indipendenti. Il presidente del consiglio di sorveglianza, quando tale organo svolga la funzione di supervisione strategica, non può far parte di tale comitato, per mantenere una posizione di equidistanza tra le diverse funzioni (11).
- e. Nel modello monistico, al fine di assicurare l’efficacia dei controlli, il numero dei componenti il “comitato per il controllo sulla gestione” non può essere inferiore a 3.

2.3.2 *Comitato nomine*

Il comitato nomine svolge funzioni di supporto agli organi con funzione di supervisione strategica e di gestione nei seguenti processi:

- nomina o cooptazione dei consiglieri secondo quanto specificato al paragrafo 2.1. Con riferimento all’esigenza di assicurare un adeguato grado di diversificazione nella composizione collettiva dell’organo, il comitato - fermi restando gli obblighi posti dalla disciplina delle banche quotate (12) - fissa un obiettivo (target) in termini di quota di genere meno rappresentato e predispone un piano per accrescere questa quota sino al target fissato (13);
- autovalutazione degli organi, secondo quanto previsto dalla Sez. VI;
- verifica delle condizioni previste ai sensi dell’art. 26 TUB;
- definizione di piani di successione nelle posizioni di vertice dell’esecutivo previsti dalla Sez. IV.

Nello svolgimento dei suoi compiti, il comitato tiene conto dell’obiettivo di evitare che i processi decisionali dell’organo con funzione di supervisione strategica siano dominati da un unico soggetto o da gruppi di soggetti che possono recare pregiudizio per la banca (si richiamano in particolare i principi contenuti in queste disposizioni volti a evitare eccessive concentrazioni di potere).

Il comitato deve poter disporre di adeguate risorse per lo svolgimento delle sue funzioni e potersi avvalere di esperti esterni.

2.3.3 *Comitato rischi*

Il comitato rischi svolge funzioni di supporto all’organo con funzione di supervisione strategica in materia di rischi e sistema di controlli interni.

(11) Il comitato per il controllo interno previsto dalla presente lettera non coincide con i comitati previsti dal par. 2.3.1, lett. a. Inoltre, in relazione al d.lgs. 39/2010:

- quando il consiglio di sorveglianza svolge funzione di supervisione strategica, il comitato per il controllo interno può assolvere anche alle funzioni del comitato “per il controllo interno e la revisione contabile” previsto da tale decreto legislativo, se i componenti soddisfano i requisiti di esperienza e professionalità richiesti per entrambi i comitati;
- quando il consiglio di sorveglianza non svolge funzione di supervisione strategica, il comitato “per il controllo interno e la revisione contabile” si identifica con l’intero consiglio di sorveglianza.

(12) Cfr. art. 147-ter, co. 1-ter TUF.

(13) L’obiettivo di genere individuato (target), il piano e la sua attuazione sono resi pubblici nell’ambito dell’informativa che le banche devono rendere ai sensi del “terzo pilastro” (cfr. CRR, art. 435).

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima - Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo IV - Governo societario, controlli interni, gestione dei rischi

Capitolo 1 - Governo societario

Sezione IV - Composizione e nomina degli organi sociali

In tale ambito, particolare attenzione deve essere riposta dal comitato per tutte quelle attività strumentali e necessarie affinché l'organo con funzione di supervisione strategica possa addivenire ad una corretta ed efficace determinazione del RAF (*"risk appetite framework"*) e delle politiche di governo dei rischi.

Il comitato:

- individua e propone, avvalendosi del contributo del comitato nomine, i responsabili delle funzioni aziendali di controllo da nominare;
- esamina preventivamente i programmi di attività (compreso il piano di audit) e le relazioni annuali delle funzioni aziendali di controllo indirizzate all'organo;
- esprime valutazioni e formula pareri all'organo sul rispetto dei principi cui devono essere uniformati il sistema dei controlli interni e l'organizzazione aziendale e dei requisiti che devono essere rispettati dalle funzioni aziendali di controllo, portando all'attenzione dell'organo gli eventuali punti di debolezza e le conseguenti azioni correttive da promuovere; a tal fine valuta le proposte dell'organo con funzione di gestione;
- contribuisce, per mezzo di valutazioni e pareri, alla definizione della politica aziendale di esternalizzazione di funzioni aziendali di controllo;
- verifica che le funzioni aziendali di controllo si conformino correttamente alle indicazioni e alle linee dell'organo e coadiuva quest'ultimo nella redazione del documento di coordinamento previsto dalla Circolare n. 263, Tit. V, Cap. 7;
- valuta il corretto utilizzo dei principi contabili per la redazione dei bilanci d'esercizio e consolidato, e a tal fine si coordina con il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e con l'organo di controllo.

Con particolare riferimento ai compiti in materia di gestione e controllo dei rischi, il comitato svolge funzioni di supporto all'organo con funzione di supervisione strategica:

- nella definizione e approvazione degli indirizzi strategici e delle politiche di governo dei rischi. Nell'ambito del RAF, il comitato svolge l'attività valutativa e propositiva necessaria affinché l'organo con funzione di supervisione strategica, come richiesto dalla Circolare n. 263, Tit. V, Cap. 7, possa definire e approvare gli obiettivi di rischio (*"Risk appetite"*) e la soglia di tolleranza (*"Risk tolerance"*);
- nella verifica della corretta attuazione delle strategie, delle politiche di governo dei rischi e del RAF;
- nella definizione delle politiche e dei processi di valutazione delle attività aziendali, inclusa la verifica che il prezzo e le condizioni delle operazioni con la clientela siano coerenti con il modello di business e le strategie in materia di rischi.

Ferme restando le competenze del comitato remunerazioni, il comitato accerta che gli incentivi sottonsi al sistema di remunerazione e incentivazione della banca siano coerenti con il RAF.

Il comitato e l'organo con funzione di controllo scambiano tutte le informazioni di reciproco interesse e, ove opportuno, si coordinano per lo svolgimento dei rispettivi compiti. Almeno un componente dell'organo con funzione di controllo partecipa ai lavori del comitato.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima - Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo IV - Governo societario, controlli interni, gestione dei rischi

Capitolo 1 - Governo societario

Sezione IV - Composizione e nomina degli organi sociali

Il comitato identifica altresì tutti gli ulteriori flussi informativi che a esso devono essere indirizzati in materia di rischi (oggetto, formato, frequenza ecc.) e deve poter accedere alle informazioni aziendali rilevanti.

I membri del comitato devono possedere conoscenze, competenze ed esperienze tali da poter comprendere appieno e monitorare le strategie e gli orientamenti al rischio della banca. Il comitato deve potersi avvalere di esperti esterni e - ove necessario - interloquire direttamente con le funzioni di revisione interna, controllo dei rischi e conformità alle norme.

2.3.4 Comitato remunerazioni

Per i compiti del comitato remunerazioni si rinvia a quanto previsto dalle disposizioni di vigilanza in materia di sistemi di remunerazione e incentivazione delle banche.

SEZIONE V

**FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI, FLUSSI INFORMATIVI E RUOLO DEL
PRESIDENTE**

1. Funzionamento degli organi e flussi informativi

1.1 Principi generali

Il funzionamento corretto ed efficiente degli organi richiede non solo una composizione adeguata secondo quanto previsto ai precedenti paragrafi, ma anche la predisposizione di flussi informativi, procedure, metodi di lavoro, tempistiche delle riunioni, altrettanto adeguati. Assumono quindi particolare rilievo l'individuazione e la formalizzazione di prassi operative (procedure di convocazione, periodicità delle riunioni, partecipazione) che assicurino effettività e tempestività all'azione degli organi e dei loro comitati.

La circolazione di informazioni tra gli organi sociali e all'interno degli stessi rappresenta una condizione imprescindibile affinché siano effettivamente realizzati gli obiettivi di efficienza della gestione ed efficacia dei controlli. Le banche devono porre specifica cura nello strutturare forme di comunicazione e di scambio di informazioni complete, tempestive e accurate tra gli organi con funzioni di supervisione strategica, di gestione e di controllo, in relazione alle competenze di ciascuno di essi, nonché all'interno di ciascun organo; presidi organizzativi sono approntati per evitare il rischio di divulgazione impropria di notizie riservate.

La predisposizione di flussi informativi adeguati e in tempi coerenti con la rilevanza e la complessità delle decisioni da assumere è necessaria anche per la piena valorizzazione dei diversi livelli di responsabilità all'interno dell'organizzazione aziendale.

Tali esigenze sono coerenti con le previsioni civilistiche in tema di: competenza esclusiva degli amministratori per la gestione aziendale; dovere di "agire in modo informato"; informativa periodica al consiglio da parte degli organi delegati; diritto degli amministratori di avere dagli organi delegati informazioni sulla gestione della società.

1.2 Linee applicative

Con appositi regolamenti devono essere disciplinati almeno i seguenti aspetti:

- a. tempistica, forme e contenuti della documentazione da trasmettere ai singoli componenti degli organi necessaria ai fini dell'adozione delle delibere sulle materie all'ordine del giorno; i regolamenti definiscono anche i compiti e i doveri attribuiti ai presidenti degli organi stessi, in punto di: formazione dell'ordine del giorno; informazione preventiva ai componenti degli organi in relazione agli argomenti all'ordine del giorno; documentazione e verbalizzazione del processo decisionale; disponibilità *ex post* di detta documentazione; trasmissione delle delibere all'Autorità di vigilanza, quando previsto dalla normativa;
- b. individuazione dei soggetti tenuti a inviare, su base regolare, flussi informativi agli organi aziendali, prevedendo in particolare che, nell'ambito della struttura organizzativa della banca, i responsabili delle funzioni aziendali di controllo devono riferire direttamente agli organi aziendali;

Parte Prima - Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo IV - Governo societario, controlli interni, gestione dei rischi

Capitolo 1 - Governo societario

Sezione V - Funzionamento degli organi, flussi informativi e ruolo del presidente

- c. determinazione del contenuto minimo dei flussi informativi, includendo, tra l'altro, il livello e l'andamento dell'esposizione della banca a tutte le tipologie di rischio rilevanti (creditizi, di mercato, operativi, reputazionali, ecc.), gli eventuali scostamenti rispetto alle politiche approvate dall'organo con funzione di supervisione strategica, le tipologie di operazioni innovative e i rispettivi rischi;
- d. gli obblighi di riservatezza cui sono tenuti i componenti e gli accorgimenti previsti per assicurarne il rispetto; la confidenzialità rappresenta un elemento necessario a garantire che le informazioni possano essere date ai componenti con congruo anticipo e coprire tutti gli aspetti importanti per l'assunzione delle decisioni (1).

1.3 Disposizioni in materia di banche popolari

Le banche popolari prevedono nello statuto:

- 1. un numero di deleghe attribuibili a ciascun socio adeguato a facilitare il coinvolgimento dei soci nelle decisioni assembleari. Il numero non è, di norma, inferiore a 5;
- 2. che il voto possa essere espresso per corrispondenza ovvero mediante altri mezzi di voto a distanza, ai sensi dell'art. 2538, co. 6, del c.c.;
- 3. i criteri per la presentazione delle liste per la nomina dei consiglieri. Se la banca popolare è quotata, la presentazione delle liste è consentita anche ai soci che rappresentano percentuali di capitale sociale stabilite nello statuto e definite in modo coerente con la dimensione e l'articolazione degli assetti proprietari. Soluzione analoga va prevista con riferimento alle percentuali necessarie per l'esercizio del diritto di chiedere l'integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea.

2. Ruolo del presidente

2.1 Principi generali

Il presidente del consiglio di amministrazione svolge una funzione cruciale per garantire il buon funzionamento del consiglio, favorire la dialettica interna e assicurare il bilanciamento dei poteri, in coerenza con i compiti in tema di organizzazione dei lavori del consiglio e di circolazione delle informazioni che gli vengono attribuiti dal codice civile (2).

Un ruolo analogo, volto a favorire la dialettica con la funzione di gestione, deve essere rivestito nel modello dualistico dal presidente dell'organo al quale sia attribuita la funzione di supervisione strategica. Qualora quest'ultima sia assegnata al consiglio di sorveglianza, è in particolare necessario che il presidente dell'organo mantenga una posizione di equidistanza tra le diverse funzioni svolte, in modo da assicurare un raccordo obiettivo e imparziale tra le stesse.

Il presidente promuove l'effettivo funzionamento del sistema di governo societario, garantendo l'equilibrio di poteri rispetto all'amministratore delegato e agli altri amministratori esecutivi; si pone come interlocutore dell'organo con funzione di controllo e dei comitati interni. A tal fine egli, oltre a possedere le caratteristiche richieste agli amministratori, deve avere le specifiche competenze necessarie per adempiere ai compiti che gli sono attribuiti.

(1) Restano ovviamente fermi gli obblighi di *disclosure* previsti dalla Parte IV del TUF.

(2) Cfr. art. 2381, co. 1, c.c. richiamato dall'articolo 2409–*noviesdecies* per il modello monistico.

Parte Prima - Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo IV - Governo societario, controlli interni, gestione dei rischi

Capitolo 1 - Governo societario

Sezione V - Funzionamento degli organi, flussi informativi e ruolo del presidente

Per svolgere efficacemente la propria funzione, il presidente deve avere un ruolo non esecutivo e non svolgere, neppure di fatto, funzioni gestionali (3). Tali disposizioni si applicano anche al presidente del consiglio di gestione quando il consiglio di sorveglianza non riveste il ruolo di organo con funzione di supervisione strategica.

I principi previsti dal presente paragrafo si applicano, secondo quanto previsto dal paragrafo 2.2, al presidente dell'organo con funzione di controllo.

2.2 Linee applicative

- a. Il presidente del consiglio di amministrazione garantisce l'efficacia del dibattito consiliare e si adopera affinché le deliberazioni alle quali giunge il consiglio siano il risultato di un'adeguata dialettica e del contributo consapevole e ragionato di tutti i suoi componenti. A questi fini, il presidente provvede affinché: *i*) ai consiglieri sia trasmessa con congruo anticipo la documentazione a supporto delle deliberazioni del consiglio o, almeno, una prima informativa sulle materie che verranno discusse; *ii*) la documentazione a supporto delle deliberazioni, in particolare quella resa ai componenti non esecutivi, sia adeguata in termini quantitativi e qualitativi rispetto alle materie iscritte all'ordine del giorno.
- b. Nella predisposizione dell'ordine del giorno e nella conduzione del dibattito consiliare il presidente assicura che siano trattate con priorità le questioni a rilevanza strategica, garantendo che ad esse sia dedicato tutto il tempo necessario.
- c. E' buona prassi, soprattutto per le banche di maggiori dimensioni o complessità operativa, prevedere occasioni – ad esempio 1 o 2 volte l'anno – di incontro tra tutti i consiglieri, anche al di fuori della sede consiliare, per approfondire e confrontarsi sulle questioni strategiche. Il presidente promuove queste pratiche e richiede la partecipazione di tutti i consiglieri a queste occasioni.
- d. Il presidente assicura che: *i*) il processo di autovalutazione sia svolto con efficacia, le modalità con cui esso è condotto siano coerenti rispetto al grado di complessità dei lavori del consiglio, siano adottate le misure correttive previste per far fronte alle eventuali carenze riscontrate; *ii*) la banca predisponga e attui programmi di inserimento e piani di formazione dei componenti degli organi e, laddove tenuta, piani di successione delle posizioni di vertice dell'esecutivo.
- e. Il presidente favorisce in modo neutrale la dialettica tra componenti esecutivi e non esecutivi e sollecita la partecipazione attiva dei componenti non esecutivi ai lavori del consiglio. Non può essere membro del comitato esecutivo; se utile per assicurare un efficace raccordo informativo tra la funzione di supervisione strategica e quella di gestione, può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del comitato esecutivo.

Al presidente del collegio sindacale si applicano le linee applicative a, b, d.

Nelle banche che adottano il modello dualistico:

- al presidente del consiglio di sorveglianza si applicano le linee applicative a, b, c, d (4);

(3) Non contrasta con questa previsione il potere del presidente di assumere, su proposta vincolante degli organi esecutivi e in caso di urgenza, le decisioni di competenza dell'organo presieduto, riferendo a quest'ultimo in occasione della prima riunione successiva.

(4) Il Presidente del consiglio di sorveglianza, quando tale organo svolge funzione di supervisione strategica, non può partecipare alle riunioni del consiglio di gestione (cfr. Sezione III, par. 3.2., numero 2, lettera c. nonché Sezione IV, par. 2.3.1, lettera d.).

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima - Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo IV - Governo societario, controlli interni, gestione dei rischi

Capitolo 1 - Governo societario

Sezione V - Funzionamento degli organi, flussi informativi e ruolo del presidente

- se al consiglio di sorveglianza non è assegnata la funzione di supervisione strategica, al presidente del consiglio di gestione si applicano tutte le linee applicative del paragrafo;
- se al consiglio di sorveglianza è assegnata la funzione di supervisione strategica, al presidente del consiglio di gestione si applicano:
 - i. le linee applicative a, b, c, d, qualora il consiglio di gestione sia caratterizzato da componenti in prevalenza esecutivi;
 - ii. tutte le linee applicative del paragrafo, se il consiglio di gestione non è caratterizzato da componenti in prevalenza esecutivi.

SEZIONE VI

AUTOVALUTAZIONE DEGLI ORGANI

1. Principi generali

Gli organi con funzione di supervisione strategica e - se collegiali - di gestione si sottopongono a un periodico processo di autovalutazione, con le seguenti finalità:

- assicurare una verifica del corretto ed efficace funzionamento dell'organo e della sua adeguata composizione;
- garantire il rispetto sostanziale delle presenti disposizioni e delle finalità che esse intendono realizzare;
- favorire l'aggiornamento dei regolamenti interni a presidio del funzionamento dell'organo, in modo da assicurare la loro idoneità anche alla luce dei cambiamenti dovuti dall'evoluzione dell'attività e del contesto operativo;
- individuare i principali punti di debolezza, promuoverne la discussione all'interno dell'organo e definire le azioni correttive da adottare;
- rafforzare i rapporti di collaborazione e di fiducia tra i singoli componenti e tra la funzione di supervisione strategica e quella di gestione;
- incoraggiare la partecipazione attiva dei singoli componenti, assicurando una piena consapevolezza dello specifico ruolo ricoperto da ognuno di essi e delle connesse responsabilità.

Anche l'organo con funzione di controllo svolge un'autovalutazione sulla propria composizione e sul proprio funzionamento, ispirata alle finalità sopra elencate e sulla base di criteri e modalità coerenti con le proprie caratteristiche.

2. Linee applicative

- a. Le banche conducono il processo di autovalutazione degli organi con funzione di supervisione strategica e gestione tenendo conto dei criteri indicati nella Sez. IV. Il processo è formalizzato in un regolamento interno.
- b. Il processo di autovalutazione degli organi con funzione di supervisione strategica e gestione:
 - i) riguarda l'organo nel suo complesso e il contributo che i singoli consiglieri apportano ai suoi lavori; la valutazione va estesa ai comitati interni al consiglio, ove presenti; ii) è svolto almeno annualmente; le banche possono strutturare il processo in modo da graduare gli

Parte Prima - Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo IV - Governo societario, controlli interni, gestione dei rischi

Capitolo 1 - Governo societario

Sezione VI - Autovalutazione degli organi

aspetti da sottoporre ad autovalutazione in funzione della cadenza dei rinnovi (1). A fronte di rilievi riscontrati o interventi richiesti dalla Banca d'Italia su profili che riguardano il funzionamento e la composizione dell'organo, deve essere assicurata una autovalutazione in tempi brevi che copra in modo dettagliato tali profili; *iii*) è condotto dal personale individuato dal presidente, su proposta del comitato nomine, quando costituito. E' buona prassi, nelle banche di maggiori dimensioni o complessità operativa, che almeno una volta ogni 3 anni l'autovalutazione sia svolta con l'ausilio di un professionista esterno in grado di assicurare autonomia di giudizio.

- c. Le analisi condotte sono formalizzate in un apposito documento che illustra: *i*) la metodologia e le singole fasi di cui il processo si è composto; *ii*) i soggetti coinvolti, ivi compreso l'eventuale professionista esterno; *iii*) i risultati ottenuti, evidenziando i punti di forza e di debolezza emersi (2); *iv*) le azioni correttive eventualmente necessarie; della loro attuazione o stato di avanzamento deve essere dato conto nell'autovalutazione successiva. Il documento così predisposto è approvato dal consiglio (di amministrazione, di sorveglianza o di gestione) e sottoposto, ove richiesto, alla Banca d'Italia.
- d. Nelle banche che adottano il modello dualistico, le presenti linee applicative si applicano al consiglio di gestione e al consiglio di sorveglianza, quando ad esso è assegnata la funzione di supervisione strategica.
- e. Per tutti gli organi (di supervisione strategica, di gestione e di controllo) l'autovalutazione tiene conto delle verifiche previste ai sensi dell'art. 26 TUB e di quelle sugli ulteriori requisiti previsti dallo statuto per l'assunzione delle cariche (3) nonché del rispetto del divieto di *interlocking directorships* previsto dall'art. 36, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla l. 22 dicembre 2011, n. 214. Ove possibile, l'autovalutazione è svolta in concomitanza con tali verifiche.

3. Criteri per il processo di autovalutazione

3.1 Il processo di autovalutazione

Il processo di autovalutazione – da definire in un regolamento interno – riguarda gli aspetti relativi alla composizione e al funzionamento degli organi.

Con riferimento al primo aspetto, vengono in rilievo: la composizione quali-quantitativa, la dimensione, il grado di diversità e di preparazione professionale, il bilanciamento garantito dai componenti non esecutivi ed indipendenti, l'adeguatezza dei processi di nomina e dei criteri di selezione, l'aggiornamento professionale.

(1) Ad esempio: in caso di rinnovo integrale del consiglio, nei primi anni le banche possono strutturare il processo dando maggiore rilevanza ad aspetti quali i flussi informativi, la qualità delle riunioni, il grado di coinvolgimento dei singoli membri, precondizioni del buon funzionamento del *board* negli anni a venire; negli anni successivi può essere data maggiore rilevanza alla valutazione dei risultati strategici conseguiti, che richiedono un più lungo lasso di tempo per essere opportunamente valutati. Con riferimento alla composizione del consiglio, le autovalutazioni iniziali possono, ad esempio, essere soprattutto indirizzate a identificare eventuali programmi di formazione utili ad accrescere gli *skills* dei componenti; quelle effettuate negli anni successivi possono invece essere prioritariamente finalizzate a individuare la migliore composizione del consiglio in vista dei rinnovi e delle informazioni da rendere ai sensi della Sezione IV.

(2) Qualora nello stesso organo siano concentrate le funzioni di supervisione strategica e di gestione, il giudizio finale deve esprimere una valutazione distinta su entrambe le funzioni. Qualora le due funzioni siano svolte da organi distinti, sono formulati due separati giudizi ad esito di due distinti processi di autovalutazione.

(3) Si richiama, in particolare, quanto previsto alla Sezione IV, par. 1, nota 1, con riferimento al requisito di indipendenza.

Parte Prima - Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo IV - Governo societario, controlli interni, gestione dei rischi

Capitolo 1 - Governo societario

Sezione VI - Autovalutazione degli organi

Relativamente al secondo aspetto, assumono rilevanza: lo svolgimento delle riunioni, la frequenza, la durata, il grado e le modalità di partecipazione, la disponibilità di tempo dedicato all'incarico, il rapporto di fiducia, collaborazione e interazione tra i membri, la consapevolezza del ruolo ricoperto, la qualità della discussione consiliare.

In ogni specifica realtà aziendale l'adeguatezza degli organi, declinata negli aspetti di composizione e funzionamento, viene misurata in concreto su specifiche aree tematiche alcune delle quali assumono particolare rilevanza ai fini della sana e prudente gestione. A titolo esemplificativo, si segnalano le seguenti:

- individuazione delle linee strategiche;
- gestione aziendale, livelli di performance pianificati e conseguiti;
- RAF, ICAAP, valutazione delle attività, sistemi di misurazione dei rischi;
- assetto organizzativo, deleghe di gestione, gestione dei conflitti di interesse;
- sistema dei controlli interni;
- politiche di esternalizzazione;
- informativa finanziaria e sistemi di rilevazione contabile;
- flussi informativi interorganici e con le funzioni aziendali;
- sistemi di remunerazione e incentivazione.

3.2 Modalità, strumenti, soggetti coinvolti

Il processo di autovalutazione va articolato in: *i*) una fase istruttoria, di raccolta delle informazioni e dei dati (anche sulla base di questionari e interviste) sulla base dei quali effettuare la valutazione; *ii*) una fase di elaborazione; *iii*) una fase di predisposizione degli esiti del processo, con l'individuazione dei punti di forza e di debolezza riscontrati; *iv*) una fase di discussione collegiale degli esiti e di predisposizione di eventuali misure correttive opportune. Per le autovalutazioni successive alla prima, si aggiunge anche una fase di verifica dello stato di attuazione delle iniziative in precedenza assunte.

Il regolamento interno identifica le modalità e gli strumenti con i quali svolgere le diverse fasi del processo, in modo coerente con la complessità della banca e dei lavori dell'organo e tale da garantire – anche attraverso l'apporto fattivo dei singoli consiglieri – un'autovalutazione approfondita. I consiglieri forniscono le informazioni necessarie loro richieste.

I questionari e le interviste cui sottoporre i soggetti coinvolti possono essere strutturati in vario modo: ad esempio, presentare un contenuto standard o differenziato per specifici destinatari; essere in forma anonima o nominativi; essere predisposti oppure no in modo da fornire anche una valutazione reciproca dell'operato dei singoli consiglieri. È possibile che i questionari siano sottoposti ai partecipanti in più occasioni nel corso dell'esercizio oppure una sola volta. La scelta tra le varie opzioni va indicata e motivata nel regolamento.

Per le banche di maggiori dimensioni o complessità operativa, si raccomanda l'utilizzo di questionari scritti combinati con altre tecniche di intervista cui sottoporre i soggetti coinvolti. Con riferimento a questi ultimi, si osserva che essi non necessariamente coincidono con i componenti dell'organo: i partecipanti possono essere potenzialmente individuati fra tutti quei

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima - Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo IV - Governo societario, controlli interni, gestione dei rischi

Capitolo 1 - Governo societario

Sezione VI - Autovalutazione degli organi

soggetti interni alla banca che, in relazione all'attività da loro svolta, siano in possesso di una base informativa tale da poter esprimere valutazioni sull'operato dell'organo medesimo. Tra questi rientrano senz'altro quei soggetti che, eventualmente, riportano direttamente all'organo (es. i responsabili di aree operative, i responsabili delle funzioni aziendali di controllo) o che partecipano alle sue riunioni (es. componenti il collegio sindacale).

Quanto al personale interno o al professionista esterno impiegato nel processo, il regolamento interno indica i criteri con cui essi sono individuati, tenendo conto delle esigenze di neutralità, obiettività e indipendenza di giudizio che deve caratterizzare l'autovalutazione.

SEZIONE VII

OBLIGHI DI INFORMATIVA AL PUBBLICO

1. Obblighi di informativa

Le banche, in aggiunta agli obblighi informativi derivanti dalle disposizioni regolamentari dell'Unione Europea e dalle disposizioni prudenziali della Banca d'Italia, rendono pubbliche in modo chiaro e circostanziato e curano il costante aggiornamento delle seguenti informazioni (1):

- un'informativa sulle linee generali degli assetti organizzativi e di governo societario adottati in attuazione delle disposizioni di questo Capitolo;
- indicazione motivata della categoria in cui è collocata la banca all'esito del processo di valutazione di cui alla Sez. I, par. 4.1;
- numero complessivo dei componenti degli organi collegiali in carica e motivazioni, analiticamente rappresentate, di eventuali eccedenze rispetto ai limiti fissati nelle linee applicative della Sez. IV. Ripartizione dei componenti almeno per età, genere e durata di permanenza in carica;
- numero dei consiglieri in possesso dei requisiti di indipendenza;
- numero dei consiglieri espressione delle minoranze, ove presenti;
- numero e tipologia degli incarichi detenuti da ciascun esponente aziendale in altre società o enti;
- numero e denominazione dei comitati endo-consiliari eventualmente costituiti, loro funzioni e competenze;
- politiche di successione eventualmente predisposte, numero e tipologie delle cariche interessate;
- per le banche popolari, numero di deleghe attribuibili a ciascun socio; se le deleghe attribuibili sono inferiori a cinque, vengono rese note le ragioni della scelta;
- per le banche popolari quotate, percentuale di capitale sociale necessaria per presentare liste per la nomina dei consiglieri e per chiedere l'integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea.

Le banche pubblicano le informazioni sopraelencate sul proprio sito *web*.

Le informazioni da pubblicare sul sito *web* della banca, inclusa l'informativa sulle linee generali degli assetti organizzativi e di governo societario, possono essere rese anche per rinvio ad altri documenti disponibili sul sito *web* medesimo, compreso lo statuto, purché l'informazione rilevante sia agevolmente consultabile e raggiungibile mediante un *link* puntuale ed evidente.

(1) Restano fermi gli altri obblighi di informazione al pubblico previsti ai sensi della parte IV del TUF per le banche soggette alle disposizioni ivi contenute.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima - Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo IV - Governo societario, controlli interni, gestione dei rischi

Capitolo 1 - Governo societario

Sezione VIII - Disposizioni transitorie e finali

SEZIONE VIII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Disciplina transitoria

Ove l'adeguamento alle disposizioni di questo Capitolo richieda modifiche statutarie, queste sono apportate al più tardi in occasione dell'assemblea chiamata ad approvare il bilancio 2014; qualora sia necessaria l'approvazione di atti conseguenti a tali modifiche statutarie, il termine per l'adeguamento è prorogato di un ulteriore mese a decorrere dalla data di approvazione assembleare.

In deroga a quanto sopra, le banche si adeguano entro il 30 giugno 2017 alle seguenti disposizioni:

- Sez. IV, par. 2.1, linea applicativa a. (limiti quantitativi alla composizione degli organi collegiali);
- Sez. IV, par. 2.2, linea applicativa c. (numero minimo dei componenti che devono possedere i requisiti di indipendenza);
- Sez. IV, par. 2.3.1, limitatamente alla linea applicativa a.2 e alla linea applicativa b. (composizione dei comitati endo-consiliari); resta fermo che l'adeguamento alla previsione che i comitati (rischi, remunerazione e nomine) siano composti di soli consiglieri non esecutivi deve avvenire al più tardi in occasione dell'assemblea chiamata ad approvare il bilancio 2014;
- Sez. V, par. 1.3 (disposizioni in materia di banche popolari);
- Sez. V, par. 2.2, linea applicativa e. (divieto per il presidente di essere membro del comitato esecutivo).

PARTE SECONDA

APPLICAZIONE IN ITALIA DEL CRR

PARTE SECONDA

Capitolo 1

FONDI PROPRI

Capitolo 1

FONDI PROPRI

SEZIONE I

FONTI NORMATIVE

La materia è direttamente regolata:

- dal CRR, in particolare dalla Parte Due, Titoli I e II;
- dai regolamenti della Commissione europea recanti le norme tecniche di regolamentazione per:
 - specificare il significato di “prevedibile” nell’individuazione degli oneri e dei dividendi prevedibili da dedurre dagli utili di periodo o di fine esercizio (art. 26, par. 4 CRR);
 - specificare le condizioni in base alle quali le autorità competenti possono stabilire che un tipo di impresa riconosciuta ai sensi della legislazione nazionale applicabile ha i requisiti per essere ritenuta una società mutua o cooperativa, un ente di risparmio o un ente analogo ai fini della Parte Due CRR (art. 27, par. 2 CRR);
 - specificare: a) le forme e la natura del finanziamento indiretto degli strumenti di fondi propri; b) se e quando le distribuzioni multiple graverebbero in modo sproporzionato sui fondi propri; c) il significato di “distribuzioni preferenziali” (art. 28, par. 5 CRR);
 - specificare – in materia di strumenti di capitale emessi da società mutue e cooperative, enti di risparmio ed enti analoghi – la natura delle limitazioni al rimborso che si rendono necessarie quando la normativa nazionale applicabile vieta alla banca di rimborsare gli strumenti patrimoniali (art. 29, par. 6 CRR);
 - specificare il concetto di “*gain on sale*” (art. 32, par. 2 CRR);
 - precisare cosa costituisce stretta corrispondenza tra il valore delle obbligazioni e il valore delle attività della banca (art. 33, par. 4 CRR);
 - specificare l’applicazione delle deduzioni previste dall’art. 36, par. 1, lettere (a), (c), (e), (f), (h), (i) e (l), dall’art. 56, par. 1, lettere (a), (c), (d) e (f) e dall’art. 66, par. 1, lettere (a), (c) e (d) CRR (art. 36, par. 2 CRR);
 - specificare i tipi di strumenti di capitale degli enti finanziari e delle imprese di assicurazione e di riassicurazione di Stati extracomunitari e delle imprese escluse dall’ambito di applicazione della direttiva 2009/138/CE conformemente all’art. 4 di tale direttiva che devono essere dedotti dai seguenti elementi dei fondi propri: a) elementi del capitale primario di classe 1; b) elementi aggiuntivi di classe 1; c) elementi di classe 2 (art. 36, par. 3);

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Seconda – Applicazione in Italia del CRR

Capitolo 1 – Fondi propri

Sezione I – Fonti normative

- specificare i criteri in base ai quali l'autorità di vigilanza competente autorizza una banca a ridurre l'importo delle attività dei fondi pensione a prestazioni definite dedotte dal capitale primario di classe 1 (art. 41, par. 2 CRR);
- specificare le condizioni di applicazione dei metodi di calcolo elencati nell'allegato I, parte II, della direttiva 2002/87/CE ai fini delle alternative alla deduzione di cui all'art. 49, par. 1 CRR (art. 49, par. 6 CRR);
- specificare, in materia di strumenti aggiuntivi di classe 1: (a) la forma e la natura degli incentivi al rimborso; (b) la natura di un'eventuale rivalutazione del valore nominale di uno strumento aggiuntivo di classe 1, a seguito di svalutazione (*write down*) del valore nominale a titolo temporaneo; (c) le procedure e le scadenze per le seguenti azioni: i) accertamento di un evento attivatore (*trigger event*); ii) rivalutazione del valore nominale di uno strumento aggiuntivo di classe 1, a seguito di svalutazione del valore nominale a titolo temporaneo; (d) le caratteristiche degli strumenti che potrebbero ostacolare la ricapitalizzazione della banca; (e) l'uso di società veicolo per l'emissione indiretta di strumenti di fondi propri (art. 52, par. 2 CRR);
- specificare – in materia di distribuzioni su strumenti di fondi propri – le condizioni in base alle quali gli indici sono ritenuti ammissibili come indici generali ai sensi dell'art. 73, par. 4 (art. 73, par. 7 CRR);
- specificare, in materia di detenzione da parte delle banche di indici di strumenti di capitale: (a) quando una stima utilizzata in alternativa al calcolo dell'esposizione sottostante di cui all'art. 76, par. 2 CRR sia sufficientemente prudente; (b) il significato di "oneroso sotto il profilo operativo" ai fini del co. 3 del medesimo articolo (art. 76, par. 4 CRR);
- specificare, in materia di autorizzazione a ridurre i fondi propri: (a) il significato di "sostenibile per la capacità di reddito della banca" contenuta nell'art. 78, par. 1, lett. (a) CRR; (b) la base appropriata in forza della quale limitare il rimborso di cui al par. 3 del medesimo articolo; (c) il procedimento e i dati da fornire affinché una banca possa chiedere all'autorità competente l'autorizzazione a svolgere le funzioni di cui all'art. 77 CRR, incluso il procedimento da applicare in caso di rimborso di azioni distribuite ai membri di società cooperative, nonché i termini dei citati procedimenti (art. 78, par. 5 CRR);
- specificare, in materia di deroga temporanea alla deduzione dai fondi propri, il concetto di "su base temporanea" e le condizioni in base alle quali un'autorità competente può ritenere che le detenzioni temporanee menzionate siano ai fini di un'operazione di assistenza finanziaria destinata alla riorganizzazione e al salvataggio di un soggetto rilevante (art. 79, par. 2 CRR);
- specificare, in materia di emissione di strumenti di capitale attraverso società veicolo, i tipi di attività che possono riguardare l'operatività delle società veicolo e i concetti di investimento "minimo" e "non significativo" di cui all'art. 83, par. 1, primo co. CRR (art. 83, par. 2 CRR);
- specificare, in materia di trattamento prudenziale degli interessi di minoranza, il calcolo di sub-consolidamento necessario ai sensi degli artt. 84, par. 2, 85 e 87 CRR (art. 84, par. 4 CRR);

La materia è altresì disciplinata:

— dai seguenti articoli del TUB;

- art. 53, co. 1, lett. a), b) e d), che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di emanare disposizioni di carattere generale aventi a oggetto l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni e il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, nonché i controlli interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione;
- art. 53, co. 3, che attribuisce, tra l'altro, alla Banca d'Italia il potere di adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singole banche per le materie indicate nel co. 1;
- art. 67, co. 1, lett. a), b) e d), co. 2-ter e co. 3-bis, il quale, al fine di realizzare la vigilanza consolidata, prevede che la Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, impartisca alla capogruppo o a componenti del gruppo bancario, con provvedimenti di carattere generale o particolare, disposizioni aventi a oggetto l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni nonché il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, i controlli interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione.

La disciplina tiene inoltre conto delle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia ai sensi degli artt. 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (1).

(1) Cfr. il Regolamento del 25 giugno 2008, il Provvedimento del 21 gennaio 2014 e il Capitolo *Procedimenti amministrativi* delle Disposizioni introduttive.

SEZIONE II

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Si indicano di seguito procedimenti amministrativi relativi al presente Capitolo:

- *autorizzazione a classificare gli strumenti di capitale, emessi dopo il 28 giugno 2013, come strumenti di capitale primario di classe 1 (art. 26, par. 3 CRR; termine: 90 giorni) (1);*
- *autorizzazione ad applicare l'art. 27 alle banche interamente possedute dai soggetti indicati nel par. 1, lett. a), punti da i) a iv) del citato articolo (art. 27, par. 1, lett. a), punto v) CRR; termine: 90 giorni);*
- *autorizzazione ad includere, in situazioni di emergenza, tra gli strumenti di capitale primario di classe 1 gli strumenti di capitale che soddisfano le condizioni previste dall'art. 31 (art. 31, par. 1 CRR; termine: 90 giorni);*
- *imposizione della deduzione dagli elementi del capitale primario di classe 1 degli strumenti del capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti direttamente, indirettamente o sinteticamente quando tali soggetti detengono con la banca una partecipazione incrociata reciproca che l'autorità competente ritiene sia stata concepita per gonfiare artificialmente i fondi propri della banca (art. 36, par. 1, lett. g) CRR; termine: 90 giorni);*
- *autorizzazione preventiva all'utilizzo delle attività dei fondi pensione a prestazione definite (art. 41, par. 1, lett b) CRR; termine: 90 giorni);*
- *autorizzazione a non dedurre gli strumenti di fondi propri detenuti di un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione o una società di partecipazione assicurativa in cui l'ente impresa madre, la società di partecipazione finanziaria madre o la società di partecipazione finanziaria mista madre o la banca abbiano investimenti significativi, quando sono soddisfatte le condizioni previste dall'art. 49, par. 1 (art. 49, par. 1 CRR; termine: 120 giorni);*
- *imposizione delle deduzioni degli strumenti di fondi propri emessi da soggetti del settore finanziario inclusi nella vigilanza su base consolidata (art. 49, par. 2 CRR; termine 90 giorni);*
- *imposizione della deduzione dagli elementi aggiuntivi di classe 1 degli strumenti aggiuntivi di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti dalla banca direttamente, indirettamente o sinteticamente quando tali soggetti detengono con la banca una partecipazione incrociata reciproca che l'autorità competente ritiene sia stata concepita per gonfiare artificialmente i fondi propri della banca (art. 56, par. 1, lett. b) CRR; termine 90 giorni);*
- *imposizione della deduzione dagli elementi di classe 2 degli strumenti di classe 2 di soggetti del settore finanziario detenuti dalla banca direttamente, indirettamente o sinteticamente quando tali soggetti detengono con la banca una partecipazione incrociata reciproca che l'autorità competente ritiene sia stata concepita per gonfiare artificialmente i fondi propri della banca (art. 66, par. 1, lett. b) CRR; termine: 90 giorni);*

(1) Nei casi in cui gli strumenti di capitale siano azioni che non godono di alcun privilegio (cc.dd. azioni ordinarie), il procedimento amministrativo che ne autorizza la classificazione come strumenti di capitale primario di classe 1 è assorbito nel procedimento di autorizzazione delle modificazioni dello statuto delle banche e delle capogruppo, previsto dagli artt. 56 e 61 TUB.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Seconda - Applicazione in Italia del CRR

Capitolo 1 – Fondi propri

Sezione II – Procedimenti amministrativi

- *autorizzazione a qualificare come strumenti del capitale primario di classe 1, strumenti aggiuntivi di classe 1 o strumenti di classe 2, gli strumenti di capitale per i quali è lasciata all'esclusiva discrezionalità della banca la decisione di pagare le distribuzioni in una forma diversa dai contanti o da uno strumento di fondi propri (art. 73, par. 1 CRR; termine: 90 giorni);*
- *divieto di considerare che le variazioni di un indice generale di cui all'art. 73, par. 5 CRR, non siano correlate in modo significativo al merito di credito della banca, dell'ente impresa madre o della società di partecipazione finanziaria madre o società di partecipazione finanziaria mista madre o della società di partecipazione mista madre (art. 73, par. 5, lett. b) CRR; termine: 90 giorni);*
- *divieto di compensare l'importo di una posizione lunga in uno strumento di capitale con la porzione di un indice esattamente corrispondente all'esposizione sottostante oggetto di copertura, quando i processi di controllo interno della banca non sono giudicati adeguati (art. 76, par. 1 lett. d) CRR; termine: 90 giorni);*
- *autorizzazione ad adottare una stima prudente dell'esposizione sottostante della banca verso gli strumenti di capitale inclusi negli indici come alternativa al calcolo della sua esposizione verso strumenti di capitale primario di classe 1, strumenti aggiuntivi di classe 1 o strumenti di classe 2 propri o di soggetti del settore finanziario, inclusi negli indici (art. 76, par. 2 CRR; termine: 90 giorni);*
- *autorizzazione alla riduzione, rimborso o riacquisto di strumenti del capitale primario di classe 1 emessi dalla banca (artt. 77, par. 1, lett. a), e 78 CRR; termine: 90 giorni);*
- *autorizzazione ad esercitare la call, effettuare il rimborso, il ripagamento o il riacquisto degli strumenti aggiuntivi di classe 1 o degli strumenti di classe 2, a seconda dei casi, prima della loro scadenza contrattuale (artt. 77, par. 1, lett. b), e 78 CRR; termine: 90 giorni);*
- *autorizzazione a rimborsare gli strumenti aggiuntivi di classe 1 o gli strumenti di classe 2 prima di cinque anni dalla data di emissione (art. 78, par. 4 CRR; termine: 90 giorni);*
- *autorizzazione a derogare le disposizioni in materia di deduzione degli strumenti di capitale o dei prestiti subordinati – che si qualificano come strumenti del capitale primario di classe 1, strumenti aggiuntivi di classe 1 o strumenti di classe 2 – detenuti temporaneamente in un soggetto del settore finanziario ai fini di un'operazione di assistenza finanziaria destinata alla riorganizzazione e al salvataggio del soggetto (art. 79, par. 1 CRR; termine: 90 giorni);*
- *autorizzazione a derogare alla condizione prevista dall'art. 83, par. 1, lett. d) CRR, nei casi in cui l'autorità competente ritenga che le attività di una società veicolo, diverse dall'investimento nei fondi propri dell'impresa madre o di una filiazione della stessa inclusa nell'ambito d'applicazione del consolidamento ai sensi della Parte Uno, Tit. II, Capo 2 CRR, siano minime e non significative per tale soggetto (art. 83, par. 1 CRR; termine: 90 giorni).*

SEZIONE III

ESERCIZIO DELLE DISCREZIONALITÀ NAZIONALI

Le banche possono applicare il trattamento prudenziale previsto dall'art. 49, par. 4 CRR agli strumenti di fondi propri detenuti emessi da un'impresa di assicurazione, di riassicurazione o una società di partecipazione assicurativa nel quale le banche o le capogruppo hanno un investimento significativo, purché siano soddisfatte le condizioni previste dall'art. 49, par. 1 CRR.

SEZIONE IV

ALTRE DISPOSIZIONI

1. Computabilità degli utili di periodo o di fine esercizio nel capitale primario di classe 1

Ai sensi dell'art. 26, par. 2 CRR le banche possono computare nel capitale primario di classe 1 gli utili di periodo o gli utili di fine esercizio per i quali non è stata ancora adottata la delibera formale di conferma del risultato finale di esercizio a condizione che siano rispettati i requisiti previsti dalla citata disposizione comunitaria e dalle norme tecniche di regolamentazione previste dall'art. 26, par. 4 CRR.

2. Individuazione delle banche che si qualificano come cooperative ai sensi dell'art. 27, par. 1 CRR

Sono qualificate come cooperative ai sensi dell'art. 27, par. 1 CRR le seguenti:

- a) banche popolari, disciplinate dal TUB;
- b) banche di credito cooperativo, disciplinate dal TUB;
- c) banche di garanzia collettiva dei fidi, disciplinate dall'art. 13 del decreto legge n. 269 del 30 settembre 2003, convertito nella legge n. 326 del 24 novembre 2003.

SEZIONE V

COMUNICAZIONI ALLA BANCA D'ITALIA

1. Indici di mercato generali

La banca comunica alla Banca d'Italia l'intenzione di utilizzare, secondo quanto previsto dall'art. 73, par. 5 CRR, un indice di mercato, di cui essa stessa rappresenti una componente, come base di riferimento per determinare le distribuzioni dei propri strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 o di classe 2 in quanto ritiene che non sussista una correlazione significativa tra le variazioni dell'indice e il proprio merito di credito.

La Banca d'Italia, entro 90 giorni, può avviare un procedimento d'ufficio, che si conclude entro 90 giorni, volto a vietare l'applicazione dell'art. 73, par. 5 CRR.

2. Detenzione di indici di strumenti di capitale

La banca che intende compensare l'importo di una posizione lunga in uno strumento di capitale con la porzione di un indice esattamente corrispondente all'esposizione sottostante oggetto di copertura, invia una comunicazione preventiva alla Banca d'Italia.

La Banca d'Italia, entro 90 giorni, può avviare un procedimento d'ufficio, che si conclude entro 90 giorni, volto a vietare la compensazione se i processi di controlli interno della banca non sono adeguati.

SEZIONE VI

LINEE DI ORIENTAMENTO

1. Premessa

Le banche, nell'applicare le disposizioni del CRR, tengono conto dei progetti di norme tecniche di regolamentazione previsti da tali disposizioni e pubblicate dall'ABE ed, eventualmente, dalle altre autorità di vigilanza europee, anche se non ancora adottati dalla Commissione europea.

2. Computabilità nel capitale primario di classe 1 dei versamenti a fondo perduto o in conto capitale

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 26, par. 1, lett. a) e 28 CRR, relativi alla disciplina degli strumenti di capitale computabili nel capitale primario di classe 1, si precisa che i versamenti a fondo perduto (o in conto capitale) possono essere computati nel capitale primario di classe 1 solo se sono rispettati i requisiti di cui ai citati articoli del CRR e sia espressamente previsto che la restituzione di tali versamenti è ammessa esclusivamente in caso di liquidazione della società e nei limiti dell'eventuale residuo attivo, in concorrenza con i titoli rappresentativi della partecipazione al capitale computabile nel capitale primario di classe 1.

3. Rimborso o riacquisto di strumenti di capitale computabili nei fondi propri

Ferma restando l'applicazione degli artt. 77 e 78 CRR in materia di rimborso o riacquisto di strumenti di capitale computabili nei fondi propri, si precisa quanto segue.

Nel caso di operazioni di riacquisto di strumenti di capitale, la banca valuta attentamente i rischi legali e reputazionali che possono derivarne, specie quando coinvolgano clienti non professionali (cfr. art. 6, co. 2-*quinqies* e 2-*sexies* TUF), e assicura il pieno rispetto degli obblighi previsti dall'ordinamento in materia di trasparenza, correttezza dei comportamenti (art. 6, co. 2 TUF) e gestione dei conflitti di interesse (art. 6, co. 2-*bis*, lett. I TUF).

La banca dispone di presidi organizzativi in grado di garantire il rispetto delle disposizioni (codice civile, TUF, ecc.) in materia di acquisto di strumenti di propria emissione.

4. Cessione in blocco di immobili ad uso prevalentemente funzionale

Gli utili derivanti da operazioni di cessione in blocco di immobili ad uso prevalentemente funzionale, nell'ambito delle quali la banca cedente riprenda in locazione (1) l'immobile ceduto, possono ritenersi computabili nel capitale primario di classe 1, ai sensi dell'art. 26, par. 1, lett. c) CRR se risultano stabili e nella piena disponibilità della banca cedente (2) e se sono

(1) E' assimilato alla locazione ogni altro schema negoziale o diritto reale che produca comunque l'effetto di ricondurre l'immobile ceduto nella disponibilità della banca.

(2) Sotto il profilo contabile, è consentito rilevare in bilancio la plusvalenza da cessione d'immobili qualora siano rispettate tutte le condizioni – previste dai principi contabili internazionali IAS/IFRS – che devono verificarsi affinché si abbia una *true sale* degli immobili. A tal fine rilevano i test di *derecognition* e di consolidamento che le banche/gruppi cedenti sono tenute ad effettuare e che

effettivamente in grado di coprire i rischi e assorbire le prime perdite della banca immediatamente e senza limiti o restrizioni (cfr. art. 26, par. 1, secondo comma).

La sussistenza dei requisiti in parola deve essere verificata in particolare nei casi in cui tali elementi siano generati attraverso operazioni che, analizzate nel loro complesso, possano pregiudicare il carattere della stabilità e della piena disponibilità per la banca dell'elemento patrimoniale.

A tali fini sono considerati anche gli effetti di eventuali altri contratti collegati all'operazione o altri rapporti obbligatori tra la banca cedente e il cessionario (ad esempio: erogazione di finanziamenti per l'acquisto degli immobili; clausole, incluse le opzioni *call* e i diritti di prelazione, che consentano alla banca di riacquistare, in tutto o in parte, gli immobili ceduti; altre operazioni, quali cartolarizzazione di finanziamenti attraverso ABS o utilizzo di veicoli di investimento come gli OICR).

La Banca d'Italia ritiene coerente con la disciplina comunitaria trattare, da un punto di vista prudenziale, tali operazioni come segue:

- 1) l'utile riveniente dall'operazione può essere computato nel limite della quota finanziata, in modo diretto o indiretto, da soggetti terzi rispetto alla banca cedente (3). Tale quota può essere determinata in misura pari al rapporto tra: a) l'ammontare del capitale e del debito del cessionario detenuto da soggetti terzi rispetto alla banca o al gruppo bancario cedente; b) il totale del capitale e del debito del cessionario (4). Nell'ammontare del capitale e del debito sono incluse eventuali posizioni in bilancio e "fuori bilancio" verso la cartolarizzazione dei crediti concessi, direttamente o indirettamente, in favore del cessionario (5) (6);
- 2) l'ammontare dell'utile, così determinato, può essere computato nel capitale primario di classe 1 nel caso sia stabile, per l'assenza, ad esempio, di opzioni *call*, diritti di prelazione (7) o clausole simili che consentano alla banca cedente di riacquistare (in tutto o in parte) gli immobili ceduti.

Ferma restando l'applicazione di quanto previsto al punto 1), sono ammesse clausole contrattuali, diverse dalle opzioni *call*, che consentano al cedente o al detentore di riacquistare in qualunque momento, su iniziativa del cessionario o del detentore, gli immobili, i titoli ABS o le quote di OICR, entro il limite globale del 10% del valore complessivo degli immobili ceduti. Tale limite globale può essere superato soltanto ove il cessionario sia tenuto a vendere gli immobili a causa di situazioni eccezionali, non prevedibili al momento della cessione iniziale,

sono sottoposti al vaglio dei revisori contabili. In tale ambito, fra l'altro, la *governance* dei soggetti cessionari, e di conseguenza l'individuazione di chi controlla gli immobili ceduti, è un profilo rilevante per stabilire se si è in presenza di una *true sale*. Inoltre, la Banca d'Italia può, caso per caso, in base ai poteri ad essa attribuiti in materia di gruppo bancario e di vigilanza consolidata: a) individuare una composizione del gruppo diversa da quella comunicata, verificando in particolare se esistano situazioni di controllo ai sensi dell'art. 23 TUB; b) richiedere l'assoggettamento a consolidamento integrale o proporzionale di società bancarie o finanziarie quando a suo giudizio si configurino situazioni di più ampia integrazione con il soggetto partecipante.

(3) A tal fine sono considerati soggetti terzi quelli diversi dai "soggetti collegati", come definiti dall'art. 53, co. 4 e ss. TUB e dalle relative disposizioni di attuazione emanate dalla Banca d'Italia.

(4) Ad esempio, se la plusvalenza realizzata è pari a 100 e la banca cedente ha finanziato per il 20 per cento il soggetto cessionario, l'utile da cessione astrattamente "computabile" è pari a 80. La sua concreta computabilità dipende dal rispetto dei requisiti di permanenza di cui al successivo punto 2.

(5) Tali posizioni includono gli impegni di acquisto dei titoli della cartolarizzazione, delle quote di OICR o degli immobili e ogni altra forma di supporto, direttamente o indirettamente, fornita all'operazione; tra queste rientrano, ad esempio, le garanzie rilasciate per il buon esito dei crediti per canoni di locazione.

(6) In coerenza con il trattamento previsto ai fini dei fondi propri, gli immobili ceduti sono inclusi tra le attività di rischio ponderate ai fini del calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito e tra gli immobili detenuti ai fini del margine disponibile, nella misura della quota non finanziata da soggetti terzi rispetto alla banca o al gruppo bancario cedente.

(7) Sono fatti salvi i diritti di prelazione derivanti da disposizioni di legge non derogabili dalle parti; l'esistenza di tali diritti non comporta quindi, di per sé sola, l'applicazione della presente disciplina.

tali da minare il suo equilibrio finanziario o determinare il mancato rispetto di previsioni legislative o di vigilanza (8).

4.1 *Comunicazioni alla Banca d'Italia*

La decisione di cedere una quota rilevante (9) del patrimonio immobiliare ad uso funzionale con successiva riconduzione nella disponibilità del cedente deve essere attentamente valutata dagli organi di vertice della banca o della capogruppo e preventivamente portata a conoscenza della Banca d'Italia.

A tal fine, le banche e le società capogruppo trasmettono alla Banca d'Italia una relazione predisposta dall'organo con funzione di gestione e approvata dall'organo con funzione di supervisione strategica, sentito l'organo con funzione di controllo, nella quale: si fornisce una sintetica descrizione dell'operazione e delle relative finalità; si produce una stima dei relativi impatti economici, patrimoniali e sugli istituti prudenziali; si valutano gli altri rischi di natura operativa con indicazione delle modalità con cui si intende presidiarli. Se del caso, nella relazione gli organi di vertice attestano l'insussistenza di circostanze che comportano il disconoscimento delle operazioni a fini prudenziali, sulla base dei criteri sopra indicati.

5. Avviamento fiscalmente deducibile

Lo IAS 12 *Income taxes* (par. 21) non consente – come regola generale – di rilevare la fiscalità differita passiva a fronte dell'avviamento pagato in un'operazione di aggregazione aziendale (*business combination*) quando l'avviamento stesso non sia fiscalmente deducibile.

Nei casi invece in cui l'avviamento sia fiscalmente deducibile, lo IAS 12 stabilisce (par. 21B) l'obbligo di rilevare la fiscalità differita passiva che emerge a seguito del graduale ammortamento fiscale dell'avviamento stesso.

In tali casi si fa presente che, a fini prudenziali, l'avviamento va dedotto dal capitale primario di classe 1 al netto della corrispondente fiscalità differita passiva.

6. Affrancamenti multipli di un medesimo avviamento

Con riferimento all'applicazione dell'art. 39, par. 2 CRR, si precisa che, nel caso di rilevazione, all'interno di un medesimo intermediario, di più DTA (10) connesse con affrancamenti multipli di un medesimo avviamento, il riconoscimento nel capitale primario di classe 1 dei benefici connessi con gli affrancamenti successivi a quello iniziale di un medesimo avviamento – operati nell'ambito di un medesimo gruppo a livello consolidato o di un medesimo intermediario a livello individuale – si ha solo quando le connesse DTA si tramutano in fiscalità corrente.

(8) Si fa riferimento, ad esempio, al divieto per i fondi immobiliari di indebitarsi per un importo superiore al 60% dell'attivo.

(9) Assumono rilievo le operazioni, anche frazionate in un arco temporale di 12 mesi, che comportano la dismissione di una quota pari o superiore al 5% del proprio patrimonio immobiliare ad uso funzionale.

(10) Il decreto legge n. 225 del 29 dicembre 2010, convertito nella legge 26 febbraio 2011, n. 10, ha introdotto un particolare trattamento tributario per le attività per imposte anticipate (*Deferred Tax Assets* – DTA) relative alle svalutazioni dei crediti, all'avviamento e alle altre attività immateriali.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Seconda – Applicazione in Italia del CRR

Capitolo 1 – Fondi propri

Sezione VI – Linee di orientamento

A tal fine, la quota di DTA determinata da un singolo intermediario oppure da un medesimo gruppo su di un medesimo avviamento andrà dedotta dal capitale primario di classe 1 limitatamente alla parte riferibile alle DTA successive a quella iniziale (11).

(11) A titolo di esempio, si ipotizzi che nell'anno T l'intermediario X abbia DTA riferibili ad avviamento per 100 e che nello stesso anno ponga in essere un'operazione che dia luogo a DTA da affrancamento riferibili a un medesimo avviamento per un ulteriore importo pari a 50. Si supponga, altresì, che queste ultime DTA diminuiscano solo per effetto del "rigiro" in conto economico di un importo pari a 5 in ciascuno dei successivi 10 anni. In tale situazione, l'intermediario X rileverebbe tra gli elementi negativi del capitale primario di classe 1 il 31 dicembre dell'anno T un importo pari a 50, il 31 dicembre dell'anno T+1 un importo pari a 45 e così via.

PARTE SECONDA

Capitolo 2

REQUISITI PATRIMONIALI

Capitolo 2

REQUISITI PATRIMONIALI

SEZIONE I

FONTI NORMATIVE

La materia è direttamente regolata:

- dal CRR, Parte Tre, Tit. I, Capo 1, Sez. 1.

La materia è altresì disciplinata:

- dalla CRD IV;
- dai seguenti articoli del TUB:
 - art. 53, co. 1, lett. a), b) e d), che attribuisce alla Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, il potere di emanare disposizioni aventi a oggetto l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, nonché il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, i controlli interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione;
 - art. 53, co. 3, che attribuisce, tra l'altro, alla Banca d'Italia il potere di adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singole banche per le materie indicate nel co. 1;
 - art. 67, co. 1, lett. a), b) e d), co. 2-ter e co. 3-bis, il quale, al fine di realizzare la vigilanza consolidata, prevede che la Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, impartisca alla capogruppo o a componenti del gruppo bancario, con provvedimenti di carattere generale o particolare, disposizioni aventi a oggetto l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni nonché il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, i controlli interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione.

La disciplina tiene inoltre conto delle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia ai sensi degli artt. 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni (1)

(1) Cfr. il Regolamento del 25 giugno 2008, il Provvedimento del 21 gennaio 2014 e il Capitolo *Procedimenti amministrativi* delle Disposizioni introduttive.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Seconda – Applicazione in Italia del CRR

Capitolo 2 – Requisiti patrimoniali

Sezione II – Esercizio delle discrezionalità nazionali

SEZIONE II

ESERCIZIO DELLE DISCREZIONALITÀ NAZIONALI

La facoltà di non applicare il *floor* alle banche autorizzate all'utilizzo dei modelli interni di tipo IRB o AMA (art. 500, par. 5 CRR) non viene esercitata.

SEZIONE III

ALTRE DISPOSIZIONI

1. Immobili acquisiti per recupero crediti

L'eccedenza rispetto al limite quantitativo generale all'acquisizione di immobili eventualmente determinata da operazioni di acquisizione di immobili a tutela delle ragioni di credito della banca costituisce per questa un requisito patrimoniale aggiuntivo a quelli previsti da altre disposizioni (cfr. Circolare n. 229, Tit. IV, Cap. 10, Sez. II).

2. Perimetro e metodi di consolidamento

Gli elementi di consolidamento dell'attivo e del passivo vanno calcolati in base ai metodi di consolidamento previsti dalla normativa sul bilancio (1).

Si applicano i metodi di consolidamento di seguito indicati:

- il metodo di consolidamento integrale, alle società bancarie, finanziarie e strumentali appartenenti al gruppo bancario;
- il metodo di consolidamento proporzionale, alle società bancarie, finanziarie e strumentali partecipate dal gruppo bancario o dalla singola banca in misura pari o superiore al 20 per cento, quando siano controllate dal gruppo bancario o dalla singola banca congiuntamente con altri soggetti e in base ad accordi con essi;
- il metodo del patrimonio netto:
 - a) alle altre società bancarie e finanziarie partecipate dal gruppo bancario o dalla singola banca (2) in misura pari o superiore al 20 per cento o comunque sottoposte a influenza notevole;
 - b) alle imprese, diverse dalle società bancarie, finanziarie e strumentali, controllate dal gruppo bancario (o dalla singola banca) in modo esclusivo o congiunto oppure sottoposte ad influenza notevole.

Per quanto concerne il regime di esclusione e di esonero dal consolidamento si rinvia alle istruzioni di carattere generale contenute nella Circolare n. 115.

3. Norme organizzative

Gli organi aziendali, ciascuno per quanto di propria competenza, sono responsabili per la correttezza dei dati segnalati alla Banca d'Italia.

Per assicurare la necessaria coerenza dei dati segnalati con le risultanze della contabilità aziendale, le banche e i gruppi bancari devono essere dotati di un'adeguata organizzazione

(1) Cfr. la Circolare n. 262.

(2) Sempre che la singola banca detenga anche partecipazioni pari a superiori al 20 per cento sottoposte a controllo congiunto.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Seconda – Applicazione in Italia del CRR

Capitolo 2 – Requisiti patrimoniali

Sezione III – Altre disposizioni

amministrativa e contabile e di idonee procedure di controllo che prevedano anche un'adeguata informativa agli organi aziendali, secondo le rispettive competenze.

Le banche e le capogruppo inviano le segnalazioni secondo le modalità e gli schemi di segnalazione stabiliti dalla Banca d'Italia.

PARTE SECONDA

Capitolo 3

RISCHIO DI CREDITO – METODO STANDARDIZZATO

Capitolo 3

RISCHIO DI CREDITO – METODO STANDARDIZZATO

SEZIONE I

FONTI NORMATIVE

La materia è direttamente regolata:

- dal CRR, in particolare dalla Parte Tre, Tit. II, Capo 1 e Capo 2;
- dai regolamenti della Commissione europea recanti le norme tecniche di regolamentazione e di attuazione per specificare:
 - il calcolo delle rettifiche di valore sui crediti generiche e delle rettifiche di valore su crediti specifiche (art. 110, par. 4 CRR);
 - i criteri rigorosi per la determinazione del credito ipotecario dell'immobile (art. 124, par. 4, lett. a) CRR);
 - le condizioni di cui le autorità competenti tengono conto nel determinare fattori di ponderazione del rischio più elevati, in particolare l'esistenza di "considerazioni relative alla stabilità finanziaria" (art. 124, par. 4, lett. b) CRR);
 - le classi di merito di credito alle quali corrispondono le pertinenti valutazioni del merito di credito delle ECAI (attribuzione della classe del merito di credito – *mapping*) (art. 136, par. 1 CRR);
 - i fattori quantitativi di cui alle lett. a) e b) dell'art. 136, par. 2 e il parametro di riferimento di cui alla lett. c) dell'art. 136, par. 2 CRR (art. 136, par. 3 CRR).

La materia è altresì disciplinata:

- dalla CRD IV;
- dai seguenti articoli del TUB:
 - art. 53, co. 1, lett. a), b) e d), che attribuisce alla Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, il potere di emanare disposizioni aventi a oggetto l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni nonché il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, i controlli interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione;
 - art. 53, co. 3, che attribuisce, tra l'altro, alla Banca d'Italia il potere di adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singole banche per le materie indicate nel co. 1;
 - art. 67, co. 1, lett. a), b) e d), co. 2-ter e co. 3-bis, il quale, al fine di realizzare la vigilanza consolidata, prevede che la Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, impartisca alla capogruppo o a componenti del gruppo bancario, con provvedimenti di carattere generale o particolare, disposizioni aventi a oggetto

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Seconda – Applicazione in Italia del CRR

Capitolo 3 – Rischio di credito – Metodo standardizzato

Sezione I – Fonti normative

l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni nonché il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, i controlli interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione;

La disciplina tiene inoltre conto delle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia ai sensi degli artt. 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni (1).

(1) Cfr. il Regolamento del 25 giugno 2008, il Provvedimento del 21 gennaio 2014 e il Capitolo *Procedimenti amministrativi* delle Disposizioni introduttive.

SEZIONE II

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Si indicano di seguito i procedimenti amministrativi relativi al presente Capitolo:

- *riconoscimento e revoca del riconoscimento di un sistema istituzionale ai fini della deroga all'applicazione dei requisiti di cui all'art. 113, par. 1 CRR alle esposizioni tra le banche aderenti (art. 113, par. 7 CRR; termine: 180 giorni).*

SEZIONE III

ESERCIZIO DELLE DISCREZIONALITÀ NAZIONALI

1. Esposizioni infra-gruppo

Ai sensi dell'art. 113, par. 6 CRR alle esposizioni di una banca verso società del medesimo gruppo bancario di appartenenza aventi sede in Italia (1) si applica il fattore di ponderazione pari allo 0%.

2. Obbligazioni garantite

Ai sensi degli artt. 129 e 496 CRR, le obbligazioni emesse da banche italiane in conformità degli artt. 7-*bis* e 7-*ter* della legge 30 aprile 1999, n. 130, e relative disposizioni di attuazione (2), sono ammesse al trattamento preferenziale di cui ai parr. 4 e 5 del richiamato art. 129.

3. Esposizioni garantite da immobili. Innalzamento del fattore di ponderazione o applicazione di criteri di ammissibilità più restrittivi.

In base a quanto previsto dall'art. 124, par. 2 CRR, la Banca d'Italia può fissare un fattore di ponderazione del rischio più elevato o criteri più severi di quelli di cui all'art. 125, par. 2 CRR e dell'art. 126, par. 2 CRR, laddove appropriato, sulla base di considerazioni relative alla stabilità finanziaria.

A tal fine, la Banca d'Italia adotta provvedimenti di carattere generale.

(1) L'accertamento del ricorrere dei suddetti requisiti si intende effettuato nell'ambito del procedimento di iscrizione nell'albo dei gruppi bancari.

(2) Cfr. Titolo V, Capitolo 3 della Circolare n. 263.

SEZIONE IV

ALTRE DISPOSIZIONI

La Banca d'Italia può adottare specifiche disposizioni applicative dirette ad assicurare la compatibilità dell'attività dei sistemi di tutela istituzionale con l'esercizio delle funzioni di vigilanza e con la disciplina delle crisi bancarie. Ai predetti fini e per il riconoscimento del sistema di tutela istituzionale agli effetti di cui all'art. 113, par. 7 CRR, la Banca d'Italia approva gli atti di autoregolamentazione del sistema (es. statuto e regolamento) e le relative modifiche.

PARTE SECONDA

Capitolo 4

RISCHIO DI CREDITO – METODO IRB

Capitolo 4

RISCHIO DI CREDITO – METODO IRB

SEZIONE I

FONTI NORMATIVE

La materia è direttamente regolata:

- dal CRR, in particolare dalla Parte Tre, Tit. II, Capi 1 e 3;
- dai regolamenti della Commissione europea recanti le norme tecniche di regolamentazione e di attuazione per specificare:
 - il calcolo delle rettifiche di valore sui crediti generiche e delle rettifiche di valore su crediti specifiche (art. 110, par. 4 CRR);
 - le condizioni per valutare la rilevanza dell'uso del sistema di *rating* esistente per le altre esposizioni aggiuntive che non sono già coperte da tale sistema di *rating* e delle modifiche ai sistemi di *rating* o ai metodi di calcolo delle esposizioni in strumenti di capitale basati su modelli interni nel quadro del metodo IRB (art. 143, par. 5 CRR);
 - la metodologia che le autorità competenti devono seguire nel valutare la conformità di un ente ai requisiti relativi all'uso del metodo IRB (art. 144, par. 2 CRR);
 - le condizioni in base alle quali le autorità competenti stabiliscono la natura e i tempi adeguati per l'estensione progressiva del metodo IRB a tutte le classi di esposizione di cui al par. 3 dell'art. 148 (art. 148, par. 6 CRR);
 - le condizioni di applicazione del par. 1, lettere a), b) e c) dell'art. 150 in materia di utilizzo parziale permanente (art. 150, par. 3 CRR);
 - le condizioni in base alle quali le autorità competenti possono consentire agli enti di applicare il metodo standardizzato di cui all'art. 150, par. 1, ai sensi del par. 2, lett. b), dell'art. 152 (art. 152, par. 5 CRR);
 - il modo in cui gli enti tengono conto dei fattori di cui al par. 5 dell'art. 153, secondo comma, nell'assegnare i fattori di ponderazione del rischio alle esposizioni da finanziamenti specializzati (art. 153, par. 9 CRR);
 - le condizioni di cui le autorità competenti devono tener conto nel determinare valori minimi della LGD più elevati (art. 164, par. 6 CRR);
 - le metodologie delle autorità competenti intese a valutare l'integrità del processo di assegnazione e la valutazione regolare e indipendente dei rischi (art. 173, par. 3 CRR);
 - le condizioni in base alle quali l'autorità competente fissa la soglia di cui al par. 2, lett. d) dell'art. 178 (art. 178, par. 6 CRR);
 - le condizioni in base alle quali le autorità competenti possono concedere le autorizzazioni di cui al par. 1, lett. h), e al par. 2, lett. e), dell'art. 180 nonché le metodologie in base alle quali le autorità competenti valutano la metodologia utilizzata da un ente per stimare la PD conformemente all'art. 143 (art. 180, par. 3 CRR);

- natura, gravità e durata della recessione economica di cui al par. 1 dell'art. 181 nonché le condizioni in base alle quali l'autorità competente può autorizzare un ente a norma del par. 3 dell'art. 181 ad utilizzare dati pertinenti che coprono un periodo di due anni quando l'ente applica il metodo IRB (art. 181, par. 3 CRR);
- natura, gravità e durata della recessione economica di cui al par. 1 dell'art. 182 nonché le condizioni in base alle quali l'autorità competente può autorizzare un ente ad utilizzare dati pertinenti che coprono un periodo di due anni quando l'ente applica per la prima volta il metodo IRB (art. 182, par. 4 CRR);
- le condizioni in base alle quali le autorità competenti possono autorizzare il riconoscimento delle garanzie personali condizionali (art. 183, par. 6 CRR).

La materia è altresì disciplinata:

- dalla CRD IV;
- dai seguenti articoli del TUB:
 - art. 53, co. 1, lett. a), b) e d), che attribuisce alla Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, il potere di emanare disposizioni aventi a oggetto l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni nonché il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, i controlli interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione;
 - art. 53, co. 3, che attribuisce, tra l'altro, alla Banca d'Italia il potere di adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singole banche per le materie indicate nel co. 1;
 - art. 67, co. 1, lett. a), b) e d), co. 2-ter e co. 3-bis, il quale, al fine di realizzare la vigilanza consolidata, prevede che la Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, impartisca alla capogruppo o a componenti del gruppo bancario, con provvedimenti di carattere generale o particolare, disposizioni aventi a oggetto l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni nonché il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, i controlli interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione.

La disciplina tiene inoltre conto delle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia ai sensi degli artt. 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (1).

(1) Cfr. il Regolamento del 25 giugno 2008, il Provvedimento del 21 gennaio 2014 e il capitolo *Procedimenti amministrativi* delle Disposizioni introduttive.

SEZIONE II

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Si indicano di seguito i procedimenti amministrativi relativi al presente Capitolo:

- *autorizzazione e revoca dell'autorizzazione ad utilizzare il metodo IRB* (art. 143 CRR; termine 6 mesi) (1) (2);
- *autorizzazione a riutilizzare il metodo standardizzato o a riutilizzare i valori regolamentari di LGD e fattori di conversione, per la determinazione del requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito* (art. 149, parr. 1 e 2 CRR; termine: 120 giorni);
- *autorizzazione all'utilizzo parziale permanente del metodo standardizzato* (art. 150 CRR; termine: 6 mesi);
- *autorizzazione all'utilizzo del metodo standardizzato per le esposizioni in strumenti di capitale di cui all'art. 150, par. 1, lett. g) e h), per le quali tale trattamento è stato autorizzato in altri Stati membri* (art. 150, par. 1, secondo comma CRR; termine: 6 mesi);
- *autorizzazione a utilizzare i metodi di cui all'art. 155, parr 3 e 4, per il calcolo degli importi ponderati per il rischio di credito delle esposizioni appartenenti alla classe di esposizioni "strumenti di capitale" di cui all'art. 147, par. 2, lett. e)* (art. 151, par. 4 CRR; termine: 6 mesi);
- *autorizzazione a utilizzare stime interne delle LGD e dei fattori di conversione conformemente all'art. 143 e alla Sez. 6 della Parte Tre, Tit. II, Capo 3 per tutte le esposizioni appartenenti alle classi di cui all'art. 147, par. 2, lett. da a) a c)* (art. 151, par. 9 CRR; termine: 6 mesi);
- *esenzione dal calcolo e dal riconoscimento degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di diluizione di un tipo di esposizioni causato da crediti verso imprese o al dettaglio acquistati* (art. 157, par. 5 CRR; termine: 120 giorni);
- *autorizzazione a riconoscere la protezione del credito di tipo personale rettificando le stime della PD o della LGD, subordinatamente al rispetto dei requisiti di cui all'art. 183, parr.1, 2 e 3, in relazione o ad una singola esposizione o ad un portafoglio di esposizioni* (art. 164, par. 2 CRR; termine: 6 mesi);
- *autorizzazione per le banche che utilizzano un modello interno per calcolare un aggiustamento unilaterale della valutazione del credito (CVA) ad utilizzare la scadenza effettiva del credito stimata dal modello interno come M* (art. 162, par. 2, lett. h) CRR; termine: 6 mesi);
- *autorizzazione a riconoscere una protezione del credito di tipo personale rettificando le stime della PD o della LGD, subordinatamente al rispetto dei requisiti di cui all'art. 183, parr. 1, 2*

(1) Per gli aspetti procedurali concernenti l'autorizzazione cfr. il Capitolo "Autorizzazione all'utilizzo dei sistemi interni di misurazione dei rischi".

(2) Nell'ambito dell'autorizzazione e revoca dell'autorizzazione ad utilizzare il metodo IRB, la Banca d'Italia valuta eventuali profili di connessione con altri procedimenti amministrativi (previsti dalla presente Sezione o in altri Capitoli della presente Circolare) ai fini dell'emanazione del provvedimento finale. Si fa rinvio alle disposizioni del Regolamento del 25 giugno 2008, in particolare all'art. 1, co. 3.

- e 3, in relazione o ad una singola esposizione o ad un portafoglio di esposizioni (art. 164, par. 2 CRR; termine: 6 mesi);*
- *autorizzazione alle banche che soddisfano i requisiti per l'uso delle stime interne dei fattori di conversione all'utilizzo di tali stime per i vari tipi di prodotti, di cui alle lettere da a) a d) dell'art. 166, par. 8 (art. 166, par. 8, lett. e) CRR; termine: 6 mesi);*
 - *autorizzazione alle banche che non hanno ricevuto l'autorizzazione a utilizzare le stime interne delle LGD o dei fattori di conversione a norma dell'art. 143 ad utilizzare dati pertinenti che coprono un periodo di due anni quando applicano il metodo IRB ai fini della stima della PD (art. 180, par. 1, lett. h) CRR; termine 6 mesi);*
 - *autorizzazione ad utilizzare dati pertinenti che coprono un periodo di due anni quando applicano il metodo IRB ai fini della stima della PD (art. 180, par. 2, lett. e) CRR; termine: 6 mesi);*
 - *autorizzazione ad utilizzare dati pertinenti che coprono un periodo di due anni quando applicano il metodo IRB ai fini della stima della LGD (art. 181, par. 2 CRR; termine: 6 mesi);*
 - *autorizzazione ad utilizzare dati pertinenti che coprono un periodo di due anni quando applicano il metodo IRB ai fini della stima dei fattori di conversione (art. 182, par. 3 CRR; termine: 6 mesi).*

SEZIONE III

ESERCIZIO DELLE DISCREZIONALITÀ NAZIONALI

1. Esposizioni garantite da immobili. Innalzamento della LGD

In base a quanto previsto dall'art. 164, par. 5 CRR, la Banca d'Italia può fissare, laddove appropriato, sulla base di considerazioni relative alla stabilità finanziaria, valori minimi della LGD media ponderata per l'esposizione più elevati per le esposizioni garantite da immobili situati in Italia.

A tal fine, la Banca d'Italia adotta provvedimenti di carattere generale.

2. Esposizioni in strumenti di capitale

Viene esercitata la discrezionalità nazionale prevista all'art. 495, par. 1 CRR: l'esenzione si applica fino al 31 dicembre 2017 alle esposizioni in strumenti di capitale detenute al 31 dicembre 2007.

SEZIONE IV

LINEE DI ORIENTAMENTO

1. Organizzazione e sistema dei controlli

Le banche definiscono le caratteristiche organizzative del sistema di *rating* che intendono adottare prevedendo appropriate forme di verifica e riscontro a tutti i livelli in cui si articolano le attività di controllo.

Un primo livello di controllo si colloca presso le stesse strutture operative coinvolte nel processo di attribuzione del *rating*; tali controlli possono essere di tipo automatico ovvero disciplinati da appositi protocolli operativi (ad esempio, controlli di tipo gerarchico).

Essi sono finalizzati alla verifica del corretto svolgimento delle attività propedeutiche all'assegnazione del *rating*, quali ad esempio la scelta del modello appropriato per la valutazione del cliente o dell'operazione e l'individuazione delle connessioni di natura economica o giuridica tra i clienti. Analogamente assume rilievo il rispetto delle procedure interne volte all'acquisizione delle informazioni necessarie per l'attribuzione e l'aggiornamento del *rating*.

Nell'ambito di tali controlli rientrano altresì le verifiche sui singoli *rating* finali prodotti dai modelli. Nei sistemi incentrati sulla componente automatica, tali verifiche riguardano la completezza degli elementi valutativi presi in considerazione e si estendono alle modalità di trattamento delle informazioni qualitative oggettivizzate. Nell'ambito dei sistemi di *rating* che prevedono l'integrazione dei giudizi automatici con una componente discrezionale, sono necessarie verifiche sulla coerenza delle motivazioni alla base delle proposte di *override* con i criteri definiti dalla normativa interna.

2. Il processo del *rating* nell'ambito del gruppo bancario

Nei gruppi bancari spetta alla capogruppo la decisione strategica di adottare un sistema IRB. Essa ha inoltre la responsabilità ultima della realizzazione del progetto, nonché della supervisione sul corretto funzionamento del sistema e sul suo costante adeguamento sotto il profilo metodologico, organizzativo e procedurale.

A tale scopo la capogruppo deve esercitare le proprie prerogative di direzione e coordinamento fra le varie società e strutture del gruppo per assicurare unitarietà alla complessiva gestione del sistema IRB e per garantire il rispetto dei requisiti previsti dalla normativa. La capogruppo predispone una normativa interna volta a definire con chiarezza la ripartizione di compiti e responsabilità nell'ambito delle differenti fasi del processo del *rating* (quali, ad esempio, lo sviluppo dei modelli, l'assegnazione del *rating* e le funzioni di controllo) all'interno del gruppo, tenendo conto della peculiare struttura organizzativa di quest'ultimo.

Particolare attenzione deve essere prestata ai criteri di rilevazione dei clienti nel gruppo e in particolare dei clienti comuni tra più aziende. Il gruppo bancario deve disporre di un'anagrafe unica ovvero di più anagrafi, presso le diverse realtà aziendali del gruppo, purché tra loro agevolmente raccordabili, affinché sia consentita una univoca identificazione del cliente da

parte di tutte le società del gruppo che hanno relazioni d'affari con il medesimo nonché l'individuazione dell'esposizione complessiva del cliente stesso nei confronti del gruppo bancario.

Inoltre, la capogruppo ha la responsabilità di definire l'assetto dei controlli interni sul sistema IRB in presenza di una pluralità di strutture allocate nelle diverse società del gruppo e di individuare le responsabilità e le attività da svolgere ai differenti livelli di controllo.

In ogni caso la capogruppo deve assicurare che l'articolazione delle funzioni di convalida e revisione all'interno del gruppo risponda alle esigenze di unitarietà nella gestione e nel controllo del sistema IRB.

In presenza di gruppi bancari con ampia rilevanza dell'attività transfrontaliera, sono possibili soluzioni organizzative diverse purché rispondenti a specifiche e ben motivate esigenze aziendali connesse con aspetti peculiari e vincoli dei contesti locali.

3. Condizioni per valutare i requisiti dell'esperienza precedente nell'uso dell'IRB

Il requisito di esperienza precedente nell'uso dell'IRB (art. 145 CRR) si ritiene sussistente se ricorrono quanto meno le seguenti circostanze:

- la normativa e le procedure interne impongono alle unità operative centrali e periferiche di utilizzare i *rating* nell'ambito del processo di erogazione e rinnovo dei crediti; sono, tra l'altro, predisposte specifiche linee guida che definiscano i criteri di correlazione tra *rating* assegnati e delibere da assumere;
- le unità operative coinvolte nel processo di erogazione e rinnovo del credito utilizzano il sistema IRB; in particolare, i *rating* interni costituiscono elementi essenziali e imprescindibili delle valutazioni formulate in sede di istruttoria e revisione dei fidi; l'articolazione delle deleghe è definita tenendo anche conto del profilo di rischio del cliente o della transazione così come rappresentato dal *rating* o dal pool;
- le strutture preposte alle attività di *risk management* effettuano analisi periodiche della distribuzione del portafoglio per classi di *rating* e della relativa evoluzione dei profili di rischio;
- i *rating* e i pool sono utilizzati nell'ambito sia del sistema di *reporting* direzionale, sia dei flussi informativi interni resi disponibili alle strutture della banca coinvolte nel processo del credito.

Per le banche che adottano il metodo IRB avanzato o il metodo IRB per le esposizioni al dettaglio, l'utilizzo delle stime interne di LGD e CCF deve sussistere quantomeno nel *reporting* direzionale e nelle analisi periodiche svolte dalla funzione di *risk management*.

All'atto della richiesta di autorizzazione, le banche dimostrano di utilizzare effettivamente un metodo IRB in linea con i requisiti minimi negli ambiti applicativi stabiliti dalla presente normativa (*use test*).

E' peraltro possibile che, in casi particolari e con riferimento a specifici comparti, le stime dei parametri di rischio per il calcolo dei requisiti patrimoniali non coincidano con quelle utilizzate a fini gestionali. Le banche documentano la ragionevolezza e la necessità delle

differenze anzidette, assoggettandole ad un processo di revisione interna. In ogni caso, i valori utilizzati a fini interni e quelli utilizzati per il calcolo dei requisiti patrimoniali devono essere facilmente raccordabili.

Le banche devono individuare adeguate procedure interne per mantenere elevata la qualità delle stime dei parametri utilizzati per il calcolo dei requisiti patrimoniali.

4. Sistemi informativi

Nel rispetto della disciplina generale in materia di sistemi informativi, di continuità operativa, di sicurezza informatica e delle relative strutture di gestione e di controllo, la banca dispone di basi dati e di sistemi informativi adeguati a supportare i processi di misurazione, gestione e controllo dei rischi di credito.

Con riferimento alla infrastruttura tecnologica, sono disciplinati in dettaglio nell'Allegato A i seguenti profili:

- presidio delle attività tecniche connesse con la raccolta dei dati, la definizione dei sistemi IRB, la calibrazione dei parametri, l'attribuzione e la revisione dei *rating* e il calcolo del requisito patrimoniale;
- integrazione tra i sistemi e le procedure di supporto alla concessione e alla gestione del credito e i sistemi e le procedure per la misurazione dei rischi;
- disponibilità dei dati necessari per il calcolo dal *rating*, per garantire la replicabilità dei risultati, le verifiche sulla capacità previsiva del modello e le prove di stress;
- gestione della qualità dei dati – in termini di accuratezza, completezza e pertinenza – e sicurezza dei dati e dei sistemi.

5. Estensione progressiva dei metodi IRB

Al momento dell'inoltro della domanda di autorizzazione di cui all'art. 143 CRR, la banca può chiedere l'esclusione in via provvisoria dal calcolo del metodo IRB di talune classi di esposizioni (estensione progressiva, "roll-out").

La banca deve dimostrare che, alla data di inoltro della domanda, i metodi dei *rating* interni coprono (1) per le singole classi (o sotto-classi) di esposizioni almeno il 75% delle esposizioni; a tali fini le esposizioni al dettaglio, possono essere distinte tra le esposizioni verso una o più persone fisiche e quelle verso PMI. Per i gruppi aventi una significativa proiezione internazionale, la Banca d'Italia, nel valutare il rispetto del suddetto criterio, tiene conto di volta in volta anche delle regole o dei vincoli di altra natura esistenti in altri paesi dove tali gruppi operano.

In ogni caso, l'insieme delle attività sottoposte a convalida deve rappresentare anche una quota significativa del portafoglio complessivo.

(1) Per "copertura" si intende la percentuale – in termini di importi ponderati calcolati secondo il metodo standardizzato – delle posizioni alle quali è assegnato un *rating* conforme ai requisiti indicati nella presente disciplina o classificato come *default*. Ai fini del calcolo della predetta percentuale, non devono essere considerate (né al numeratore né al denominatore) le esposizioni ammesse all'utilizzo permanente del metodo standardizzato.

La banca redige un piano di estensione, approvato dall'organo di supervisione strategica con le osservazioni dell'organo di controllo, contenente l'indicazione dei tempi e della sequenza dell'estensione progressiva.

Il piano di estensione è presentato alla Banca d'Italia unitamente all'istanza di autorizzazione (cfr. Allegati C e D).

Nel valutare il piano di estensione la Banca d'Italia tiene conto, tra l'altro, degli specifici presidi predisposti per la puntuale realizzazione dello stesso (strutture e risorse per la verifica dello stato di avanzamento del progetto, identificazione delle procedure da attivare in caso di scostamenti rispetto ai tempi previsti, ecc.).

Per le banche che intendono applicare il metodo IRB per le esposizioni al dettaglio e quello IRB di base per le altre esposizioni il completamento dell'estensione progressiva deve avvenire entro 5 anni dal momento in cui esse ottengono l'autorizzazione all'utilizzo del metodo IRB. Per le banche che intendono applicare il metodo IRB avanzato il termine è fissato in 7 anni; eventuali deroghe a tali limiti potranno essere concesse nel caso di strutture di gruppo particolarmente complesse.

L'estensione progressiva del metodo IRB non deve essere utilizzata selettivamente allo scopo di ridurre i requisiti patrimoniali minimi per le classi di esposizioni non ancora incluse nel metodo dei *rating* interni.

5.1 Attuazione del piano di estensione

La Banca d'Italia verifica l'effettivo rispetto delle previsioni del piano di estensione e richiede l'adozione di idonei interventi in caso di disallineamenti significativi rispetto al piano presentato.

Le banche comunicano alla Banca d'Italia l'estensione di sistemi IRB già convalidati ad altre classi o sottoclassi di esposizioni così come definite ai fini del calcolo della soglia del 75%.

Le banche forniscono alla Banca d'Italia puntuali indicazioni in ordine alla portata delle modifiche al piano di estensione dovute a eventi aziendali di rilievo (ad esempio, fusioni, ristrutturazioni, acquisizioni di rami di azienda, modifiche dei sistemi informativi) o a fattori esterni (ad esempio, cambiamenti dei contesti normativi).

Qualora una banca non rispetti il piano di estensione, essa dimostra che gli effetti del mancato rispetto non sono rilevanti ovvero presenta tempestivamente alla Banca d'Italia un nuovo piano.

6. Quantificazione dei parametri di rischio

Ai fini della stima della PD, le banche dispongono di evidenze, con una profondità temporale analoga a quella delle serie storiche dei parametri di rischio, sui tassi di rientro "*in bonis*" (c.d. "*cure rate*") per le diverse categorie di default, al fine di valutare la rilevanza del fenomeno e di procedere a eventuali aggiustamenti alle stime.

I "*past-due tecnici*" (crediti scaduti e/o sconfinanti che presentano tutte le caratteristiche per poter essere inclusi tra le "esposizioni in default" ma che non sono rappresentativi di un effettivo stato di difficoltà del debitore tale da generare perdite) devono essere esclusi dal complesso delle "esposizioni in default" ai soli fini della stima dei parametri di rischio.

L'obbligo di tale esclusione si applica sia per il metodo IRB avanzato sia per il metodo IRB di base. Resta ferma l'autonoma responsabilità di ciascuna banca nell'esatta individuazione dei crediti in questione. A tali fini, le banche fanno quanto meno riferimento ai seguenti criteri: a) mancato accertamento di perdite, salvo importi minimi connessi, ad esempio, con la mancata riscossione di interessi sull'arretrato o a spese di sollecito addebitabili al cliente; b) mancata attivazione di azioni gestionali analoghe a quelle assunte per gli altri crediti per i quali viene rilevata l'inesigibilità. La Banca d'Italia si riserva di verificare la corretta applicazione dei criteri di esclusione dei "past-due tecnici".

7. Criteri di classificazione dei finanziamenti specializzati

L'Allegato B illustra alcuni criteri funzionali alla classificazione dei finanziamenti specializzati.

8. Istanza di autorizzazione all'utilizzo dell'IRB

Gli Allegati C e D individuano la documentazione e la scheda modello che le banche utilizzano per proporre l'istanza di autorizzazione all'utilizzo del metodo IRB.

SISTEMI INFORMATIVI

1. Presidio delle attività tecniche

La banca raccoglie ed archivia in formato elettronico informazioni sulle caratteristiche dei debitori e delle operazioni di credito con un livello di dettaglio adeguato alle esigenze connesse con la misurazione del rischio di credito, con il calcolo del requisito patrimoniale e con la produzione delle segnalazioni di vigilanza.

Le priorità e gli interventi rilevanti intesi a realizzare e mantenere affidabili nel tempo sistemi e procedure informatiche per la gestione dei dati a supporto dei modelli IRB sono approvati dall'organo con funzioni di supervisione strategica.

Il personale tecnico e la funzione informatica sono coinvolti, ai livelli appropriati, nella progettazione, nella realizzazione e nella gestione dei sistemi di *rating*. Sono previste adeguate modalità di sviluppo e manutenzione dei sistemi informativi, di documentazione e di formalizzazione dei processi (1) e di rendiconto periodico sullo stato di avanzamento dei lavori e sul rispetto delle pianificazioni.

La banca documenta l'architettura tecnica dei sistemi IRB, le fonti informative utilizzate, le procedure di stralcio, le modalità di archiviazione e di controllo dei dati, gli archivi utilizzati per lo sviluppo del modello e il calcolo del *rating*.

L'attribuzione a soggetti terzi di attività rilevanti non esonera la banca dalle responsabilità stabilite dalla presente disciplina. I contratti di *outsourcing* prevedono opportuni livelli minimi di servizio e la facoltà di accesso ai sistemi dell'*outsourcer* da parte dell'autorità di vigilanza. Nel caso di utilizzo di modelli sviluppati all'esterno (ad esempio, pacchetti applicativi), la banca assicura che il personale interno disponga di un'adeguata conoscenza delle varie fasi elaborative e del collegamento con i dati interni della banca.

2. Integrazione con il sistema informativo aziendale

I sistemi e le procedure di supporto alla gestione del credito (2) provvedono alla raccolta e all'aggiornamento delle informazioni necessarie per l'attribuzione del *rating* alla clientela.

Le procedure per la concessione e il rinnovo, con cadenza almeno annuale, dei crediti (3) sono integrate con il modulo di calcolo del *rating* in modo da consentire un'adeguata gestione

(1) Nel caso in cui lo sviluppo dei sistemi di *rating* e la loro integrazione con i sistemi aziendali avvengono utilizzando un approccio prototipale, con il progressivo rilascio di moduli rivisti e perfezionati nel corso del tempo, si può riscontrare un livello di formalizzazione inferiore rispetto alle modalità di sviluppo tradizionali. E' comunque necessario tenere traccia delle esigenze espresse dagli utenti nel corso dello sviluppo, delle funzionalità introdotte nei vari prototipi, della approvazione finale e del rilascio in produzione dei moduli ritenuti soddisfacenti.

(2) Si fa riferimento, tra l'altro, alle procedure: anagrafe della clientela, mappa dei gruppi economici, procedura elettronica di fido, prezzi e condizioni, fidi e garanzie, gestione e controllo rischi, allocazione del capitale economico, *back-office*.

(3) In particolare, le procedure aziendali devono utilizzare tempestivamente le nuove informazioni potenzialmente in grado di modificare il *rating* corrente, proponendo la eventuale revisione del merito di credito.

del processo di attribuzione, approvazione e revisione del punteggio dei singoli debitori o dei pool.

I sistemi e le procedure informatiche del modello IRB sono pienamente integrate con i sistemi informativi direzionali e gestionali.

Le componenti informatiche delle banche, nei tempi indicati dal piano di estensione del sistema IRB al gruppo bancario, sono integrate tra loro e con i sistemi di riepilogo della capogruppo in modo da consentire una visione unitaria del profilo di rischio del gruppo. La piena coerenza o un adeguato raccordo tra i sistemi garantiscono l'omogeneità dei dati a livello di gruppo sia con riferimento agli elementi anagrafici (4), sia per quanto riguarda gli aspetti quantitativi; viene assicurata la coerenza dei concetti statistici, del trattamento delle informazioni e dei controlli di qualità dei dati.

3. Sistema per il calcolo del *rating*

La banca è in grado di rilevare e conservare serie storiche sufficientemente estese, relative ai dati di input, ai risultati intermedi e finali del modello (PD, LGD, EAD, *rating* con relativa data di assegnazione, metodologia impiegata e soggetto responsabile dell'assegnazione, passaggio a default, attribuzione delle esposizioni *retail* ai *pool*, etc).

L'ambiente di definizione dei sistemi interni è presidiato con adeguati strumenti di gestione del ciclo di vita del software (5), presidi sulla sicurezza dei dati e verifiche sul livello di qualità e sulla rappresentatività delle informazioni gestite, in particolare in occasione di rilevanti modifiche nei sistemi informativi aziendali per la gestione del credito o di utilizzo di nuove fonti informative; il passaggio di un modello dall'ambiente di sviluppo a quello di produzione è formalizzato.

Gli archivi e le procedure utilizzati per la stima dei modelli e per il calcolo del *rating* consentono la replicabilità dei risultati ottenuti in passato, la classificazione a posteriori degli affidati e delle operazioni, le verifiche tra dati stimati ed effettivi. Non è necessario che tutti i dati, anche per periodi remoti, siano sempre disponibili on-line; tuttavia le informazioni necessarie sono correttamente archiviate e facilmente recuperabili.

Viene assicurata la disponibilità degli archivi e delle procedure e facilitato l'accesso ai dati per l'analisi, per la convalida dei modelli e per il *reporting* agli organi aziendali e all'esterno della banca.

I dati per condurre le prove di stress sono accurati, completi, appropriati e rappresentativi; vengono gestiti in ambienti separati rispetto a quelli di stima dei modelli e di produzione; le prove sono condotte avvalendosi di risorse tecnologiche proporzionate alla complessità delle metodologie prescelte e alla dimensione degli archivi.

(4) Si fa riferimento, tra l'altro, alla identificazione dei clienti condivisi e alla definizione di criteri omogenei per l'individuazione di connessioni giuridiche o economiche tra clienti delle varie banche del gruppo.

(5) In particolare, va garantita un'appropriata gestione del *versioning*, del *change management* e del collaudo delle applicazioni.

4. Qualità dei dati e sicurezza informatica

Le procedure di raccolta, archiviazione ed elaborazione dei dati garantiscono il rispetto di elevati standard di qualità; sono individuate tutte le informazioni rilevanti (completezza) e utili al calcolo dei *rating* (pertinenza), senza distorsioni sistematiche nei risultati indotte dai dati di input o dai processi di raccolta e integrazione (accuratezza).

E' definito uno standard aziendale di data policy comprensivo dei controlli previsti e delle misure per trattare i dati mancanti o non soddisfacenti. Periodicamente, viene condotta una valutazione sul soddisfacimento di tale standard; nel tempo vengono fissati obiettivi sempre più stringenti in tema di qualità dei dati.

La banca individua le funzioni coinvolte nella raccolta dei dati e nella produzione delle informazioni; sono attribuiti ruoli e responsabilità per garantire una ordinata gestione dei dati, dei concetti statistici e del dizionario dati (c.d. "modello dati").

I dati acquisiti o rivisti con immissione manuale (ad esempio, registrazione dei questionari qualitativi, rettifiche di importi, correzione di una posizione per consentire l'associazione al relativo modello di valutazione, inserimento degli *override*) sono documentati; vengono registrati i dati precedenti la modifica, l'utente che ha rettificato, cancellato o aggiunto informazioni, e, nei casi rilevanti, le motivazioni degli interventi codificate per gruppi omogenei. Gli interventi manuali sono costantemente verificati, anche con appositi controlli nelle procedure di acquisizione, e, ove possibile, progressivamente sostituiti da procedure automatiche.

Viene tenuta traccia dei controlli effettuati e degli esiti, dei dati scartati o introdotti nelle varie fasi, delle informazioni mancanti, non plausibili, *outlier* o con forti discontinuità tra due periodi, delle posizioni escluse o non correttamente associate a modelli di *rating*, dei risultati delle riconciliazioni con le procedure contabili e delle verifiche con archivi esterni.

E' attuata una politica di sicurezza atta a prevenire l'accesso ai dati da parte di soggetti non autorizzati e a garantire la loro integrità e disponibilità. Il piano di continuità operativa assicura, in caso di incidente, il recupero dei sistemi e degli archivi utilizzati per la misurazione del rischio di credito in tempi compatibili con le esigenze operative.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Seconda – Applicazione in Italia del CRR

Capitolo 4 – Rischio di credito – Metodo IRB

Allegato B

Allegato B

CRITERI PER LA CLASSIFICAZIONE DEI FINANZIAMENTI SPECIALIZZATI

Tabella 1				
Project finance: classi di rating				
	Forte	Buona	Soddisfacente	Debole
Grado di solidità finanziaria				
Condizioni di mercato	Pochi fornitori concorrenti ovvero vantaggi sostanziali e durevoli in termini di ubicazione, costi o tecnologia. Domanda sostenuta e in crescita	Pochi fornitori concorrenti ovvero vantaggi superiori alla media in termini di ubicazione, costi o tecnologia, ma tale situazione è instabile. Domanda sostenuta e stabile	Progetto senza vantaggi in termini di ubicazione, costi o tecnologia. Domanda adeguata e stabile	Progetto con vantaggi inferiori alla media in termini di ubicazione, costi o tecnologia. Domanda debole e in calo
Indicatori finanziari (ad esempio, debt service coverage ratio - DSCR, loan life coverage ratio - LLCR, project life coverage ratio - PLCR e debt-to-equity ratio)	Solidi, considerato il livello di rischio del progetto; ipotesi di natura economica molto robuste	Da solidi ad accettabili, considerato il livello di rischio del progetto; ipotesi di natura economica del progetto robuste	Nella media, considerato il livello di rischio del progetto	Fragili, considerato il livello di rischio del progetto
Analisi di stress	Il progetto può far fronte alle sue obbligazioni finanziarie in condizioni economiche o settoriali di stress severo e sostenuto	Il progetto può far fronte alle sue obbligazioni finanziarie in condizioni economiche o settoriali di normale stress. Il progetto può fallire solo in caso di gravi condizioni economiche	Il progetto è vulnerabile agli stress tipici di un ciclo economico, e può fallire in caso di normale fase recessiva	Il progetto è destinato a fallire, a meno di un tempestivo miglioramento delle condizioni

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Seconda – Applicazione in Italia del CRR

Capitolo 4 – Rischio di credito – Metodo IRB

Allegato B

	Forte	Buona	Soddisfacente	Debole
<i>Struttura finanziaria</i>				
Raffronto tra durata del credito e durata del progetto	La vita utile del progetto supera significativamente il termine del prestito	La durata utile del progetto supera il termine del prestito	La durata utile del progetto supera il termine del prestito	La durata utile del progetto potrebbe non superare il termine del prestito
Piano di ammortamento	Rimborso ammortizzato	Rimborso ammortizzato	Rimborso parzialmente ammortizzato con quota limitata di rimborso a scadenza	Rimborso a scadenza o parzialmente ammortizzato con elevata quota di rimborso a scadenza
Contesto politico-giuridico				
Rischio politico, compreso rischio di trasferimento valutario, considerato il tipo di progetto e gli strumenti di attenuazione del rischio	Esposizione molto bassa; ampia disponibilità di strumenti di attenuazione del rischio, ove necessari	Esposizione bassa; soddisfacente disponibilità di strumenti di attenuazione del rischio, ove necessari	Esposizione moderata; sufficiente disponibilità di strumenti di attenuazione del rischio	Esposizione alta; strumenti di attenuazione del rischio insufficienti o non disponibili
Rischio di forza maggiore (guerra, tensioni civili, ecc.)	Esposizione bassa	Esposizione accettabile	Protezione standard	Rischi significativi, non pienamente attenuati
Sostegno governativo e rilevanza del progetto per il paese nel lungo periodo	Progetto di importanza strategica per il paese (preferibilmente orientato all'export). Forte sostegno governativo	Progetto ritenuto importante per il paese. Buon livello di sostegno governativo	Progetto forse non strategico ma di indiscutibile beneficio per il paese. Il sostegno governativo potrebbe non essere esplicito.	Progetto non cruciale per il paese. Sostegno governativo assente o debole.
Stabilità del contesto giuridico e regolamentare (rischio di modifiche normative)	Contesto regolamentare favorevole e stabile nel lungo periodo	Contesto regolamentare favorevole e stabile nel medio periodo	Modifiche normative prevedibili con ragionevole certezza	Problemi normativi attuali o futuri potrebbero influire sul progetto

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Seconda – Applicazione in Italia del CRR

Capitolo 4 – Rischio di credito – Metodo IRB

Allegato B

	Forte	Soddisfacente	Sufficiente	Debole
Acquisizione delle necessarie autorizzazioni a fronte di deroghe previste, ad esempio, da leggi a rilevanza locale				
Opponibilità a terzi di contratti, garanzie reali e personali	Contratti e garanzie opponibili a terzi	Contratti e garanzie opponibili a terzi	Contratti e garanzie considerati opponibili a terzi, anche se potrebbero sussistere problemi non rilevanti	Questioni cruciali irrisolte circa l'opponibilità effettiva di contratti e garanzie

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Seconda – Applicazione in Italia del CRR

Capitolo 4 – Rischio di credito – Metodo IRB

Allegato B

	Forte	Buono	Soddisfacente	Debole
Caratteristiche della transazione				
<i>Rischio tecnologico e di progettazione</i>	Tecnologia e progettazione pienamente comprovate	Tecnologia e progettazione pienamente comprovate	Tecnologia e progettazione comprovate; problemi di “start-up” attenuati da una rigorosa definizione del progetto	Tecnologia e progettazione non comprovate. Permangono problemi tecnologici e/o complessità nella progettazione
<i>Rischio di costruzione</i>				
Permessi e ubicazione	Tutti i permessi sono stati ottenuti	Alcuni permessi devono ancora essere ottenuti ma il loro rilascio è considerato molto probabile	Alcuni permessi devono ancora essere ottenuti, ma il processo di autorizzazione è ben avviato e ritenuto di routine	I permessi chiave devono ancora essere ottenuti e non sono considerati di routine. Possibile applicazione di condizioni rilevanti
Tipologia del contratto di costruzione	Contratto aggiudicato di appalto/tecnico “chiavi in mano” a prezzo fisso e data certa	Contratto aggiudicato di appalto/tecnico “chiavi in mano” a prezzo fisso e data certa	Contratto di appalto/tecnico “chiavi in mano” a prezzo fisso e data certa da aggiudicare (bassa concorrenza)	Assenza di contratto “chiavi in mano” a prezzo fisso o contratto parziale; problemi di aggiudicazione, alta concorrenza
Garanzie di completamento	Alta e solida copertura contro danni e/o ampie garanzie di completamento da sponsor altamente affidabili sotto il profilo finanziario	Alta copertura contro danni e/o garanzie di completamento da sponsor affidabili sotto il profilo	Adeguate copertura contro danni e/o garanzie di completamento da sponsor finanziariamente solidi	Inadeguata o inconsistente copertura contro danni, ovvero basse garanzie di completamento
Esperienza pregressa e solidità finanziaria dell'appaltatore nella costruzione di progetti simili	Forte	Buona	Soddisfacente	Debole

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Seconda – Applicazione in Italia del CRR

Capitolo 4 – Rischio di credito – Metodo IRB

Allegato B

<i>Rischio operativo</i>				
Entità e natura dei contratti di messa in operatività e manutenzione (O&M)	Contratti a lungo termine sicuri, preferibilmente con incentivi legati ai risultati, e/o appositi conti di riserva	Contratti a lungo termine, e/o appositi conti di riserva	Contratti o appositi conti di riserva limitati	Assenza di contratti; rischio di ingenti sconfinamenti nei costi operativi indipendentemente dalle garanzie

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Seconda – Applicazione in Italia del CRR

Capitolo 4 – Rischio di credito – Metodo IRB

Allegato B

	Forte	Buona	Soddisfacente	Debole
Professionalità, esperienza pregressa e solidità finanziaria dell'operatore	Ottimi, ovvero impegno degli sponsor a fornire assistenza tecnica	Forte	Accettabile	Limitati/deboli ovvero dipendenza dell'operatore locale dalle autorità locali
<i>Rischio dell'acquirente di sbocco ("off-take risk")</i>				
a) in presenza di contratto "take-or-pay" o a prezzo fisso:	Eccellente affidabilità creditizia dell'acquirente; rigorose clausole di estinzione; la durata del contratto copre ampiamente quella del debito	Buona affidabilità creditizia dell'acquirente; rigorose clausole di estinzione; la durata del contratto copre quella del debito	Accettabile merito di credito dell'acquirente; clausole di estinzione nella norma; la durata del contratto coincide in genere con quella del debito	Basso merito di credito dell'acquirente; clausole di estinzione al di sotto della norma; la durata del contratto non copre quella del debito
b) in assenza di contratto "take-or-pay" o a prezzo fisso:	Progetto destinato alla produzione di servizi essenziali o di merci diffusamente vendute su un mercato mondiali; la produzione può essere prontamente assorbita ai prezzi stabiliti, anche a tassi di crescita del mercato inferiori alla media	Progetto destinato alla produzione di servizi essenziali o di merci diffusamente vendute su un mercato regionale che, a tassi di crescita nella norma, è in grado di assorbire la produzione ai prezzi stabiliti	La merce è venduta su un mercato circoscritto, in grado di assorbire la produzione solo a prezzi inferiori a quelli stabiliti	La produzione è richiesta da un solo compratore o da un numero ristretto di acquirenti ovvero non è di solito venduta su mercati organizzati
<i>Rischio di fornitura</i>				
Rischio di prezzo, di volume e di trasporto degli stock di alimentazione; precedenti e solidità finanziaria del fornitore	Contratto di fornitura a lungo termine; fornitore con eccellente standing finanziario	Contratto di fornitura a lungo termine; fornitore con buono standing finanziario	Contratto di fornitura a lungo termine; fornitore con buono standing finanziario; potrebbe permanere un certo rischio di prezzo	Contratto di fornitura a breve o a lungo termine con fornitore di basso standing finanziario; permane un certo rischio di prezzo

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Seconda – Applicazione in Italia del CRR

Capitolo 4 – Rischio di credito – Metodo IRB

Allegato B

Rischi di riserva (per es., sviluppo delle risorse naturali)	Riserve comprovate, sviluppate e soggette a controllo indipendente, che coprono ampiamente i fabbisogni per tutta la durata del progetto	Riserve comprovate, sviluppate e soggette a controllo indipendente, che coprono i fabbisogni per tutta la durata del progetto	Riserve comprovate, che possono adeguatamente coprire il progetto fino alla scadenza del debito	Il progetto si basa in parte su riserve potenziali o non sviluppate
--	--	---	---	---

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Seconda – Applicazione in Italia del CRR

Capitolo 4 – Rischio di credito – Metodo IRB

Allegato B

	Forte	Buona	Soddisfacente	Debole
Solidità dello sponsor				
Esperienza pregressa , solidità finanziaria ed esperienza dello sponsor nel paese/settore	Sponsor solido con ottima esperienza pregressa ed elevato standing finanziario	Sponsor di buon livello con soddisfacente esperienza pregressa e buono standing finanziario	Sponsor adeguato con adeguata esperienza pregressa e buono standing finanziario	Sponsor di basso livello senza esperienza pregressa o con esperienza discutibile e/o finanziariamente debole
Sostegno dello sponsor, come da partecipazioni, clausole di proprietà e incentivi a iniettare liquidità addizionale se necessario	Forte. Il progetto è altamente strategico per lo sponsor (attività principale; strategia di lungo termine)	Buono. Il progetto è strategico per lo sponsor (attività principale; strategia di lungo termine)	Accettabile. Il progetto è ritenuto importante per lo sponsor (attività principale)	Limitato. Il progetto non è cruciale per l'attività principale e la strategia di lungo termine dello sponsor
Pacchetto di garanzie				
Assegnazione di contratti e fondi	Pienamente esauriente	Esauriente	Accettabile	Debole
Costituzione delle garanzie, tenuto conto della qualità, del valore e del grado di liquidità degli attivi	Garanzia totale e incondizionata per tutte le attività, i contratti, i permessi e i fondi necessari alla gestione del progetto	Garanzia totale per tutte le attività, i contratti, i permessi e i fondi necessari alla gestione del progetto	Garanzia adeguata per tutte le attività, i contratti, i permessi e i fondi necessari alla gestione del progetto	Scarse garanzie a favore del prestatore; inadeguata clausola negativa di garanzia
Controllo del prestatore sul cash flow (per es., "cash sweep", conti indipendenti di deposito presso terzi)	Forte	Soddisfacente	Sufficiente	Debole

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Seconda – Applicazione in Italia del CRR

Capitolo 4 – Rischio di credito – Metodo IRB

Allegato B

Solidità delle clausole contrattuali (rimborsi anticipati obbligatori, regolamento differito, pagamenti “a cascata”, limitazioni sui dividendi, ecc.)	Alta, vista la tipologia del progetto Non è consentita l'accensione di ulteriori debiti	Soddisfacente, vista la tipologia del progetto È consentita in misura estremamente limitata l'accensione di ulteriori debiti	Sufficiente, vista la tipologia del progetto È consentita in misura limitata l'accensione di ulteriori debiti	Insufficiente, vista la tipologia del progetto È consentita in misura illimitata l'accensione di ulteriori debiti
Fondi di riserva (servizio del debito, O&M, rinnovo e sostituzione, eventi imprevisti, ecc.)	Periodo di copertura superiore alla media; tutti i fondi di riserva sono interamente finanziati per cassa o con lettere di credito di banche ad alto <i>rating</i>	Periodo di copertura nella media; tutti i fondi di riserva sono interamente finanziati	Periodo di copertura nella media; tutti i fondi di riserva sono interamente finanziati	Periodo di copertura inferiore alla media; i fondi di riserva sono finanziati con il cash flow operativo

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Seconda – Applicazione in Italia del CRR

Capitolo 4 – Rischio di credito – Metodo IRB

Allegato B

Tabella 2				
Finanziamenti di immobili da investimento (IPRE): classi di rating				
	Forte	Buona	Soddisfacente	Debole
Solidità finanziaria				
Condizioni di mercato	La domanda e l'offerta per la tipologia e l'ubicazione del progetto sono attualmente in equilibrio. Il numero di proprietà competitive in arrivo sul mercato è uguale o inferiore alla domanda prevista	La domanda e l'offerta per la tipologia e l'ubicazione del progetto sono attualmente in equilibrio. Il numero di proprietà competitive in arrivo sul mercato è pressoché uguale alla domanda prevista	Pressoché in equilibrio. Sul mercato sono in arrivo o si prevede che arrivino proprietà concorrenti. Il progetto potrebbe non essere aggiornato rispetto ad altri di nuova concezione in termini di progettazione e potenzialità	Deboli. Sono incerti sia quando le condizioni miglioreranno sia il ritorno all'equilibrio. Ritiro dei locatari alla scadenza del contratto. Le nuove condizioni di locazione sono meno favorevoli di quelle dei contratti in scadenza
Indicatori finanziari e tasso di anticipazione	DSCR ritenuto ampio (non rilevante in fase di costruzione) e LTV basso per la tipologia di proprietà. Laddove esista un mercato secondario, la transazione è conclusa secondo le convenzioni di mercato	DSCR (non rilevante per lo sviluppo della proprietà immobiliare) e LTV soddisfacenti. Laddove esista un mercato secondario, la transazione è conclusa secondo le convenzioni di mercato	DSCR della proprietà si è deteriorato e il suo valore è sceso, innalzando LTV	DSCR della proprietà deteriorato in misura significativa e LTV ben al di sopra degli standard per la sottoscrizione di nuovi prestiti.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Seconda – Applicazione in Italia del CRR

Capitolo 4 – Rischio di credito – Metodo IRB

Allegato B

Analisi di stress	La struttura della proprietà immobiliare in termini di risorse, impegni e passività le permette di far fronte alle proprie obbligazioni finanziarie in periodi di grave stress finanziario (per es., tassi di interesse, crescita economica)	La proprietà immobiliare può far fronte alle proprie obbligazioni finanziarie in periodi prolungati di stress finanziario (per es., tassi di interesse, crescita economica), ma non necessariamente in caso di gravi condizioni economiche	Durante un rallentamento economico la proprietà immobiliare subirebbe un calo delle entrate, che limiterebbe la sua capacità di finanziare le spese in conto capitale e aumenterebbe in misura significativa il rischio di inadempimento	Le condizioni finanziarie della proprietà immobiliare sono assai tese ed è probabile un "default", a meno di un miglioramento nel breve termine
-------------------	--	--	--	---

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Seconda – Applicazione in Italia del CRR

Capitolo 4 – Rischio di credito – Metodo IRB

Allegato B

	Forte	Buona	Soddisfacente	Debole
Prevedibilità dei flussi di cassa				
a) Proprietà ultimate e stabilizzate	Contratti di locazione a lungo termine, locatari affidabili, durate scadenzate nel tempo. I locatari rinnovano tipicamente il contratto alla scadenza. Basso indice della disponibilità abitativa. Spese (manutenzioni, assicurazioni, sicurezza e imposte) prevedibili	Contratti di locazione per lo più a lungo termine, locatari mediamente affidabili. Livello normale di turnover dei locatari alla scadenza dei contratti. Basso indice della disponibilità abitativa. Spese prevedibili	Contratti di locazione più a medio che a lungo termine, locatari mediamente affidabili. Turnover moderato dei locatari alla scadenza dei contratti. Moderato indice della disponibilità abitativa. Spese relativamente prevedibili, ma varianti in funzione delle entrate	Durata variabile dei contratti di locazione, locatari mediamente affidabili. Turnover dei locatari molto elevato alla scadenza dei contratti. Alto indice della disponibilità abitativa. Spese ingenti per rinnovo locali a fronte dell'alto turnover dei locatari
b) Proprietà ultimate e non stabilizzate	Attività di locazione conforme alle proiezioni. Il progetto dovrebbe stabilizzarsi nel futuro prossimo	Attività di locazione conforme alle proiezioni. Il progetto dovrebbe stabilizzarsi nel futuro prossimo	Attività di locazione per lo più conforme alle proiezioni. La stabilizzazione del progetto richiederà del tempo	Attività di locazione inferiore alle aspettative. Nonostante il raggiungimento del tasso obiettivo di occupazione, la copertura dei flussi di cassa è inadeguata a causa di introiti deludenti
c) In fase di costruzione	L'intera proprietà è stata anticipatamente locata per tutta la durata del prestito o venduta a soggetti ad alta affidabilità, o la banca dispone di un impegno vincolante a ottenere un finanziamento in unica soluzione da un prestatore di alta qualità	La proprietà è stata anticipatamente locata o venduta a soggetti affidabili, o la banca dispone di un impegno vincolante a ottenere un finanziamento rateale permanente da un prestatore affidabile	L'attività di locazione è in linea con le proiezioni, ma potrebbero non esservi locazioni anticipate o finanziamenti. La banca potrebbe fungere da prestatore permanente	La proprietà è in deterioramento a causa di sconfinamenti nei costi, peggiori condizioni di mercato, revoche dei contratti di locazione o altri fattori. Possibili controversie con il prestatore permanente

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Seconda – Applicazione in Italia del CRR

Capitolo 4 – Rischio di credito – Metodo IRB

Allegato B

Caratteristiche dell'attività				
Ubicazione	La proprietà è ubicata in un luogo altamente richiesto e rispondente alle esigenze dei locatari in termini di servizi	La proprietà è ubicata in un luogo abbastanza richiesto e rispondente alle esigenze dei locatari in termini di servizi	L'ubicazione della proprietà non presenta vantaggi competitivi	Ubicazione, configurazione, progettazione e manutenzione della proprietà hanno contribuito alle difficoltà riscontrate
	Forte	Buona	Soddisfacente	Debole
Progettazione e condizioni	La proprietà è favorita da progettazione, configurazione e manutenzione, ed è altamente competitiva rispetto a nuovi edifici	La proprietà è adeguata in termini di progettazione, configurazione e manutenzione. Progettazione e prestazioni competitive rispetto a nuovi edifici	La proprietà è adeguata in termini di configurazione, progettazione e manutenzione	La proprietà è carente in termini di configurazione, progettazione e manutenzione
Proprietà in fase di costruzione	Budget rigoroso e limitati rischi di ordine tecnico. Appaltatori altamente qualificati.	Budget rigoroso e limitati rischi di ordine tecnico. Appaltatori altamente qualificati.	Budget adeguato e appaltatori mediamente qualificati	Budget incapiante o irrealistico considerati i rischi di ordine tecnico. Discutibile qualificazione degli appaltatori

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Seconda – Applicazione in Italia del CRR

Capitolo 4 – Rischio di credito – Metodo IRB

Allegato B

Solidità dello sponsor o del promotore				
Capacità finanziaria e disponibilità a promuovere la proprietà	Lo sponsor/promotore ha fornito sostanziali contributi finanziari alla costruzione o all'acquisto della proprietà. Possiede risorse consistenti e contenute passività dirette ed eventuali. Le sue proprietà sono diversificate per area geografica e tipologia	Lo sponsor/promotore ha fornito rilevanti contributi finanziari alla costruzione o all'acquisto della proprietà. Le sue condizioni finanziarie gli permettono di promuoverla anche in caso di basso cash flow. Le sue proprietà sono situate in varie aree geografiche	Il contributo dello sponsor/promotore potrebbe essere irrilevante o non in forma di contante. Le sue risorse finanziarie sono pari o inferiori alla media	Lo sponsor/promotore manca della capacità o della volontà di promuovere la proprietà
Reputazione ed esperienza pregressa con proprietà simili	Management altamente capace e sponsor di elevata qualità. Solida reputazione e positiva esperienza pregressa con proprietà simili	Qualità appropriata dello sponsor e del management. Uno dei due soggetti ha una positiva esperienza pregressa con proprietà simili	Modesta qualità dello sponsor e del management. L'esperienza pregressa del management o dello sponsor non destano serie preoccupazioni	Management inefficace e sponsor di qualità inferiore alla norma. Entrambi sono responsabili di passate difficoltà nella gestione di proprietà immobiliari
Rapporti con rilevanti professionisti del settore	Solide relazioni con i principali addetti al settore, quali le società di leasing	Comprovate relazioni con i principali addetti al settore, quali le società di leasing	Adeguate relazioni con società di leasing e altri fornitori di importanti servizi immobiliari	Deboli relazioni con società di leasing e altri fornitori di importanti servizi immobiliari

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Seconda – Applicazione in Italia del CRR

Capitolo 4 – Rischio di credito – Metodo IRB

Allegato B

	Forte	Buona	Soddisfacente	Debole
Pacchetto di garanzie				
Natura del privilegio	Garanzia di primo grado perfezionata	Garanzia di primo grado perfezionata	Garanzia di primo grado perfezionata	Limitata capacità di pignoramento del prestatore
Assegnazione dei contratti di locazione (per progetti ceduti in leasing a lungo termine)	Il prestatore ha ottenuto l'assegnazione. Archivio affittuari aggiornato (ruoli degli affitti, copie dei contratti di locazione) per facilitare le notifiche al locatario per la rimessa dei canoni direttamente al prestatore	Il prestatore ha ottenuto l'assegnazione. Archivio affittuari aggiornato (ruoli degli affitti, copie dei contratti di locazione) per facilitare le notifiche al locatario per la rimessa dei canoni direttamente al prestatore	Il prestatore ha ottenuto l'assegnazione. Archivio affittuari aggiornato (ruoli degli affitti, copie dei contratti di locazione) per facilitare le notifiche al locatario per la rimessa dei canoni direttamente al prestatore	Il prestatore non ha ottenuto l'assegnazione del contratto o non ha tenuto un archivio con le informazioni necessarie per effettuare tempestivamente le notifiche ai locatari dell'immobile
Qualità della copertura assicurativa	Appropriata	Appropriata	Appropriata	Inferiore alla norma

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Seconda – Applicazione in Italia del CRR

Capitolo 4 – Rischio di credito – Metodo IRB

Allegato B

Tabella 3				
Finanziamento di attività materiali a destinazione specifica (“Object Finance”): classi di <i>rating</i>				
	Forte	Buona	Soddisfacente	Debole
Solidità finanziaria				
Condizioni di mercato	Domanda sostenuta e in crescita, forti barriere all’entrata, bassa sensibilità ai cambiamenti nelle tecnologie e nelle prospettive economiche	Domanda sostenuta e stabile, alcune barriere all’entrata, una certa sensibilità ai cambiamenti nelle tecnologie e nelle prospettive economiche	Domanda adeguata e stabile, limitate barriere all’entrata, significativa sensibilità ai cambiamenti nelle tecnologie e nelle prospettive economiche	Domanda debole e in calo, vulnerabilità ai cambiamenti nelle tecnologie e nelle prospettive economiche, contesto altamente incerto
indicatori finanziari (DSCR e LVR)	Solidi, considerato il tipo di attività. Ipotesi economiche molto robuste	Solidi/accettabili, considerato il tipo di attività. Ipotesi economiche robuste	Nella media, considerato il tipo di attività	Fragili, considerato il tipo di attività
Analisi di stress	Stabili introiti a lungo termine, in grado di far fronte a gravi condizioni di stress durante tutto il ciclo economico	Introiti a breve termine soddisfacenti. Entro un certo livello il prestito può far fronte ad avversità finanziarie. L’inadempienza è probabile solo in caso di gravi condizioni economiche	Introiti a breve termine incerti. I flussi di cassa sono vulnerabili ai comuni stress di un ciclo economico e potrebbero non far fronte a una normale fase recessiva	Introiti soggetti a forti incertezze; possibilità di insolvenza anche in condizioni economiche normali, a meno di un miglioramento delle condizioni
Liquidità di mercato	Mercato di livello mondiale, attività altamente liquide	Mercato di livello mondiale o regionale, attività relativamente liquide	Mercato di livello regionale, con limitate prospettive nel breve periodo e, quindi, minore liquidità	Mercato di livello locale e/o scarsa visibilità. Liquidità bassa o inesistente, in particolare sui mercati di nicchia

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Seconda – Applicazione in Italia del CRR

Capitolo 4 – Rischio di credito – Metodo IRB

Allegato B

	Forte	Buona	Soddisfacente	Debole
Contesto politico-giuridico				
Rischio politico, incluso rischio di trasferimento	Molto basso; solidi strumenti di attenuazione del rischio, ove del caso	Basso; soddisfacenti strumenti di attenuazione del rischio, ove del caso	Moderato; sufficienti strumenti di attenuazione del rischio	Alto; strumenti di attenuazione del rischio deboli o inesistenti
Rischio legale e regolamentare	Ordinamento favorevole alla reintegrazione nel possesso e all'esecuzione dei contratti	Ordinamento favorevole alla reintegrazione nel possesso e all'esecuzione dei contratti	Ordinamento generalmente favorevole all'esecuzione dei contratti e alla reintegrazione nel possesso, anche se quest'ultima potrebbe essere lunga e/o laboriosa	Contesto legale e regolamentare debole o instabile. L'ordinamento potrebbe rendere lunghe o impossibili la reintegrazione nel possesso e l'esecuzione dei contratti
Caratteristiche della transazione				
Condizioni di finanziamento rispetto alla vita economica dell'attività	Recupero assicurato, bassa entità dei rimborsi in unica soluzione. Non esistono periodi di tolleranza	Rimborsi in unica soluzione di entità più elevata, ma ancora a livelli accettabili	Ingente entità dei rimborsi in unica soluzione, possibili periodi di tolleranza	Rimborsi in blocco o, se in unica soluzione, di entità elevatissima
Rischio operativo				
Permessi / concessioni	Tutti i permessi sono stati ottenuti; l'attività è conforme alle attuali norme di sicurezza e a quelle di prevedibile adozione	Tutti i permessi sono stati ottenuti o sono in via di ottenimento; l'attività è conforme alle attuali norme di sicurezza e a quelle di prevedibile adozione	La maggioranza dei permessi è stata ottenuta o è in via di ottenimento, il rilascio dei permessi mancanti è considerato di routine, l'attività è conforme alle attuali norme di sicurezza	Problemi nell'ottenimento di tutti i permessi richiesti, la configurazione e/o le operazioni pianificate potrebbero necessitare di una parziale revisione

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Seconda – Applicazione in Italia del CRR

Capitolo 4 – Rischio di credito – Metodo IRB

Allegato B

	Forte	Buona	Soddisfacente	Debole
<p>Entità e natura dei contratti O&M</p> <p>Solidità finanziaria dell'operatore, esperienza pregressa nella gestione di attività simili e capacità di ricollocare l'attività sul mercato alla scadenza del contratto</p>	<p>Solido contratto a lungo termine, preferibilmente con incentivi legati ai risultati, e/o appositi conti di riserva (ove del caso)</p> <p>Esperienza pregressa e capacità di "re-marketing" eccellenti</p>	<p>Contratto a lungo termine, e/o appositi conti di riserva (ove del caso)</p> <p>Esperienza pregressa e capacità di "re-marketing" soddisfacenti</p>	<p>Contratto a tempo o appositi conti di riserva (ove del caso)</p> <p>Esperienza pregressa mediocre o di breve durata e incerta capacità di "re-marketing"</p>	<p>Assenza di contratto; rischio di ingenti aumento dei costi operativi oltre l'entità delle garanzie</p> <p>Esperienza pregressa inesistente o sconosciuta e assoluta incapacità di "re-marketing"</p>
Caratteristiche dell'attività				
<p>Configurazione, dimensioni, progettazione e manutenzione (per es., età e dimensioni di un aeromobile) rispetto ad altri beni sullo stesso mercato</p> <p>Valore di rivendita</p> <p>Sensibilità del valore e della liquidità dell'attività al ciclo economico</p>	<p>Forte vantaggio in termini di progettazione e manutenzione. Configurazione standard, esistenza di un mercato liquido</p> <p>Valore corrente ben al disopra del valore del debito</p> <p>Relativamente insensibili</p>	<p>Progettazione e manutenzione superiori alla media. Configurazione standard, al massimo con limitate eccezioni, esistenza di un mercato liquido</p> <p>Moderatamente superiore al valore del debito</p> <p>Sensibili</p>	<p>Progettazione e manutenzione nella norma. Configurazione in certa misura specifica, che potrebbe perciò restringere il mercato</p> <p>Leggermente superiore al valore del debito</p> <p>Piuttosto sensibili</p>	<p>Progettazione e manutenzione inferiori alla media. La vita economica dell'attività è prossima alla fine. Configurazione assai specifica, mercato molto ristretto.</p> <p>Inferiore al valore del debito</p> <p>Altamente sensibili</p>

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Seconda – Applicazione in Italia del CRR

Capitolo 4 – Rischio di credito – Metodo IRB

Allegato B

	Forte	Buona	Soddisfacente	Debole
Solidità dello sponsor				
Solidità finanziaria dell'operatore, esperienza pregressa nella gestione di attività simili e capacità di ricollocare l'attività sul mercato alla scadenza del contratto	Esperienza pregressa e capacità di "re-marketing" eccellenti	Esperienza pregressa e capacità di "re-marketing" soddisfacenti	Esperienza pregressa mediocre o di breve durata e incerta capacità di "re-marketing"	Esperienza pregressa inesistente o sconosciuta e assoluta incapacità di "re-marketing"
Precedenti e solidità finanziaria dello sponsor	Precedenti e standing finanziario eccellenti	Precedenti e standing finanziario di buon livello	Precedenti adeguati e standing finanziario di buon livello	Precedenti inesistenti o discutibili e/o standing finanziario carente
Pacchetto di garanzie				
Controllo dell'attività	La documentazione legale conferisce al prestatore un controllo effettivo (ad es., garanzia di primo grado, o una struttura di leasing che prevede tale garanzia) sull'attività, o sulla società che la possiede	La documentazione legale conferisce al prestatore un controllo effettivo (ad es., garanzia di primo grado, o una struttura di leasing che prevede tale garanzia) sull'attività, o sulla società che la possiede	La documentazione legale conferisce al prestatore un controllo effettivo (ad es., garanzia di primo grado, o una struttura di leasing che prevede tale garanzia) sull'attività, o sulla società che la possiede	Il contratto fornisce una scarsa garanzia al prestatore, con conseguenti possibili rischi di perdere il controllo sull'attività
Diritti e mezzi a disposizione del prestatore per monitorare l'ubicazione e le condizioni dell'attività	Il prestatore è in grado di monitorare l'ubicazione e le condizioni dell'attività in ogni momento e in ogni luogo (rapporti regolari, possibilità di condurre ispezioni)	Il prestatore è in grado di monitorare l'ubicazione e le condizioni dell'attività pressoché in ogni momento e in ogni luogo	Il prestatore è in grado di monitorare l'ubicazione e le condizioni dell'attività pressoché in ogni momento e in ogni luogo	Il prestatore è in grado di monitorare l'ubicazione e le condizioni dell'attività solo entro certi limiti

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Seconda – Applicazione in Italia del CRR

Capitolo 4 – Rischio di credito – Metodo IRB

Allegato B

	Forte	Buona	Soddisfacente	Debole
Assicurazione contro i danni	Solida copertura assicurativa, comprendente i danni accessori, presso le migliori compagnie di assicurazione	Soddisfacente copertura assicurativa (non comprendente i danni accessori) presso compagnie di assicurazione di buona qualità	Sufficiente copertura assicurativa (non comprendente i danni accessori) presso compagnie di assicurazione di qualità accettabile	Debole copertura assicurativa (non comprendente i danni accessori) presso compagnie di assicurazione di bassa qualità

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Seconda – Applicazione in Italia del CRR

Capitolo 4 – Rischio di credito – Metodo IRB

Allegato B

Tabella 4				
Finanziamenti su merci (“Commodities Finance”): classi di <i>rating</i>				
	Forte	Buona	Soddisfacente	Debole
Solidità finanziaria				
Grado di sovracopertura con garanzia (“over-collateralization”) dell’operazione	Forte	Buona	Soddisfacente	Debole
Contesto politico-giuridico				
Rischio paese	Rischio assente	Esposizione limitata al rischio (in particolare, collocazione delle riserve sull’estero in un paese emergente)	Esposizione al rischio (in particolare, collocazione delle riserve sull’estero in un paese emergente)	Forte esposizione al rischio (in particolare, collocazione delle riserve sull’interno in un paese emergente)
Attenuazione del rischio paese	Attenuazione molto forte: solidi meccanismi offshore, merce strategica, acquirente di prima classe	Attenuazione forte: presenza di meccanismi offshore, merce strategica, buon acquirente	Attenuazione accettabile: presenza di meccanismi offshore, merce meno strategica, acquirente accettabile	Attenuazione solo parziale: assenza di meccanismi offshore, merce non strategica, acquirente debole

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Seconda – Applicazione in Italia del CRR

Capitolo 4 – Rischio di credito – Metodo IRB

Allegato B

	Forte	Buona	Soddisfacente	Debole
Caratteristiche dell'attività				
Liquidità e vulnerabilità ad avarie	La merce è quotata e può essere coperta tramite <i>future</i> o strumenti OTC. Merce non avariabile	La merce è quotata e può essere coperta tramite strumenti OTC. Merce non avariabile	Merce non quotata ma liquida. Sussistono incertezze riguardo alle possibilità di copertura. Merce non avariabile	Merce non quotata. Liquidità limitata, alla luce della dimensione e dello spessore del mercato. Mancanza di appropriati strumenti di copertura. Merce avariabile
Solidità dello sponsor				
Solidità finanziaria del commerciante	Molto forte, con riferimento sia all'approccio ("trading philosophy") sia ai rischi	Forte	Adeguata	Debole
Esperienza pregressa, inclusa la capacità di gestire il processo logistico	Vasta esperienza nel tipo di transazione in questione. Ottimi risultati in termini operativi e di efficienza dei costi	Sufficiente esperienza nel tipo di transazione in questione. Risultati in termini operativi e di efficienza dei costi superiori alla media	Esperienza limitata nel tipo di transazione in questione. Risultati in termini operativi e di efficienza dei costi nella media	Esperienza generalmente limitata o incerta. Costi e profitti volatili
Controlli commerciali e strategie di copertura	Rigorosi criteri per la selezione delle controparti, la copertura e il monitoraggio	Adeguati criteri per la selezione delle controparti, la copertura e il monitoraggio	Problemi trascurabili o assenti in passato	Il dettagliante ha subito perdite significative in passato
Qualità dell'informazione finanziaria	Eccellente	Buona	Soddisfacente	Insufficiente o carente in taluni ambiti

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Seconda – Applicazione in Italia del CRR

Capitolo 4 – Rischio di credito – Metodo IRB

Allegato B

	Forte	Buona	Soddisfacente	Debole
Pacchetto di garanzie				
Controllo dell'attività	Garanzie di primo grado, che conferiscono al prestatore il controllo legale delle attività in ogni momento, se del caso	Garanzie di primo grado, che conferiscono al prestatore il controllo legale delle attività in ogni momento, se del caso	Discontinuità del controllo sulle attività da parte del prestatore, attenuata dalla conoscenza del processo commerciale o dall'inter-vento di una terza parte, se del caso	Permangono taluni rischi di perdere il controllo sulle attività; recupero non assicurato
Assicurazione contro i danni	Solida copertura assicurativa, comprendente i danni accessori, presso le migliori compagnie di assicurazione	Soddisfacente copertura assicurativa (non comprendente i danni accessori) presso compagnie di assicurazione di buona qualità	Sufficiente copertura assicurativa (non comprendente i danni accessori) presso compagnie di assicurazione di qualità accettabile	Debole copertura assicurativa (non comprendente i danni accessori) o presso compagnie di assicurazione di bassa qualità

DOCUMENTAZIONE PER I METODI IRB

1) Governo del progetto

- 1.1. Delibera quadro dell'organo di supervisione strategica e, se esistenti, verbali degli altri organi collegiali di governo del progetto;
- 1.2. Descrizione del progetto e dei ruoli e delle responsabilità coinvolte;
- 1.3. Elenco della normativa interna emanata per l'attuazione del progetto.

2) Attuazione del progetto

- 2.1. Piano di estensione progressiva (“*roll-out*”): tempi e modalità di estensione dei metodi IRB al perimetro del gruppo bancario, fatta eccezione per le aree soggette ad esenzione permanente;
- 2.2. Informazioni sulle quote di attivo coperte dai sistemi di *rating* al momento della richiesta; informazioni sulla distribuzione per classi di *rating*/probabilità di default delle esposizioni e del numero di controparti;
- 2.3. Analisi impatto costi-benefici (economici, gestionali, regolamentari).

3) Aspetti di natura organizzativa

- 3.1. Delibere di approvazione e/o revisione dei processi e dei criteri relativi ai sistemi di *rating*;
- 3.2. Descrizione degli aspetti organizzativi del processo di assegnazione del *rating*: strutture, compiti e responsabilità, sistemi di incentivi, strumenti di controllo;
- 3.3. Descrizione degli utilizzi dei sistemi di *rating* nell'ambito dei processi gestionali previsti dalla normativa;
- 3.4. Processo e strumenti per la convalida e la revisione interna.

4) Aspetti di natura quantitativa

- 4.1. Schema riassuntivo dei diversi sistemi in utilizzo, attuale e prospettico (“mappa dei modelli”) nonché dei portafogli/soggetti giuridici coperti;
- 4.2. Informazioni specifiche sui singoli sistemi IRB. Con riferimento a tali informazioni, in allegato si riporta una “scheda modello” (cfr. Allegato D); in alternativa alla compilazione della suddetta scheda (o di parti di essa), la banca può rinviare alla eventuale documentazione predisposta internamente;
- 4.3. Risultati del “calcolo parallelo”.

5) Sistemi informativi

- 5.1. Architettura del sottosistema informativo dedicato;
- 5.2. Quadro delle principali procedure elettroniche di supporto all'attività creditizia;
- 5.3. Utilizzo di risorse esterne (es. outsourcing, pacchetti applicativi);
- 5.4. Qualità dei dati: standard aziendali, controlli.

- 5.5. Raccordo dei dati a livello di gruppo bancario, anagrafi di gruppo, trattamento dei soggetti condivisi;
- 5.6. Gestione della sicurezza informatica: integrità, riservatezza e disponibilità dei dati e dei sistemi; continuità operativa.

6) Verifiche interne

- 6.1. Relazione conclusiva del processo di convalida interna in cui si attesti, in modo dettagliato, il posizionamento rispetto a ciascuno dei requisiti organizzativi e quantitativi.
- 6.2. Relazione della funzione di revisione interna sugli accertamenti condotti in merito al sistema IRB, al loro utilizzo gestionale, al processo di convalida interna.
- 6.3. Altre verifiche condotte dalla funzione di revisione interna rilevanti per l'esame dell'istanza.

SCHEDA MODELLO

Gruppo	
Modello	
Versione documento	
Data documento	

La finalità della scheda è descrivere il modello di rating interno utilizzato dal gruppo in riferimento a uno specifico portafoglio.

Le banche che utilizzano processi di assegnazione dei rating di tipo judgemental non compilano il par. 8; le banche che utilizzano modelli statistici non compilano il par. 7; le banche che utilizzano processi misti compilano i parr. 7 ed 8 per le parti che rilevano.

La struttura della scheda va – ove possibile – rispettata. Se le caratteristiche del modello richiedono, ai fini di una maggiore chiarezza della descrizione, che la compilazione della scheda venga effettuata modificando la struttura qui proposta, devono essere indicate in premessa le variazioni apportate. Vanno in generale riportate tutte le eventuali informazioni ritenute utili a una migliore lettura della scheda che non trovano appropriata sistemazione nelle sezioni previste ma che vengono considerate necessarie per apprezzare la natura e le performance del modello.

Se ritenuto opportuno, alla scheda vanno allegati i manuali interni che documentano le caratteristiche, il funzionamento e le modalità di utilizzo del modello e, in generale, tutta la documentazione ritenuta utile alla comprensione di tali aspetti.

1. Descrizione del modello

Il presente paragrafo contiene la descrizione del modello di *rating* interni nei suoi aspetti principali. In particolare, essa è finalizzata, fra le altre cose, a indicare:

- la/le funzione/i responsabili dello sviluppo del modello;
- se il modello è proprietario o acquistato (interamente o parzialmente) all'esterno;
- se per la messa a punto del modello sono stati utilizzati apporti consulenziali, specificando i soggetti incaricati e le caratteristiche e la portata della consulenza;
- le motivazioni che hanno portato a scegliere il modello;
- una descrizione sintetica del procedimento di produzione dei *rating* interni e di calcolo delle PD associate a ciascuna classe di *rating* (1), evidenziando tra l'altro:
 - l'eventuale struttura modulare (ad es. modulo economico-finanziario, modulo andamentale, modulo qualitativo, ecc.);
 - la metodologia di stima e di implementazione del modello;
 - l'output delle diverse fasi di stima (*score*, PD o *rating* interno).

2. Descrizione del portafoglio

Deve essere descritto, con riferimento alla più recente data disponibile, il portafoglio a cui si applica il modello; va utilizzato lo schema sottostante, modificandolo o integrandolo – se necessario – con altre colonne relative agli eventuali ulteriori criteri di segmentazione adottati (Tav. 1). I dati vanno riportati con riferimento alle diverse entità del gruppo.

Tav. 1 – Composizione del portafoglio				
Portafoglio	Limiti di fatturato	Limiti di accordato	Percentuale in termini di prenditori sul totale del gruppo	Percentuale in termini di erogato sul totale del gruppo
Portafoglio 1 entità A	<> € mln	<> € mln	X%	Y%
....				
....				

(data di riferimento: gg-mm-aa)

3. Definizione di *default*

Nel presente paragrafo, vengono riportate:

- le definizioni di *default* adottate in fase di stima del modello statistico e in fase di calcolo della PD associata alle classi di *rating* (Tav. 2);

(1) Le informazioni fornite in questa sede prescindono dalle specifiche tecnico-statistiche del modello, oggetto di specifico approfondimento nei paragrafi successivi.

- la descrizione delle classificazioni interne di crediti problematici/anomali incluse nella definizione di *default*;
- il grado di corrispondenza fra le classificazioni interne e quelle previste dalle presenti disposizioni.

In caso di utilizzo di definizioni di default non armonizzate, vanno precisati:

- modalità e tempi previsti per l’armonizzazione nella fase di stima del modello;
- le modalità con cui, in via temporanea, il processo di calibrazione tiene conto dell'utilizzo di una definizione di default non armonizzata.

Deve essere chiarito il trattamento delle esposizioni:

- verso singole entità in default appartenenti a gruppi considerati *in bonis*;
- verso singole entità considerate *in bonis* appartenenti a gruppi in default.

Tav. 2 – Definizione di default				
Fase di stima	Campione di sviluppo		Campione di convalida	
		Modulo ...		Modulo ...
	Modulo ...		Modulo ...	
Fase di calcolo della PD associata alla classe di <i>rating</i>				

4. Caratteristiche del campione di stima

In questo paragrafo, devono essere indicate le modalità di costruzione e le caratteristiche dei campioni (composizione e periodo di osservazione) separatamente per ciascuna fase (sviluppo e convalida). Si deve precisare se si è tenuto conto e con quali criteri della presenza nel campione di imprese appartenenti a gruppi.

Composizione dei campioni

Va indicata, se del caso separatamente per ciascun modulo di cui si compone il modello, la composizione dei campioni di sviluppo e convalida, specificando fra l’altro:

- se si tratta di osservazioni interne o esterne; nel caso di osservazioni interne, dovrebbe essere riportata anche la rappresentatività del campione sulla popolazione (*grado di bilanciamento*);
- eventuali stratificazioni (ad es. dimensione, settore economico, forma giuridica, area geografica, ecc.) e le motivazioni che hanno portato a sceglierle;
- i metodi di estrazione campionaria;
- le varie fasi che conducono alla individuazione del campione di stima a partire dall’insieme di osservazioni inizialmente considerate.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Seconda – Applicazione in Italia del CRR

Capitolo 4 – Rischio di credito – Metodo IRB

Allegato D

Tav. 3 – Composizione dei campioni						
Modulo	Campione di sviluppo			Campione di convalida		
	Sane	Anomale	Totale	Sane	Anomale	Totale
Modulo ...						
in % campione						
in % popolazione						
Modulo ...						
in % campione						
in % popolazione						
Modulo ...						
in % campione						
in % popolazione						

Descrizione delle stratificazioni utilizzate. Ad esempio:

Tav. 4 – Composizione dei campioni per settore di attività economica						
Modulo ...	Campione di sviluppo			Campione di convalida		
	Sane	Anomale	Totale	Sane	Anomale	Totale
Agricoltura						
in % campione						
in % popolazione						
Industria						
in % campione						
in % popolazione						
...						
in % campione						
in % popolazione						

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Seconda – Applicazione in Italia del CRR

Capitolo 4 – Rischio di credito – Metodo IRB

Allegato D

Tav. 5 – Composizione dei campioni per localizzazione geografica						
Modulo ...	Campione di sviluppo			Campione di convalida		
	Sane	Anomale	Totale	Sane	Anomale	Totale
Nord						
in % campione						
in % popolazione						
Centro						
in % campione						
in % popolazione						
...						
in % campione						
in % popolazione						

Tav. 6 – Composizione dei campioni per forma giuridica						
Modulo ...	Campione di sviluppo			Campione di convalida		
	Sane	Anomale	Totale	Sane	Anomale	Totale
SpA						
in % campione						
in % popolazione						
Srl						
in % campione						
in % popolazione						
....						
in % campione						
in % popolazione						

Periodo di osservazione

Nella tabella sottostante vanno riportate, se del caso, separatamente per ciascun modulo, le caratteristiche temporali dei campioni di stima e convalida.

Tav. 7 – Periodo di osservazione dei campioni				
	Campione di sviluppo		Campione di convalida	
	Date di osservazione del default	Date di osservazione degli indicatori	Date di osservazione del default	Date di osservazione degli indicatori
Modulo ...				
Modulo ...				
Modulo ...				

Specificare le motivazioni che hanno condotto alla scelta delle finestre temporali indicate.

5. Dati di input

Nella tabella sottostante vanno riportati i dati sulla base dei quali vengono costruiti gli indicatori presi in considerazione – se del caso, ripartiti per modulo – e le relative fonti, specificando se si tratta di archivi esterni o interni. Precisare se si utilizzano dati integrativi a livello consolidato.

Riguardo alle informazioni qualitative, vanno descritte modalità e criteri di acquisizione (ad es. questionari, da descrivere nelle principali caratteristiche).

Esempio di elencazione dei dati di input e delle relative fonti:

Tav. 8 – Fonti dei dati utilizzati			
Modulo	Dati	Fonti	Utilizzo dati consolidati
Modulo ...	Finanziari: bilanci	...	
....	Andamentali: utilizzato a livello di sistema	...	
	Andamentali: utilizzato a livello aziendale		
	Score		
	Settoriali		
	...		

Relativamente agli archivi esterni, vanno fornite indicazioni sulle modalità di accesso e sui controlli previsti, indicando fra l'altro:

- la definizione di default adottata;

- la frequenza di aggiornamento;
- il grado di integrazione con altri archivi (campi chiave);
- i criteri di verifica della qualità e coerenza dei dati;
- la rappresentatività rispetto al portafoglio per il quale vengono utilizzati (e i metodi statistici di verifica della rappresentatività eventualmente utilizzati).

Relativamente agli archivi interni, vanno dettagliatamente descritti:

- l'architettura;
- i controlli previsti su coerenza, affidabilità e integrità dei dati;
- le unità addette alla gestione e manutenzione degli archivi;
- la rappresentatività rispetto al portafoglio per il quale vengono utilizzati (e i metodi statistici di verifica della rappresentatività eventualmente utilizzati).

6. Processo di selezione degli indicatori

Il presente paragrafo descrive – se del caso, separatamente per ciascun modulo di cui si compone il modello – il procedimento utilizzato per definire le *long list* di indicatori e per passare da queste alle *short list* di variabili prese in considerazione per il calcolo del *rating* attraverso la stima del modello ovvero l'attribuzione dei pesi da parte degli esperti.

La descrizione è accompagnata dall'indicazione dei criteri in base ai quali sono state definite le *long list* di indicatori (ad es. letteratura, giudizio degli esperti, disponibilità delle informazioni, soglie di rilevanza, ecc.) e di quelli per la revisione delle liste.

Pre-trattamento dei dati

Vanno riportati, se del caso, separatamente per ciascun modulo, i pre-trattamenti a cui sono sottoposti i dati di input. Si richiamano a titolo di esempio:

- analisi esplorative sui dati grezzi;
- modalità di trattamento delle variabili qualitative;
- modalità di trattamento degli errori casuali (in fase di immissione dei dati), degli *outlier*, dei *missing value*, delle variabili costruite come rapporti (in particolare, della gestione delle “eccezioni” come DIV/0);
- definizione dei campi di esistenza;
- trasformazione e normalizzazione degli indicatori.

Analisi univariata

L'analisi univariata degli indicatori dovrebbe consentire di ordinare le variabili considerate in base al relativo potere esplicativo e quindi di guidare la definizione della *short list*.

Vanno descritte, se del caso, separatamente per ciascun modulo, le analisi condotte su ciascun indicatore singolarmente considerato per valutarne la capacità predittiva; si richiamano a titolo di esempio: distribuzione di frequenza univariata; analisi grafica; *accuracy ratio*; *average default frequency* sui percentili; ecc..

Analisi multivariata

Vanno descritte, separatamente per ciascun modulo, le tecniche di statistica multivariata utilizzate per accertare il grado di correlazione tra le variabili, ad es. al fine di valutare la "ridondanza" di informazione.

7. Assegnazione del *rating* con modalità di tipo *judgemental*

La presente sezione fornisce una descrizione dettagliata della metodologia e del procedimento utilizzati per individuare il legame tra le caratteristiche dell'obbligato e la misura di rischiosità a questi associata. Vengono tra l'altro precisati, se del caso per ciascun modulo di cui si compone il modello:

- i vincoli posti nel modello (ad es.: numero massimo di variabili);
- il peso che ciascuna variabile assume nella determinazione del *rating* (cfr. Tav. 9).

In allegato alla scheda, riportare la lista delle variabili relative a ciascun modulo del modello.

Nel caso in cui la banca utilizzi un modello "misto" (cioè, un modello che integra in un modulo finale le misure di rischiosità prodotte da moduli intermedi basati sia su tecniche statistiche sia sul giudizio degli esperti), vengono tra l'altro specificati:

- il procedimento, i criteri e la metodologia utilizzati per combinare gli *output* derivanti dai moduli intermedi e per definire il modello integrato;
- le eventuali trasformazioni a cui vengono assoggettate le variabili derivanti dai moduli intermedi;
- il peso che ciascun *output* intermedio assume nella determinazione dell'*output* finale (cfr. Tav. 10)

Tav. 9 – Sistema di ponderazione degli indicatori

Modulo ...

Indicatore	Peso

Tav. 10 – Sistema di ponderazione dei moduli (o delle variabili individuate dai moduli intermedi)	
	Peso
Modulo ...	
Modulo ...	
Modulo ...	

Riportare sinteticamente le principali modifiche apportate al modello nel corso del tempo.

8. Stima del modello statistico

Il presente paragrafo descrive: il metodo di stima utilizzato per pervenire, anche attraverso modelli integrati, alle misure di rischio individuali; i test sulla capacità predittiva del modello; le principali modifiche apportate.

Stima del modello

Va fornita una descrizione dettagliata del metodo di stima utilizzato (ad es. analisi discriminante, funzione logistica, ecc.) per individuare il legame tra le caratteristiche dell'obbligato e la misura di rischiosità a questi associata.

Deve, tra l'altro, essere precisato, se del caso per ciascun modulo di cui si compone il modello:

- il procedimento e i criteri di selezione della *short list* di variabili dalla *long list* di indicatori; in proposito, andrà indicato l'eventuale uso di algoritmi automatici o semiautomatici di selezione, specificando anche il software utilizzato;
- le ipotesi assunte (ad es. costo asimmetrico dell'errore);
- i vincoli posti nel modello (ad es.: numero massimo di variabili);
- il peso che ciascuna variabile assume nella determinazione dell'*output* (cfr. Tav. 11).

Vanno esplicitate le ragioni e le connotazioni degli eventuali aggiustamenti manuali alle ponderazioni del modello.

In allegato alla scheda, riportare la lista delle variabili relative a ciascun modulo del modello.

Tav. 11 – Sistema di ponderazione degli indicatori	
Modulo ...	
Indicatore	Peso

Modelli “integrati”

Nel caso in cui la banca utilizzi un modello che integra in un modulo finale le diverse misure di rischio prodotte da moduli intermedi, specificare tra l'altro:

- il procedimento, i criteri e la metodologia statistica utilizzati per combinare gli *output* derivanti dai moduli intermedi e per definire il modello integrato;
- le eventuali trasformazioni a cui vengono assoggettate le variabili derivanti dai moduli intermedi;
- il peso che ciascun *output* intermedio assume nella determinazione dell'*output* finale.

Esplicitare le ragioni e le connotazioni degli eventuali aggiustamenti manuali alle ponderazioni del modello.

Tav. 12 – Sistema di ponderazione dei moduli (o delle variabili individuate dai moduli intermedi)	
	Peso
Modulo ...	
Modulo ...	
Modulo ...	

Test sulla capacità predittiva del modello

Devono essere riportati:

- le statistiche proprie del metodo di stima (significatività dei coefficienti, bontà di accostamento, ecc.), la descrizione dei test condotti per verificare le ipotesi di base del modello e le percentuali di corretta classificazione;
- i risultati delle analisi condotte sulle cause degli errori di classificazione (ad es. distinzione tra errori di previsione del modello ed effetti derivanti da situazioni particolari non contemplate dalla modellizzazione) e sulla stabilità nel tempo delle misure di rischio ottenute;
- le procedure statistiche utilizzate per misurare la capacità predittiva del modello (ad es. *accuracy ratio*) sul campione di stima e sul campione di convalida.

	Cliente esistente		Cliente nuovo	
	<i>In bonis</i>	Anomale	<i>In bonis</i>	Anomale
Modulo ...				
Modulo ...				
Modulo...				
Modulo finale				

Tav. 14 – Tasso di corretta classificazione nel campione di convalida				
	Cliente esistente		Cliente nuovo	
	<i>In bonis</i>	Anomale	<i>In bonis</i>	Anomale
Modulo ...				
Modulo ...				
Modulo...				
Modulo finale				

Interventi di modifica del modello

Vanno riportate sinteticamente le principali modifiche apportate al modello nel corso del tempo.

9. Costruzione delle classi di *rating* e assegnazione dei prenditori alle classi

Nel presente paragrafo vengono descritti i criteri e il procedimento in base ai quali – una volta ottenuta la misura di rischio "individuale" (*score* o PD) – vengono definite le classi di *rating* (individuazione dei punti di *cut off*).

Se l'output del modello è uno score, viene descritta la metodologia eventualmente utilizzata per trasformare lo score in una PD individuale. La tavola sottostante riporta le classi di *rating* e i relativi *cut off*.

Tav. 15 – Classi di <i>rating</i>			
Classe di <i>rating</i>	Classificazione Interna (<i>in bonis</i> , in osservazione, ...)	Limiti della classe	
		Minimo	Massimo

La tavola sottostante riporta la ripartizione del portafoglio sulla base delle classi di *rating* individuate.

Tav. 16 – Portafoglio al gg-mm-aa								
Classe di <i>rating</i>	Distribuzione di frequenza				Analisi delle PD			
	Esposizione totale per classe di <i>rating</i>	n° osservazioni per classe di <i>rating</i>	% esposizioni	% osservazioni	PD media	PD ponderata per esposizione	PD minima	PD massima
...								
...								
Posizioni unrated								
Totale Portafoglio			100%	100%				

10. Calcolo della PD associata alle classi di *rating* (calibrazione)

Il presente paragrafo descrive le metodologie utilizzate per il procedimento di calibrazione, mediante il quale viene stimata la PD relativa a ciascuna classe di *rating*.

Vanno specificati tra l'altro:

- l'algoritmo di calcolo della PD;
- la lunghezza delle serie storiche delle PD;
- gli aggiustamenti eventualmente effettuati per tenere conto di fattori quali le differenze esistenti tra le caratteristiche del campione e la composizione del portafoglio della banca, specificando anche le tecniche e le motivazioni;
- i test statistici effettuati sulla capacità di previsione del modello (es: test binomiale, test di normalità, ecc.);
- i criteri che regolano il processo di verifica almeno annuale delle stime della PD.

11. Modifiche del *rating* basate su valutazioni soggettive (*override*)

Il presente paragrafo descrive le modalità con cui i *rating* possono essere sottoposti a *override*. In particolare, occorre specificare:

- i criteri in base ai quali può essere consentito l'*override* e le eventuali limitazioni associate;
- il livello di responsabilità del/i soggetto/i che possono effettuare e/o approvare l'*override* e se tali soggetti sono destinatari di deleghe creditizie;
- le modalità con cui vengono registrati gli *override* e le procedure di controllo e di *backtesting* previste.

Vanno inoltre specificate le eventuali modifiche consentite sugli *output* intermedi del modello e i criteri che le regolano.

12. Proprietà dinamiche dei *rating* e delle PD

Vanno descritte le caratteristiche del *rating* in termini di grado di rispondenza alla situazione corrente del soggetto affidato e l'eventuale considerazione dell'impatto di condizioni avverse o di determinate fasi del ciclo economico sul suo merito di credito.

13. Archiviazione dei dati

Il presente paragrafo descrive i criteri, le procedure e le responsabilità relative alla rilevazione e alla custodia dei dati, che devono consentire fra l'altro di riclassificare a posteriori gli affidati e le operazioni.

Si richiamano, a titolo di esempio, le informazioni che dovrebbero essere rilevate e archiviate: *rating* assegnati, data di assegnazione, soggetto responsabile dell'assegnazione e dell'eventuale *override*, metodologia e parametri chiave, versione del modello, PD, ecc.

Il paragrafo riporta inoltre la periodicità di aggiornamento dei dati relativi ai singoli prenditori.

14. Utilizzi dei *rating* e delle PD

Il presente paragrafo descrive le concrete modalità con cui i *rating* e le stime della PD vengono utilizzati nei processi aziendali, specificando gli utilizzi di tali misure di rischio:

- nelle diverse fasi del processo del credito: definizione delle politiche creditizie nell'ottica sia commerciale che di gestione del rischio, erogazione, monitoraggio;
- per finalità diverse da quella della classificazione della rischiosità creditizia; si richiamano a titolo di esempio i seguenti utilizzi:
 - determinazione del capitale regolamentare;
 - politiche di accantonamento per perdite attese;
 - allocazione del capitale economico (nell'ipotesi che esista un modello di portafoglio);
 - misure di *performance* aggiustate per il rischio;
 - determinazione dei prezzi;
 - sistema premiante.

Reporting

Va infine descritto l'utilizzo delle misure di rischio prodotte dal modello nella reportistica della banca. A tal fine, si richiede di allegare i *report* rilevanti in proposito, con indicazione dell'unità responsabile della produzione, della periodicità e della funzione e/o dei soggetti destinatari.

Parte Seconda – Applicazione in Italia del CRR

Capitolo 5 – Tecniche di attenuazione del rischio di credito

Sezione I – Fonti normative

PARTE SECONDA

Capitolo 5

TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO (CRM)

Capitolo 5

TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO (CRM)

SEZIONE I

FONTI NORMATIVE

La materia è direttamente regolata:

- dal CRR, in particolare dalla Parte Tre, Tit. II, Capo 4;
- dai regolamenti della Commissione europea recanti le norme tecniche di regolamentazione per:
 - specificare cosa si intende per attività sufficientemente liquide e quando i valori delle attività possono essere considerati sufficientemente stabili (art. 194, par. 10 CRR);
 - individuare gli indici principali e le borse valori riconosciute (art. 197, par. 8 CRR).

La materia è altresì disciplinata:

- dalla CRD IV;
- dai seguenti articoli del TUB:
 - art. 53, co. 1, lett. a), b) e d), che attribuisce alla Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, il potere di emanare disposizioni aventi a oggetto l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni nonché il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, i controlli interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione;
 - art. 53, co. 3, che attribuisce, tra l'altro, alla Banca d'Italia il potere di adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singole banche per le materie indicate nel co. 1;
 - art. 67, co. 1, lett. a), b) e d), co. 2-ter e co. 3-bis, il quale, al fine di realizzare la vigilanza consolidata, prevede che la Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, impartisca alla capogruppo o a componenti del gruppo bancario, con provvedimenti di carattere generale o particolare, disposizioni aventi a oggetto l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni nonché il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, i controlli interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione.

La disciplina tiene inoltre conto delle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia ai sensi degli artt. 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni (1).

(1) Cfr. il Regolamento del 25 giugno 2008, il Provvedimento del 21 gennaio 2014 e il Capitolo *Procedimenti amministrativi* delle Disposizioni introduttive.

SEZIONE II

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Si indicano di seguito i procedimenti amministrativi relativi al presente Capitolo:

- *autorizzazione all'utilizzo di un metodo basato su modelli interni di tipo VAR per calcolare il valore delle esposizioni soggette a un accordo-quadro di compensazione (art. 221, par. 1, 2 e 3 CRR; termine: 6 mesi);*
- *autorizzazione all'utilizzo di stime interne della volatilità per calcolare le rettifiche per volatilità (art. 225, par. 1 CRR; termine: 6 mesi).*

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Seconda – Applicazione in Italia del CRR

Capitolo 5 – Tecniche di attenuazione del rischio di credito

Sezione III –Esercizio delle discrezionalità nazionali

SEZIONE III

ESERCIZIO DELLE DISCREZIONALITÀ NAZIONALI

Il CRR non prevede discrezionalità nazionali per questa materia.

PARTE SECONDA

Capitolo 6

OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE

Capitolo 6

OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE

SEZIONE I

FONTI NORMATIVE

1. Premessa

La materia è direttamente regolata:

- dal CRR e in particolare dalla Parte Tre, Tit. II, Capo 5 e Parte Cinque;
- dai regolamenti della Commissione europea che adottano le norme tecniche di attuazione o regolamentazione in materia rispettivamente di:
 - o *mapping* (art. 270 CRR);
 - o modalità di applicazione del fattore di ponderazione aggiuntivo previsto dall'art. 407 CRR (art. 410, par. 3 CRR).
 - o condizioni uniformi per l'applicazione dei requisiti di cui ai Titoli II (Requisiti a carico degli enti investitori) e III (Requisiti a carico degli enti cedenti e degli enti promotori) della Parte Cinque CRR (art. 410, par. 2 CRR);
- dagli orientamenti ABE per definire le normali condizioni di mercato quando un'operazione non sia strutturata in modo da fornire un supporto.

La materia è altresì disciplinata:

- dai seguenti articoli del TUB:
 - o art. 53, co. 1, lett. a), b) e d), che attribuisce alla Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, il potere di emanare disposizioni aventi a oggetto l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni nonché il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, i controlli interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione;
 - o art. 53, co. 3, che attribuisce, tra l'altro, alla Banca d'Italia il potere di adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singole banche per le materie indicate nel co. 1;
 - o art. 67, co. 1, lett. a), b) e d), co. 2-ter e co. 3-bis, il quale, al fine di realizzare la vigilanza consolidata, prevede che la Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, impartisca alla capogruppo o a componenti del gruppo bancario, con provvedimenti di carattere generale o particolare, disposizioni aventi a oggetto l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni nonché il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, i controlli interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione.
- dagli orientamenti del CEBS sull'applicazione dell'art. 122a della direttiva 2006/48/CE.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Seconda – Applicazione in Italia del CRR

Capitolo 6 – Operazioni di cartolarizzazione

Sezione I – Fonti normative

La disciplina tiene inoltre conto delle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia ai sensi degli artt. 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (1) e successive modificazioni.

(1) Cfr. il Regolamento del 25 giugno 2008, il Provvedimento del 21 gennaio 2014 e il Capitolo *Procedimenti amministrativi* delle Disposizioni introduttive.

SEZIONE II

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Si indicano di seguito i procedimenti amministrativi relativi al presente Capitolo:

- *autorizzazione al riconoscimento del significativo trasferimento del rischio* (artt. 243, par. 4, e 244, par. 4 CRR; termine: 180 giorni);
- *autorizzazione all'utilizzo di un fattore di conversione in deroga nell'ambito delle cartolarizzazioni rotative* (art 256, par. 7 CRR; termine: 120 giorni);
- *autorizzazione dell'utilizzo della formula di vigilanza per le banche diverse dal cedente* (art. 259, par. 1, lett. b) CRR; termine: 120 giorni);
- *autorizzazione all'utilizzo di valutazioni del merito di credito calcolate internamente (metodo della Valutazione Interna) per determinare i requisiti patrimoniali relativi a posizioni prive di rating esterno o desunte riferite a programmi ABCP* (art. 259, par. 1 lett. c) CRR; termine: 120 giorni);
- *autorizzazione all'utilizzo del metodo look-through per le posizioni prive di rating in programmi ABCP nell'ambito del metodo della Valutazione Interna* (art. 259, par. 1, lett. e) e par. 3 CRR; termine: 120 giorni);
- *autorizzazione all'utilizzo di specifici parametri nell'ambito della formula di vigilanza applicata a cartolarizzazioni di esposizioni al dettaglio* (art. 262, par. 2 CRR; termine: 90 giorni);
- *autorizzazione ad applicare un trattamento derogatorio al calcolo del valore ponderato delle esposizioni cartolarizzate nella forma di linee di liquidità* (art. 263, par. 2 CRR; termine: 120 giorni).

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Seconda – Applicazione in Italia del CRR

Capitolo 6 – Operazioni di cartolarizzazione

Sezione III – Discrezionalità nazionali

SEZIONE III

ESERCIZIO DELLE DISCREZIONALITÀ NAZIONALI

Il CRR non prevede discrezionalità nazionali per questa materia.

SEZIONE IV

LINEE DI ORIENTAMENTO

1. Altre disposizioni

Il requisito di cui all'art. 243, par. 5, lett. b) CRR si considera soddisfatto nel caso di cartolarizzazioni effettuate ai sensi della legge n. 130/1999.

2. Mantenimento di interessi nella cartolarizzazione

2.1 Mantenimento di un interesse economico netto

Fermo restando quanto previsto dall'art. 405 CRR, le disposizioni di cui al presente paragrafo si applicano sia nel caso in cui le posizioni verso la cartolarizzazione siano classificate nel portafoglio bancario sia nel caso in cui siano classificate nel portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza (1).

Nei casi in cui l'interesse economico netto sia mantenuto con la modalità di cui all'art. 405, par. 1, lett. c) CRR, le esposizioni da mantenere sono selezionate con un processo casuale nell'ambito di un pool di attività individuato in base ad elementi di natura qualitativa e quantitativa (2). I criteri utilizzati per la selezione delle esposizioni da mantenere devono essere chiaramente comunicati agli investitori ai fini del rispetto degli obblighi di *due diligence* di cui al par. 3. L'utilizzo di questa opzione è ammesso a condizione che il portafoglio di attività cartolarizzate sia connotato da adeguata granularità e le attività selezionate non risultino eccessivamente concentrate. Una volta selezionate, le esposizioni non possono essere sostituite, salvo che nel caso di cartolarizzazioni rotative.

Nei casi in cui l'interesse economico netto sia mantenuto con la modalità di cui all'art. 405, par. 1, lett. d) CRR, nelle *tranches* mantenute ai fini del rispetto del requisito sono inclusi, ad esempio, i *funded reserve account* accantonati già al momento dell'emissione, a condizione che essi siano in grado di assorbire perdite in linea capitale delle attività cartolarizzate e il loro utilizzo non sia limitato a eventi non legati al rischio di credito di tali attività (quali ad esempio casi di generale turbativa dei mercati).

Il cedente o il promotore possono mantenere l'interesse economico netto con modalità equivalenti a quelle previste dalle lettere da a) a d) dell'art. 405, par. 1 CRR; ad esempio tramite la stipula di contratti derivati o lettere di credito (3). In tale caso, il cedente o il promotore comunicano, oltre al mantenimento dell'interesse economico netto, la specifica modalità adottata, la relativa metodologia di calcolo e le motivazioni che giustificano l'equivalenza rispetto ad una delle opzioni di cui alle lettere da a) a d) dell'art. 405, par. 1 CRR.

L'interesse economico netto può intendersi mantenuto se:

(1) Tuttavia, le disposizioni di cui al presente paragrafo non si applicano alle operazioni effettuate da banche italiane ai sensi degli artt. 7-bis e 7-ter della legge 30 aprile 1999, n. 130 e successive modificazioni e delle relative disposizioni di attuazione (obbligazioni bancarie garantite).

(2) Ad esempio: tassi di decadimento, tipologia di prodotto, data di erogazione e *maturity*, *loan-to-value*, natura delle garanzie reali che assistono le attività, settore industriale e area geografica del debitore.

(3) Le lettere di credito sono ammesse solo se assumono il rischio di prima perdita della cartolarizzazione ai sensi della lett. d).

- 1) le forme di supporto creditizio rispettano le seguenti condizioni:
 - i. coprono espressamente il rischio di credito delle attività cartolarizzate;
 - ii. coprono almeno il 5% del rischio di credito di tali attività in maniera equivalente a quella di cui alle lettere da a) a d) dell'art. 405, par. 1 CRR, e sono soggette al corrispondente trattamento prudenziale;
 - iii. hanno durata tale da assicurare la copertura per tutto il tempo in cui il cedente o il promotore debbano mantenere l'interesse economico netto;
 - iv. sono fornite dal cedente o dal promotore;
- 2) la banca che assume posizioni verso la cartolarizzazione ha accesso alla documentazione necessaria per verificare il rispetto delle condizioni sopra indicate.

Nel caso di linee di liquidità fornite ad un programma ABCP, l'interesse economico netto può intendersi mantenuto solo ai sensi di cui alla lett. a) dell'art. 405, par. 1 CRR, se:

- 1) la linea di liquidità rispetta le seguenti condizioni:
 - i. copre espressamente il rischio di credito delle esposizioni (cioè può essere utilizzata non soltanto in caso di disallineamenti di scadenze, generali turbative del mercato o altri eventi non legati al rischio di credito della cartolarizzazione) ed è soggetta al corrispondente trattamento prudenziale;
 - ii. copre il 100% del rischio di credito delle esposizioni cartolarizzate;
 - iii. ha durata tale da assicurare che essa resterà disponibile per tutto il tempo in cui il cedente o il promotore debbono mantenere l'interesse economico netto;
 - iv. è fornita dal cedente o dal promotore;
- 2) la banca che assume posizioni verso la cartolarizzazione ABCP ha accesso alla documentazione necessaria per verificare il rispetto delle condizioni sopra indicate.

La modalità mediante la quale è mantenuto l'interesse economico netto non può essere modificata nel corso dell'operazione, salvo che al ricorrere di circostanze eccezionali, a condizione che la modifica sia adeguatamente motivata, sia comunicata agli investitori e non incida sul rispetto dell'obbligo di mantenere un interesse economico netto.

Non sono ammesse combinazioni tra le diverse modalità di mantenimento dell'interesse economico netto.

Resta ferma la facoltà per la banca di mantenere un interesse economico netto superiore al 5%, nel rispetto delle regole per il riconoscimento delle operazioni di cartolarizzazione a fini prudenziali.

2.2 Misurazione e copertura dell'interesse economico netto

Nel corso dell'operazione non è, di norma, necessario integrare il valore dell'interesse economico netto, a condizione che la riduzione dell'interesse economico netto dipenda dal fisiologico ammortamento delle attività mantenute (4). Si considerano casi di ammortamento

(4) Qualora la variazione del valore dell'interesse economico netto dipenda dalla natura delle attività cartolarizzate o dell'operazione (attività rotative, fasi di accumulo "ramp-up", possibilità di sostituzione delle attività cartolarizzate per un periodo determinato), la banca adegua di conseguenza il valore dell'interesse economico netto mantenuto.

fisiologico le riduzioni dovute a rimborsi, a rettifiche di valore collegate alla valutazione del merito di credito delle attività cartolarizzate, ad eventuali valutazioni al “*fair value*”. A tal fine:

- 1) in caso di adozione dell’opzione c) di cui all’art. 405, par. 1 CRR, il tasso di rimborso delle esposizioni selezionate non deve differire in modo significativo dal tasso di rimborso delle attività cartolarizzate (5);
- 2) in caso di adozione delle opzioni a), b) e d) dell’art. 405, par. 1 CRR, la struttura dell’operazione (ad esempio, regole per l’allocazione dei flussi di cassa, cd. *cash flow waterfall*, *trigger events* (6), clausole di ammortamento anticipato) non deve ridurre o rendere inefficace il mantenimento dell’interesse economico netto. In particolare, gli incassi in linea capitale e in linea interessi non possono essere utilizzati per rimborsare l’interesse economico netto in via anticipata rispetto agli altri soggetti che hanno assunto posizioni verso la cartolarizzazione, ma solo in via subordinata o pro-quota nel corso dell’operazione.

La banca verifica inoltre che il supporto di credito inizialmente fornito all’investitore non si riduca in via non proporzionale rispetto al tasso di rimborso delle attività cartolarizzate.

L’interesse economico netto mantenuto può essere oggetto di copertura dal rischio di tasso e di cambio (7).

Il cedente o il promotore verificano il rispetto di tale previsione valutando l’operazione di cartolarizzazione nel suo complesso anche con riferimento alle altre esposizioni presenti in bilancio (8).

L’interesse economico netto mantenuto può essere utilizzato come garanzia reale nell’ambito di operazioni di provvista (*funding*) a condizione che ciò non comporti il trasferimento del rischio di credito ad esso relativo (9).

2.3 *Ambito di applicazione*

Nel caso di operazioni *multioriginator*, l’obbligo di mantenere un interesse economico netto sussiste in capo a ciascun cedente in proporzione alla quota di attività cartolarizzate ceduta. In alternativa l’obbligo può essere rispettato dal promotore (10). Il medesimo principio si applica in caso di più promotori coinvolti nella medesima cartolarizzazione.

Nel caso di ri-cartolarizzazioni, la banca (che non rivesta il ruolo di cedente o promotore) può assumere posizioni verso la ri-cartolarizzazione a condizione che:

(5) Si considerano sempre significative le differenze derivanti da azioni compiute volontariamente dal cedente o da processi di selezione non casuali delle esposizioni mantenute.

(6) Per *trigger event* si intendono eventi contrattualmente predefiniti – in genere riferiti all’andamento degli attivi cartolarizzati – il cui verificarsi comporta una modifica del piano di rimborso di una o più posizioni verso la cartolarizzazione.

(7) Non sono invece ammessi, a titolo esemplificativo, CDS e, nel caso di mantenimento dell’interesse economico netto mediante esposizioni selezionate in modo casuale (lett. c) dell’art. 405, par. 1 CRR), forme di copertura del rischio di credito di tali esposizioni. Si precisa inoltre che, in caso di adozione della richiamata opzione c) le esposizioni mantenute in bilancio non possono essere a loro volta oggetto di una cartolarizzazione sintetica.

(8) Ad esempio, la banca considera la presenza di eventuali garanzie rilasciate a favore del medesimo debitore per altre esposizioni presenti nel proprio bilancio che possano ridurre o rendere inefficace l’interesse economico netto.

(9) Sono di norma consentite le operazioni pronte contro termine effettuate a condizioni di mercato nel rispetto degli standard internazionali del TBMA/ISDA *Global Market Repurchase Agreement*.

(10) Il promotore può anche essere una delle banche cedenti.

- sia rispettato l'impegno a mantenere l'interesse economico netto con riferimento alla ri-cartolarizzazione secondo le stesse modalità previste per le operazioni di cartolarizzazione; e
- il cedente o il promotore dell'operazione di ri-cartolarizzazione assicurino che l'obbligo di mantenere l'interesse economico netto sia rispettato anche con riferimento all'operazione originaria, dandone comunicazione agli investitori.

La banca che intende assumere posizioni verso la cartolarizzazione valuta con particolare attenzione le operazioni che prevedono l'utilizzo di SPV o altri veicoli societari che possono incidere sul mantenimento dell'interesse economico netto.

Nel caso di più operazioni realizzate tramite il medesimo SPV, l'obbligo di verificare il mantenimento dell'interesse economico netto sussiste solo per le operazioni verso le quali la banca intende assumere posizioni, a condizione che sia assicurata piena separazione patrimoniale tra le operazioni.

Nei casi previsti dall'art. 405, par. 2 CRR, qualora l'intermediario che mantiene l'interesse economico netto su base consolidata cessa di far parte del gruppo, la capogruppo assicura che altri membri del gruppo assumano posizioni verso la cartolarizzazione in modo da garantire il mantenimento dell'interesse economico netto.

3. Requisiti organizzativi

Ai fini del rispetto delle disposizioni di cui agli articoli da 406 a 410 CRR, un efficace assetto organizzativo rappresenta un presupposto imprescindibile per garantire la consapevole assunzione dei rischi da parte della banca e un'adeguata analisi del relativo impatto sugli equilibri economico-patrimoniali.

In tale ambito assume rilievo primario il ruolo svolto dagli organi aziendali, cui sono demandate – secondo le rispettive competenze e responsabilità – la definizione e la periodica revisione del processo integrato di gestione di tutti i rischi attuali e prospettici cui è esposta l'azienda.

E' vietato assumere posizioni verso operazioni di cartolarizzazione per le quali non si disponga o si ritenga di non disporre di informazioni sufficienti a rispettare gli obblighi di cui al CRR e alle linee di orientamento contenute nel presente paragrafo.

Nell'adempimento degli obblighi di cui all'art. 406, par. 1 CRR, le banche considerano, ad esempio, l'incidenza delle posizioni verso cartolarizzazioni sul totale delle attività, il conseguente impatto sulla propria situazione patrimoniale anche in condizioni avverse, il livello di concentrazione per posizione, emittente, classe di attività, le strategie di investimento perseguite (allocazione delle posizioni nel portafoglio bancario o in quello di negoziazione a fini di vigilanza) (11).

Le banche che assumono esclusivamente il ruolo di controparte di contratti derivati finanziari che hanno il più elevato grado di priorità nella distribuzione dei flussi di cassa dell'operazione (ad esempio contratti di *interest rate swap*) possono limitarsi ad assumere

(11) Con riferimento al portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza, fattori come la volatilità dei prezzi di mercato e la liquidità rivestono un'importanza analoga a quella dell'analisi del rischio di credito, ai fini della valutazione dell'investimento.

informazioni strettamente correlate all'andamento delle posizioni detenute e alle caratteristiche strutturali dell'operazione. Non è invece richiesto di effettuare tali adempimenti in relazione alle attività sottostanti, né di accertare il rispetto del mantenimento dell'interesse economico netto.

3.1 *Due diligence*

L'analisi del rischio di credito relativo alle posizioni verso la cartolarizzazione va condotta non solo con riferimento alle singole transazioni, ma più in generale all'insieme delle posizioni verso la cartolarizzazione assunte dalla banca o dal gruppo bancario indipendentemente dal portafoglio in cui sono allocate. Ad esempio, vanno rilevati tutti i casi di concentrazione – per soggetto, prodotto o settore di attività economica – emergenti dalle operazioni della specie, nell'ambito del complessivo sistema di monitoraggio dei rischi.

Ai fini dell'art. 406, par. 1 CRR, la banca assume informazioni quali, ad esempio, *rating*, analisi storica dell'andamento di posizioni verso la cartolarizzazione analoghe.

La banca presta particolare attenzione alla natura dell'impegno assunto dal cedente o dal promotore di comunicare il mantenimento dell'interesse economico netto e le informazioni necessarie all'espletamento degli obblighi di *due diligence*.

Nel caso di operazioni di ri-cartolarizzazione la banca assume le informazioni di cui ai punti previste dall'art. 406, par. 1 CRR anche con riferimento alle attività oggetto dell'operazione di cartolarizzazione originaria.

Se le attività non sono state ancora cartolarizzate (ad esempio, nel corso del periodo *revolving* o delle fasi di “*ramp-up*” delle operazioni) le verifiche sono condotte sui criteri di ammissibilità delle attività. Con riferimento alle posizioni allocate nel portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza, la banca può valutare le informazioni di cui alle lettere da a) a g) dell'art. 406, par. 1 CRR, tenendo conto delle caratteristiche e del profilo di rischio di tale portafoglio. Eventuali differenze nelle politiche e nelle procedure adottate per le posizioni allocate nel portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza devono essere adeguatamente giustificate. La sola finalità di negoziazione non costituisce motivazione sufficiente.

Ai fini delle prove di stress di cui all'art. 406, par. 1, secondo comma CRR, le banche si attengono ai principi richiamati nella disciplina relativa al processo di valutazione aziendale dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP) (Parte Prima. Tit. III, Cap. 1).

Le banche che ricorrono a modelli sviluppati da un'ECAI devono essere in grado di utilizzare in maniera consapevole il modello, modificando i dati di input e, se necessario, gli scenari di stress. Non è ammesso l'utilizzo di dati di output che siano stati direttamente forniti dall'ECAI o da altro soggetto.

I risultati delle prove di stress sono portati a conoscenza degli organi aziendali e sono opportunamente considerati dall'organo con funzione di supervisione strategica nella adozione delle politiche in materia di governo e gestione dei rischi.

La banca effettua, di norma, le attività di cui al presente paragrafo con cadenza almeno annuale nell'ambito del processo di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP) e, in via straordinaria, al verificarsi di eventi in grado di incidere sull'operazione (modifiche nell'andamento dell'operazione, *trigger event*, insolvenza dell'*originator*) o di cambiamenti delle proprie strategie in materia di cartolarizzazioni.

3.2 Monitoraggio

La valutazione delle informazioni di cui all'art. 406, par. 2 CRR deve essere effettuata regolarmente con cadenza almeno annuale, nonché in presenza di variazioni significative nell'andamento dell'operazione, anche legate al verificarsi di eventi specifici (ad esempio, attivazione dei *trigger event*, insolvenza del debitore).

3.3 Esternalizzazione dell'attività di due diligence

La banca può esternalizzare talune attività operative del processo di *due diligence* e monitoraggio, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di esternalizzazione.

Resta ferma la responsabilità della banca circa il corretto adempimento degli obblighi di cui al presente paragrafo, con particolare riferimento alla tempestiva individuazione e valutazione dei diversi rischi connessi con le singole transazioni.

4. Obblighi del cedente e del promotore

4.1 Criteri per la concessione e gestione del credito

Qualora il cedente non sia attivo nella concessione e gestione di crediti della medesima tipologia di quelli cartolarizzati, come, ad esempio, nel caso di programmi ABCP, il promotore verifica che i criteri di concessione e gestione adottati per le attività cartolarizzate siano prudenti e chiaramente definiti. Analoghi criteri sono applicati dalle banche che partecipano a consorzi di collocamento o effettuano operazioni di acquisto con assunzione di garanzia in relazione a cartolarizzazioni realizzate da terzi se tali posizioni sono destinate ad essere detenute nel proprio portafoglio bancario o di negoziazione a fini di vigilanza, indipendentemente dalla durata della detenzione.

Qualora abbia acquistato le attività cartolarizzate da un terzo, il cedente è tenuto a procurarsi le informazioni necessarie ad effettuare una prudente *due diligence* sulle attività cartolarizzate.

4.2 Informativa agli investitori

Le informazioni da rendere agli investitori ai sensi dell'art. 409 CRR possono essere pubblicate o rese direttamente ai soggetti interessati a condizione che siano documentate in maniera appropriata (ad esempio possono essere inserite nel prospetto informativo redatto in sede di emissione dei titoli). Esse sono di natura sia quantitativa (ammontare effettivo dell'interesse economico netto mantenuto) sia qualitativa.

In particolare sono resi noti: l'opzione scelta per il mantenimento dell'interesse economico netto e il rispetto nel continuo dell'obbligo di mantenere l'interesse economico netto, nonché le ulteriori informazioni specificamente previste in caso di mantenimento dell'interesse economico netto in forme equivalenti a quelle di cui alle lettere da a) a d) dell'art. 405, par. 1 CRR.

Sono inoltre rese note tutte le informazioni necessarie a consentire il rispetto degli obblighi di *due diligence* e monitoraggio da parte degli intermediari che intendono assumere o assumono posizioni verso la cartolarizzazione.

È consentito l'utilizzo di report standardizzati e schemi generalmente utilizzati dal mercato, a condizione che contengano tutte le informazioni necessarie al rispetto degli obblighi di cui all'art. 409 CRR.

Di norma le informazioni sono rese con la medesima cadenza prevista per la redazione dei report di servicing e delle altre informative periodiche relative all'operazione (*investor report*, *trustee report*).

L'accesso alle informazioni di cui all'art. 409 CRR non deve essere eccessivamente oneroso in termini di ricerca, accessibilità, uso, costo e altri fattori che possono incidere sulla disponibilità dei dati.

5. Fattore di ponderazione aggiuntivo

Il fattore di ponderazione aggiuntivo di cui all'art. 407 CRR è, di norma, applicato per un periodo non inferiore a un anno.

Il fattore di ponderazione aggiuntivo è determinato in base alla seguente formula:

$$MIN(12.5, RW_{Originale} * (1 + ((2.5 + (2.5 * DurataViolazione_{Anni})) * (1 - Esenzioni))))$$

dove

- 12,5 è il fattore di ponderazione massimo applicabile;
- “ $RW_{Originale}$ ” è il fattore di ponderazione applicato all'esposizione in base alla prevista disciplina;
- 2,5 è il fattore di ponderazione aggiuntivo minimo;
- “ $DurataViolazione_{Anni}$ ” è la durata della violazione espressa in anni, arrotondata per difetto all'unità;
- “Esenzioni” è la riduzione del fattore di ponderazione aggiuntivo per operazioni di cartolarizzazione che rientrano nell'esenzione dal mantenimento dell'interesse economico netto ai sensi dell'art. 406, parr. 3 e 4 CRR. Il valore di tale riduzione è di regola 0,5 e 0,25 rispettivamente.

Ai fini della definizione del fattore di ponderazione aggiuntivo e della durata di applicazione, la Banca d'Italia considera altresì:

- la rilevanza della violazione, anche in termini di riflessi sulla generale capacità della banca di valutare i rischi assunti in operazioni di cartolarizzazione;
- la persistenza della violazione;
- l'efficacia e la tempestività delle azioni correttive poste in essere;
- se si tratta di operazioni esentate ai sensi dell'art. 406, parr. 3 e 4 CRR.

Oltre a quanto previsto dall'art. 407, secondo comma CRR, la Banca d'Italia può:

- applicare un fattore di ponderazione aggiuntivo superiore al 250%;

- incrementare il fattore di ponderazione aggiuntivo con frequenza maggiore rispetto a quella annuale.

Con riferimento alla verifica che il cedente o il promotore abbiano comunicato di mantenere l'interesse economico netto nella misura prevista, violazioni derivanti da comportamenti imputabili esclusivamente al cedente o al promotore (12) non comportano l'applicazione del fattore di ponderazione aggiuntivo a condizione che la banca dimostri di essersi effettivamente attivata per assicurare che il cedente o il promotore comunicassero il mantenimento dell'interesse economico netto e fornissero le informazioni necessarie all'adempimento degli altri obblighi di cui all'art. 406 CRR.

Resta fermo che la banca tiene conto di eventuali comportamenti scorretti assunti dal cedente o dal promotore in precedenti operazioni di cartolarizzazione nel processo di *due diligence* relativo all'assunzione di posizioni verso cartolarizzazioni in cui sono coinvolti i medesimi soggetti. La Banca d'Italia può imporre alla banca l'applicazione del fattore di ponderazione aggiuntivo in caso di mancato rispetto di tale obbligo.

In caso di violazione, il fattore di ponderazione aggiuntivo è applicato a tutte le posizioni detenute dalla banca verso la cartolarizzazione per la quale sia stato riscontrato il mancato rispetto degli obblighi.

(12) Ad esempio, il cedente o il promotore sono sottoposti a procedura concorsuale e gli organi della procedura dispongono l'alienazione dell'interesse economico netto.

PARTE SECONDA

Capitolo 7

RISCHIO DI CONTROPARTE E RISCHIO DI AGGIUSTAMENTO DELLA VALUTAZIONE DEL CREDITO

Capitolo 7

**RISCHIO DI CONTROPARTE E RISCHIO DI AGGIUSTAMENTO DELLA
VALUTAZIONE DEL CREDITO**

SEZIONE I

FONTI NORMATIVE

La materia è direttamente regolata:

- dal CRR, Parte Tre, Tit. II, Capo 6 (rischio di controparte) e Tit. VI (rischio di aggiustamento della valutazione del credito);
- dai regolamenti della Commissione europea recanti le norme tecniche di regolamentazione per:
 - specificare i periodi con rischio di margine (art. 304, par. 5);
 - precisare le procedure per escludere le operazioni con controparti non finanziarie stabilite in uno Stato extracomunitario dai requisiti in materia di fondi propri per il rischio di CVA (art. 382, par. 5);
 - determinare una variabile *proxy* al fine di individuare determinati fattori di calcolo nel metodo avanzato (art. 383, par. 7, punto a);
 - specificare numero ed entità dei portafogli che soddisfano il criterio di un numero limitato di portafogli minori (art. 383, par. 7, punto b).

La materia è altresì disciplinata:

- dai seguenti articoli del TUB:
 - art. 53, co. 1, lett. a), b) e d), che attribuisce alla Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, il potere di emanare disposizioni aventi a oggetto l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni nonché il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, i controlli interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione;
 - art. 53, co. 3, che attribuisce, tra l'altro, alla Banca d'Italia il potere di adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singole banche per le materie indicate nel co. 1;
 - art. 67, co. 1, lett. a), b) e d), co. 2-ter e co. 3-bis, il quale, al fine di realizzare la vigilanza consolidata, prevede che la Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, impartisca alla capogruppo o a componenti del gruppo bancario, con provvedimenti di carattere generale o particolare, disposizioni aventi a oggetto l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni nonché il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, i controlli interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Seconda – Applicazione in Italia del CRR

Capitolo 7 – Rischio di controparte e rischio di aggiustamento della valutazione del credito

Sezione I – Fonti normative

La disciplina tiene inoltre conto delle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia ai sensi degli artt. 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni (1).

(1) Cfr. il Regolamento del 25 giugno 2008, il Provvedimento del 21 gennaio 2014 e il Capitolo *Procedimenti amministrativi* delle Disposizioni introduttive.

SEZIONE II

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Si indicano di seguito i procedimenti amministrativi relativi al presente Capitolo:

- *autorizzazione all'uso del metodo dei modelli interni di tipo EPE per la quantificazione dell'esposizione al rischio di controparte* (art. 283, par. 2 CRR; termine: 6 mesi);
- *autorizzazione a riutilizzare il metodo standardizzato o il metodo del valore corrente per la quantificazione dell'esposizione al rischio di controparte* (art. 283, par. 5 CRR; termine: 120 giorni);
- *autorizzazione ad utilizzare la misura dell'EE ottenuta in base al modello* (art. 285, par. 1 CRR; termine: 120 giorni);
- *riconoscimento degli accordi di compensazione contrattuale* (art. 296 CRR; termine: 120 giorni);
- *consenso all'utilizzo della scadenza residua invece di quella originaria* (art. 298, par. 4 CRR; termine: 120 giorni);
- *autorizzazione all'utilizzo del metodo avanzato per il calcolo del requisito CVA anche per i portafogli non coperti dal modello interno di tipo EPE* (art. 383, par. 4 CRR; termine: 6 mesi);
- *autorizzazione all'utilizzo della metodologia alternativa del rischio CVA per le banche che utilizzano il metodo dell'esposizione originaria* (art. 385 CRR; termine: 120 giorni).

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Seconda – Applicazione in Italia del CRR

Capitolo 7 – Rischio di controparte e rischio di aggiustamento della valutazione del credito

Sezione III –Esercizio delle discrezionalità nazionali

SEZIONE III

ESERCIZIO DELLE DISCREZIONALITÀ NAZIONALI

Il CRR non prevede discrezionalità nazionali per questa materia.

PARTE SECONDA

Capitolo 8

RISCHIO OPERATIVO

Capitolo 8

RISCHIO OPERATIVO

SEZIONE I

FONTI NORMATIVE

La materia è direttamente regolata:

- dal CRR, in particolare la Parte Tre, Tit. III;
- dai regolamenti della Commissione europea recanti le norme tecniche di regolamentazione o attuazione per disciplinare:
 - l'utilizzo di metodi avanzati di misurazione basati su sistemi interni di misurazione del rischio operativo (art. 312, par. 4 CRR);
 - l'uso combinato di diversi metodi (art. 314, par. 5 CRR);
 - il metodo di calcolo dell'indicatore rilevante di cui all'art. 316, par. 2 (art. 316, par. 3 CRR);
 - le condizioni di applicazione dei principi della classificazione delle linee di attività (318, par. 3 CRR).

La materia è altresì disciplinata:

- dai seguenti articoli del TUB:
 - art. 53, co. 1, lett. a), b) e d), che attribuisce alla Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, il potere di emanare disposizioni aventi a oggetto l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni nonché il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, i controlli interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione;
 - art. 53, co. 3, che attribuisce, tra l'altro, alla Banca d'Italia il potere di adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singole banche per le materie indicate nel co. 1;
 - art. 67, co. 1, lett. a), b) e d), co. 2-ter e co. 3-bis, il quale, al fine di realizzare la vigilanza consolidata, prevede che la Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, impartisca alla capogruppo o a componenti del gruppo bancario, con provvedimenti di carattere generale o particolare, disposizioni aventi a oggetto l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni nonché il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, i controlli interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione.

Vengono inoltre in rilievo gli orientamenti dell'ABE su:

- [*Metodi Avanzati \(AMA\) Estensioni e Modifiche*](#), emanati il 6 gennaio 2012;
- [*Operational risk mitigation techniques*](#), emanati il 22 dicembre 2009.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Seconda – Applicazione in Italia del CRR

Capitolo 8 – Rischio operativo

Sezione I – Fonti normative

La disciplina tiene inoltre conto delle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia ai sensi degli artt. 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni (1).

(1) Cfr. il Regolamento del 25 giugno 2008, il Provvedimento del 21 gennaio 2014 e il Capitolo *Procedimenti amministrativi* delle Disposizioni introduttive.

SEZIONE II

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Si indicano di seguito i procedimenti amministrativi relativi al presente Capitolo:

- *autorizzazione all'adozione del metodo Standardizzato Alternativo per la determinazione dell'indicatore rilevante delle linee di attività "servizi bancari al dettaglio" e "servizi bancari a carattere commerciale" (art. 312, par. 1 CRR; termine: 120 gg);*
- *autorizzazione all'adozione, alle estensioni e alle modifiche rilevanti dei metodi Avanzati per la determinazione del requisito patrimoniale a fronte del rischio operativo (art. 312, par. 2 CRR; termine: 6 mesi);*
- *autorizzazione al passaggio dal metodo Standardizzato a quello Base, e dai metodi Avanzati a quello Standardizzato o Base, per la determinazione del requisito patrimoniale a fronte del rischio operativo (art. 313, par. 3 CRR; termine: 120 gg);*
- *autorizzazione all'uso combinato di metodi per la determinazione del requisito patrimoniale a fronte del rischio operativo (art. 314, par. 1 CRR; termine: 180 gg);*
- *autorizzazione ad apportare modifiche alle modalità di calcolo dell'indicatore rilevante previste dal metodo Base e da quello Standardizzato a seguito di fusione, acquisizione o cessione di entità o attività (art. 315, par. 3 e 317 par. 4 CRR; termine: 120 gg).*

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Seconda – Applicazione in Italia del CRR

Capitolo 8 – Rischio operativo

Sezione III –Esercizio delle discrezionalità nazionali e altre norme attuative

SEZIONE III

ESERCIZIO DELLE DISCREZIONALITÀ NAZIONALI

Il CRR non prevede discrezionalità nazionali per questa materia.

PARTE SECONDA

Capitolo 9

RISCHIO DI MERCATO E RISCHIO DI REGOLAMENTO

Capitolo 9

RISCHIO DI MERCATO E RISCHIO DI REGOLAMENTO

SEZIONE I

FONTI NORMATIVE

La materia è direttamente regolata:

- dal CRR, Parte Tre, Tit. IV (rischio di mercato) e Tit. V (rischio di regolamento);
- dai regolamenti della Commissione europea recanti le norme tecniche di regolamentazione per:
 - definire i metodi per riflettere, nei requisiti di fondi propri per il rischio di posizione, i rischi diversi dal rischio delta in misura proporzionale all'entità e alla complessità delle attività in opzioni e *warrants* (art. 329, par. 3 CRR);
 - definire il termine "mercato" (art. 341, par. 3 CRR);
 - elencare gli indici azionari pertinenti adeguatamente diversificati (art. 344, par. 1 CRR);
 - definire i metodi per riflettere, nei requisiti di fondi propri per il rischio di cambio, i rischi diversi dal rischio delta in misura proporzionale all'entità e alla complessità delle attività in opzioni (art. 352, par. 6 CRR).
 - elencare le valute strettamente correlate (art. 354, par. 3 CRR);
 - definire i metodi per riflettere, nei requisiti di fondi propri per il rischio di posizione in merci, i rischi diversi dal rischio delta in misura proporzionale all'entità e alla complessità delle attività in opzioni (art. 358, par. 4 CRR);
 - per i modelli interni per il calcolo dei requisiti di fondi propri, specificare i criteri per valutare il carattere sostanziale delle loro estensioni e delle modifiche dell'uso, la metodologia di valutazione per l'autorizzazione del loro uso, le condizioni alle quali la parte di posizioni cui si applica il modello interno nell'ambito di una categoria di rischio è considerata significativa (art. 363, par. 4 CRR).

La materia è altresì disciplinata:

- dai seguenti articoli del TUB:
 - art. 53, co. 1, lett. a), b) e d), che attribuisce alla Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, il potere di emanare disposizioni aventi a oggetto l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni nonché il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, i controlli interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione;
 - art. 53, co. 3, che attribuisce, tra l'altro, alla Banca d'Italia il potere di adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singole banche per le materie indicate nel co. 1;

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Seconda– Applicazione in Italia del CRR

Capitolo 9 – Rischio di mercato e rischio di regolamento

Sezione I – Fonti normative

- art. 67, co. 1, lett. a), b) e d), co. 2-ter e co. 3-bis, il quale, al fine di realizzare la vigilanza consolidata, prevede che la Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, impartisca alla capogruppo o a componenti del gruppo bancario, con provvedimenti di carattere generale o particolare, disposizioni aventi a oggetto l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni nonché il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, i controlli interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione.

La disciplina tiene inoltre conto delle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia ai sensi degli artt. 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni (1)

(1) Cfr. il Regolamento del 25 giugno 2008, il Provvedimento del 21 gennaio 2014 e il Capitolo *Procedimenti amministrativi* delle Disposizioni introduttive.

SEZIONE II

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Si indicano di seguito i procedimenti amministrativi relativi al presente Capitolo:

- *autorizzazione alla compensazione infragruppo delle posizioni nel calcolo del rischio di mercato su base consolidata* (art. 325, par. 2 CRR; termine: 120 giorni);
- *autorizzazione all'utilizzo di modelli interni per il calcolo del delta di opzioni su tassi di interesse, strumenti di debito, strumenti di capitale, indici azionari, financial future, swap e valute estere* (art. 329, par. 1 CRR; termine: 6 mesi);
- *autorizzazione ad utilizzare modelli di sensibilità per calcolare le posizioni in determinati strumenti derivati* (art. 331, par. 1 CRR; termine: 6 mesi);
- *autorizzazione all'utilizzo del supervisory formula approach per le posizioni del trading book e, eventualmente, all'utilizzo di stime derivate dal metodo IRC* (art. 337, par. 2 CRR; termine: 6 mesi);
- *autorizzazione all'utilizzo di modelli interni per il calcolo del delta di opzioni in valuta estera e in oro* (art. 352, par. 1 CRR; termine: 6 mesi);
- *autorizzazione ad escludere dal calcolo delle posizioni aperte nette in divisa le posizioni che un ente detiene al fine specifico di salvaguardarsi dagli effetti negativi dei tassi di cambio e le posizioni detenute da un ente in relazione ad elementi già dedotti nel calcolo dei fondi propri* (art. 352, par. 2 CRR; termine: 6 mesi);
- *autorizzazione ad applicare, sino alla fine del 2017, un requisito di fondi propri dello 0 % ove i dati sui tassi di cambio giornalieri dei tre o cinque anni precedenti, su posizioni uguali e contrarie in due valute nei dieci giorni lavorativi successivi, indichino che queste valute sono perfettamente e positivamente correlate e l'ente è sempre in grado di affrontare un differenziale bid/ask pari a zero sui rispettivi scambi* (art. 354, par. 6 CRR; termine: 6 mesi);
- *autorizzazione all'utilizzo di modelli interni per il calcolo del delta di opzioni su merci* (art. 358, par. 3 CRR; termine: 6 mesi);
- *autorizzazione all'utilizzo del modello interno di tipo VaR per il calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio di posizione generico per i titoli di capitale, del rischio di posizione generico per i titoli di debito, del rischio di cambio, del rischio di posizione in merci, del rischio di posizione specifico per i titoli di capitale, del rischio di posizione specifico per i titoli di debito* (art. 363, par. 1 CRR; termine: 6 mesi);
- *autorizzazione a considerare la sola variazione ipotetica di portafoglio nel calcolo degli scostamenti rilevanti ai fini dall'applicazione del fattore di maggiorazione* (art. 366, par. 4 CRR; termine: 120 giorni);
- *autorizzazione ad includere sistematicamente nel modello IRC tutte le posizioni in strumenti di capitale quotati e le posizioni in derivati basate su strumenti di capitale quotati* (art. 373, par. 2 CRR; termine: 120 giorni);

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Seconda – Applicazione in Italia del CRR

Capitolo 9 – Rischio di mercato e rischio di regolamento

Sezione II – Procedimenti amministrativi

- *autorizzazione all'utilizzo del modello interno di tipo APR per il calcolo del requisito patrimoniale a fronte dei rischi di mercato del portafoglio di negoziazione di correlazione (art. 377, par. 1 CRR; termine: 6 mesi).*

SEZIONE III

ESERCIZIO DELLE DISCREZIONALITÀ NAZIONALI

Viene esercitata la discrezionalità che consente la compensazione preventiva tra obbligazioni convertibili e strumento loro sottostante qualora l'autorità nazionale abbia adottato un approccio che stimi la probabilità della conversione oppure imponga un requisito patrimoniale a copertura delle perdite che la conversione potrebbe determinare (CRR art. 327, par. 2). A tal fine (1), le banche trattano le obbligazioni convertibili in azioni scegliendo tra due modalità differenti: la prima consiste nell'includere le obbligazioni convertibili fra i titoli di debito; la seconda comporta l'assegnazione delle obbligazioni di tale specie tra i titoli di debito o tra i titoli di capitale sulla base della probabilità di conversione (tramite un *delta equivalent value*) (2). Qualora una banca adotti quest'ultima metodologia, essa è tenuta ad applicarla per tutti i titoli della specie.

Vengono altresì esercitate le facoltà di continuare ad applicare, prima dell'entrata in vigore delle apposite norme tecniche di regolamentazione dell'Autorità bancaria europea, i metodi esistenti a livello nazionale prima del 31 dicembre 2013 per il trattamento di opzioni e warrant ai fini del calcolo del requisito di fondi propri a fronte del rischio di posizione (CRR art. 329, par. 4), del rischio di cambio (CRR art. 352, par. 6, quarto comma) e del rischio di posizione in merci (CRR art. 358, par. 4, quarto comma). Pertanto, fino all'entrata in vigore delle suddette norme tecniche le banche calcolano requisiti di fondi propri per il *fattore gamma* (tasso di variazione del *delta*) e per il *fattore vega* (sensibilità del valore di un'opzione al variare della volatilità di prezzo) (3). Questi fattori di sensibilità sono calcolati secondo un modello standard di mercato oppure in base a un modello della banca.

Le banche calcolano separatamente il *gamma* e il *vega* per ogni posizione in opzioni, comprese quelle di copertura.

Ai fini del calcolo dei requisiti di fondi propri per il *fattore gamma*, per ogni singola opzione sullo stesso strumento sottostante è calcolato un "impatto *gamma*" secondo uno sviluppo in serie di Taylor:

$$\text{impatto gamma} = \frac{1}{2} * \text{gamma} * VU^2$$

dove VU, che rappresenta la variazione dello strumento sottostante, è calcolato come segue:

- 1) per le opzioni su titoli di debito il valore corrente dello strumento sottostante (4) è moltiplicato per i fattori indicati nella Tabella 1. Un calcolo equivalente deve essere eseguito allorché lo strumento sottostante è un tasso di interesse (5), in questo caso sulla base delle variazioni ipotizzate del corrispondente tasso nella Tabella 2;

(1) Tali disposizioni coincidono, con i necessari adattamenti al diverso contesto normativo, con quelle già stabilite nella Circolare n. 263, Titolo II, Capitolo 4, Parte Seconda, Sezione II, par. 1, ultimo capoverso, applicata alle banche fino al 31 dicembre 2013.

(2) In tal caso andranno calcolati anche i requisiti per il fattore "vega" ed il fattore "gamma".

(3) Tali disposizioni coincidono, con i necessari adattamenti al diverso contesto normativo, con quelle già stabilite nella Circolare n. 263, Titolo II, Capitolo 4, Parte Seconda, Sezione VII, par. 3.1, secondo capoverso e par. 3.3, applicata alle banche fino al 31 dicembre 2013.

(4) Le opzioni su titoli di debito sono da considerare sullo "stesso strumento sottostante" se sono espresse nella medesima valuta e presentano il medesimo profilo temporale. Quest'ultima condizione risulta soddisfatta per le opzioni la cui coppia di posizioni (lunga e corta) sottostanti ricada nelle medesime fasce temporali di cui alla Tabella 1 (in caso di applicazione del metodo di cui all'art. 339) ed alla Tabella 2 (in caso di applicazione del metodo di cui all'art. 340 CRR).

(5) Ai fini dell'individuazione delle opzioni sullo "stesso strumento sottostante" si rinvia alle opzioni su titoli di debito.

- 2) per le opzioni su azioni e indici azionari e per le opzioni su valute e oro, il valore corrente dello strumento sottostante (6) (7) è moltiplicato per 0,08;
- 3) per le opzioni su merci, il valore corrente dello strumento sottostante è moltiplicato per 0,15 (8);
- 4) per le opzioni su quote di OIC con sottostante un indice di titoli di debito o un basket di prestabiliti titoli di debito oppure titoli di debito, il cui rischio di posizione è calcolato in base al metodo di cui all'art. 350, par. 2 CRR o al metodo di cui all'art. 350, par. 3 CRR, il valore corrente dello strumento sottostante (9) è moltiplicato per i fattori indicati nella Tabella 1;
- 5) per le opzioni su quote di OIC che replicano indici di capitale o con sottostante un basket di prestabiliti titoli di capitale oppure titoli di capitale, il cui rischio di posizione è calcolato in base al metodo di cui all'art. 350, par. 2 CRR o al metodo di cui all'art. 350, par. 3 CRR, il valore corrente dello strumento sottostante (10) è moltiplicato per 0,08;
- 6) per le opzioni su quote di OIC, il cui rischio di posizione è calcolato in base al metodo di cui all'art. 348, par. 1 CRR, il valore corrente dello strumento sottostante è moltiplicato per 0,32 (11);
- 7) per le opzioni connesse con strumenti finanziari sensibili a più fattori di rischio nel calcolo dell'impatto *gamma* relativo a ogni fattore di rischio rilevante il valore corrente dello strumento sottostante è moltiplicato per il corrispondente coefficiente di cui ai punti precedenti;
- 8) per le opzioni su strumenti finanziari dipendenti da fattori di rischio non espressamente previsti dalla normativa il valore corrente dello strumento sottostante è moltiplicato per 0,15.

I singoli "impatti *gamma*" di ciascuna opzione sullo stesso strumento sottostante sono sommati algebricamente così da determinare, per ogni classe di strumento sottostante, l'"impatto *gamma*" netto (positivo o negativo).

Il requisito di fondi propri totale per il *gamma* sarà pari alla somma del valore assoluto degli "impatti *gamma*" netti negativi.

I requisiti di fondi propri per il rischio di volatilità sono determinati moltiplicando la somma dei *vega* per tutte le opzioni sullo stesso strumento sottostante per una variazione proporzionale della volatilità pari a $\pm 25\%$. Il requisito di fondi propri totale per il rischio *vega*

(6) Le opzioni su azioni e indici azionari sono da considerare sullo "stesso strumento sottostante" se riferite al medesimo mercato nazionale.

(7) Le opzioni su valute e oro sono da considerare sullo "stesso strumento sottostante" se riferite alla medesima coppia di valute e oro.

(8) Le opzioni su merci sono da considerare "sullo stesso strumento sottostante" se riferite alla medesima merce.

(9) Le opzioni su certificati di partecipazione a OIC che replicano indici di titoli di debito, o basket di prestabiliti titoli di debito (metodo di cui all'art. 350, par. 2 CRR), sono da considerare sullo "stesso strumento sottostante" se sono espresse nella medesima valuta e presentano il medesimo profilo temporale. Quest'ultima condizione risulta soddisfatta per le opzioni la cui coppia di posizioni (lunga e corta) sottostanti ricada nelle medesime fasce temporali di cui alla Tabella 1 (in caso di applicazione del metodo di cui all'art. 339 CRR) ed alla Tabella 2 (in caso di applicazione del metodo di cui all'art. 340 CRR). Identico criterio si applica nel caso di opzioni su certificati di partecipazione a OIC assoggettate al metodo di cui all'art. 350, par. 3 CRR relativamente alla parte del certificato imputabile a titoli di debito.

(10) Le opzioni su certificati di partecipazione a OIC che replicano indici di capitale, o basket di prestabiliti titoli di capitale (metodo di cui all'art. 350, par. 2 CRR), sono da considerare sullo "stesso strumento sottostante" se riferite al medesimo mercato nazionale. Identico criterio si applica nel caso di opzioni su certificati di partecipazione a OIC assoggettate al metodo di cui all'art. 350, par. 3 CRR relativamente alla parte del certificato imputabile a titoli di capitale.

(11) Le opzioni su certificati di partecipazione a OIC assoggettate al metodo di cui all'art. 348, par. 1 CRR sono da considerare sullo "stesso strumento sottostante" se riferite al medesimo OIC.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Seconda – Applicazione in Italia del CRR

Capitolo 9 – Rischio di mercato e rischio di regolamento

Sezione III – Esercizio delle discrezionalità nazionali

sarà pari alla somma del valore assoluto dei singoli requisiti calcolati per ciascuno strumento sottostante.

Tabella 1								
Zona	Fasce temporali di scadenza						Fattori	
	cedola pari o superiore al 3%			cedola inferiore al 3%				
Zona 1	fino a 1 mese			fino a 1 mese			0 %	
	da oltre	1 mese	fino a 3 mesi	da oltre	1 mese	fino a 3 mesi	0,20 %	
	da oltre	3 mesi	fino a 6 mesi	da oltre	3 mesi	fino a 6 mesi	0,40 %	
	da oltre	6 mesi	fino a 1 anno	da oltre	6 mesi	fino a 1 anno	0,70 %	
Zona 2	da oltre	1 anno	fino a 2 anni	da oltre	1 anno	fino a 1,9 anni	1,25 %	
	da oltre	2 anni	fino a 3 anni	da oltre	1,9 anni	fino a 2,8 anni	1,75 %	
	da oltre	3 anni	fino a 4 anni	da oltre	2,8 anni	fino a 3,6 anni	2,25 %	
Zona 3	da oltre	4 anni	fino a 5 anni	da oltre	3,6 anni	fino a 4,3 anni	2,75 %	
	da oltre	5 anni	fino a 7 anni	da oltre	4,3 anni	fino a 5,7 anni	3,25 %	
	da oltre	7 anni	fino a 10 anni	da oltre	5,7 anni	fino a 7,3 anni	3,75 %	
	da oltre	10 anni	fino a 15 anni	da oltre	7,3 anni	fino a 9,3 anni	4,50 %	
	da oltre	15 anni	fino a 20 anni	da oltre	9,3 anni	fino a 10,6 anni	5,25 %	
		oltre 20 anni			da oltre	10,6 anni	fino a 12 anni	6,00 %
					da oltre	12 anni	fino a 20 anni	8,00 %
				oltre 20 anni		12,50 %		

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Seconda – Applicazione in Italia del CRR

Capitolo 9 – Rischio di mercato e rischio di regolamento

Sezione III – Esercizio delle discrezionalità nazionali

Tabella 2						
Zone	Fasce temporali di scadenza				Variazioni ipotizzate di tasso %	
Zona 1	fino a 1 mese					1,00
	da	1	a	3	mesi	1,00
	da	3	a	6	mesi	1,00
	da	6	a	12	mesi	1,00
Zona 2	da	1,0	a	1,9	anni	0,90
	da	1,9	a	2,8	anni	0,80
	da	2,8	a	3,6	anni	0,75
Zona 3	da	3,6	a	4,3	anni	0,75
	da	4,3	a	5,7	anni	0,70
	da	5,7	a	7,3	anni	0,65
	da	7,3	a	9,3	anni	0,60
	da	9,3	a	10,6	anni	0,60
	da	10,6	a	12	anni	0,60
	da	12	a	20	anni	0,60

PARTE SECONDA

Capitolo 10

GRANDI ESPOSIZIONI

Capitolo 10

GRANDI ESPOSIZIONI

SEZIONE I

FONTI NORMATIVE

La materia è direttamente regolata:

- dal CRR, in particolare dalla Parte Quattro e dall'art. 493;
- dai regolamenti della Commissione europea recanti le norme tecniche di regolamentazione per specificare:
 - le condizioni e le metodologie utilizzate per determinare l'esposizione complessiva verso un cliente o un gruppo di clienti connessi per quanto concerne determinati tipi di esposizioni (art. 390, par. 8, lett. a) CRR;
 - a quali condizioni la struttura di determinate operazioni non costituisce un'esposizione aggiuntiva (art. 390, par. 8, lett. b) CRR;
 - i formati per la notifica proporzionati alla natura, all'entità e alla complessità delle attività degli enti, nonché le istruzioni sull'uso di tali formati (art. 394, par. 4, lett. a) CRR;
 - le frequenze e le date di determinate segnalazioni (art. 394, par. 4, lett. b) CRR;
 - le soluzioni IT da applicare per determinate segnalazioni (art. 394, par. 4, lett. c) CRR;
- dagli orientamenti emanati dall'ABE in materia di limiti aggregati di tali esposizioni oppure singoli limiti più severi delle esposizioni verso soggetti del sistema bancario ombra che svolgono attività bancarie al di fuori di un quadro regolamentato (art. 395, par. 2 CRR).

La materia è altresì disciplinata:

- dalla CRD IV;
- dai seguenti articoli del TUB:
 - art. 53, co. 1, lett. b) e d), che attribuisce alla Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, il potere di emanare disposizioni aventi a oggetto il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni nonché il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, i controlli interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione;
 - art. 53, co. 3, che attribuisce alla Banca d'Italia, tra l'altro, il potere di adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singole banche per le materie indicate al co. 1;
 - art. 67, co. 1, lett. b) e d), co. 2-ter e co. 3-bis, il quale, al fine di realizzare la vigilanza consolidata, prevede che la Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, impartisca alla capogruppo o a componenti del gruppo bancario, con provvedimenti di

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Seconda – Applicazione in Italia del CRR

Capitolo 10 – Grandi esposizioni

Sezione I – Fonti normative

carattere generale o particolare, disposizioni aventi a oggetto il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni nonché il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, i controlli interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione.

La disciplina tiene inoltre conto delle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia ai sensi degli artt. 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni (1).

(1) Cfr. il Regolamento del 25 giugno 2008, il Provvedimento del 21 gennaio 2014 e il Capitolo *Procedimenti amministrativi* delle Disposizioni introduttive.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Seconda – Applicazione in Italia del CRR

Capitolo 10 – Grandi esposizioni

Sezione II – Procedimenti amministrativi

SEZIONE II

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Il CRR non prevede procedimenti amministrativi per questa materia.

SEZIONE III

ESERCIZIO DELLE DISCREZIONALITÀ NAZIONALI

Ai sensi dell'art. 493, par. 3 CRR, alle seguenti categorie di esposizioni si applicano i fattori di ponderazione di seguito indicati:

A) Esposizioni a ponderazione 0:

- A.1) le esposizioni, incluse le partecipazioni, di una banca o di un gruppo bancario nei confronti dell'impresa madre o di altre società controllate dall'impresa madre, purché tutte soggette a vigilanza consolidata in uno Stato membro dell'Unione Europea conformemente al CRR;
- A.2) le esposizioni derivanti dalla riserva obbligatoria depositata presso banche centrali e denominate nella valuta nazionale di tali banche centrali;
- A.3) le esposizioni nei confronti di banche e imprese di investimento diverse dagli elementi computabili nei fondi propri, con durata originaria non superiore al giorno lavorativo successivo e non denominate in una principale valuta di scambio.

B) Esposizioni da considerare al 10% del loro valore nominale:

- B.1) le esposizioni per cassa nella forma di obbligazioni bancarie garantite (*covered bond*) ponderate al 10 per cento ai sensi dell'art. 129 CRR.

C) Esposizioni da considerare al 20% del loro valore nominale:

- C.1) le esposizioni nei confronti di enti territoriali degli Stati membri dell'Unione europea ponderate al 20 per cento ai sensi della Parte Tre, Tit. II, Capo 2 CRR, nonché quelle assistite da protezione del credito di tipo reale o personale di detti enti;
- C.2) le esposizioni per cassa nella forma di obbligazioni bancarie garantite ponderate al 20 per cento ai sensi dell'art. 129 CRR.

D) Esposizioni da considerare al 50% del loro valore nominale:

- D.1) le esposizioni fuori bilancio classificate come garanzie rilasciate e impegni con "rischio medio-basso" ai sensi dell'Allegato I CRR;
- D.2) le esposizioni per cassa nella forma di obbligazioni bancarie garantite ponderate al 50 per cento ai sensi dell'art. 129 CRR.

E) Esposizioni da considerare all'80% del loro valore nominale:

- E.1) le esposizioni derivanti da garanzie mutualistiche in forma di fondi monetari e di garanzie reali finanziarie rilasciate da banche di garanzia collettiva dei fidi.

La disciplina dei limiti prudenziali di cui all'art. 395 CRR si applica anche alle esposizioni verso imprese d'investimento di Stati extracomunitari riconosciute così come definite all'art. 391 CRR.

SEZIONE IV

LINEE DI ORIENTAMENTO

1. Gruppo di clienti connessi

Sussiste una situazione di controllo – salvo che la banca dimostri diversamente – quando ricorre anche una sola delle seguenti circostanze:

- 1) un cliente possiede – direttamente o indirettamente – più del 50% del capitale o delle azioni con diritto di voto di un'altra società cliente;
- 2) un cliente possiede il 50% o meno del 50% del capitale o dei diritti di voto in una società cliente ed è in grado di esercitare il controllo congiunto su di essa in virtù delle azioni e dei diritti posseduti, di clausole statutarie e di accordi con gli altri partecipanti.

Nell'ipotesi di possesso del 50% o di meno del 50% del capitale o delle azioni con diritto di voto, oppure indipendentemente da possessi azionari, costituisce indice di controllo la disponibilità di uno o più dei seguenti poteri: a) indirizzare l'attività di un'impresa in modo da trarne benefici; b) decidere operazioni significative, quali ad esempio il trasferimento dei profitti e delle perdite; c) nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi con funzione di supervisione strategica o con funzione di gestione; d) disporre della maggioranza dei voti negli organi con funzione di supervisione strategica o con funzione di gestione o della maggioranza dei voti nell'assemblea dei soci o in altro organo equivalente; e) coordinare la gestione di un'impresa con quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune.

Nel valutare la sussistenza del controllo in base alle circostanze sopra indicate, le banche tengono conto anche degli altri indicatori rilevanti utilizzati a fini di bilancio.

Le banche effettuano gli approfondimenti necessari per verificare se due o più soggetti costituiscono un insieme unitario sotto il profilo del rischio perché interconnessi in modo tale che, se uno di essi si trova in difficoltà finanziarie (in particolare, in difficoltà di finanziamento o di rimborso dei debiti), anche l'altro o tutti gli altri incontrerebbero con tutta probabilità difficoltà di finanziamento o di rimborso dei debiti. Tali approfondimenti devono essere effettuati, a titolo esemplificativo e come minimo, in presenza dei seguenti indici di connessione:

- 1) tra il debitore e il garante o chi è comunque responsabile dell'adempimento delle sue obbligazioni, quando l'esposizione è di rilevanza tale che l'escussione possa pregiudicare la solvibilità di questi ultimi;
- 2) tra soggetti coinvolti nel medesimo ciclo di produzione di beni o servizi quando la parte prevalente della produzione è destinata a un medesimo cliente finale, oppure la maggior parte dell'attivo o del passivo di un cliente è concentrato verso una medesima controparte, oppure un produttore dipende da un fornitore che non potrebbe essere sostituito immediatamente;
- 3) tra imprese che abbiano in comune la stessa clientela, quando la numerosità dei clienti sia ridotta e le imprese operino in settori ("di nicchia") in cui sia difficile trovare nuova clientela;

- 4) la banca sia a conoscenza della sussistenza di una connessione economica in quanto già rilevata da altre banche o intermediari;
- 5) nel caso di clienti rientranti nel portafoglio delle esposizioni al dettaglio, si tratti di: a) debitori di un'obbligazione solidale; b) coniugi, quando in base al regime patrimoniale loro applicabile siano entrambi obbligati e il finanziamento sia rilevante per entrambi; c) debitore e garante in presenza delle condizioni di cui al punto 1).

A tali fini rileva anche il caso in cui due o più clienti dipendono dalla medesima fonte di finanziamento. Si ha una situazione di dipendenza quando la fonte di finanziamento non è sostituibile se non incorrendo in notevoli difficoltà o sostenendo costi elevati. La sola circostanza di essere clienti di una medesima banca (in particolare se di rilevanza locale) non determina di per sé una connessione economica.

2. Schemi di investimento

Ai fini dell'individuazione di un gruppo di clienti connessi in presenza di un'esposizione verso uno schema di investimento (1), la banca considera l'esposizione nei confronti dello schema di investimento e degli *asset* sottostanti (oggetto dell'investimento), valutando la sostanza economica e i rischi inerenti l'operazione.

In linea generale, la banca deve essere in grado di identificare e controllare nel tempo (2) le attività sottostanti lo schema di investimento. In tal caso, deve considerare:

- le esposizioni verso ciascuna delle attività sottostanti lo schema, assegnandole al cliente o al gruppo di clienti corrispondenti (*full look-through*) (3);
- in aggiunta a tali esposizioni, anche un'esposizione nei confronti dello schema medesimo, da contenere nei limiti prudenziali secondo quanto previsto nel par. 1.

In caso contrario, la banca applica nei confronti delle esposizioni non note uno dei seguenti metodi, maggiormente prudenziali:

- a) se la banca è in grado di identificare e controllare nel tempo (cfr. nota 2) solo una parte delle attività sottostanti lo schema, assegna le esposizioni note al cliente o al gruppo di clienti connessi corrispondenti; le rimanenti esposizioni sono trattate conformemente alla lett. b) (*partial look-through*) (cfr. nota 3);
- b) se la banca non è in grado di identificare e controllare nel tempo tutte o parte delle attività sottostanti uno o più schemi e tali schemi non sono sufficientemente granulari (4), le esposizioni verso tutti gli schemi sono considerate come un'unica esposizione verso un solo

(1) Per schemi di investimento ai fini del presente paragrafo si considerano gli OICR, le società per la cartolarizzazione, gli altri veicoli societari, organismi o strutture contrattuali interposti tra la banca e gli investimenti sottostanti.

(2) In presenza di portafogli "dinamici" le banche devono effettuare nel continuo (comunque almeno una volta al mese) un monitoraggio che garantisca un'adeguata conoscenza della composizione del portafoglio. In caso di portafoglio "statico" è sufficiente che la valutazione della composizione del portafoglio sia fatta una volta per tutte.

(3) L'ammontare delle esposizioni verso i singoli clienti o gruppi di clienti connessi è calcolato tenendo conto della quota di partecipazione della banca nello schema di investimento. Ad esempio, se la banca assume nei confronti di uno schema un'esposizione pari al 20% del valore complessivo dello schema medesimo, e tale schema investe in attività sottostanti ripartite come segue: A 20%, B 30%, C 50%, l'esposizione verso il cliente A sarà pari a $20\% \times 20\% = 4\%$, verso B: $20\% \times 30\% = 6\%$, verso C: $20\% \times 50\% = 10\%$.

(4) Uno schema può essere considerato sufficientemente granulare se la sua attività sottostante di maggiore importo è inferiore al 5% del totale dello schema. Nel caso di un "fondo di fondi", il criterio di granularità può essere applicato al livello delle attività sottostanti i fondi in cui il fondo investe.

cliente; nel caso in cui lo schema sia sufficientemente granulare, la relativa esposizione può essere considerata solo verso lo schema medesimo (*unknown exposure*);

- c) se la banca, nonostante non sia in grado di identificare e controllare nel tempo le attività sottostanti lo schema, è in grado di assicurare e dimostrare che tali attività non sono direttamente o indirettamente connesse con alcun'altra esposizione del proprio portafoglio (ivi incluse le esposizioni verso altri schemi) superiore al 2% del capitale ammissibile, essa può trattare lo schema come un cliente distinto e non connesso con altri clienti della banca (*structure-based approach*).

In ogni caso, la banca può adottare i metodi di cui alle lettere b) e c) solo se è in grado di dimostrare che la scelta è dovuta esclusivamente alla mancanza di una effettiva conoscenza delle esposizioni sottostanti allo schema.

3. Esposizioni connesse alla prestazione di servizi di trasferimento fondi e di compensazione, regolamento e custodia di strumenti finanziari.

Nella prestazione alla clientela dei servizi di trasferimento fondi e di compensazione, regolamento e custodia di strumenti finanziari, le banche effettuano, su richiesta della clientela, movimentazioni sui conti correnti di corrispondenza per importi rilevanti e non prevedibili; in connessione con tale operatività possono generarsi esposizioni temporanee il cui esatto ammontare non è esattamente quantificabile prima della fine della giornata lavorativa.

Per favorire l'ordinata operatività del mercato finanziario e delle relative infrastrutture, alcune esposizioni sono escluse dall'ambito di applicazione della presente disciplina, nei limiti e alle condizioni di seguito specificate.

- 1) Deve trattarsi di esposizioni derivanti dalla prestazione di uno dei seguenti servizi:
 - a) trasferimento di denaro, ivi inclusi l'esecuzione di servizi di pagamento, compensazione e regolamento in qualsiasi valuta e servizi di banca corrispondente;
 - b) compensazione, regolamento e custodia di strumenti finanziari per la propria clientela; i servizi di custodia includono il pagamento di interessi o dividendi, il rimborso del capitale, altri flussi legati alla dinamica finanziaria dello strumento finanziario.
- 2) Si tratta delle seguenti tipologie di esposizioni derivanti da iniziative dirette o indirette della clientela:
 - a) esposizioni derivanti dal ritardato approntamento della provvista;
 - b) altre esposizioni:
 - i) esposizioni derivanti da flussi inattesi o che sono il risultato di flussi attesi e non realizzati, qualora la banca, per effetto di limitazioni tecniche o esterne (es. circostanze temporali e pratiche di mercato), non sia in grado di ridurle prima del termine della giornata lavorativa;
 - ii) depositi in contanti costituiti in garanzia (*cash collateral*) connessi con uno dei servizi di cui al punto 1 lett. b), oppure altre transazioni effettuate per conto dei clienti su mercati finanziari (quali quelli derivanti dalla partecipazione a un mercato regolamentato o dalle operazioni SFT);

- c) esposizioni derivanti dalla diversificazione delle esposizioni precedentemente descritte generatesi nello stesso giorno, allorché:
- i) l'esposizione originale rientri in uno dei casi precedenti;
 - ii) le esposizioni risultanti siano assunte al solo fine di ridurre la concentrazione verso una controparte attraverso il trasferimento di parte dell'esposizione a una o più controparti terze;
 - iii) l'intermediario verso cui è assunta l'esposizione risultante abbia un merito di credito corrispondente alle classi 1, 2 o 3 secondo i criteri previsti ai fini del rischio di credito (metodo standardizzato).

Sono in ogni caso escluse dall'esenzione le esposizioni derivanti da attività di negoziazione sui titoli di proprietà.

Le esposizioni esentate devono essere ricondotte nei limiti prudenziali al più presto possibile e comunque entro il giorno lavorativo successivo. Trascorso tale termine senza che l'esposizione sia ricondotta entro i limiti, l'esenzione cessa di operare e l'esposizione rientra per intero nell'ambito di applicazione della presente disciplina.

L'esenzione si applica anche alle esposizioni infragiornaliere verso intermediari vigilati e altri soggetti aventi sede in uno Stato dell'Unione Europea sottoposti a controllo nell'ambito della supervisione sui mercati, a condizione che tali esposizioni siano connesse alla prestazione di uno dei servizi di cui sopra al punto 1 lett. a).

Le esposizioni infragiornaliere esentate devono essere ricondotte nei limiti delle grandi esposizioni al più presto possibile e comunque entro lo stesso giorno lavorativo. Trascorso tale termine senza che l'esposizione sia stata ricondotta entro i limiti, l'esenzione cessa di operare e l'esposizione rientra per intero nell'ambito di applicazione della presente disciplina.

Le banche si dotano di politiche e di sistemi di controllo idonei ad assicurare il rispetto delle condizioni indicate nel presente sottoparagrafo.

SEZIONE V

REGOLE ORGANIZZATIVE E PROVVEDIMENTI

1. Regole organizzative in materia di grandi rischi

Le banche devono attenersi a regole di comportamento che garantiscano la possibilità di conoscere i grandi rischi, valutarne la qualità, seguirne l'andamento nel tempo. È responsabilità primaria dei vertici aziendali garantire che tali regole siano definite con attenzione, diffuse con chiarezza nell'organizzazione aziendale, rigorosamente rispettate.

Poiché l'insolvenza di un grande prestatore può avere effetti di rilievo sulla solidità patrimoniale, al rispetto dei limiti quantitativi fissati dalla presente disciplina devono unirsi strumenti volti ad assicurare la buona qualità dei crediti.

In un contesto economico caratterizzato da una fitta rete di interdipendenze tra gli operatori, la valutazione dei grandi rischi si arricchisce di nuovi contenuti che ne accrescono la complessità: essa deve avvenire nella consapevolezza dei legami esistenti tra i diversi soggetti economici e dei riflessi che gli stessi possono avere sotto i profili della concentrazione del rischio.

Difficoltà specifiche possono essere poste dal fenomeno dei gruppi sia quando esso connota la banca sia quando esso connota il prestatore del credito.

Per quanto concerne il gruppo bancario è necessario che vengano conosciuti e tenuti sotto controllo i rischi che il gruppo stesso assume nel suo complesso. A tale scopo il gruppo deve dotarsi di strutture organizzative e sistemi informativi sufficientemente articolati e tali da coprire tutte le attività poste in essere dalle diverse unità che compongono il gruppo.

La capogruppo assicura in particolare che il sistema di delega di poteri adottato garantisca comunque la piena conoscenza, in capo alla stessa capogruppo, dei grandi rischi. Rientra nelle responsabilità degli organi della capogruppo, secondo le rispettive competenze, effettuare una periodica verifica dell'andamento del rapporto di credito nei confronti dei grandi rischi.

Il sistema di comunicazione interno deve essere sufficientemente fluido per cogliere le potenziali sinergie informative che si sviluppano nel gruppo grazie alle conoscenze che le singole unità operative acquisiscono nei confronti della clientela e che, se opportunamente condivise, possono contribuire a migliorare, in maniera anche significativa, la conoscenza globale della clientela, della sua capacità di rimborso, della qualità economica dei progetti intrapresi, dei fattori, anche congiunturali, che possono influire sull'andamento dei rischi.

Dal lato del prestatore del credito è di fondamentale importanza cogliere i legami esistenti tra i clienti: nel caso di imprese organizzate sotto forma di gruppo, infatti, la valutazione del merito creditizio riguarda anche il gruppo nel suo complesso.

Nel corso dell'istruttoria che precede l'assunzione del rischio, si avrà cura di acquisire dalla clientela i bilanci consolidati e comunque le informazioni necessarie per individuare l'esatta composizione, la situazione economico-patrimoniale e l'esposizione finanziaria del gruppo di appartenenza.

In particolare, le banche devono acquisire tutte le informazioni necessarie per valutare eventuali connessioni di tipo giuridico ed economico tra i clienti. A tal fine, predispongono

adeguati processi e strutture per effettuare la suddetta valutazione, prevedendo anche l'esistenza al proprio interno di una funzione incaricata di seguire il fenomeno dei gruppi economici. Particolare attenzione va prestata nella valutazione di eventuali connessioni economiche in relazione alle esposizioni di ammontare superiore al 2% del patrimonio di vigilanza.

La prosecuzione del rapporto è subordinata al periodico aggiornamento di tali informazioni.

Le banche verificano con attenzione le notizie e i dati forniti dalla clientela, utilizzando ogni strumento conoscitivo disponibile (archivi aziendali, Centrale dei rischi, Centrale dei bilanci, ecc.).

L'accentramento della gestione finanziaria che si realizza all'interno dei gruppi può rendere meno agevole per la banca l'individuazione del soggetto che in concreto utilizza l'affidamento: in tali casi è pertanto necessario che la dialettica che normalmente caratterizza il rapporto con la clientela sia particolarmente sviluppata, in modo da consentire comunque alla banca di seguire e valutare la destinazione dei propri affidamenti.

Particolare cautela è adottata nel sostegno finanziario a gruppi che comprendono al proprio interno strutture societarie delle quali non sia chiara la funzione economica (come ad esempio nel caso di società localizzate in centri off-shore).

Il rigore e la professionalità con cui le banche assumono grandi rischi e ne seguono l'andamento, costituiscono per la Banca d'Italia un costante punto di riferimento per le valutazioni di propria competenza nell'attività di vigilanza.

2. Provvedimenti della Banca d'Italia

Nei confronti delle banche e dei gruppi bancari che presentino profili di accentuata rischiosità in relazione alla situazione tecnico-organizzativa, la Banca d'Italia può fissare limiti più restrittivi di quelli previsti in via generale. Particolare rilievo assume in questo ambito l'adeguatezza della struttura organizzativa a selezionare la clientela, a seguire l'evoluzione della situazione economico-finanziaria dei maggiori clienti e a controllare l'andamento dei finanziamenti concessi.

Nei casi previsti dall'art. 396 CRR, le banche e i gruppi bancari sono tenuti, nel più breve tempo possibile, a ricondurre le posizioni di rischio entro le soglie previste; a tal fine, i soggetti di cui sopra comunicano immediatamente alla Banca d'Italia gli interventi che intendono adottare.

PARTE SECONDA

Capitolo 11

LIQUIDITÀ

Capitolo 11

LIQUIDITÀ

SEZIONE I

FONTI NORMATIVE

La materia è direttamente regolata:

- dal CRR, in particolare dalla Parte Sei e dagli artt. 8, 20 e 21;
- dai regolamenti della Commissione europea recanti le norme tecniche di regolamentazione per stabilire:
 - le segnalazioni di vigilanza degli enti (art. 415, par. 3 CRR);
 - l'elenco delle valute per le quali vi è una definizione estremamente restrittiva di stanziabilità presso la banca centrale (art. 416, par. 5 CRR);
 - l'elenco delle valute per le quali il fabbisogno giustificato di attività liquide supera la disponibilità di tali attività (art. 419, par. 4 CRR);
 - le deroghe per le valute con insufficiente disponibilità di attività liquide (art. 419, par. 5 CRR);
 - le ulteriori criteri oggettivi da rispettare per l'applicazione di tassi di deflusso preferenziali ad alcune tipologie di rapporti infragruppo (art. 422, par. 10 CRR);
 - le condizioni per l'applicazione della nozione di “rilevanza” e i metodi per la misurazione dei deflussi di cassa aggiuntivi su strumenti derivati, operazioni di finanziamento e altri contratti se rilevanti (art. 423, par. 3, secondo comma CRR);
 - le ulteriori criteri oggettivi da rispettare per l'applicazione di tassi di afflusso preferenziali su alcune tipologie di rapporti infragruppo (art. 425, par. 6 CRR).
- dagli orientamenti dell'ABE in materia di trattamento dei depositi *retail* soggetti a tassi di deflusso differenti (art. 421, par. 3 CRR) emanati il 6 dicembre 2013.

La materia è altresì disciplinata dai seguenti articoli del TUB:

- artt. 51 e 66, concernenti la vigilanza informativa sulle banche e sui soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata;
- art. 53, co. 1, lett. a), b) e d), che attribuisce alla Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, il potere di emanare disposizioni aventi a oggetto l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni nonché il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, i controlli interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione;
- art. 53, co. 3, che attribuisce, tra l'altro, alla Banca d'Italia il potere di adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singole banche per le materie indicate nel co. 1;
- art. 67, co. 1, lett. a), b) e d), co. 2-ter e co. 3-bis, il quale, al fine di realizzare la vigilanza consolidata, prevede che la Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni

del CICR, impartisca alla capogruppo o a componenti del gruppo bancario, con provvedimenti di carattere generale o particolare, disposizioni aventi a oggetto l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni nonché il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, i controlli interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione.

Vengono inoltre in rilievo i documenti Basilea 2, [Basel III: International framework for liquidity risk measurement, standards and monitoring](#) del dicembre 2010 e [Basel III: The Liquidity Coverage Ratio and liquidity risk monitoring tools](#) del gennaio 2013.

La disciplina tiene inoltre conto delle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia ai sensi degli artt. 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni (1).

(1) Cfr. il Regolamento del 25 giugno 2008, il Provvedimento del 21 gennaio 2014 e il Capitolo *Procedimenti amministrativi* delle Disposizioni introduttive.

SEZIONE II

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Si indicano di seguito i procedimenti amministrativi relativi al presente Capitolo:

- *autorizzazione alla deroga dell'applicazione su base individuale dei requisiti di cui alla Parte Sei CRR qualora gli enti del sottogruppo di liquidità siano autorizzati in più Stati membri (art. 8, par. 1 e art. 21 CRR; termine: 6 mesi);*
- *autorizzazione alla deroga dell'applicazione su base individuale dell'art. 86 CRD IV per le banche del sottogruppo di liquidità qualora siano state autorizzate alla deroga di cui all'art. 8, parr. 1 o 2 CRR (art. 8, par. 5 CRR; termine: 6 mesi);*
- *autorizzazione all'utilizzo di percentuali preferenziali di deflusso e/o afflusso per specifici rapporti infragruppo per banche autorizzate in Italia (art. 422, par. 8 e art. 425, par. 4 CRR; termine: 120 giorni);*
- *autorizzazione all'utilizzo di percentuali preferenziali di deflusso e/o afflusso per specifici rapporti infragruppo per banche autorizzate in Italia e altri Stati membri (art. 422, par. 9, art. 425, par. 5 e art. 20 CRR, termine: 6 mesi);*
- *autorizzazione all'esenzione totale o parziale dal limite del 75% degli afflussi derivanti da un'impresa madre o una filiazione dell'ente o un'altra filiazione della stessa impresa madre o connessa (art. 425, par. 1 CRR, termine: 6 mesi).*

SEZIONE III

ESERCIZIO DELLE DISCREZIONALITÀ NAZIONALI

1. Deroga all'applicazione delle regole di liquidità su base individuale

Ai sensi dell'art. 8 par. 2 CRR, l'applicazione su base individuale delle disposizioni di cui alla Parte Sei CRR è derogata per le banche italiane, appartenenti a un gruppo bancario. La capogruppo rispetta le disposizioni di cui alla Parte Sei CRR su base consolidata e, ove rilevante, a livello di sottogruppo di liquidità.

Nel caso in cui la deroga interessi enti autorizzati in più Stati membri, la Banca d'Italia può derogare, in tutto o in parte, l'applicazione su base individuale delle disposizioni di cui alla Parte Sei CRR nei confronti di una banca e di una o più filiazioni della stessa e sottoporle a vigilanza come un unico sottogruppo di liquidità, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8, par. 1 CRR.

Si applicano le procedure previste dall'art. 21 CRR.

La Banca d'Italia può derogare, in tutto o in parte, l'applicazione su base individuale dell'art. 86 CRD IV (art. 8, par. 5 CRR) nei confronti di banche che beneficiano della deroga all'applicazione delle regole di liquidità su base individuale di cui al presente paragrafo.

2. Requisito di copertura della liquidità

Ai sensi dell'art. 412, par. 5 CRR, fino all'introduzione dei requisiti di liquidità armonizzati nell'Unione ai sensi dell'art. 460, la Banca d'Italia può dettare disposizioni volte a definire l'applicazione su base nazionale del requisito di copertura della liquidità oppure ad imporre un requisito più elevato in materia di liquidità fino al 100%.

Nei casi previsti dall'art. 414 CRR, la Banca d'Italia può stabilire che le segnalazioni previste dal medesimo articolo siano effettuate con frequenza minore o scadenze più lunghe, sulla base della situazione individuale della banca, tenendo conto delle dimensioni e della complessità delle attività della banca in questione.

Ai sensi dell'art. 416, par. 1, secondo comma CRR, la Banca d'Italia può dettare disposizioni volte a specificare i criteri che le banche utilizzano nella definizione e individuazione delle attività liquide ai sensi del medesimo articolo.

Ai sensi dell'art. 420, par. 2 CRR, i prodotti fuori bilancio relativi al finanziamento al commercio (*trade finance*) di cui all'art. 429 e all'allegato I sono assoggettati ad un tasso di deflusso del 5%.

Le banche individuano e assoggettano a deflussi differenti i depositi al dettaglio nel rispetto di quanto previsto dagli orientamenti emanati dall'ABE ai sensi dell'art. 421, par. 3 CRR.

Ai sensi dell'art. 422, par. 4, secondo comma CRR, la Banca d'Italia, in attesa di una definizione uniforme dei deflussi su altre passività, può fornire orientamenti generali che le banche utilizzano per identificare depositi mantenuti dal depositante nel contesto di una relazione operativa consolidata, per le finalità previste dal medesimo articolo.

In casi specifici, la Banca d'Italia può consentire alle banche autorizzate in Italia di applicare alle passività di cui all'art. 422, par. 7 CRR, una percentuale di deflusso inferiore a quella prevista in via ordinaria, qualora siano rispettate le condizioni indicate dal par. 8 del medesimo articolo. Le banche autorizzate in Italia che intendano avvalersi di tale trattamento preferenziale presentano apposita istanza di autorizzazione alla Banca d'Italia, attestando il rispetto delle condizioni indicate nell'art. 422, par. 8 CRR.

Ai sensi dell'art. 422, par. 9 CRR, la Banca d'Italia può consentire di derogare al rispetto della condizione di cui all'art. 422, par. 8, lett. d) CRR (1). In tali casi, si applica la procedura di cui all'art. 20, par. 1, lett. b) CRR.

Ai sensi dell'art. 425, par. 1 CRR, le banche che intendono esentare in tutto o in parte dal limite del 75% gli afflussi derivanti da un ente che è un'impresa madre o una filiazione dell'ente o un'altra filiazione della stessa impresa madre o connessa all'ente tramite una relazione ai sensi dell'art. 12, par. 1 della direttiva 83/349/CEE, ne fanno richiesta alla Banca d'Italia, indicando la natura parziale o totale dell'esenzione e le tipologie di rapporti interessati.

In casi specifici, la Banca d'Italia può consentire alle banche autorizzate in Italia di applicare alle linee di credito e di liquidità una percentuale di afflusso superiore a quella prevista in via ordinaria, qualora siano rispettate le condizioni indicate nell'art. 425, par. 4 CRR. Le banche autorizzate in Italia che intendano avvalersi del trattamento preferenziale sopra richiamato presentano apposita istanza di autorizzazione alla Banca d'Italia, attestando il rispetto delle condizioni indicate nell'art. 425, par. 4 CRR.

Ai sensi dell'art. 425, par. 5 CRR, la Banca d'Italia può consentire di derogare al rispetto della condizione di cui all'art. 425, par. 4, lett. d) CRR (2). In tali casi si applica la procedura di cui all'art. 20, par. 1, lett. b) CRR.

3. Requisito di finanziamento stabile

Ai sensi dell'art. 413 CRR, fino all'introduzione di norme minime vincolanti sul coefficiente di finanziamento stabile, la Banca d'Italia può introdurre disposizioni in materia.

Nei casi previsti dall'art. 414 CRR, la Banca d'Italia può stabilire che le segnalazioni previste dal medesimo articolo siano effettuate con frequenza minore o scadenze più lunghe, sulla base della situazione individuale di un ente, tenendo conto delle dimensioni e della complessità delle attività dell'ente in questione.

(1) Ossia che la banca e il soggetto depositante abbiano sede in Italia.

(2) Ossia che la banca e il soggetto che ha rilasciato la linea di credito e/o liquidità abbiano sede in Italia.

Parte Seconda – Applicazione in Italia del CRR

Capitolo 11 – Liquidità

Sezione III – Discrezionalità nazionali

4. Segnalazioni sulla liquidità

Ai sensi dell'art. 415, par. 3, terzo comma CRR, fino all'introduzione di requisiti vincolanti in materia di liquidità, la Banca d'Italia può continuare a raccogliere informazioni e dati mediante strumenti di monitoraggio al fine di controllare l'osservanza delle norme vigenti in materia di liquidità.

PARTE SECONDA

Capitolo 12

INDICE DI LEVA FINANZIARIA

Capitolo 12

INDICE DI LEVA FINANZIARIA

SEZIONE I

FONTI NORMATIVE

La materia è direttamente regolata:

- dal CRR, in particolare dalla Parte Sette;
- dal regolamento della Commissione europea recante le norme tecniche di attuazione in materia di segnalazione dell'indice di leva finanziaria (art. 430, par. 2 CRR);

La materia è altresì disciplinata dai seguenti articoli del TUB:

- artt. 51 e 66, concernenti la vigilanza informativa sulle banche e sui soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata;
- art. 53, co. 1, lett. a), b) e d), che attribuisce alla Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, il potere di emanare disposizioni aventi a oggetto l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni nonché il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, i controlli interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione;
- art. 53, co. 3, che attribuisce, tra l'altro, alla Banca d'Italia il potere di adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singole banche per le materie indicate nel co. 1;
- art. 67, co. 1, lett. a), b) e d), co. 2-ter e co. 3-bis, il quale, al fine di realizzare la vigilanza consolidata, prevede che la Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, impartisca alla capogruppo o a componenti del gruppo bancario, con provvedimenti di carattere generale o particolare, disposizioni aventi a oggetto l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni nonché il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, i controlli interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione.

La disciplina tiene inoltre conto delle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia ai sensi degli artt. 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni (1).

(1) Cfr. il Regolamento del 25 giugno 2008, il Provvedimento del 21 gennaio 2014 e il Capitolo *Procedimenti amministrativi* delle Disposizioni introduttive.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Seconda – Applicazione in Italia del CRR

Capitolo 12 – Leva finanziaria

Sezione II –Esercizio delle discrezionalità nazionali

SEZIONE II

ESERCIZIO DELLE DISCREZIONALITÀ NAZIONALI

Ai sensi dell'art. 499, par. 3 CRR, nel periodo che intercorre fra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2017 le banche calcolano il proprio indice di leva finanziaria come dato di fine trimestre in luogo della media aritmetica semplice delle misure di leva finanziaria mensili del trimestre di riferimento.

PARTE SECONDA

Capitolo 13

INFORMATIVA AL PUBBLICO

Capitolo 13

INFORMATIVA AL PUBBLICO

SEZIONE I

FONTI NORMATIVE

La materia è direttamente regolata:

- dal CRR, Parte Otto e Parte Dieci, Tit. I, Capo 3;
- dai regolamenti della Commissione europea recanti le norme tecniche di regolamentazione o di attuazione per disciplinare:
 - i modelli uniformi per la pubblicazione delle informazioni riguardanti i fondi propri (art. 437, par. 2 CRR);
 - i modelli uniformi per la pubblicazione delle informazioni riguardanti i fondi propri nel periodo a decorrere da 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2021 (art. 492, par. 5 CRR);
 - gli obblighi di informativa in materia di riserve di capitale (art. 440, par. 2 CRR);
 - i modelli uniformi per la pubblicazione delle informazioni riguardanti gli indicatori di importanza sistemica (art. 441, par. 2 CRR);
 - l'informativa concernente le attività di bilancio prive di vincoli (art. 443 CRR);
 - i modelli uniformi per la pubblicazione delle informazioni riguardanti la leva finanziaria (art. 451, par. 2 CRR).

PARTE SECONDA

Capitolo 14

DISPOSIZIONI TRANSITORIE IN MATERIA DI FONDI PROPRI

Capitolo 14

DISPOSIZIONI TRANSITORIE IN MATERIA DI FONDI PROPRI

SEZIONE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

Il presente Capitolo contiene le scelte di competenza delle autorità di vigilanza nazionali relative al regime transitorio per l'applicazione delle disposizioni in materia di fondi propri.

In particolare, nella Sez. II sono indicati, per ciascun anno del periodo transitorio e nell'ambito degli intervalli stabiliti dal CRR, i valori percentuali (es. 20% – 100%) da applicare alle singole voci rilevanti ai fini del calcolo dei fondi propri.

2. Fonti normative

La materia è direttamente regolata:

- dal CRR, in particolare dalla Parte Dieci, Capi 1 e 2;
- dai regolamenti della Commissione europea recanti le norme tecniche di regolamentazione per specificare:
 - le condizioni in base alle quali le autorità competenti determinano se gli aggiustamenti apportati ai fondi propri, o ai relativi elementi, conformemente alle disposizioni nazionali di recepimento della direttiva 2006/48/CE o della direttiva 2006/49/CE che non sono inclusi nella Parte Due CRR, debbano essere apportati, ai fini del presente articolo, agli elementi di capitale primario di classe 1, agli elementi aggiuntivi di classe 1, agli elementi di classe 1 e agli elementi di classe 2 o ai fondi propri (art. 481, par. 6 CRR);
 - le condizioni per considerare i fondi propri di cui ai co. 1 e 2 dell'art. 487 CRR rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 486, co. 4 o 5, nel periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2021 (art. 487, par. 3 CRR).

La materia è altresì disciplinata dai seguenti articoli del TUB:

- art. 53, co. 1, lett. a), b) e d), che attribuisce alla Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, il potere di emanare disposizioni aventi a oggetto l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni nonché il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, i controlli interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione;
- art. 53, co. 3, che attribuisce, tra l'altro, alla Banca d'Italia il potere di adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singole banche per le materie indicate nel co. 1;

Parte Seconda – Applicazione in Italia del CRR

Capitolo 14 – Disposizioni transitorie in materia di fondi propri

Sezione I – Disposizioni di carattere generale

- art. 67, co. 1, lett. a), b) e d), co. 2-ter e co. 3-bis, il quale, al fine di realizzare la vigilanza consolidata, prevede che la Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, impartisca alla capogruppo o a componenti del gruppo bancario, con provvedimenti di carattere generale o particolare, disposizioni aventi a oggetto l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni nonché il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, i controlli interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione.

— dalla deliberazione del CICR del 12 gennaio 1994.

La disciplina tiene inoltre conto delle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia ai sensi degli artt. 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni (1).

3. Procedimenti amministrativi

Si indicano di seguito i procedimenti amministrativi relativi al presente Capitolo:

- *autorizzazione a non dedurre le partecipazioni in imprese di assicurazione, imprese di riassicurazione o società di partecipazione assicurativa se sono soddisfatte le condizioni previste (art. 471 CRR; termine: 120 giorni).*

(1) Cfr. il Regolamento del 25 giugno 2008, il Provvedimento del 21 gennaio 2014 e il Capitolo *Procedimenti amministrativi* delle Disposizioni introduttive.

SEZIONE II

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Requisiti di fondi propri (art. 465 CRR)

Nel periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014, le banche rispettano i seguenti requisiti di fondi propri:

- a) coefficiente di capitale primario di classe 1 almeno pari al 4,5%;
- b) coefficiente di capitale di classe 1 almeno pari al 5,5%.

2. Perdite non realizzate misurate al valore equo (art. 467 CRR)

La percentuale applicabile ai sensi dell'art. 467, co. 3 CRR è:

- a) 20% nel periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014;
- b) 40% nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;
- c) 60% nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;
- d) 80% nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017.

Le banche possono non includere in alcun elemento dei fondi propri profitti o perdite non realizzati relativi alle esposizioni verso le amministrazioni centrali classificate nella categoria "Attività finanziarie disponibili per la vendita" dello IAS 39 approvato dall'UE (1).

3. Profitti non realizzati misurati al valore equo (art. 468 CRR)

La percentuale applicabile ai sensi dell'art. 468, co. 3 CRR è (2):

- a) 60% nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;
- b) 40% nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;
- c) 20% nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017.

4. Profitti e perdite su derivati passivi valutati al valore equo derivanti da variazioni del proprio merito di credito (art. 468, par. 4 CRR)

La percentuale applicabile ai sensi degli artt. 468, par. 4, e 478, par. 1 CRR è:

- a) 100% nel periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014;
- b) 100% nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;

(1) Tale trattamento si applica sino a che la Commissione non ha adottato un regolamento sulla base del regolamento (CE) n. 1606/2002 che approvi l'*International Financial Reporting Standard* in sostituzione dello IAS 39.

(2) Si fa presente che, ai sensi dell'art. 468, par. 2 CRR, nel periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014 la percentuale applicabile è pari al 100%.

- c) 100% nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;
- d) 100% nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017.

5. Deduzioni dagli elementi del capitale primario di classe 1 ed esenzioni (articoli da 469 a 473 CRR)

5.1 *Deduzione delle perdite relative all'esercizio in corso (artt. 469, par. 1, lett. a), 36, par. 1, lett. a) e 478, par. 1 CRR)*

La percentuale applicabile ai sensi degli artt. 469, par. 1, lett. a) e 478, par. 1 CRR è:

- a) 20% nel periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014;
- b) 40% nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;
- c) 60% nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;
- d) 80% nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017.

5.2 *Deduzione delle attività immateriali (artt. 469, par. 1, lett. a), 36, par. 1, lett. b) e 478, par. 1 CRR)*

La percentuale applicabile ai sensi degli artt. 469, par. 1, lett. a) e 478, par. 1 CRR è:

- a) 100% nel periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014;
- b) 100% nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;
- c) 100% nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;
- d) 100% nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017.

5.3 *Deduzione delle attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura e non derivano da differenze temporanee (artt. 469, par. 1, lett. a), 36, par. 1, lett. c) e 478, par. 1 CRR)*

La percentuale applicabile ai sensi degli artt. 469, par. 1, lett. a) e 478, par. 1 CRR è:

- a) 20% nel periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014;
- b) 40% nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;
- c) 60% nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;
- d) 80% nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017.

5.4 *Deduzione degli importi negativi risultanti dal calcolo delle perdite attese di cui agli artt. 158 e 159 CRR (artt. 469, par. 1, lett. a), 36, par. 1, lett. d) e 478, par. 1 CRR)*

La percentuale applicabile ai sensi degli artt. 469, par. 1, lett. a) e 478, par. 1 CRR è:

- a) 20% nel periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014;
- b) 40% nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;

- c) 60% nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;
- d) 80% nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017.

5.5 *Deduzione delle attività dei fondi pensione a prestazioni definite riportate nello stato patrimoniale della banca (artt. 469, par. 1, lett. a), 36, par. 1, lett. e) e 478, par. 1 CRR)*

La percentuale applicabile ai sensi degli artt. 469, par. 1, lett. a) e 478, par. 1 CRR è:

- a) 20% nel periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014;
- b) 40% nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;
- c) 60% nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;
- d) 80% nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017.

5.6 *Deduzioni dei propri strumenti del capitale primario di classe 1 detenuti dalla banca direttamente, indirettamente o sinteticamente, compresi gli strumenti propri del capitale primario di classe 1 che la banca ha l'obbligo effettivo o potenziale di acquistare, in virtù di un obbligo contrattuale esistente (artt. 469, par. 1, lett. a), 36, par. 1, lett. f) e 478, par. 1 CRR)*

La percentuale applicabile ai sensi degli artt. 469, par. 1, lett. a) e 478, par. 1 CRR è:

- a) 100% nel periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014;
- b) 100% nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;
- c) 100% nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;
- d) 100% nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017.

5.7 *Deduzione degli strumenti del capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti direttamente, indirettamente o sinteticamente quando tali soggetti detengono con la banca una partecipazione incrociata reciproca che l'autorità competente ritiene sia stata concepita per gonfiare artificialmente i fondi propri della banca (artt. 469, par. 1, lett. a), 36, par. 1, lett. g) e 478, par. 1 CRR)*

La percentuale applicabile ai sensi degli artt. 469, par. 1, lett. a) e 478, par. 1 CRR è:

- a) 100% nel periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014;
- b) 100% nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;
- c) 100% nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;
- d) 100% nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017.

5.8 *Deduzione dell'importo applicabile degli strumenti del capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti dalla banca direttamente, indirettamente o sinteticamente, quando la banca non ha un investimento significativo in tali soggetti (artt. 469, par. 1, lett. a), 36, par. 1, lett. h) e 478, par. 1 CRR)*

La percentuale applicabile ai sensi degli artt. 469, par. 1, lett. a) e 478, par. 1 CRR è:

- a) 20% nel periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014;
- b) 40% nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;
- c) 60% nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;
- d) 80% nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017.

5.9 *Deduzione dell'importo applicabile degli strumenti del capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti dalla banca direttamente, indirettamente o sinteticamente, quando la banca ha un investimento significativo in tali soggetti e delle attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura e derivano da differenze temporanee (artt. 469, par. 1, lett. c), 36, par. 1, lettere c) e i) e 478, co. 1 e 2 CRR)*

La percentuale applicabile ai sensi degli artt. 469, par. 1, lett. c) e 478, par. 1 CRR è:

- a) 20% nel periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014;
- b) 40% nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;
- c) 60% nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;
- d) 80% nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017.

Per le attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura e derivano da differenze temporanee esistenti al 1° gennaio 2014, la percentuale applicabile ai sensi degli artt. 469, par. 1, lett. c) e 478, par. 2 CRR è:

- a) 0% nel periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014;
- b) 10% nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;
- c) 20% nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;
- d) 30% nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017;
- e) 40% nel periodo dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018;
- f) 50% nel periodo dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019;
- g) 60% nel periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020;
- h) 70% nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021;
- i) 80% nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022;
- j) 90% nel periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.

Parte Seconda – Applicazione in Italia del CRR

Capitolo 14 – Disposizioni transitorie in materia di fondi propri

Sezione II – Disposizioni transitorie

5.10 Esenzione dalla deduzione di partecipazioni in imprese di assicurazione (art. 471 CRR)

La Banca d'Italia può autorizzare le banche a non dedurre le partecipazioni in imprese di assicurazione, imprese di riassicurazione o società di partecipazione assicurativa se sono soddisfatte le condizioni previste dall'art. 471 CRR.

5.11 Introduzioni di modifiche allo IAS 19 (art. 473 CRR)

Nel periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2018, le banche possono applicare il trattamento previsto dall'art. 473 CRR.

6. Deduzioni dagli elementi aggiuntivi di classe 1 (artt. 474 e 475 CRR)

6.1 Deduzioni dei propri strumenti aggiuntivi di classe 1 detenuti dalla banca direttamente, indirettamente o sinteticamente, compresi gli strumenti propri aggiuntivi di classe 1 che la banca potrebbe essere obbligata ad acquistare, in virtù di obblighi contrattuali esistenti (artt. 474, par. 1, lett. a), 56, par. 1, lett. a) e 478, par. 1 CRR)

La percentuale applicabile ai sensi degli artt. 474, par. 1, lett. a) e 478, par. 1 CRR è:

- a) 100% nel periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014;
- b) 100% nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;
- c) 100% nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;
- d) 100% nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017.

6.2 Deduzione degli strumenti aggiuntivi di classe 1 detenuti direttamente, indirettamente o sinteticamente emessi da soggetti del settore finanziario con i quali la banca ha partecipazioni incrociate reciproche che l'autorità competente ritiene siano state concepite per gonfiare artificialmente i fondi propri della banca (artt. 474, par. 1, lett. a), 56, par. 1, lett. b) e 478, par. 1 CRR)

La percentuale applicabile ai sensi degli artt. 474, par. 1, lett. a) e 478, par. 1 CRR è:

- a) 100% nel periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014;
- b) 100% nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;
- c) 100% nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;
- d) 100% nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017.

6.3 Deduzione dell'importo applicabile degli strumenti aggiuntivi di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti dalla banca direttamente, indirettamente o sinteticamente, quando la banca non ha un investimento significativo in tali soggetti (artt. 474, par. 1, lett. a), 56, par. 1, lett. c) e 478, par. 1 CRR)

La percentuale applicabile ai sensi degli artt. 474, par. 1, lett. a) e 478, par. 1 CRR è:

- a) 20% nel periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014;

- b) 40% nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;
- c) 60% nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;
- d) 80% nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017.

6.4 *Deduzione degli strumenti aggiuntivi di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti dalla banca direttamente, indirettamente o sinteticamente, quando una banca ha un investimento significativo in tali soggetti (artt. 474, par. 1, lett. a), 56, par. 1, lett. d) e 478, par. 1 CRR)*

La percentuale applicabile ai sensi degli artt. 474, par. 1, lett. a) e 478, par. 1 CRR è:

- a) 20% nel periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014;
- b) 40% nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;
- c) 60% nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;
- d) 80% nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017.

6.5 *Deduzione dell'importo degli elementi da dedurre dagli elementi di classe 2 ai sensi dell'art. 66 CRR che supera il capitale di classe 2 della banca (artt. 474, par. 1, lett. a), 56, par. 1, lett. e) e 478, par. 1 CRR)*

La percentuale applicabile ai sensi degli artt. 474, par. 1, lett. a) e 478, par. 1 CRR è:

- a) 100% nel periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014;
- b) 100% nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;
- c) 100%, nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;
- d) 100% nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017.

6.6 *Deduzione delle imposte dovute sugli elementi aggiuntivi di classe 1 che sono prevedibili al momento del calcolo dal capitale aggiuntivo di classe 1 della banca (artt. 474, par. 1, lett. a), 56, par. 1, lett. f) e 478, par. 1 CRR)*

La percentuale applicabile ai sensi degli artt. 474, par. 1, lett. a) e 478, par. 1 CRR è:

- a) 100% nel periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014;
- b) 100% nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;
- c) 100% nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;
- d) 100% nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017.

7. Deduzioni dagli elementi di classe 2 (artt. 476 e 477 CRR)

7.1 *Deduzione dei propri strumenti di classe 2 detenuti dalla banca direttamente, indirettamente o sinteticamente, compresi gli strumenti propri di classe 2 che una banca potrebbe essere obbligata ad acquistare in virtù di obblighi contrattuali esistenti (artt. 476, par. 1, lett. a), 66, par. 1, lett. a) e 478, par. 1 CRR)*

La percentuale applicabile ai sensi degli artt. 476, par. 1, lett. a) e 478, par. 1 CRR è:

- a) 100% nel periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014;
- b) 100% nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;
- c) 100% nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;
- d) 100% nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017.

7.2 *Deduzione degli strumenti di classe 2 di soggetti del settore finanziario detenuti direttamente, indirettamente o sinteticamente dalla banca quando esistono partecipazioni incrociate reciproche tra la banca e tali soggetti che l'autorità competente ritiene siano state concepite per gonfiare artificialmente i fondi propri dell'ente (artt. 476, par. 1, lett. a), 66, par. 1, lett. b) e 478, par. 1 CRR)*

La percentuale applicabile ai sensi degli artt. 476, par. 1, lett. a) e 478, par. 1 CRR è:

- a) 100% nel periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014;
- b) 100% nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;
- c) 100% nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;
- d) 100% nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017.

7.3 *Deduzione dell'importo applicabile degli strumenti di classe 2 di soggetti del settore finanziario detenuti dalla banca direttamente, indirettamente o sinteticamente, quando la banca non ha un investimento significativo in tali soggetti (artt. 476, par. 1, lett. a), 66, par. 1, lett. c) e 478, par. 1 CRR)*

La percentuale applicabile ai sensi degli artt. 476, par. 1, lett. a) e 478, par. 1 CRR è:

- a) 100% nel periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014;
- b) 100% nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;
- c) 100% nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;
- d) 100% nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017.

7.4 *Deduzione degli strumenti di classe 2 di soggetti del settore finanziario detenuti dalla banca direttamente, indirettamente o sinteticamente quando la banca ha un investimento significativo in tali soggetti (artt. 476, par. 1, lett. a), 66, par. 1, lett. d) e 478, par. 1 CRR)*

La percentuale applicabile ai sensi degli artt. 476, par. 1, lett. a) e 478, par. 1 CRR è:

- a) 100% nel periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014;
- b) 100% nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;
- c) 100% nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;
- d) 100% nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017.

8. Interessi di minoranza; strumenti aggiuntivi di classe 1 e strumenti di classe 2 emessi da filiazioni (artt. 479 e 480 CRR)

8.1 *Riconoscimento nel capitale primario di classe 1 consolidato di strumenti ed elementi già riconosciuti come riserve consolidate in base alle disposizioni di attuazione della direttiva 2006/48/CE che non sono ammissibili come interessi di minoranza ai sensi del CRR (art. 479 par. 1, lett. a), c) e d) CRR)*

La percentuale applicabile ai sensi dell'art. 479, co. 3 e 4 CRR è:

- a) 80% nel periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014;
- b) 60% nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;
- c) 40% nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;
- d) 20% nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017.

8.2 *Riconoscimento nel capitale primario di classe 1 consolidato di strumenti ed elementi già riconosciuti come riserve consolidate in base alle disposizioni di attuazione della direttiva 2006/48/CE che non sono ammissibili come interessi di minoranza ai sensi del CRR (art. 479 par. 1, lett. b) CRR)*

La percentuale applicabile ai sensi dell'art. 479, co. 3 e 4 CRR è:

- a) 0% nel periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014;
- b) 0% nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;
- c) 0% nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;
- d) 0% nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017.

8.3 *Riconoscimento nei fondi propri consolidati degli interessi di minoranza; riconoscimento nei fondi propri consolidati del capitale aggiuntivo di classe 1 e del capitale di classe 2 qualificati (art. 480 CRR)*

Il fattore applicabile ai sensi dell'art. 480, co. 2 e 3 CRR è:

- a) 0,2 nel periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014;
- b) 0,4 nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;
- c) 0,6 nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;
- d) 0,8 nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017.

9. Filtri e deduzioni aggiuntivi (art. 481 CRR)

9.1 *Filtri e deduzioni prescritti dalle disposizioni nazionali di recepimento degli artt. 57, 61, 63, 63 bis, 64 e 66 della direttiva 2006/48/CE e degli artt. 13 e 16 della direttiva 2006/49/CE che non sono richiesti ai sensi della Parte Due CRR (art. 481, par. 1 CRR)*

La percentuale applicabile ai sensi dell'art. 481, co. 1, 3 e 5 CRR è:

- a) 80% nel periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014;
- b) 60% nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;
- c) 40% nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;
- d) 20% nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017.

I filtri derivanti da disposizioni nazionali cui applicare la percentuale applicabile sono riportati nell'Allegato A.

9.2 *Trattamento transitorio per le banche appartenenti a conglomerati finanziari che non soddisfano il requisito previsto dall'art. 49, par. 1, lett. b) CRR (art. 481, par. 2 CRR)*

La percentuale applicabile ai sensi dell'art. 481, co. 2, 4 e 5 CRR è 0% nel periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014.

10. Limiti al grandfathering degli elementi del capitale primario di classe 1, degli elementi aggiuntivi di classe 1 e degli elementi di classe 2 (articoli da 484 a 488)

La percentuale applicabile ai sensi dell'art. 486, co. 5 e 6 CRR è:

- a) 80% nel periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014;
- b) 70% nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;
- c) 60%, nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;
- d) 50% nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017;

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Seconda – Applicazione in Italia del CRR

Capitolo 14 – Disposizioni transitorie in materia di fondi propri

Sezione II – Disposizioni transitorie

- e) 40% nel periodo dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018;
 - f) 30% nel periodo dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019;
 - g) 20% nel periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020;
 - h) 10% nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021.
-

FILTRI NAZIONALI

I filtri nazionali rilevanti ai fini della Sez. II, par. 9.1 del presente Capitolo – disciplinati dalla Circolare n. 263 – sono riportati di seguito.

Gli aggregati “patrimonio di base” e “patrimonio supplementare”, indicati nel presente allegato, sono da intendersi riferiti – ai fini dell’applicazione della citata Sez. II, par. 9.1 – rispettivamente, al “capitale di classe 1” e al “capitale di classe 2” come calcolati in applicazione del CRR e del presente Capitolo.

Attività finanziarie disponibili per la vendita

Relativamente alle riserve da rivalutazione riferite ai titoli di debito e ai titoli di capitale (ivi comprese le quote di O.I.C.R.) detenuti nel portafoglio di “attività finanziarie disponibili per la vendita” si applicano le seguenti disposizioni:

- gli eventuali saldi positivi tra le riserve positive e quelle negative sono computati per un importo pari al 50 per cento nel patrimonio supplementare;
- gli eventuali saldi negativi tra le riserve positive e quelle negative sono dedotti integralmente dal patrimonio di base.

Rientrano nel calcolo anche le eventuali riserve da valutazione, positive o negative, connesse con i contratti derivati di copertura dei flussi finanziari relativi alle attività in esame.

Immobili

Le plusvalenze da valutazione al valore rivalutato degli immobili a uso funzionale (iscritte direttamente in una riserva del patrimonio netto) sono computate per un importo pari al 50 per cento nel patrimonio supplementare.

Il saldo tra le plus e le minusvalenze cumulate sugli immobili detenuti per investimento e delle minusvalenze cumulate derivanti dalla valutazione al valore rivalutato relative agli immobili detenuti a uso funzionale, se positivo, va integralmente dedotto dal patrimonio di base ed è computato al 50 per cento nel patrimonio supplementare.

Non concorrono alla formazione del saldo le eventuali svalutazioni da deterioramento.

PARTE TERZA

ALTRE DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PRUDENZIALE

PARTE TERZA

Capitolo 1

PARTECIPAZIONI DETENIBILI DALLE BANCHE E DAI GRUPPI BANCARI

Capitolo 1

PARTECIPAZIONI DETENIBILI DALLE BANCHE E DAI GRUPPI BANCARI

SEZIONE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

La disciplina delle partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari è diretta a contenere il rischio di un eccessivo immobilizzo dell'attivo derivante da investimenti partecipativi in imprese finanziarie e non finanziarie; con specifico riferimento a queste ultime, mira altresì a promuovere una gestione dei rischi e dei conflitti di interesse conforme al criterio della sana e prudente gestione.

In vista di tali obiettivi la disciplina fissa, in primo luogo, un limite generale all'investimento in partecipazioni e in immobili, da contenere entro l'ammontare dei fondi propri a livello consolidato. Le disposizioni contengono, inoltre, le discrezionalità previste dal CRR.

I limiti prudenziali in materia hanno carattere inderogabile; in caso di involontario superamento le banche devono assicurare il riallineamento nel più breve tempo possibile. I limiti trovano applicazione, con criteri e modalità specifici, anche per forme di investimento in *equity* realizzate indirettamente attraverso organismi interposti tra la banca e l'impresa finale (es. fondi di *private equity*, veicoli societari ecc.). Specifiche cautele sono previste per l'acquisizione di partecipazioni in imprese in temporanea difficoltà finanziaria o per finalità di recupero crediti, in considerazione della elevata rischiosità di tali investimenti e a presidio dell'obiettività delle relative decisioni.

L'acquisizione di partecipazioni è soggetta ad autorizzazione preventiva soltanto in caso di investimenti in imprese di natura finanziaria che, per la loro rilevanza, siano suscettibili di determinare impatti sulla struttura finanziaria e patrimoniale dell'acquirente, nonché per acquisizioni da cui possano derivare ostacoli all'esercizio della vigilanza consolidata.

La disciplina dei limiti prudenziali e delle autorizzazioni è completata dall'indicazione di principi in materia di organizzazione e controlli interni orientati a promuovere il controllo dei rischi e la prevenzione e corretta gestione dei conflitti di interesse, ivi inclusa la possibilità di adottare, ove appropriato, soluzioni ispirate a forme di separazione organizzativa o societaria fra l'attività di investimento partecipativo e la rimanente attività bancaria, in particolare quella di erogazione del credito. La concreta attuazione di tali principi nelle diverse realtà aziendali è guidata dal principio di proporzionalità, con riguardo alle diverse caratteristiche e strategie degli intermediari.

Parte Terza – Altre disposizioni di vigilanza prudenziale

Capitolo 1 – Partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari

Sezione I – Disposizioni di carattere generale

La presente disciplina, dettata per finalità prudenziali diverse dai requisiti di cui al CRR, non rientra fra quelle contemplate dal medesimo regolamento ed è coerente con la disciplina europea direttamente applicabile alle banche (1).

2. Fonti normative

La materia è regolata:

- dai seguenti articoli del TUB:
 - art. 1, co. 2, lett. *h-quater*, che definisce le partecipazioni come le azioni, le quote e gli altri strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi o comunque i diritti previsti dall'art. 2351, ultimo comma, del codice civile;
 - art. 35, co. 2, che attribuisce alla Banca d'Italia il compito di fissare i criteri sulla base dei quali gli statuti delle banche di credito cooperativo disciplinano le attività, le operazioni di impiego e di raccolta nonché la competenza territoriale;
 - art. 53, co. 1, lett. a), b), c) e d), che attribuisce alla Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, il potere di emanare disposizioni aventi a oggetto l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, le partecipazioni detenibili nonché il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, i controlli interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione;
 - art. 53, co. 2, in base al quale le disposizioni emanate ai sensi del co. 1 del medesimo articolo possono prevedere che determinate operazioni siano sottoposte ad autorizzazione della Banca d'Italia;
 - art. 67, co. 1, lett. a), b), c) e d), co. *2-ter* e co. *3-bis*, il quale, al fine di realizzare la vigilanza consolidata, prevede che la Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, impartisca alla capogruppo o a componenti del gruppo bancario, con provvedimenti di carattere generale o particolare, disposizioni aventi a oggetto l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, le partecipazioni detenibili nonché il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, i controlli interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione;
 - art. 67, co. 2, in base al quale le disposizioni emanate ai sensi del co. 1 del medesimo articolo possono prevedere che determinate operazioni siano sottoposte ad autorizzazione della Banca d'Italia;
- dalla deliberazione del CICR del 29 luglio 2008, n. 276, in materia di partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari.

Vengono inoltre in rilievo:

- il CRR;
- la CRD IV;
- la direttiva 2002/87/CE relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario;

(1) Cfr. "considerando" n. 13 CRR.

Parte Terza – Altre disposizioni di vigilanza prudenziale

Capitolo 1 – Partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari

Sezione I – Disposizioni di carattere generale

- l'art. 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante la “Disciplina dell'attività di garanzia collettiva dei fidi”, e in particolare i co. 29, 30 e 31, concernenti le banche costituite in forma di società cooperativa a responsabilità limitata che, in base al proprio statuto, esercitano prevalentemente l'attività di garanzia collettiva dei fidi a favore dei soci (“banche di garanzia collettiva dei fidi”).

La disciplina tiene inoltre conto delle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia ai sensi degli artt. 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni (2).

3. Definizioni

Ai fini della presente disciplina si definiscono:

- “*partecipazione*”, il possesso di azioni o quote nel capitale di un'altra impresa che, realizzando una situazione di legame durevole con essa, è destinato a sviluppare l'attività del partecipante. Un legame durevole sussiste in tutti i casi di controllo e di influenza notevole ai sensi delle presenti disposizioni nonché nelle altre ipotesi in cui l'investimento della banca si accompagni a stabili rapporti strategici, organizzativi, operativi, finanziari.

A titolo di esempio, costituisce indice di un legame durevole il ricorrere di una o più delle seguenti circostanze:

- i. la banca (il gruppo bancario) è parte di un accordo con l'impresa partecipata o con altri partecipanti di questa, che le consente di sviluppare attività comuni con essa (es. cooperazione nel campo della produzione, ricerca e sviluppo; contratti di fornitura a lungo termine e/o accordi commerciali; finanziamenti congiunti);
- ii. per effetto di condizioni stabilite convenzionalmente o di impegni assunti unilateralmente, la banca (il gruppo bancario) è limitata nella facoltà di esercitare liberamente i propri diritti relativi alle azioni o quote detenute, in particolare per quanto riguarda la facoltà di cessione;
- iii. la banca (il gruppo bancario) è legata all'impresa partecipata da legami commerciali (es. prodotti comuni, *cross-selling*, linee di distribuzione) o da transazioni rilevanti;
- iv. un prolungato periodo di possesso dell'interessenza (oltre 12 mesi) che evidenzia l'intenzione della banca (del gruppo bancario) di contribuire alle attività dell'impresa.

Costituiscono altresì partecipazione, in presenza di un legame durevole:

- a) il possesso di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, emessi da una società a fronte di apporti non imputati a capitale che, senza dar luogo a un diritto al rimborso, danno diritto a una quota degli utili dell'attività oppure a una quota del patrimonio netto risultante dalla liquidazione dei beni dell'impresa o del patrimonio destinato a uno specifico affare;
- b) la stipula di contratti derivati o il possesso di strumenti finanziari che, attribuendo diritti su azioni o su altre forme di *equity* di cui al precedente punto a., comportino per la banca o il gruppo bancario l'impegno incondizionato ad acquistare una partecipazione oppure consentano, se esercitati o convertiti, di esercitare il controllo o

(2) Cfr. il Regolamento del 25 giugno 2008, il Provvedimento del 21 gennaio 2014 e il Capitolo *Procedimenti amministrativi* delle Disposizioni introduttive.

un'influenza notevole su un'impresa, tenendo conto degli altri possessi, diritti e di ogni altra circostanza rilevante;

- c) la stipula di contratti derivati o il possesso di strumenti finanziari che, realizzando la dissociazione tra titolarità formale e proprietà sostanziale di azioni o quote di capitale, comportino per la banca o per il gruppo bancario l'assunzione del rischio economico proprio di una interessenza partecipativa. Non si considerano partecipazione le azioni o quote di capitale di cui una banca, per effetto dei medesimi contratti, abbia acquisito la titolarità senza assumere il relativo rischio economico o i cui diritti di voto possano essere esercitati, a propria discrezione, dalla controparte.

Non rientrano nella definizione di partecipazione:

- o le operazioni di acquisto di azioni che presentino l'obbligo per il cessionario di rivendita a una data certa e a un prezzo definito (operazioni pronti contro termine);
- o il mero possesso di azioni a titolo di pegno, disgiunto dalla titolarità del diritto di voto;
- o le interessenze detenute in veicoli costituiti in Italia o all'estero al solo scopo di dare veste societaria a singole operazioni di raccolta o impiego e destinati a essere liquidati una volta conclusa l'operazione. Le limitazioni dell'oggetto sociale, delle possibilità operative e della capacità di indebitamento devono risultare dalla disciplina contrattuale e statutaria del veicolo;

- “*partecipazione qualificata*”, una partecipazione qualificata come definita dall'art. 4, par. 1 punto (36) CRR.

A tali fini non si tiene conto delle azioni e dei diritti rivenienti da interessenze classificate nel portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza, purché non superiori al 2 per cento del capitale dell'impresa partecipata.

Rientrano tra le partecipazioni qualificate, al ricorrere dei requisiti sopra indicati, le fattispecie *a.*, *b.* e *c.* sub *partecipazione*;

- “*controllo*”, ai sensi dell'art. 23 TUB: i casi previsti dall'art. 2359, commi primo e secondo, del codice civile; il controllo da contratti o da clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto il potere di esercitare l'attività di direzione e coordinamento; i casi di controllo nella forma dell'influenza dominante.

Rilevano come controllo anche le situazioni di controllo congiunto, inteso come la condivisione, contrattualmente stabilita, del controllo su un'attività economica. In tal caso si considerano controllanti:

- a) i soggetti che hanno la possibilità di esercitare un'influenza determinante sulle decisioni finanziarie e operative di natura strategica dell'impresa (3);
- b) gli altri soggetti in grado di condizionare la gestione dell'impresa in base alle partecipazioni detenute, a patti in qualsiasi forma stipulati, a clausole statutarie, aventi per oggetto o per effetto la possibilità di esercitare il controllo;

- “*influenza notevole*”, il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e operative di un'impresa, senza averne il controllo.

(3) Tale situazione ricorre, ad esempio, in presenza di due o più soggetti aventi ciascuno la possibilità di impedire l'adozione di decisioni finanziarie e operative di natura strategica dell'impresa controllata, attraverso l'esercizio di un diritto di veto o per effetto dei *quorum* per le decisioni degli organi societari.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Terza – Altre disposizioni di vigilanza prudenziale

Capitolo 1 – Partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari

Sezione I – Disposizioni di carattere generale

L'influenza notevole si presume in caso di possesso di una partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore al 20 per cento del capitale sociale o dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria o in altro organo equivalente della società partecipata, oppure al 10 per cento nel caso di società con azioni quotate in mercati regolamentati.

In caso di possesso inferiore alle predette soglie, devono essere condotti specifici approfondimenti per accertare la sussistenza di una influenza notevole almeno al ricorrere dei seguenti indici e tenendo conto di ogni altra circostanza rilevante:

- i. la banca (il gruppo bancario) è rappresentata nell'organo con funzione di gestione o nell'organo con funzione di supervisione strategica dell'impresa partecipata; non costituisce di per sé indice di influenza notevole il solo fatto di esprimere il componente in rappresentanza della minoranza secondo quanto previsto dalla disciplina degli emittenti azioni quotate in mercati regolamentati;
 - ii. la banca (il gruppo bancario) partecipa alle decisioni di natura strategica dell'impresa partecipata, in particolare in quanto disponga di diritti di voto determinanti nelle decisioni dell'assemblea in materia di bilancio, destinazione degli utili, distribuzione di riserve, senza che si configuri una situazione di controllo congiunto (4);
 - iii. tra la banca (il gruppo bancario) e l'impresa partecipata intercorrono "operazioni di maggiore rilevanza" come definite ai fini della disciplina delle attività di rischio nei confronti di soggetti collegati (5), lo scambio di personale manageriale, la fornitura di informazioni tecniche essenziali;
- "*partecipazione indiretta*", le partecipazioni acquisite o comunque possedute per il tramite di società controllate, di società fiduciarie, organismi o persone interposti. Non si considerano indirettamente controllate o sottoposte a influenza notevole le società e imprese partecipate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto;
- "*impresa assicurativa*", un'impresa di assicurazione o di riassicurazione, una società di partecipazione assicurativa o una società di partecipazione assicurativa mista, come definite dall'art. 1, co. 1, lettere da t) a cc) del d. lgs. 7 settembre 2005, n. 209 ("Codice delle assicurazioni private");
- "*impresa finanziaria*", un'impresa, diversa da una banca o da un IMEL, che esercita in via esclusiva o prevalente: l'attività di assunzione di partecipazioni, quando chi la esercita non sia impresa non finanziaria ai sensi delle presenti disposizioni; una o più delle attività ammesse al mutuo riconoscimento previste dall'art. 1, co. 2, lett. f), punti da 2 a 12 TUB; altre attività finanziarie previste ai sensi del numero 15 della medesima lettera; le attività di cui all'art. 1, co. 1, lett. n), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Si presume finanziaria l'impresa iscritta in un albo o elenco pubblico di soggetti finanziari e quella che, indipendentemente dall'iscrizione in albi o elenchi, è sottoposta a forme di vigilanza di stabilità di un'autorità italiana o di uno Stato dell'UE oppure di quelli inclusi in apposito elenco pubblicato dalla Banca d'Italia.
- Sono imprese finanziarie altresì le società di gestione di mercati regolamentati di strumenti finanziari, le società che esercitano esclusivamente l'agenzia in attività finanziaria e le relative attività connesse e strumentali;

(4) Tale situazione ricorre, ad esempio, quando l'azionariato della società sia frazionato fra più soci (non legati fra loro da patti di controllo congiunto) in modo tale che il voto di determinati soci, che possiedono singolarmente quote inferiori alle presunzioni di influenza notevole, possa risultare decisivo per la formazione delle maggioranze assembleari nelle materie sopra indicate.

(5) Cfr. Circolare n. 263, Titolo V, Capitolo 4, Sezione I, par. 3.

Parte Terza – Altre disposizioni di vigilanza prudenziale

Capitolo 1 – Partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari

Sezione I – Disposizioni di carattere generale

- “*impresa strumentale*”, un’impresa, diversa da un’impresa finanziaria, che esercita in via esclusiva o prevalente un’attività ausiliaria all’attività di una o più banche o gruppi bancari. Rientrano tra le attività ausiliarie, ad esempio, la proprietà e la gestione di immobili per uso funzionale della banca, la fornitura di servizi informatici, l’erogazione di servizi o la fornitura di infrastrutture per la gestione di servizi di pagamento, i servizi di intestazione fiduciaria e di *trustee*;
- “*impresa non finanziaria*”, un’impresa diversa da una banca, da un IMEL, da un’impresa assicurativa, finanziaria o strumentale. Rientrano nella definizione di “impresa non finanziaria” le imprese che, svolgendo in via esclusiva o prevalente l’attività di assunzione di partecipazioni, detengono interessenze prevalentemente in imprese non finanziarie con lo scopo di dirigerne e coordinarne l’attività. L’attività di direzione e coordinamento si presume in capo alla società di partecipazioni tenuta a consolidare nel proprio bilancio le imprese partecipate e comunque in caso di controllo. Sono imprese non finanziarie anche le società aventi per oggetto sociale esclusivo il possesso di partecipazioni e che detengono investimenti in un’unica impresa non finanziaria;
- “*fondi propri*”, l’aggregato disciplinato dalla Parte Due CRR;
- “*capitale ammissibile*”, l’aggregato definito dall’art. 4, par. 1, punto (71) CRR.

4. Destinatari della disciplina

Le presenti disposizioni si applicano:

- su base individuale, alle banche autorizzate in Italia, ad eccezione delle banche appartenenti a un gruppo bancario e delle succursali di banche extracomunitarie aventi sede negli Stati indicati nell'allegato A al Capitolo "Ambito di applicazione";
- su base consolidata:
 - ai gruppi bancari;
 - alle imprese di riferimento, con riguardo anche alle società bancarie, finanziarie e strumentali controllate dalla società di partecipazione finanziaria madre nell’UE;
 - alle componenti sub-consolidanti del gruppo.

Le banche italiane non appartenenti ad un gruppo bancario che controllino, congiuntamente ad altri soggetti e in base ad appositi accordi, società bancarie, finanziarie e strumentali partecipate in misura almeno pari al 20 per cento dei diritti di voto o del capitale applicano le presenti disposizioni su base consolidata.

La Banca d’Italia può applicare su base consolidata le presenti disposizioni anche nei confronti di banche, società finanziarie e strumentali non comprese nel gruppo bancario ma controllate dalla persona fisica o giuridica che controlla il gruppo bancario o la singola banca.

5. Procedimenti amministrativi

Si indicano di seguito i procedimenti amministrativi relativi al presente Capitolo:

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Terza – Altre disposizioni di vigilanza prudenziale

Capitolo 1 – Partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari

Sezione I – Disposizioni di carattere generale

- *autorizzazione all'acquisizione di partecipazioni in banche, IMEL, imprese finanziarie, imprese assicurative e imprese strumentali* (Sez. V, par. 3; termine: 120 giorni);
- *divieto dell'acquisizione ovvero ordine di dismissione di una partecipazione* (Sez. V, par. 3; termine: 120 giorni).

SEZIONE II

LIMITE GENERALE AGLI INVESTIMENTI IN PARTECIPAZIONI E IN IMMOBILI

1. Limite generale

Non possono essere acquisite partecipazioni oltre il margine disponibile per investimenti in partecipazioni e in immobili.

Il margine disponibile per investimenti in partecipazioni e in immobili è dato dalla differenza tra i fondi propri e la somma delle partecipazioni e degli immobili, comunque detenuti.

Ove, in relazione a eventi particolari, si verifichi una riduzione dei fondi propri di entità tale da comportare il superamento del limite generale, l'organo con funzione di gestione sottopone all'organo con funzione di supervisione strategica un programma che prevede il riallineamento alla presente disciplina nel più breve tempo possibile.

2. Modalità di calcolo

Ai fini del calcolo del margine disponibile si intendono per “immobili” gli immobili di proprietà (al netto dei relativi fondi di ammortamento) e gli immobili acquisiti in locazione finanziaria. Sono esclusi gli immobili di proprietà ceduti in locazione finanziaria e quelli acquisiti con i fondi di previdenza del personale.

Ai fini del calcolo del limite generale si considerano anche:

- le quote di OICR immobiliari non negoziate in mercati regolamentati;
- gli immobili detenuti per finalità di recupero dei crediti mediante società il cui passivo è costituito da debiti verso la banca e l'attivo dagli immobili medesimi; in tali casi, non si computa nel limite la partecipazione eventualmente detenuta nella società. Si applicano le pertinenti previsioni del Tit. IV, Cap. 10, della Circolare n. 229.

Rientrano nel limite generale anche i contributi versati per la formazione del fondo patrimoniale di consorzi non societari.

SEZIONE III

LIMITI DELLE PARTECIPAZIONI DETENIBILI IN IMPRESE NON FINANZIARIE

1. Casi di superamento dei limiti

Non possono essere detenute partecipazioni qualificate in imprese non finanziarie oltre le soglie indicate dall'art. 89, parr. 1 e 2 CRR (1). Tali soglie hanno, quindi, natura di limite inderogabile alle partecipazioni qualificate detenibili in una impresa non finanziaria (limite di concentrazione) e al complesso delle partecipazioni della specie (limite complessivo); le banche e le società capogruppo dei gruppi bancari sono tenute ad assicurarne il rispetto costante.

Qualora, per cause indipendenti dalla volontà della banca o della capogruppo (ad esempio, riduzione del patrimonio per perdite, fusione tra soggetti partecipati, etc.), le partecipazioni detenute superino uno o entrambi i limiti, queste devono essere ricondotte nei limiti nel più breve tempo possibile.

A tal fine, la capogruppo o la banca non appartenente a un gruppo bancario predispone, entro 45 giorni dal superamento del limite, un piano di rientro, approvato dall'organo con funzione di supervisione strategica su proposta dell'organo con funzione di gestione, sentito l'organo con funzione di controllo. Il piano è trasmesso alla Banca d'Italia entro 20 giorni dall'approvazione, unitamente ai verbali recanti le deliberazioni degli organi aziendali.

(1) Si veda a titolo di orientamento la Tavola 1 nell'Allegato A.

Parte Terza – Altre disposizioni di vigilanza prudenziale

Capitolo 1 – Partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari

Sezione IV – Partecipazioni acquisite nell'ambito dell'attività di collocamento e garanzia, in imprese in temporanea difficoltà finanziaria e per recupero crediti

SEZIONE IV

PARTECIPAZIONI ACQUISITE NELL'AMBITO DELL'ATTIVITÀ DI COLLOCAMENTO E GARANZIA, IN IMPRESE IN TEMPORANEA DIFFICOLTÀ FINANZIARIA E PER RECUPERO CREDITI

1. Attività di collocamento e garanzia

Non si computano nel limite generale (1) le azioni e gli altri strumenti di capitale detenuti nell'ambito dell'attività di collocamento di titoli di nuova emissione con assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente, anche svolta mediante la partecipazione a consorzi, per un periodo non superiore a 5 giorni lavorativi dalla chiusura del collocamento stesso (2).

I valori mobiliari rimasti nel portafoglio di proprietà della banca oltre detto periodo, se non classificati nel portafoglio di negoziazione, devono essere computati nei suddetti limiti.

2. Partecipazioni in imprese in temporanea difficoltà finanziaria

L'acquisizione di partecipazioni dirette e indirette in imprese in temporanea difficoltà finanziaria, mediante conversione dei crediti e al fine di consentirne il riequilibrio, deve essere valutata con estrema cautela per la complessità e l'elevato grado di incertezza che caratterizzano tali operazioni.

In particolare deve essere attentamente verificata la sussistenza di una convenienza economica di tali operazioni. La conversione di crediti può rivelarsi vantaggiosa a condizione che la crisi dell'impresa affidata sia temporanea, riconducibile essenzialmente ad aspetti finanziari e non di mercato, e perciò esistano ragionevoli prospettive di riequilibrio nel medio periodo.

L'intervento delle banche che intendono acquisire partecipazioni in imprese in temporanea difficoltà finanziaria deve inquadarsi in una procedura basata sui seguenti punti (3):

- redazione di un piano di risanamento finalizzato a conseguire l'equilibrio economico e finanziario in un periodo di tempo di norma non superiore a cinque anni; il piano deve essere predisposto da un numero di banche che rappresentino una quota elevata dell'esposizione complessiva nei confronti dell'impresa in difficoltà;
- acquisizione di azioni o altri strumenti di nuova emissione e non già in circolazione;
- in caso di pluralità delle banche interessate, individuazione di una banca capofila con la responsabilità di verificare la corretta esecuzione del piano e il sostanziale conseguimento degli obiettivi intermedi e finali previsti nel piano stesso;
- approvazione del piano da parte dell'organo con funzione di gestione delle banche interessate e delle relative banche o società finanziarie capogruppo. In particolare, tale

(1) Per i limiti di concentrazione e complessivo, v. art. 91 CRR.

(2) Per chiusura del collocamento si intende il momento in cui vengono chiuse le sottoscrizioni.

(3) Nel caso di iniziative assunte all'estero, le banche italiane possono aderire in presenza di procedure sostanzialmente analoghe a quella prevista nelle presenti disposizioni.

Parte Terza – Altre disposizioni di vigilanza prudenziale

Capitolo 1 – Partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari

Sezione IV – Partecipazioni acquisite nell'ambito dell'attività di collocamento e garanzia, in imprese in temporanea difficoltà finanziaria e per recupero crediti

organo deve valutare la convenienza economica dell'operazione rispetto a forme alternative di recupero e verificare la sussistenza delle condizioni stabilite per l'acquisizione di partecipazioni in imprese in temporanea difficoltà finanziaria.

Le partecipazioni in imprese in temporanea difficoltà finanziaria, acquisite in conformità con le presenti disposizioni, non sono computate nei limiti di concentrazione e complessivo per le partecipazioni qualificate detenibili in imprese non finanziarie, per un periodo corrispondente alla durata del piano e di norma non superiore a cinque anni.

3. Partecipazioni acquisite per recupero crediti

L'acquisizione di partecipazioni dirette e indirette nella società debitrice oppure di interessenze detenute dal debitore al fine di recuperare il credito può essere effettuata nel rispetto dei limiti di concentrazione, complessivo e generale e delle altre condizioni stabilite nel presente paragrafo.

Le partecipazioni dirette e indirette nella società debitrice devono essere finalizzate a facilitare il recupero del credito attraverso lo smobilizzo dell'attivo della società al fine di liquidare il patrimonio dell'impresa. Tale intervento deve essere approvato dall'organo con funzione di gestione con una delibera che ne metta in luce la convenienza rispetto all'avvio di altre iniziative di recupero, anche coattivo. L'organo con funzione di gestione può delegare le operazioni della specie a un comitato specializzato, fissando limiti e criteri di esercizio del potere delegato diretti ad assicurare un attento scrutinio delle singole operazioni e il pieno rispetto delle presenti disposizioni.

Le operazioni deliberate dall'organo con funzione di gestione, direttamente o tramite il comitato delegato, sono riportate tempestivamente agli organi con funzione di supervisione strategica della banca interessata e della capogruppo del gruppo bancario.

Nel caso di acquisizione di interessenze detenute dal debitore, ad esempio a seguito dell'attivazione di garanzie ricevute, le partecipazioni devono essere smobilizzate alla prima favorevole occasione.

SEZIONE V

PARTECIPAZIONI IN BANCHE, IN IMPRESE FINANZIARIE, IN IMPRESE ASSICURATIVE E IN IMPRESE STRUMENTALI

1. Autorizzazioni

L'acquisizione di partecipazioni in banche, IMEL, imprese finanziarie e imprese assicurative è sottoposta a preventiva autorizzazione della Banca d'Italia qualora – considerando anche le azioni, le quote, gli strumenti e i diritti già detenuti – la partecipazione (1):

- a) superi il 10% dei fondi propri consolidati del gruppo bancario (2); oppure
- b) comporti il controllo o l'influenza notevole (3) e l'impresa in cui si intende acquisire la partecipazione sia insediata in uno Stato extracomunitario diverso da quelli indicati nell'Allegato A al Capitolo "Ambito di applicazione".
- c) L'acquisizione di partecipazioni in imprese strumentali è sottoposta a preventiva autorizzazione della Banca d'Italia nei casi sopra indicati sub b.

Le partecipazioni acquisite da imprese di assicurazione controllate da banche non rientrano nell'ambito di applicazione delle presenti disposizioni (4).

Restano fermi le autorizzazioni e i controlli previsti dagli artt. 19 ss. TUB e dalle relative disposizioni attuative per l'acquisizione di una partecipazione oppure del controllo in una banca o capogruppo.

2. Criteri di autorizzazione

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione la Banca d'Italia valuta se la situazione tecnica e organizzativa del richiedente sia tale da sostenere l'acquisizione e se l'ulteriore articolazione organizzativa sia compatibile con le esigenze della vigilanza su base consolidata.

L'autorizzazione è negata, in particolare, qualora per effetto della deduzione della partecipazione dai fondi propri o del consolidamento dell'impresa partecipata venga meno il rispetto del requisito patrimoniale complessivo. L'autorizzazione può essere negata, altresì, laddove l'operazione sia in contrasto con la sana e prudente gestione della banca o del gruppo bancario avendo riguardo ai rischi aggiuntivi derivanti dall'attività bancaria e non bancaria della società partecipata ovvero alla sostenibilità dell'acquisizione dal punto di vista finanziario, organizzativo e tecnico (5) .

(1) Cfr. Tavola 2 nell'Allegato A.

(2) Nel caso di acquisizione da parte di una banca non appartenente a un gruppo bancario, si fa riferimento ai fondi propri a livello individuale.

(3) Ivi compreso il caso del possesso di una partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore al 20 per cento del capitale sociale o dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria o in altro organo equivalente della società partecipata, ovvero al 10 per cento nel caso di società con azioni quotate in mercati regolamentati.

(4) Si applicano le disposizioni in tema di partecipazioni delle imprese di assicurazione e di riassicurazione di cui al d. lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private) e, ove ricorra un conglomerato finanziario, i controlli della vigilanza supplementare ai sensi del d.lgs. 30 maggio 2005, n. 142.

(5) L'autorizzazione può essere negata, oltre che nei casi di cui sopra, anche in quelli previsti dalle disposizioni di vigilanza in materia di gruppo bancario (cfr. Parte Prima, Titolo I, Capitolo 2).

Parte Terza – Altre disposizioni di vigilanza prudenziale

Capitolo 1 – Partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari

Sezione V – Partecipazioni in banche, in imprese finanziarie, in imprese assicurative e in imprese strumentali

3. Procedimento e comunicazioni

La richiesta di autorizzazione è inoltrata alla Banca d'Italia dalla banca non appartenente a un gruppo bancario, oppure dalla capogruppo per gli investimenti propri e per quelli delle controllate.

Essa è corredata dal verbale dell'organo societario della banca o della capogruppo che ha deliberato l'operazione, dallo statuto e dagli ultimi due bilanci approvati della società in cui si intende assumere la partecipazione (6) nonché da ogni notizia utile a inquadrare l'operazione nell'ambito dei piani strategici e, ove trattasi di acquisizione di una partecipazione in una banca, di espansione territoriale.

La richiesta, inoltre, fornisce informazioni concernenti l'impatto dell'operazione sull'adeguatezza patrimoniale attuale e prospettica del partecipante, a livello sia individuale sia consolidato, nonché sul margine disponibile per gli investimenti in partecipazioni e in immobili.

Le decisioni relative all'acquisizione di partecipazioni non soggette ad autorizzazione ma comportanti modifiche della composizione del gruppo bancario sono comunicate alla Banca d'Italia almeno 90 giorni prima del perfezionamento dell'operazione. La comunicazione è corredata dalla copia della delibera dell'organo competente, che deve essere assunta sulla base di un'accurata valutazione della sostenibilità dell'operazione e dell'impatto della stessa sulla sana e prudente gestione del gruppo bancario in termini di adeguatezza patrimoniale, finanziaria (con particolare riguardo al profilo della liquidità) e delle risorse umane nonché di integrazione del sistema informativo.

Le acquisizioni di partecipazioni in banche, IMEL, imprese finanziarie e imprese assicurative non soggette ad autorizzazione o comunicazione preventiva ai sensi delle presenti disposizioni ma che comportino (considerando anche le azioni, le quote, gli strumenti e i diritti già detenuti) il superamento della soglia dell'1 per cento dei fondi propri sono comunicate alla Banca d'Italia entro 30 giorni dal perfezionamento dell'operazione. L'informativa inquadra l'operazione nelle strategie della banca e fornisce le indicazioni sull'adeguatezza patrimoniale e sul margine disponibile previste nel presente paragrafo con riferimento ai casi di autorizzazione.

In tutti i casi di comunicazione preventiva o successiva sopra menzionati, la Banca d'Italia può condizionare o vietare l'acquisizione oppure ordinare, in qualsiasi momento anche successivo all'acquisto, la dismissione delle partecipazioni qualora l'operazione sia in contrasto con la sana e prudente gestione della banca o del gruppo bancario avendo riguardo ai rischi aggiuntivi derivanti dall'attività bancaria e non bancaria della società partecipata ovvero alla sostenibilità dell'acquisizione dal punto di vista finanziario, organizzativo e tecnico (7).

Nei confronti della società di partecipazione finanziaria mista capogruppo, i provvedimenti di cui al capoverso precedente sono adottati d'intesa con l'IVASS.

(6) Non è necessario l'invio dello statuto ove il soggetto nel quale si intende assumere la partecipazione sia una banca autorizzata in Italia o altro soggetto finanziario sottoposto alla vigilanza della Banca d'Italia.

(7) La Banca d'Italia può altresì vietare l'acquisizione oppure ordinare la dismissione nei casi previsti dalle disposizioni di vigilanza in materia di gruppo bancario (cfr. Parte Prima, Titolo I, Capitolo 2).

SEZIONE VI

INVESTIMENTI INDIRETTI IN *EQUITY*

1. Premessa

Rientrano nell'ambito di applicazione della presente disciplina, oltre agli investimenti qualificabili come partecipazioni dirette o indirette ai sensi della Sez. I, anche altri investimenti comportanti sostanzialmente l'assunzione di rischi di *equity*, pur se effettuati attraverso schermi societari o organismi collettivi interposti tra la banca e l'impresa oggetto di investimento finale (cd. investimenti indiretti in *equity*).

A tal fine sono presi in considerazione gli investimenti comportanti l'assunzione di rischi di *equity* in imprese non finanziarie effettuati attraverso società o altri organismi non inclusi nel perimetro di consolidamento del gruppo bancario, quando la banca o il gruppo abbia la possibilità di esercitare il potere di controllare o influenzare le decisioni di tali società o organismi relativamente alla scelta e alla gestione degli investimenti. Detti investimenti sono assimilati a partecipazioni e ad essi si applicano i limiti prudenziali e le regole organizzative dettati dalla presente disciplina.

Considerata l'eterogeneità e la costante evoluzione di tali forme di investimento, la normativa di vigilanza indica criteri generali in base ai quali gli intermediari definiscono politiche interne di classificazione degli investimenti a fini di vigilanza. Le scelte di classificazione dei singoli investimenti della specie operate dagli intermediari devono essere motivate alla luce delle politiche aziendali approvate. La Banca d'Italia può richiedere, ove occorra, un trattamento prudenziale diverso da quello autonomamente determinato dall'intermediario.

2. Definizioni e criteri di classificazione degli investimenti

Ai fini della presente Sezione si intende:

- “*organismo interposto*”: una società, un OICR o altro organismo che si interpone tra la banca o il gruppo bancario e l'impresa oggetto dell'investimento finale, quando non inclusi nel perimetro di consolidamento del gruppo bancario. Rientrano nella definizione: le imprese che svolgono in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni, quando non siano qualificabili come “imprese finanziarie” ai sensi delle presenti disposizioni; i fondi comuni di investimento aperti e chiusi, anche nella forma di *limited partnerships* in cui la banca o una società del gruppo assume il ruolo di *general partner* (o altre strutture equivalenti); i veicoli societari istituiti al solo scopo di detenere una o più interessenze partecipative nell'interesse della banca o del gruppo bancario (1);
- “*controllo*”: la capacità di determinare le strategie finanziarie e operative dell'organismo interposto – anche congiuntamente con altri soggetti – relativamente alla scelta e alla gestione degli investimenti; il potere di controllo sugli investimenti si presume in capo al

(1) Vi rientrano anche gli investimenti in fondi gestiti da SGR controllate dalla banca o dal gruppo bancario, ancorché tali società siano ricomprese nel perimetro di consolidamento.

soggetto che effettua l'investimento maggioritario in termini assoluti (oltre il 50 per cento) o relativi (maggior singolo investitore);

- “*influenza notevole*”: la capacità di condizionare le strategie finanziarie e operative dell'organismo interposto relativamente alla scelta e alla gestione degli investimenti, in quanto si detenga una quota rilevante di tali investimenti e si disponga della possibilità di partecipare alle relative decisioni; si presume la detenzione di una quota rilevante in presenza di un investimento pari almeno al 20 per cento;
- “*indipendenza*”: l'assenza di una relazione di controllo o influenza, come sopra definiti.

3. Politiche aziendali

Le banche e le società capogruppo adottano politiche per la classificazione degli investimenti indiretti in *equity* a fini di vigilanza, in conformità dei criteri specificati nel presente paragrafo. Le politiche aziendali sono approvate dall'organo con funzione di supervisione strategica, su proposta dell'organo con funzione di gestione, sentito l'organo di controllo. Le relative deliberazioni e i documenti recanti le politiche interne sono tenuti a disposizione per eventuali richieste della Banca d'Italia.

I criteri di classificazione degli investimenti indiretti in *equity*, da porre a base delle politiche aziendali, devono far riferimento:

- i. alle relazioni che intercorrono tra la banca partecipante o il gruppo bancario e l'organismo interposto; le relazioni rilevanti sono qualificate come “controllo”, “influenza” e “indipendenza”, secondo le definizioni contenute nella presente Sezione;
- ii. alle finalità dell'investimento, con particolare riguardo alla sua stabilità o temporaneità e alla circostanza che lo stesso sia, o meno, effettuato esclusivamente a fini di trading, alla luce anche della presenza, o meno, di significative restrizioni alla capacità della banca di valutare e liquidare l'investimento;
- iii. alla diversificazione e liquidità dell'investimento, ove si tratti di investimenti effettuati attraverso organismi indipendenti dalla banca.

4. Trattamento prudenziale

4.1 Limiti di detenibilità

Gli investimenti in *equity* di imprese non finanziarie effettuati per il tramite di organismi interposti sottoposti a controllo o influenza della banca o del gruppo bancario sono assimilati a “partecipazioni” e a “partecipazioni qualificate” ai fini dell'applicazione del limite generale (Sez. II), dei limiti di concentrazione e complessivo per le partecipazioni qualificate in imprese non finanziarie (Sez. III), delle regole organizzative e di governo societario (Sez. VII).

Per l'applicazione dei limiti quantitativi (generale, di concentrazione e complessivo) gli investimenti sono determinati come segue:

- a) qualora la banca o la capogruppo sia a conoscenza degli effettivi investimenti effettuati attraverso l'organismo interposto, in quanto sia in grado di identificare e controllare nel

Parte Terza – Altre disposizioni di vigilanza prudenziale

Capitolo 1 – Partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari

Sezione VI – Investimenti indiretti in *equity*

tempo gli investimenti sottostanti, i limiti sono riferiti ai singoli investimenti finali (*full look-through*) (2);

- b) qualora la banca o la capogruppo sia in grado di identificare e controllare nel tempo solo una parte degli investimenti sottostanti lo schema, sono imputati nei limiti prudenziali gli investimenti noti e la parte rimanente è trattata conformemente alla lett. c) (*partial look-through*) (2);
- c) qualora la banca o la capogruppo non sia a conoscenza degli effettivi investimenti ma possa ottenere con certezza – in base alle fonti contrattuali, statutarie e regolamentari che disciplinano le decisioni di investimento dell’organismo interposto in imprese non finanziarie – le informazioni circa i limiti massimi dell’investimento nelle diverse classi di attività, ivi compresi quelli riferiti alle imprese non finanziarie, si imputa nei limiti di concentrazione e complessivo un’unica partecipazione non finanziaria per un importo pari al limite massimo di investimento in imprese non finanziarie consentito dalla disciplina propria dell’organismo interposto (*structure-based approach*): Ai fini del limite generale occorre tenere conto anche del limite massimo di investimento in imprese finanziarie (2);
- d) se nessuna delle condizioni sub a), b) e c) risulta verificata, la somma degli investimenti effettuati attraverso organismi interposti è considerata come un’unica partecipazione in un’impresa non finanziaria (*unknown exposure*).

Non sono assimilati a partecipazioni gli investimenti effettuati tramite organismi interposti indipendenti dalla banca, a condizione che detti investimenti siano:

- improntati a criteri di adeguata diversificazione del portafoglio; ai fini della presente disciplina, un portafoglio di investimenti partecipativi può ritenersi adeguatamente diversificato qualora nessuno degli investimenti che lo compongono superi la misura del 5 per cento del portafoglio medesimo (3) e le imprese oggetto di investimento non siano tra loro connesse economicamente e giuridicamente (4);
- sufficientemente liquidi, avendo riguardo all’assenza di significative restrizioni alla capacità della banca di liquidare rapidamente le posizioni e di valutare le stesse in modo attendibile.

Qualora i requisiti di diversificazione e liquidità degli investimenti non risultino verificati, l’investimento è computato nei limiti quantitativi nei modi sopra indicati sub a), b), c) e d).

(2) Al fine di determinare le quote di partecipazione negli investimenti sottostanti si applica l’*equity ratio*, pari al prodotto della quota percentuale dell’investimento nell’organismo interposto e di quella nell’impresa oggetto dell’investimento finale nonché, se presenti, nei soggetti interposti tra la prima e la seconda. Per determinare gli ammontari delle singole partecipazioni occorre considerare le quote di ripartizione degli investimenti sottostanti. Ad esempio, si consideri una banca che possieda quote di un fondo comune per 40 euro, pari al 40% delle quote complessive, e che il fondo, a sua volta, detenga partecipazioni nel capitale di due imprese non finanziarie (A e B), pari, rispettivamente, a 60 euro (pari al 60% degli investimenti complessivi del fondo e al 10% del capitale dell’impresa partecipata) e a 20 euro (pari al 20% degli investimenti complessivi del fondo e al 30% del capitale dell’impresa partecipata); gli altri 20 euro sono investiti nel capitale di imprese finanziarie. La banca, ai fini della presente normativa, deve rilevare le partecipazioni nelle imprese non finanziarie A e B di ammontare pari, rispettivamente, a 24 euro (40x0.60) e a 8 euro (40x0.20), per quote di interessenza pari, rispettivamente, al 40%x10%=4% e al 40%x30%=12% (partecipazione qualificata). Ai fini del limite generale l’importo complessivo da considerare è pari a 40 euro.

(3) Nel caso di un “fondo di fondi”, il criterio di granularità può essere applicato al livello delle attività sottostanti i fondi in cui il fondo investe.

(4) I criteri di connessione giuridica ed economica sono quelli indicati nella disciplina delle grandi esposizioni (cfr. Parte Seconda, Capitolo 10).

Parte Terza – Altre disposizioni di vigilanza prudenziale

Capitolo 1 – Partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari

Sezione VI – Investimenti indiretti in *equity*

4.2 *Casi di esclusione*

Sono esclusi dall'applicazione dei limiti quantitativi di cui alla presente disciplina gli investimenti indiretti effettuati in concomitanza con una situazione temporanea di controllo o influenza sull'organismo interposto, a condizione che:

- la banca possa dimostrare di essere alla ricerca attiva di un compratore o nell'attesa di ricollocare l'investimento sul mercato;
- non sussistano significative restrizioni alla capacità della banca di liquidare rapidamente le posizioni;
- l'investimento sia detenuto per un periodo non superiore a 6 mesi, trascorso il quale la situazione di temporaneità cessa e le partecipazioni rientrano nell'ambito di applicazione dell'intera disciplina sulle partecipazioni detenibili.

SEZIONE VII

REGOLE ORGANIZZATIVE E DI GOVERNO SOCIETARIO

In conformità del principio di sana e prudente gestione, gli assetti organizzativi e il sistema dei controlli interni devono essere orientati all'obiettivo di prevenire e gestire correttamente i potenziali conflitti d'interesse tra l'attività d'investimento in partecipazioni in imprese non finanziarie e la rimanente attività bancaria, creditizia in particolare.

Le soluzioni adottabili in concreto, rimesse all'autonomia degli intermediari, devono essere adeguate alle caratteristiche e strategie della banca o del gruppo bancario, nel rispetto del principio generale di proporzionalità, e risultare efficaci rispetto alla finalità di prevenzione e gestione dei conflitti d'interesse.

A tal fine, l'organo con funzione di supervisione strategica della banca o, nel caso di un gruppo bancario, della capogruppo, su proposta dell'organo con funzione di gestione e sentito l'organo con funzione di controllo, approva le politiche interne in materia di partecipazioni in imprese non finanziarie. Le relative deliberazioni e i documenti recanti le politiche interne sono tenuti a disposizioni per eventuali richieste della Banca d'Italia.

In particolare le politiche interne:

- determinano le strategie della banca o del gruppo bancario in materia di investimenti partecipativi in imprese non finanziarie.

In tale ambito, le decisioni d'investimento e la gestione del portafoglio di partecipazioni in imprese non finanziarie devono essere orientate al criterio della redditività al netto del rischio.

Deve altresì essere individuata la propensione al rischio in termini di massimo grado di immobilizzo dei fondi propri ritenuto accettabile con riferimento sia al complesso degli investimenti sia alle partecipazioni in singole imprese non finanziarie.

I limiti operativi interni, il sistema dei controlli e le singole scelte di portafoglio devono essere coerenti con le strategie definite dalla banca;

- individuano, in relazione all'attività svolta nel comparto e alle strategie della banca e del gruppo, le altre attività bancarie che possono determinare conflitti d'interesse e definiscono soluzioni organizzative e di governo societario idonee a prevenire e gestire correttamente detti conflitti.

Nell'individuare le attività in potenziale conflitto assumono particolare rilievo, per le finalità di stabilità e sana e prudente gestione degli intermediari, i conflitti di interesse inerenti, da un lato, all'acquisto di partecipazioni qualificate in imprese a cui la banca o il gruppo bancario abbiano già concesso altre forme di finanziamento, dall'altro alla concessione di crediti o effettuazione di altre operazioni finanziarie nei confronti di soggetti nei quali la banca o il gruppo bancario detengono una partecipazione qualificata.

Le soluzioni organizzative individuate devono conseguentemente essere orientate al duplice obiettivo di evitare che le decisioni di investimento e di gestione del portafoglio partecipativo siano condizionate da relazioni creditizie esistenti o prospettiche e, nel contempo, salvaguardare l'oggettività delle procedure di affidamento e la rispondenza a condizioni di

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Terza – Altre disposizioni di vigilanza prudenziale

Capitolo 1 – Partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari

Sezione VII – Regole organizzative e di governo societario

mercato delle relazioni creditizie con le imprese partecipate. In relazione a ciò le politiche interne:

- individuano e disciplinano livelli di responsabilità e di delega tali da evitare indebite influenze sui processi decisionali da parte di soggetti e strutture in potenziale conflitto d'interessi. Gli investimenti partecipativi di maggiore rilevanza, individuabili nelle partecipazioni qualificate di importo significativo rispetto ai fondi propri, sono sottoposti alla decisione e approvazione dell'organo con funzione di supervisione strategica della banca o, nel caso di un gruppo bancario, della capogruppo (1);
 - definiscono modalità e criteri della fase istruttoria e di quella deliberativa idonei ad assicurare la coerenza dell'operazione con le strategie definite, l'approfondita valutazione della convenienza economica al netto del rischio, la correttezza sostanziale dell'operazione. La documentazione dell'operazione consente di riscontrare, sulla base di elementi oggettivi, la rispondenza a condizioni di mercato o alle condizioni standard definite dalla banca;
 - regolano i flussi di comunicazione tra le strutture della banca e all'interno del gruppo bancario in modo da prevenire un'indebita circolazione di informazioni tra soggetti e strutture in potenziale conflitto d'interessi;
 - nei casi in cui il rischio di conflitti di interesse appaia particolarmente elevato – avuto riguardo alla propensione al rischio, all'operatività e alle strategie nel comparto – prevedono soluzioni organizzative finalizzate a garantire livelli adeguati di separatezza tra le unità preposte ai diversi comparti di attività, ivi inclusa la possibilità di avvalersi di intermediari o organismi dedicati (banche e intermediari specializzati nell'attività di investimento partecipativo, fondi di *private equity*) (2);
 - definiscono criteri di designazione dei rappresentanti negli organi societari e nelle funzioni direttive delle imprese partecipate, finalizzati a limitare i conflitti di interesse. La scelta di tali soggetti deve essere basata sulla professionalità ed esperienza in relazione all'incarico e sull'indipendenza rispetto alle funzioni aziendali potenzialmente in conflitto. Nel caso di partecipazioni qualificate in imprese non finanziarie, deve essere evitata la designazione negli organi e nelle funzioni direttive delle imprese di esponenti aziendali della banca partecipante e della capogruppo nonché di altri soggetti che, all'interno della banca o del gruppo bancario, svolgono funzioni o ricoprono responsabilità in potenziale conflitto d'interessi. Particolare attenzione deve essere prestata al corretto esercizio dei poteri di direzione e coordinamento, in modo da attenuare i rischi derivanti dai connessi profili di responsabilità;
- istituiscono e disciplinano processi di controllo atti a garantire la corretta misurazione e gestione dei rischi sottostanti gli investimenti partecipativi e a verificare il corretto disegno e l'effettiva applicazione delle politiche interne in materia di investimenti partecipativi in imprese non finanziarie. In tale contesto:

(1) Sono fatte salve le competenze del Consiglio di Sorveglianza eventualmente previste dallo statuto della banca ai sensi dell'art. 2409-terdecies, primo co., lett. f-bis, del codice civile.

(2) In linea con il criterio generale della proporzionalità, soluzioni organizzative basate su forme di separazione operativa o societaria risultano particolarmente idonee per banche e gruppi bancari di dimensioni relativamente grandi e con significative opportunità di sviluppo dell'attività di investimento partecipativo.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Terza – Altre disposizioni di vigilanza prudenziale

Capitolo 1 – Partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari

Sezione VII – Regole organizzative e di governo societario

- la funzione di conformità verifica l'esistenza e affidabilità, nel continuo, di procedure e sistemi idonei ad assicurare il rispetto di tutti gli obblighi normativi e di quelli stabiliti dalla regolamentazione interna;
- la funzione di revisione interna verifica l'osservanza delle politiche in materia di partecipazioni in imprese non finanziarie e segnala tempestivamente eventuali anomalie agli organi di vertice della banca;
- i consiglieri indipendenti della banca o, nel caso di un gruppo bancario, della capogruppo svolgono un ruolo di valutazione, supporto e proposta in materia di organizzazione e svolgimento dei controlli interni sulla complessiva attività di assunzione e gestione di partecipazioni nonché per la generale verifica di coerenza dell'attività svolta nel comparto partecipazioni con gli indirizzi strategici e gestionali; nelle banche di minore dimensione e complessità operativa tali compiti possono essere assolti dall'organo con funzione di controllo.

SEZIONE VIII

BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO E BANCHE DI GARANZIA COLLETTIVA

Le banche di credito cooperativo e le banche di garanzia collettiva possono assumere:

- a) partecipazioni in banche, IMEL, imprese finanziarie e imprese assicurative in misura non superiore al 20% del capitale della società partecipata. Resta comunque preclusa la detenzione, anche indiretta, di partecipazioni di controllo esclusivo o congiunto;
- b) partecipazioni in imprese strumentali;
- c) partecipazioni in imprese non finanziarie purché il valore dell'interessenza sia contenuto entro l'1% dei fondi propri del partecipante (limite di concentrazione); tale limite è elevato al 3% nel caso di partecipazioni in organismi di categoria. L'insieme di tali interessenze deve essere comunque contenuto entro il limite del 15% dei fondi propri (limite complessivo).

Il divieto di detenere partecipazioni di controllo, anche congiunto, di cui alla lett. a) non si applica alle partecipazioni delle banche di garanzia collettiva in società cooperative o consortili che svolgono esclusivamente attività di garanzia collettiva dei fidi, nonché i servizi connessi e strumentali, a favore dei confidi soci e delle imprese consorziate o socie di questi ultimi (confidi di secondo grado).

Per quanto non diversamente stabilito nella presente Sezione, si applicano le disposizioni in materia di limite generale agli investimenti in partecipazioni e in immobili (Sez. II), partecipazioni in imprese non finanziarie (Sez. III), partecipazioni acquisite nell'ambito dell'attività di collocamento e garanzia, in imprese in temporanea difficoltà finanziaria e per recupero crediti (Sez. IV), partecipazioni in banche, in imprese finanziarie e in imprese assicurative (Sez. V), regole organizzative e di governo societario (Sez. VII). L'acquisizione e la detenzione di investimenti indiretti in *equity*, come definiti nella Sez. VI, sono consentiti alle banche di credito cooperativo e alle banche di garanzia collettiva limitatamente a investimenti in categorie di imprese e in settori economici coerenti con le finalità mutualistiche (es. imprese cooperative e PMI). Tali investimenti sono effettuati alle condizioni di cui alla Sez. VI ed entro i limiti specifici previsti nella presente Sezione nonché nel rispetto della regola di operatività prevalente con soci e del limite all'operatività fuori zona.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Terza – Altre disposizioni di vigilanza prudenziale

Capitolo 1 – Partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari

Allegato A – Partecipazioni in imprese non finanziarie

Allegato A

PARTECIPAZIONI IN IMPRESE NON FINANZIARIE

Tavola 1		
	LIMITI PER LE PARTECIPAZIONI QUALIFICATE	
	<i>Limite "di concentrazione"</i>	<i>Limite "complessivo"</i>
Gruppi bancari e singole banche non appartenenti a un gruppo bancario	15% del capitale ammissibile	60% del capitale ammissibile

PARTECIPAZIONI IN SOGGETTI DI NATURA FINANZIARIA E IN IMPRESE STRUMENTALI

Tavola 2		
	SOGGETTI PARTECIPATI	
	<i>Banche, imprese finanziarie e imprese di assicurazione</i>	<i>Imprese strumentali</i>
Soglie di autorizzazione	<ul style="list-style-type: none">• 10% dei fondi propri del partecipante• Controllo o influenza notevole su soggetti aventi sede in uno Stato extracomunitario diverso da quelli indicati nell'Allegato A al Capitolo "Ambito di applicazione"	Controllo o influenza notevole su soggetti aventi sede in uno Stato extracomunitario diverso da quelli indicati nell'Allegato A al Capitolo "Ambito di applicazione"

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Terza – Altre disposizioni di vigilanza prudenziale

Capitolo 2 – Comunicazioni alla Banca d'Italia

PARTE TERZA

Capitolo 2

COMUNICAZIONI ALLA BANCA D'ITALIA

Capitolo 2

COMUNICAZIONI ALLA BANCA D'ITALIA

SEZIONE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

L'art. 52 TUB reca disposizioni concernenti gli obblighi di comunicazione e di segnalazione alla Banca d'Italia per i soggetti ivi indicati quando nell'esercizio delle loro funzioni vengono a conoscenza di irregolarità o violazioni normative.

L'organo con funzione di controllo vigila sull'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie, sulla corretta amministrazione, sull'adeguatezza degli assetti organizzativi e contabili della banca. L'ordinamento affida compiti di controllo al collegio sindacale, nel sistema tradizionale, al consiglio di sorveglianza, in quello dualistico, e al comitato per il controllo sulla gestione, in quello monistico.

Per l'importanza che detti compiti rivestono a fini di vigilanza, il TUB ha predisposto un meccanismo di collegamento funzionale con l'autorità di vigilanza: l'organo con funzione di controllo deve informare senza indugio la Banca d'Italia di tutti i fatti o gli atti di cui venga a conoscenza che possano costituire una irregolarità nella gestione delle banche o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria.

Doveri di comunicazione sono anche previsti a carico del soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

L'art. 51, co. 1-*bis* TUB, dispone che le banche forniscano alla Banca d'Italia informazioni riguardanti il soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

La Banca d'Italia ritiene le informazioni acquisite ai sensi degli articoli sopra citati di particolare rilievo nell'esercizio dell'azione di vigilanza: tali informazioni consentono all'organo di vigilanza di verificare l'osservanza delle disposizioni normative e di accrescere il complesso informativo necessario per valutare la situazione dell'intermediario bancario, fermi restando gli eventuali obblighi di comunicazione ad altre autorità.

2. Fonti normative

La materia è regolata dai seguenti articoli del TUB:

- art. 51, co. 1-*bis*, che dispone obblighi informativi riguardanti il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- art. 51, co. 1-*ter*, il quale dispone che la Banca d'Italia stabilisca modalità e termini per l'invio delle comunicazioni di cui al co. 1-*bis*;

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Terza – Altre disposizioni di vigilanza prudenziale

Capitolo 2 – Comunicazioni alla Banca d'Italia

Sezione I – Disposizioni di carattere generale

- art. 52, il quale disciplina le comunicazioni alla Banca d'Italia del collegio sindacale e dei soggetti incaricati della revisione legale dei conti;
- art. 61, co. 5, che dispone l'applicazione dell'art. 52 alle società finanziarie e alle società di partecipazione finanziaria mista capogruppo di gruppi bancari.

Viene inoltre in rilievo:

- la CRD IV, in particolare l'art. 63.

3. Destinatari della disciplina

Le presenti disposizioni si applicano:

- su base individuale, alle banche autorizzate in Italia;
- su base consolidata:
 - a. alle capogruppo di gruppi bancari,
 - b. alle imprese di riferimento;
- ai soggetti incaricati della revisione legale dei conti;
- ai soggetti che esercitano i compiti dell'organo con funzioni di controllo presso le società che controllano banche o che sono da queste controllate ai sensi dell'art. 23 TUB.

SEZIONE II

COMUNICAZIONI

1. Comunicazioni dell'organo con funzione di controllo

L'organo con funzione di controllo informa senza indugio la Banca d'Italia di tutti gli atti o fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una irregolarità nella gestione delle banche o una violazione delle norme che ne disciplinano l'attività (art. 52, co. 1, TUB). La medesima previsione si applica anche nei confronti dei soggetti che esercitano gli stessi compiti presso le società che controllano le banche o che sono da queste controllate ai sensi dell'art. 23 TUB (art. 52, co. 3, TUB) (1).

L'art. 61, co. 5, TUB prevede l'applicazione delle disposizioni in materia di comunicazioni dell'organo con funzione di controllo alle società finanziarie e alle società di partecipazione finanziaria mista capogruppo. In tal caso l'attività di controllo e i relativi obblighi di comunicazione riguardano le materie sulle quali la capogruppo esercita la propria attività di direzione e di coordinamento nei confronti delle società del gruppo.

2. Comunicazioni dei soggetti incaricati della revisione legale dei conti

I soggetti incaricati della revisione legale dei conti comunicano senza indugio alla Banca d'Italia gli atti o i fatti, rilevati nello svolgimento dell'incarico, che possano costituire una grave violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria ovvero che possano pregiudicare la continuità dell'impresa o comportare un giudizio negativo, un giudizio con rilievi o una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio sul bilancio di esercizio e consolidato (art. 52, co. 2, e 61, co. 5, TUB). La medesima previsione si applica anche nei confronti dei soggetti che esercitano gli stessi compiti presso le società che controllano le banche o che sono da queste controllate ai sensi dell'art. 23 TUB (art. 52, co. 3, TUB) (2).

La Banca d'Italia può richiedere a tali soggetti dati o documenti utili per lo svolgimento delle proprie funzioni.

3. Comunicazioni relative ai soggetti incaricati della revisione legale dei conti

Considerata la rilevanza del ruolo svolto dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti, le banche comunicano alla Banca d'Italia tempestivamente, e in ogni caso non oltre 30 giorni, tutte le informazioni relative a: a) la nomina e la mancata nomina del soggetto incaricato della revisione legale dei conti; b) le dimissioni del soggetto incaricato della revisione legale dei conti; c) la risoluzione consensuale del mandato; d) la revoca dell'incarico di revisore legale dei conti, fornendo adeguate spiegazioni in ordine alle ragioni che l'hanno determinata (art. 51, co. 1-bis, TUB).

(1) Limitatamente alla prestazione dei servizi di investimento, l'art. 8 TUF impone all'organo con funzioni di controllo i medesimi obblighi informativi nei confronti anche della CONSOB.

(2) Limitatamente alla prestazione dei servizi di investimento, l'art. 8 TUF impone ai soggetti incaricati della revisione legale dei conti i medesimi obblighi informativi nei confronti anche della CONSOB.

Parte Terza - Altre disposizioni di Vigilanza prudenziale

Capitolo 3 – Obbligazioni bancarie garantite

PARTE TERZA

Capitolo 3

OBBLIGAZIONI BANCARIE GARANTITE

Capitolo 3

OBBLIGAZIONI BANCARIE GARANTITE

SEZIONE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1.Premessa

L'art. 7-*bis* della legge 30 aprile 1999, n. 130, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, ha dettato una disciplina delle obbligazioni bancarie garantite da specifiche attività.

Le nuove possibilità operative messe a disposizione degli operatori rispondono all'esigenza di contenere i costi della provvista e di conseguire i vantaggi regolamentari riconoscibili, in base alla normativa comunitaria, agli strumenti di raccolta assistiti da determinate garanzie.

In base alla nuova disciplina, che si innesta su quella delle cartolarizzazioni dei crediti di cui alla citata legge n. 130/99, le obbligazioni bancarie garantite possono essere emesse mediante uno schema operativo che prevede:

- a. la cessione da parte di una banca, anche diversa da quella emittente le obbligazioni, a una società veicolo di attivi di elevata qualità creditizia, costituiti in patrimonio separato ai sensi e per gli effetti delle disposizioni della l. 130/99 applicabili;
- b. l'erogazione alla società cessionaria, da parte della banca cedente o di altra banca, di un finanziamento subordinato volto a fornire alla cessionaria medesima i mezzi per acquistare le attività;
- c. la prestazione da parte della società cessionaria di una garanzia in favore dei portatori delle obbligazioni, nei limiti del relativo patrimonio separato (1).

In base al co. 5 del richiamato articolo 7-*bis*, con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze sono dettate disposizioni di attuazione per i profili concernenti:

- a. il rapporto massimo tra le obbligazioni garantite e le attività cedute;
- b. l'individuazione della tipologia di tali attività e di quelle, dagli equivalenti profili di rischio, utilizzabili per la loro successiva integrazione;
- c. le caratteristiche della garanzia.

Ai sensi del co. 6 della ripetuta disposizione e dell'art. 53 TUB, sono emanate, in conformità delle deliberazioni del CICR, disposizioni di vigilanza sulla materia.

(1) La legge consente l'emissione di obbligazioni garantite anche attraverso il ricorso all'istituto dei patrimoni destinati di cui all'art. 2447-*bis* del codice civile. A tal fine, in base all'art. 7-*ter* della legge n. 130/99, devono essere emanate apposite disposizioni di attuazione del Ministro dell'economia e delle finanze e delle Autorità creditizie, rispettivamente ai sensi dei commi 5 e 6 dell'art. 7-*bis* della stessa legge.

Parte Terza – Altre disposizioni di Vigilanza prudenziale

Capitolo 3 – Obbligazioni bancarie garantite

Sezione I – Disposizioni di carattere generale

Le presenti disposizioni stabiliscono i requisiti delle banche emittenti, che devono essere dotate di elevata patrimonializzazione in considerazione delle specifiche caratteristiche del mercato dei *covered bonds* e dell'esigenza di tutelare i creditori diversi dai portatori delle obbligazioni garantite, la cui garanzia patrimoniale è attenuata per effetto della cessione di attivi bancari di elevata qualità.

A tutela dei creditori diversi dagli obbligazionisti garantiti, *in primis* dei depositanti, sono inoltre stabiliti limiti alla cessione degli attivi bancari destinati al prioritario soddisfacimento dei portatori delle obbligazioni garantite.

Tali limiti, che si applicano a livello consolidato, sono graduati in relazione alla situazione patrimoniale del gruppo bancario (coefficiente di capitale primario di classe 1 e coefficiente di capitale di classe 1).

Il trattamento prudenziale delle obbligazioni garantite e quello del finanziamento subordinato sono disciplinati in coerenza con il vigente quadro normativo comunitario.

In relazione alla complessità operativa e giuridica delle operazioni, sono dettate specifiche indicazioni di carattere organizzativo per le banche che vi prendono parte.

I rischi connessi ai programmi di emissione devono essere attentamente valutati dai competenti organi sociali, tenendo conto della complessità delle operazioni e delle implicazioni che le stesse comportano sulla situazione tecnica della banca e sul sistema dei controlli interni.

I controlli sulla regolarità delle operazioni sono effettuati dalle strutture della banca e da un *asset monitor* indipendente.

2. Fonti normative

La materia è regolata:

- dal considerando (13) e dagli artt. 129, 161, 336 e 496 CRR;
- dall'articolo 7-bis della legge 30 aprile 1999, n. 130, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- dai seguenti articoli del TUB:
 - o art. 12, che disciplina l'emissione di obbligazioni e titoli di deposito da parte delle banche;
 - o art. 51, il quale prevede che le banche inviino alla Banca d'Italia, con le modalità e i tempi da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche nonché ogni dato e documento richiesti;
 - o art. 52, il quale disciplina le comunicazioni alla Banca d'Italia del collegio sindacale e dei soggetti incaricati del controllo legale dei conti;
 - o art. 53, co. 1, lettere a), b) e d), che attribuisce alla Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, il potere di emanare disposizioni di carattere generale aventi a oggetto, tra l'altro, l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni;

Parte Terza – Altre disposizioni di Vigilanza prudenziale

Capitolo 3 – Obbligazioni bancarie garantite

Sezione I – Disposizioni di carattere generale

- o art. 53, co. 3, che attribuisce, tra l'altro, alla Banca d'Italia il potere di adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singole banche per le materie indicate nel comma 1;
 - o art. 61, co. 5, il quale prevede che alla società finanziaria capogruppo si applicano le norme dell'art. 52 sulle comunicazioni alla Banca d'Italia del collegio sindacale e dei soggetti incaricati del controllo legale dei conti;
 - o art. 66, co. 1 e 2, che prevede obblighi informativi per le società capogruppo di gruppi bancari secondo le modalità e i termini stabiliti dalla Banca d'Italia;
 - o art. 67, co. 1, 2-ter e 3-bis, il quale, al fine di realizzare la vigilanza consolidata, prevede che la Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, impartisca alla capogruppo o a componenti del gruppo bancario, con provvedimenti di carattere generale o particolare, disposizioni aventi a oggetto, tra l'altro, l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni;
- dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 14 dicembre 2006, n. 310;
 - dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, Presidente del CICR, del 12 aprile 2007, n. 213.
- Vengono inoltre in rilievo:
- la CRD IV;
 - l'art. 52, par. 4, della direttiva 2009/65/CE del 13 luglio 2009 concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (rifusione).

3. Definizioni

Ai fini della presente disciplina si definiscono:

- “*legge*”, la legge 30 aprile 1999, n. 130, e successive modificazioni e integrazioni;
- “*regolamento*”, il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 dicembre 2006, n. 310;
- “*obbligazioni garantite*”, le obbligazioni bancarie emesse ai sensi dell'art. 7-bis della legge;
- “*banca emittente*”, la banca che emette le obbligazioni garantite;
- “*banca cedente*”, la banca che cede attività alla società cessionaria ai sensi dell'art. 7-bis della legge;
- “*banca finanziatrice*”, la banca che eroga il finanziamento subordinato alla società cessionaria;
- “*finanziamento subordinato*”, il finanziamento alla società cessionaria, concesso dalla banca cedente o da altra banca, finalizzato all'acquisto di attivi idonei e subordinato nel rimborso al soddisfacimento dei diritti dei portatori delle obbligazioni garantite, delle controparti dei contratti derivati di copertura dei rischi e dei contratti accessori, nonché al pagamento degli altri costi dell'operazione;

Parte Terza – Altre disposizioni di Vigilanza prudenziale

Capitolo 3 – Obbligazioni bancarie garantite

Sezione I – Disposizioni di carattere generale

- “*società cessionaria*”, la società che, ai sensi dell’art. 7-*bis* della legge, ha per oggetto esclusivo l’acquisto di crediti e titoli, mediante l’assunzione di finanziamenti concessi o garantiti anche dalle banche cedenti, e la prestazione di garanzie per le obbligazioni emesse dalle stesse banche ovvero da altre;
- “*attivi idonei*”, le attività (crediti e titoli) individuate dal regolamento come idonee a essere cedute alla società cessionaria (cfr. art. 2, commi 1 e 2, e art. 6 del regolamento);
- “*attivi idonei integrativi*”, le attività, dai profili di rischio equivalenti a quelli degli attivi idonei, utilizzabili, in base al regolamento, per la successiva integrazione degli attivi idonei (cfr. art. 2, co. 3, punti 2 e 3, e co. 4 del regolamento);
- “*titoli di cartolarizzazione*”, i titoli emessi dalla società per la cartolarizzazione dei crediti di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, e successive modificazioni, e quelli aventi analoghe caratteristiche emessi secondo la legislazione di uno Stato ammesso, che siano conformi ai requisiti indicati dall’art. 2, co. 1, lettera d) del regolamento;
- “*fondi propri*”, l’ammontare dei fondi propri determinato ai sensi della Parte Due CRR;
- “*total capital ratio*”, il coefficiente di capitale totale determinato ai sensi dell’art. 92 CRR;
- “*tier 1 (T1) ratio*” il coefficiente di capitale di classe 1 determinato ai sensi dell’art. 92 CRR;
- “*common equity tier 1 (CET1) ratio*”, il coefficiente di capitale primario di classe 1 determinato ai sensi dell’art. 92 CRR.

4. Destinatari della disciplina

Le presenti disposizioni si applicano alle banche italiane e alle società capogruppo di gruppi bancari.

SEZIONE II

DISCIPLINA DELLE OBBLIGAZIONI BANCARIE GARANTITE

1. Requisiti delle banche emittenti e/o cedenti

L'emissione di obbligazioni garantite è consentita alle banche facenti parte di gruppi bancari aventi, al momento dell'emissione, i seguenti requisiti:

- fondi propri non inferiori a 250 milioni di euro; e
- un *total capital ratio* a livello consolidato non inferiore al 9%.

I requisiti devono essere posseduti, al momento della cessione, anche dalle banche cedenti, se diverse dalle banche emittenti e non appartenenti allo stesso gruppo bancario (1). Nel caso di banche non appartenenti a un gruppo bancario, i requisiti sono riferiti, rispettivamente, ai fondi propri e al coefficiente patrimoniale complessivo individuali.

Il requisito riferito ai fondi propri non si applica alle banche appartenenti a un sistema di tutela istituzionale riconosciuto ai sensi della Parte Seconda, Cap. 3, Sez. II, purché la cessione avvenga esclusivamente a garanzia di obbligazioni emesse da una banca che aderisce al medesimo sistema e rispetta tutti i requisiti di emissione su base consolidata o individuale. In tal caso, la banca emittente e le banche cedenti, con il supporto delle strutture del sistema di tutela istituzionale, pongono in essere gli accorgimenti necessari a svolgere i controlli di cui al par. 5. In caso di gravi o ripetute violazioni della normativa, la Banca d'Italia può sospendere o vietare la cessione di attivi idonei tra banche appartenenti al sistema di tutela istituzionale.

2. Limiti alla cessione

La cessione degli attivi idonei è effettuata nel rispetto dei seguenti limiti, graduati in funzione del *tier 1 ratio* e del *common equity tier 1 ratio* a livello consolidato (2):

Situazione patrimoniale		Limiti alla cessione
<i>fascia "a"</i>	$T1 \geq 9\%$ e $CET1 \geq 8\%$	Nessun limite
<i>fascia "b"</i>	$T1 \geq 8\%$ e $CET1 \geq 7\%$	cessione consentita fino al 60% degli attivi idonei
<i>fascia "c"</i>	$T1 \geq 7\%$ e $CET1 \geq 6\%$	cessione consentita fino al 25% degli attivi idonei

Le soglie di patrimonializzazione (*T1* e *CET1 ratio*) indicate per ciascuna "fascia" devono essere rispettate congiuntamente; in caso contrario, si applica il limite indicato nella fascia inferiore (3).

(1) Al riguardo si rammenta che il venir meno dei requisiti inibisce l'ulteriore emissione di obbligazioni garantite (anche in attuazione di un programma già deliberato e a valere sulla parte del cover pool eventualmente ancora disponibile).

(2) Nel caso di banche non appartenenti a un gruppo bancario, il *T1 ratio* e il *CET1 ratio* sono calcolati a livello individuale.

I limiti alla cessione, espressi in percentuale degli attivi idonei, sono riferiti al complesso delle operazioni della specie effettuate da un gruppo bancario (4). Quindi, in occasione di ciascuna cessione, gli attivi già ceduti a copertura di obbligazioni garantite emesse sono inclusi tra gli attivi idonei e impegnano il plafond disponibile per nuove cessioni (5).

Nel caso in cui siano ceduti a garanzia di OBG titoli di cartolarizzazione di crediti originati dalla banca o dal gruppo emittente e interamente sottoscritti dalla stessa banca o gruppo (cd. auto-cartolarizzazione: cfr. par. 4, lettere da *a* ad *e*), i titoli di cartolarizzazione non sono inclusi fra gli attivi idonei, dovendosi computare invece i crediti sottostanti come attivi ceduti che impegnano il *plafond*. Qualora i titoli di auto-cartolarizzazione non siano ceduti a garanzia di OBG ma utilizzati in operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale (o altrimenti impegnati a garanzia di operazioni collateralizzate, anche con altre controparti), non possono essere considerati attivi idonei né i titoli di cartolarizzazione né i crediti sottostanti.

Qualora componenti estere del gruppo bancario abbiano emesso strumenti di tipo *covered bond* secondo le rispettive giurisdizioni e, pertanto, abbiano destinato parte dei loro attivi a garanzia di emissioni della specie, i limiti di cui al presente paragrafo andranno applicati agli attivi idonei detenuti dalle componenti italiane del gruppo bancario della banca cedente.

3. Modalità di integrazione degli attivi ceduti

L'integrazione delle attività cedute, successivamente alla cessione iniziale, avviene mediante la cessione di ulteriori attivi idonei o mediante attivi idonei integrativi (6).

L'integrazione è consentita anche oltre i limiti alla cessione di cui al par. 2.

L'integrazione è consentita esclusivamente al fine di mantenere il rapporto tra le obbligazioni garantite e le attività cedute (7) nel limite massimo fissato dal regolamento (8) ovvero in quello stabilito in via contrattuale, nel caso di *overcollateralization*, nonché per rispettare il limite del 15% per gli attivi idonei integrativi presenti nel patrimonio separato (9). Resta ferma la possibilità di sostituire con attivi idonei gli attivi idonei integrativi presenti nel patrimonio separato.

La sostituzione di attivi idonei, inclusi nel patrimonio separato della cessionaria, con altri attivi della stessa specie originati dalla banca cedente è consentita purché tale facoltà sia espressamente prevista nel programma e nel prospetto di emissione, che in tal caso individuano

(3) Ad esempio, un gruppo bancario che si colloca in fascia "b" per *Tier 1 ratio* (quindi, pari o superiore a 8,50 e inferiore a 9,50 per cento) e in fascia "c" per *CET1 ratio* (quindi, pari o superiore a 6 ma inferiore al 7 per cento) sarà soggetto ai limiti indicati nella fascia "c". Un gruppo bancario che si collochi, per uno o entrambi i coefficienti, sotto le soglie minime della *fascia c* non può effettuare ulteriori cessioni.

(4) Ovvero, da una banca non appartenente a un gruppo bancario.

(5) Ad esempio, un gruppo bancario che si colloca in fascia "b" a cui si applica quindi un limite del 60% degli attivi idonei, che abbia già ceduto attivi per ammontare pari al 40% del totale dei propri attivi idonei, potrà cedere ulteriori attivi per un ammontare non superiore al 20% per rispettare il limite complessivo del 60%.

(6) Ai fini del presente paragrafo, non costituisce integrazione l'ulteriore cessione di attivi idonei effettuata nell'ambito di programmi predefiniti che prevedono l'emissione di obbligazioni garantite a diverse scadenze o nel corso di un determinato periodo di tempo.

(7) Ad esempio, qualora il valore nominale complessivo o il valore attuale netto degli attivi presenti nel patrimonio separato diminuisca per effetto della svalutazione degli attivi stessi.

(8) Cfr. art. 3 del regolamento.

(9) Cfr. art. 2, co. 4 del regolamento, secondo il quale l'integrazione con attivi idonei integrativi è consentita entro il limite specifico del 15% del valore delle attività presenti nel patrimonio separato della società cessionaria.

Parte Terza – Altre disposizioni di Vigilanza prudenziale

Capitolo 3 – Obbligazioni bancarie garantite

Sezione II – Disciplina delle obbligazioni bancarie garantite

i casi in cui la sostituzione è ammessa, assicurano adeguata informativa al mercato, se del caso prevedono congrui limiti quantitativi alla sostituzione.

I contratti stipulati dalle banche in relazione all'emissione di obbligazioni garantite e i documenti informativi che accompagnano le stesse obbligazioni danno espressamente atto che l'integrazione degli attivi ceduti non è consentita fuori dei casi stabiliti dalle presenti disposizioni.

4. Trattamento prudenziale

Le obbligazioni garantite emesse da banche italiane in conformità dell'art. 7-*bis* della L. n. 130/1999 e relative disposizioni di attuazione sono altresì conformi all'art. 129 CRR e, pertanto, ammesse ai particolari trattamenti prudenziali previsti dal medesimo regolamento per tale classe di strumenti, con particolare riferimento al requisito per rischio di credito e per rischi di mercato, al regime delle grandi esposizioni, alle segnalazioni sulla liquidità e sul finanziamento stabile.

Le obbligazioni emesse da banche italiane e garantite da titoli di cartolarizzazione di crediti ipotecari residenziali o commerciali sono ammesse al trattamento preferenziale ove siano conformi alle presenti disposizioni e ricorrano tutte le seguenti ulteriori condizioni:

- a. le attività sottostanti tali titoli siano composte, in ogni momento durante la loro inclusione nel *cover pool*, per almeno il 95% da crediti ipotecari residenziali o commerciali idonei secondo le previsioni del regolamento (10);
- b. i titoli siano classificati nella classe di merito di credito 1 ai fini del rischio di credito metodo standardizzato.

Qualora le obbligazioni siano garantite, per oltre il 10% dell'ammontare nominale dell'emissione, dai titoli di cartolarizzazione, devono essere rispettate anche le ulteriori seguenti condizioni:

- c. i crediti ipotecari residenziali o commerciali sono stati originati dalla stessa banca emittente o da altre società del gruppo bancario a cui appartiene l'emittente; la condizione di appartenenza al medesimo gruppo bancario deve essere verificata nel momento in cui i titoli di cartolarizzazione sono posti a garanzia delle obbligazioni;
- d. l'emittente o una società del gruppo bancario dell'emittente trattiene per intero il rischio di credito inerente alla tranche che sopporta le prime perdite (11) della cartolarizzazione;
- e. la banca emittente e la società cessionaria siano in grado di verificare, in ogni momento durante la vita dell'emissione, l'idoneità e l'ammontare dei crediti cartolarizzati e di fornire all'*asset monitor* i dati e le informazioni necessarie per i controlli di sua competenza (cfr. par. 5).

Per quanto riguarda il finanziamento subordinato alla società cessionaria, qualora lo stesso sia concesso dalla banca che emette le obbligazioni e cede gli attivi, quest'ultima mantiene il

(10) In base all'art. 2 del regolamento, i crediti ipotecari residenziali e commerciali sono idonei ove l'importo dei crediti in essere sommato al capitale residuo di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sullo stesso immobile non ecceda l'80 e il 60% del valore dell'immobile, rispettivamente.

(11) Per la definizione di prima perdita cfr. art. 242. n. 15) CRR.

medesimo requisito patrimoniale che era tenuta a osservare, prima della cessione, a fronte degli attivi ceduti (“requisito attività cedute”).

Lo stesso trattamento prudenziale si applica qualora il finanziamento subordinato sia concesso da una banca diversa da quella emittente e/o cedente ma appartenente al medesimo gruppo bancario di queste.

In tutti gli altri casi, la banca finanziatrice dovrà costituire un requisito patrimoniale pari al maggiore importo tra il “requisito attività cedute” e il requisito risultante dall’applicazione della ponderazione riferibile alla banca emittente e, se diversa, alla banca cedente in base alla metodologia di determinazione dei requisiti patrimoniali adottata dalla banca finanziatrice.

5. Responsabilità e controlli (12)

Lo schema operativo previsto per l’emissione di obbligazioni garantite comporta l’ingresso della banca emittente e, se diversa, di quella cedente in un nuovo mercato, connotato da un elevato grado di innovazione e di complessità operativa e giuridica.

Vengono in rilievo: la sottrazione di attivi di elevata qualità creditizia, destinati in via prioritaria ai portatori delle obbligazioni garantite; l’assunzione di impegni a controllare la qualità e il valore degli attivi ceduti nonché, occorrendo, a reintegrare gli attivi stessi per mantenere la garanzia dei portatori delle obbligazioni; l’articolazione dei rapporti contrattuali tra banca cedente, banca emittente, banca finanziatrice, società cessionaria; le esigenze di un’adeguata informazione ai sottoscrittori delle obbligazioni; i flussi informativi nei confronti dell’Organo di vigilanza.

In relazione alla complessità dei profili contrattuali e alle possibili ricadute sugli assetti tecnici delle banche, le decisioni connesse alla partecipazione a singole operazioni o a programmi di emissione (13) – in qualità sia di emittente le obbligazioni sia di cedente le attività – devono essere precedute dall’individuazione e dall’attenta valutazione degli obiettivi perseguiti e dei rischi connessi, anche legali e reputazionali, nonché dalla definizione di adeguate procedure di controllo, da parte dell’organo con funzione di gestione.

Tali valutazioni e procedure devono essere approvate dall’organo con funzione di supervisione strategica della banca e sottoposte all’organo con funzione di controllo affinché renda un parere sulla conformità dell’operazione o delle attività descritte nel programma alle previsioni della legge, del regolamento e delle presenti disposizioni, nonché sull’impatto dell’attività sull’equilibrio economico-patrimoniale della banca.

Le stesse valutazioni sono effettuate dagli organi della capogruppo delle banche emittenti e di quelle cedenti, avendo attenzione anche ai profili della coerenza con le scelte strategiche del gruppo nel suo complesso, della compatibilità con le condizioni di equilibrio gestionale delle singole componenti, dell’adeguatezza del sistema dei controlli interni a livello di gruppo.

(12) In merito all’identificazione degli organi con funzioni di supervisione strategica, gestione e controllo, ai quali si fa riferimento nel paragrafo, cfr. Circ. 263 Tit. V, Cap. 7, Sez. II Sistema dei controlli interni.

(13) A tali fini sono “programmi di emissione” i programmi di attività relativi all’emissione di obbligazioni garantite nel corso di un determinato periodo di tempo, anche pluriennale, e le correlate operazioni di cessione di attivi idonei, in cui i volumi previsti e le caratteristiche degli strumenti e dei contratti siano individuati in misura sufficiente a consentire una compiuta e consapevole valutazione: i) degli impatti dell’attività sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della banca e del gruppo nel periodo di riferimento; ii) delle diverse tipologie di rischi connessi alle singole operazioni che verranno poste in essere in attuazione del programma.

Parte Terza – Altre disposizioni di Vigilanza prudenziale

Capitolo 3 – Obbligazioni bancarie garantite

Sezione II – Disciplina delle obbligazioni bancarie garantite

A supporto delle deliberazioni concernenti la cessione di attivi, tanto nella fase iniziale di una operazione quanto per la successiva integrazione, la banca cedente richiede a una società di revisione (14) l'emissione di un'apposita attestazione che, sulla base del lavoro svolto dal revisore, non emergono elementi che facciano ritenere che i criteri di valutazione applicati per la determinazione del prezzo di cessione degli attivi non siano conformi a quelli che la stessa banca cedente è tenuta ad osservare nella redazione del bilancio d'esercizio.

L'attestazione non è richiesta se la cessione è fatta ai valori di iscrizione nell'ultimo bilancio approvato della banca cedente, su cui sia stato formulato un giudizio senza rilievi da parte della società di revisione.

Non è necessaria l'attestazione qualora eventuali scostamenti tra il valore di iscrizione in bilancio e il prezzo di cessione dipendano esclusivamente dalla naturale dinamica finanziaria degli attivi ceduti e non si riconnettano in alcun modo a variazioni qualitative degli attivi e/o del merito di credito dei debitori ceduti.

L'organo con funzione di gestione assicura che le strutture preposte al controllo sulla gestione dei rischi della banca emittente o del relativo gruppo bancario verifichino con periodicità almeno semestrale e per ciascuna operazione:

- la qualità e l'integrità degli attivi ceduti a garanzia delle obbligazioni; in particolare:
 - a. la stima del valore di mercato degli immobili, sia residenziali che non residenziali, su cui grava ipoteca in relazione ai crediti fondiari e ipotecari ceduti, deve essere effettuata secondo le modalità e con la frequenza previste dalla normativa sulla determinazione dei requisiti patrimoniali a fronte dei rischi di credito (15);
 - b. il rispetto dei livelli di *loan to value* previsti dal regolamento come requisito di idoneità dei crediti ipotecari deve essere verificato al momento della cessione dei finanziamenti nel cover pool e, successivamente, in connessione con l'aggiornamento dei valori immobiliari di cui alla precedente lettera a) e con la medesima periodicità; in caso eccezionale di superamento del rapporto di *loan to value*, deve essere verificato che sia stata adottata una delle seguenti misure: (i) i crediti non idonei sono esclusi dal cover pool e, se necessario per assicurare i livelli minimi di collateralizzazione, sostituiti con attivi idonei; (ii) la quota di finanziamento computabile ai fini del rapporto minimo di collateralizzazione è ridotta in modo da ricondurre il *loan to value* nel massimo consentito;
- il rispetto del rapporto massimo tra le obbligazioni garantite emesse e gli attivi ceduti a garanzia (16);
- l'osservanza dei limiti alla cessione e delle modalità di integrazione di cui ai precedenti par. 2 e 3 (17);
- l'effettività e l'adeguatezza della copertura dei rischi offerta dai contratti derivati eventualmente stipulati in relazione all'operazione;

(14) La società di revisione deve essere vigilata dalla Consob ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, in quanto incaricata della revisione legale presso enti di interesse pubblico; fino all'entrata in vigore dei provvedimenti di attuazione del citato d.lgs. n. 39/2010, deve essere una società iscritta nell'albo speciale tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 161 TUF. La società di revisione che emette l'attestazione può essere la stessa società che effettua la revisione contabile sul bilancio della banca emittente.

(15) Cfr. art. 208, par. 3 CRR.

(16) Cfr. art. 3 del regolamento.

(17) I controlli sull'osservanza dei limiti alla cessione sono effettuati anche dalle strutture preposte ai controlli interni della banca cedente ovvero del relativo gruppo bancario, se diversi dalla banca o dal gruppo bancario emittente.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Terza – Altre disposizioni di Vigilanza prudenziale

Capitolo 3 – Obbligazioni bancarie garantite

Sezione II – Disciplina delle obbligazioni bancarie garantite

— la completezza, veridicità e tempestività delle informazioni messe a disposizione degli investitori ai sensi dell'art. 129, par. 7 CRR.

I controlli sulla regolarità dell'operazione, sull'integrità della garanzia e sull'informativa agli investitori sono effettuati, altresì, da un soggetto esterno ("*asset monitor*") incaricato dalla banca emittente (18); l'*asset monitor* deve essere una società di revisione (19) avente la professionalità necessaria in relazione ai compiti affidati e indipendente rispetto alla banca che conferisce l'incarico e agli altri soggetti partecipanti all'operazione.

Il carattere di indipendenza deve essere inteso come non coincidenza tra la società di revisione incaricata del *monitoring* e i soggetti che svolgono la revisione contabile sulla banca emittente e sugli altri partecipanti all'operazione (banca cedente, se diversa dall'emittente, e società cessionaria); esso non viene meno nel caso in cui l'*asset monitor* svolga la revisione contabile per altre società del gruppo diverse da quelle partecipanti all'operazione in qualità di banca cedente o di società cessionaria.

Qualora gli attivi ceduti alla società cessionaria includano titoli di cartolarizzazione, la banca emittente, la società cessionaria se non appartenente al gruppo dell'emittente e l'*asset monitor* assicurano il rispetto delle condizioni "a" e "b" richiamate al par. 4. Ove la soglia del 10% sia superata, l'*asset monitor* verifica il rispetto anche delle ulteriori condizioni da "c" ad "e" richiamate nello stesso paragrafo.

I soggetti partecipanti all'emissione assicurano, anche mediante appositi accordi e clausole contrattuali, lo scambio delle informazioni necessarie per i controlli sull'idoneità dei titoli di cartolarizzazione, ivi compresi i controlli sulla qualità e quantità dei crediti cartolarizzati.

In un'ottica di prevenzione di possibili duplicazioni dei controlli, i contenuti e le modalità dell'attività di *monitoring* possono essere configurati come una verifica da parte della società di revisione sui controlli effettuati dalla banca emittente, nell'ambito di procedure e secondo modalità contrattualmente definite (cd. *agreed upon procedures*).

L'*asset monitor*, nell'ambito delle proprie responsabilità (verifiche sulla regolarità delle operazioni, sull'integrità della garanzia e sull'informativa agli investitori), dovrà improntare la propria attività di controllo a criteri di proporzionalità, estendendo l'area delle verifiche e intensificandone la frequenza in presenza di situazioni di mercato o relative all'emittente suscettibili di incidere sulla regolarità dell'operazione o sulla protezione degli investitori.

In tale contesto, devono comunque essere effettuate verifiche dirette a campione, proporzionate alle caratteristiche e ai rischi dell'operazione.

I controlli effettuati e i relativi risultati sono oggetto di un'apposita relazione annuale dell'*asset monitor*, indirizzata anche all'organo con funzione di controllo della banca che ha conferito l'incarico. Si richiamano, in proposito, gli obblighi posti dagli artt. 52 e 61, co. 5 TUB in capo ai soggetti che svolgono funzioni di controllo.

(18) I controlli dell'*asset monitor* sulla veridicità dell'informativa agli investitori sono da intendersi come verifiche di corrispondenza con le informazioni acquisite nello svolgimento dell'incarico. Le informazioni acquisite a tal fine devono essere preventivamente verificate dalla competente funzione di controllo interno della banca, sotto la responsabilità dell'organo con funzione di gestione.

(19) Cfr. art. 7-bis, co. 6, della legge. La società di revisione deve essere in possesso dei requisiti indicati nella nota 2 di pag. 10 delle presenti disposizioni e deve, inoltre, essere indipendente rispetto al soggetto incaricato del controllo contabile sulla banca emittente.

La funzione di revisione interna della banca emittente o del relativo gruppo bancario effettua, almeno ogni 12 mesi, una completa verifica dei controlli svolti, anche avvalendosi delle informazioni ricevute e dei risultati espressi dall'asset monitor. I risultati di tali verifiche sono portati a conoscenza degli organi aziendali.

Gli organi con funzione di gestione delle banche e dei gruppi bancari emittenti assicurano che sia effettuata una valutazione dei profili giuridici dell'attività sulla base di apposite relazioni di esperti, contenenti un'approfondita disamina delle strutture e degli schemi contrattuali impiegati, con particolare attenzione alle caratteristiche della garanzia prestata dalla società cessionaria e al complesso dei rapporti intercorrenti tra banca emittente, banca cedente, banca finanziatrice e società cessionaria.

Devono essere oggetto di attenta valutazione da parte delle banche e dei gruppi emittenti anche gli assetti organizzativi e gestionali della società cessionaria, che devono essere adeguati ai compiti attribuiti alla stessa società. I contratti stipulati dalle banche in relazione all'operazione devono contenere clausole atte ad assicurare un regolare ed efficiente svolgimento delle funzioni da parte della società cessionaria.

Al fine di assicurare che la società cessionaria possa adempiere in modo ordinato e tempestivo gli obblighi discendenti dalla garanzia prestata, le banche emittenti utilizzano tecniche di asset and liability management idonee ad assicurare, anche mediante specifici controlli con periodicità almeno semestrale, un tendenziale equilibrio tra le scadenze dei flussi finanziari generati dagli attivi ceduti, inclusi nel patrimonio separato della società cessionaria, e le scadenze dei pagamenti dovuti dalla banca emittente in relazione alle obbligazioni garantite emesse e agli altri costi dell'operazione (20).

In materia di flussi informativi, i soggetti partecipanti alle operazioni devono assumere impegni contrattuali tali da permettere alla banca emittente e alla banca cedente – ed eventualmente al diverso soggetto incaricato del servicing degli attivi ceduti – di disporre delle informazioni sulla titolarità e sull'andamento dei rapporti ceduti necessarie per lo svolgimento dei controlli previsti nel presente paragrafo, nonché per l'adempimento degli obblighi segnaletici di vigilanza, ivi inclusi quelli connessi alla partecipazione al servizio di centralizzazione dei rischi creditizi (Centrale dei rischi).

(20) Al riguardo, si fa presente che in base all'art. 3 del regolamento gli attivi inclusi nel patrimonio separato devono essere idonei a generare interessi in misura almeno pari agli interessi dovuti dalla banca emittente sulle obbligazioni garantite, tenuto conto anche degli eventuali contratti derivati di copertura dei rischi finanziari stipulati in relazione all'operazione.

PARTE QUARTA

DISPOSIZIONI PER INTERMEDIARI PARTICOLARI

Parte Quarta – Disposizioni per intermediari particolari

Capitolo 1 – Bancoposta

PARTE QUARTA

Capitolo 1

BANCOPOSTA

Capitolo 1

BANCOPOSTA

SEZIONE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

Il Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2001, n. 144, disciplina, in attuazione della delega contenuta nell'art. 40 della legge 23.12.1998, n. 448, i servizi di tipo bancario e finanziario e le attività accessorie esercitabili da Poste Italiane S.p.a., che costituiscono le attività di bancoposta.

In particolare, tali attività comprendono: la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto ogni forma; la prestazione di servizi di pagamento, l'emissione di moneta elettronica e di altri mezzi di pagamento; l'intermediazione in cambi; la promozione e il collocamento di finanziamenti concessi da banche e altri intermediari finanziari abilitati; la prestazione di alcuni servizi di investimento e accessori. Il D.P.R. 144/2001 esclude esplicitamente che Poste Italiane S.p.a. possa esercitare l'attività di finanziamento.

Le disposizioni legislative equiparano Poste alle banche sotto il profilo dei controlli, stabilendo che le suddette attività siano esercitabili nel rispetto delle disposizioni del TUB e del TUF che regolano l'esercizio delle stesse attività da parte di banche, SIM e altri intermediari vigilati, salva l'adozione di disposizioni specifiche da parte delle autorità competenti.

Per l'esercizio delle attività di bancoposta, Poste Italiane S.p.a. è tenuta a istituire un sistema di separazione patrimoniale, organizzativa e contabile. Il patrimonio destinato all'attività di bancoposta, separato dal patrimonio generale di Poste Italiane S.p.a., costituisce un compendio di beni e rapporti su cui i creditori particolari del Bancoposta hanno diritto di rivalersi in via esclusiva ed è, pertanto, il parametro di applicazione degli istituti prudenziali riferiti all'attività di bancoposta. L'assetto organizzativo e di governo societario del Bancoposta si ispira al principio dell'autonomia organizzativa, gestionale e del sistema dei controlli.

Bancoposta svolge l'attività attraverso la rete degli sportelli postali e può svolgere attività fuori sede, insediare succursali all'estero e prestare servizi all'estero senza stabilimento di succursali, in conformità della legge e nel rispetto delle presenti disposizioni dettate a fini di sana e prudente gestione e di contenimento dei rischi dell'intermediario.

2. Fonti normative

La materia è regolata dalle seguenti disposizioni:

- art. 40 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che delega il Governo a emanare provvedimenti disciplinanti i servizi di tipo bancario e finanziario esercitabili da Poste Italiane S.p.a.;

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Quarta – Disposizioni per intermediari particolari

Capitolo 1 – Bancoposta

Sezione I – Disposizioni di carattere generale

- D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144, e successive modificazioni, che disciplina i servizi di bancoposta esercitabili da Poste Italiane S.p.A. (“D.P.R. bancoposta”);
- artt. 5, 12, 15, commi 1, 2 e 5, 16, commi 1, 2 e 5, da 19 a 24, 26, da 50 a 54, da 56 a 58, da 65 a 68, 78, 114-*bis*, 114-*ter*, da 115 a 120-*bis*, da 121, co. 3, a 126, con esclusivo riferimento all’attività di promozione e collocamento di finanziamenti concessi da banche e intermediari finanziari abilitati, da 126-*bis* a 128-*quater*, 129, 140, 144 e 145, del TUB, applicabili alle attività di bancoposta ai sensi dell’art. 2, co. 3, del D.P.R. bancoposta; resta ferma l’applicazione delle altre norme del TUB rilevanti in relazione ad altre attività e operazioni eventualmente svolte da Poste Italiane;
- art. 146 del TUB, relativo alle finalità della sorveglianza sul sistema dei pagamenti e ai relativi poteri della Banca d’Italia nei confronti, fra gli altri, dei soggetti che emettono o gestiscono strumenti di pagamento ovvero prestano servizi di pagamento;
- artt. 5, 6, commi 2, 2-*bis*, 2-*ter* e 2-*quater*, 7, commi 1 e 2, 8, 10, da 21 a 23, 25, 25-*bis*, 30, 31, commi 1, 3 e 7, da 32 a 32-*ter*, 51, 59, 168, 190, commi 1, 3 e 4, e 195 del TUF;
- art. 1, commi da 1097 a 1099, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) e successive modificazioni, relativi all’investimento in titoli governativi dell’area euro e in altri titoli dei fondi raccolti presso la clientela privata da Poste italiane spa per attività di bancoposta e all’eliminazione del vincolo di versamento in conto corrente fruttifero presso il Ministero dell’economia;
- art. 2, commi da 17-*octies* a 17-*duodecies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, concernente la costituzione e la disciplina del patrimonio destinato esclusivamente all’esercizio dell’attività di bancoposta;
- CRR.

Vengono altresì in rilievo:

- direttiva 97/67/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, mirante ad armonizzare le regole per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio;
- direttiva 2008/6/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari;
- d.lgs. 22 luglio 1999, n. 261, di attuazione della direttiva 97/67/CE, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio;
- d.lgs. 13 agosto 2010, n. 141, di attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del Tit. VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi;
- d.lgs. 27 gennaio 2010 n. 11, di attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la direttiva 97/5/CE, e successive modificazioni;

- d.lgs. 31 marzo 2011 n. 58, di attuazione della direttiva 2008/6/CE che modifica la direttiva 97/67/CE, per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali della Comunità.

3. Definizioni

Ai fini del presente Capitolo, si intendono per:

- “*Bancoposta*”, le attività definite dall'art. 2 del D.P.R. 144/2001 e le strutture organizzative separate istituite per il loro esercizio;
- “*Patrimonio Bancoposta*”, il patrimonio destinato esclusivamente all’esercizio dell’attività di bancoposta, costituito da Poste Italiane S.p.A. ai sensi dell’art. 2, commi 17-*octies* e ss., del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10;
- “*Poste*”, la società per azioni Poste Italiane, istituita ai sensi della deliberazione C.I.P.E. del 18 dicembre 1997, come modificata con deliberazione C.I.P.E. del 2 novembre 2000;
- “*Responsabile della funzione Bancoposta*”, il soggetto a cui sono attribuiti, nell’organizzazione del Patrimonio Bancoposta, compiti di proposta, esecuzione e verifica degli indirizzi stabiliti dall’organo con funzione di supervisione strategica, nonché l’esercizio dei poteri di gestione ordinaria del Bancoposta delegati dall’organo con funzione di gestione, qualora quest’ultimo sia diverso dal Responsabile;
- “*conto corrente postale*”, il conto corrente aperto presso Poste;
- “*assegno postale*”, l’assegno tratto su Poste, così come regolamentato dal D.P.R. 144/2001;
- “*vaglia postale*”, lo strumento di trasferimento nazionale e internazionale di fondi emesso da Poste;
- “*bollettino di conto corrente postale*”, il modulo cartaceo o elettronico utilizzabile per il versamento di fondi su un conto corrente postale;
- “*risparmio postale*”, la raccolta di fondi attraverso libretti di risparmio postale e buoni postali fruttiferi effettuata da Poste per conto della Cassa depositi e prestiti.

4. Destinatari della disciplina

Le presenti disposizioni si applicano a Poste Italiane S.p.A.

I seguenti istituti prudenziali disciplinati dalle disposizioni richiamate nella Sez. III si applicano al Patrimonio Bancoposta su base individuale:

- fondi propri e requisiti patrimoniali a fronte dei rischi di credito (ivi incluse le tecniche di attenuazione del rischio), di controparte e di aggiustamento della valutazione del credito, operativo, di mercato e di regolamento, e relative disposizioni transitorie;
- riserve di capitale;

Parte Quarta – Disposizioni per intermediari particolari

Capitolo 1 – Bancoposta

Sezione I – Disposizioni di carattere generale

- grandi esposizioni, attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati;
- partecipazioni detenibili, investimenti in immobili;
- processo di controllo prudenziale;
- informativa al pubblico;
- raccolta in titoli delle banche.

La Banca d'Italia può richiedere l'applicazione delle medesime disposizioni su base consolidata al Patrimonio Bancoposta e alle società bancarie, finanziarie e strumentali controllate da Poste o da essa partecipate in misura almeno pari al 20 per cento dei diritti di voto o del capitale.

5. Procedimenti amministrativi

Si indicano di seguito i procedimenti amministrativi relativi al presente Capitolo:

- *divieto di affidare, in tutto o in parte, lo svolgimento di funzioni operative importanti o di controllo a Poste* (Sez. II, par. 5; termine: 60 giorni);
- *divieto dell'apertura di succursali in Italia oppure richiesta di modifiche del piano delle aperture e variazioni di succursali in Italia* (Sez. II, par. 6.1: termine: 60 giorni);
- *divieto di insediamento di succursali in Stati comunitari ed extracomunitari* (Sez. II, par. 6.2: termine: 60 giorni);
- *divieto di prestazione di servizi senza stabilimento all'estero* (Sez. II, par. 7, termine: 60 giorni);
- *autorizzazione di modificazioni della delibera costitutiva e del regolamento del Patrimonio Bancoposta* (Sez. II, par. 8; termine: 90 giorni);
- *rimozione o riformulazione di clausole o parti del regolamento del Patrimonio Bancoposta* (Sez. II, par. 8; termine: 90 giorni).

SEZIONE II

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER IL BANCOPOSTA

1. Attività di bancoposta

Le attività finanziarie svolte da bancoposta sono:

- a) raccolta del risparmio tra il pubblico, come definita dall'art. 11, co. 1, TUB, e attività connesse e strumentali;
- b) raccolta del risparmio postale;
- c) prestazione di servizi di pagamento, compresa l'emissione di mezzi di pagamento di cui all'art. 1, co. 2, lettera f) numeri 4) e 5) TUB, e di moneta elettronica di cui all'art. 1, co. 2, lett. *h-ter*) TUB;
- d) servizio di intermediazione in cambi;
- e) promozione e collocamento presso il pubblico di finanziamenti concessi da banche e intermediari finanziari abilitati;
- f) servizi e attività di investimento e accessori previsti, rispettivamente, dall'art. 1, co. 5, lett. b) c), *c-bis*), e) ed f) e dall'art. 1, co. 6, lett. a), b), d), e), f) e g), del TUF (1) (2), nonché le attività connesse e strumentali ai servizi di investimento.

Ai sensi dell'art. 2, co. 8, del D.P.R. bancoposta, Poste non può esercitare attività di concessione di finanziamenti nei confronti del pubblico. È conseguentemente vietato a Poste l'esercizio dell'attività bancaria. Fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni di legge, nell'ambito del Patrimonio Bancoposta possono essere detenute partecipazioni in imprese che esercitano, in via esclusiva o prevalente, attività connesse e strumentali a quelle di Bancoposta.

2. La separazione contabile

In ottemperanza delle norme di legge, Poste tiene un sistema di contabilità separata in cui le operazioni rilevate nella contabilità generale sono distinte tra quelle afferenti al Patrimonio Bancoposta e quelle afferenti all'ulteriore operatività della società. L'obbligo di separazione contabile non si applica alle strutture operative di Poste deputate unicamente al contatto con la clientela.

(1) Si tratta dei seguenti servizi e attività d'investimento: esecuzione di ordini per conto dei clienti; collocamento con e senza assunzione a fermo ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente; ricezione e trasmissione di ordini; consulenza in materia di investimenti. Sono quindi esclusi i servizi di negoziazione per conto proprio, gestione di patrimoni su base individuale e gestione di servizi multilaterali di negoziazione. È fatta salva la possibilità di investire la raccolta effettuata per attività di bancoposta presso la clientela privata in titoli governativi dell'area euro e, per una quota non superiore al 5 per cento dei fondi, in altri titoli assistiti dalla garanzia dello Stato italiano (cfr. art. 1, co. 1097, della L. 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni – legge finanziaria 2007).

(2) Si tratta dei seguenti servizi accessori: custodia e amministrazione di strumenti finanziari e relativi servizi connessi; locazione di cassette di sicurezza; consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, di strategia industriale e di questioni connesse, nonché consulenza e servizi concernenti le concentrazioni e l'acquisto di imprese; servizi connessi all'emissione o al collocamento di strumenti finanziari, ivi compresa l'organizzazione e la costituzione di consorzi di garanzia e collocamento; la ricerca in materia di investimenti, l'analisi finanziaria o altre forme di raccomandazione generale riguardanti operazioni relative a strumenti finanziari; l'intermediazione in cambi collegata alla prestazione di servizi d'investimento. È esclusa la possibilità di concedere finanziamenti, ivi compresi quelli agli investitori in connessione con operazioni in strumenti finanziari.

Al Patrimonio Bancoposta sono imputati, oltre ai ricavi e ai costi a esso direttamente afferenti, anche gli oneri connessi alle attività svolte da Poste per la gestione del patrimonio destinato. L'imputazione di tali oneri deve essere effettuata secondo criteri che riflettano il reale contributo delle diverse gestioni al risultato del patrimonio destinato e della società nel suo complesso.

L'organo con funzione di controllo di Poste verifica con cadenza almeno semestrale l'adeguatezza dei criteri adottati, il rispetto delle norme e delle presenti disposizioni e ne dà conto nel rendiconto separato del Patrimonio Bancoposta.

3. La separazione patrimoniale

Il Patrimonio Bancoposta è un patrimonio destinato esclusivamente all'esercizio delle attività di bancoposta, consistente nel complesso dei beni e rapporti giuridici afferenti a tali attività, giuridicamente separati dal patrimonio generale di Poste e da ogni altro patrimonio destinato. I beni e i rapporti giuridici compresi nel patrimonio e le regole di organizzazione, gestione e controllo del medesimo sono determinati nella delibera assembleare costitutiva e negli eventuali regolamenti a essa allegati. Al Patrimonio Bancoposta si applicano le norme speciali di legge per esso dettate, le norme del codice civile ivi espressamente richiamate e le presenti disposizioni.

Come garanzia patrimoniale delle obbligazioni assunte nello svolgimento delle attività di bancoposta nonché presidio dei relativi rischi, il Patrimonio Bancoposta costituisce parametro di riferimento per l'applicazione degli istituti di vigilanza prudenziale, con particolare riferimento ai requisiti patrimoniali e ai limiti prudenziali a fronte di determinate tipologie di rischio nonché all'adeguatezza del capitale interno a fronte di tutte le tipologie di rischio.

Rientrano nel Patrimonio Bancoposta i beni e rapporti giuridici (attività e passività) appartenenti alle categorie individuate nella delibera costitutiva, in conformità delle previsioni di legge (3); considerata la natura dinamica dell'attività finanziaria svolta, sono inclusi i beni e rapporti giuridici acquisiti nello svolgimento dell'attività di bancoposta.

I fondi propri del Patrimonio Bancoposta, utili a formare il patrimonio a fini di vigilanza, sono costituiti da:

- la riserva di utili patrimonializzati creata all'atto della destinazione patrimoniale;
- gli utili di Poste attribuiti al Patrimonio Bancoposta in sede di approvazione del bilancio di esercizio;
- gli ulteriori apporti effettuati da Poste (4) che rispettino i requisiti di computabilità nei fondi propri.

Poste assicura il rispetto dei requisiti patrimoniali di vigilanza e la copertura del profilo di rischio complessivo riveniente dall'attività di Bancoposta nelle deliberazioni concernenti l'attribuzione degli utili e, se necessario, mediante ulteriori apporti obbligatori.

(3) Deliberazione dell'assemblea straordinaria di Poste Italiane S.p.A. del 14 aprile 2011 e annesso Regolamento del Patrimonio Bancoposta.

(4) È esclusa la possibilità di apporti di terzi al Patrimonio Bancoposta, in quanto non previsti dalla speciale disciplina del patrimonio destinato. Il patrimonio generale di Poste, rispondendo di obbligazioni diverse da quelle assunte nell'attività di bancoposta, non concorre a formare i fondi propri anche qualora la delibera costitutiva del patrimonio destinato sancisca la responsabilità sussidiaria del patrimonio generale di Poste per le obbligazioni del Patrimonio Bancoposta.

In considerazione del vincolo di legge a investire in titoli di Stato dell'area euro o assistiti da garanzia dello Stato italiano i fondi provenienti dalla raccolta da clientela privata effettuata in proprio, Bancoposta non include nei fondi propri profitti o perdite non realizzati relativi alle esposizioni verso amministrazioni centrali classificate nel portafoglio "Attività finanziarie disponibili per la vendita".

4. La separazione organizzativa, il governo societario e le remunerazioni

Si applicano a Bancoposta le disposizioni dettate per le banche, con le seguenti precisazioni che tengono conto delle peculiarità normative e operative dell'attività di bancoposta e della società Poste. È fatto salvo quanto previsto dalle leggi speciali per le società partecipate dallo Stato, in quanto applicabili.

Le regole di organizzazione, gestione e controllo del patrimonio destinato, stabilite nella delibera costitutiva e nel regolamento del Patrimonio Bancoposta e nelle loro successive modificazioni, devono assicurare il pieno e sostanziale rispetto della disciplina di vigilanza. In particolare, al fine di assicurare l'autonomia organizzativa e gestionale di Bancoposta, l'equilibrata ripartizione di deleghe e poteri e la corretta dialettica all'interno degli organi aziendali e fra gli organi stessi, nonché la prevenzione e corretta gestione dei conflitti d'interesse, gli organi aziendali di Poste si attengono alle seguenti ulteriori linee applicative:

- le strutture dedicate all'attività di Bancoposta, distinte da quelle che svolgono le altre attività di Poste, fanno capo a un Responsabile della funzione Bancoposta che svolge un ruolo di proposta, esecuzione e verifica degli indirizzi stabiliti dagli organi con funzione di supervisione strategica e di gestione di Poste e riferisce direttamente a questi ultimi;
- la nomina, la revoca e le decisioni concernenti la remunerazione del Responsabile della funzione Bancoposta sono riservate all'organo con funzione di supervisione strategica;
- la struttura del Bancoposta, attraverso il suo Responsabile, ha autonoma capacità di rappresentare le proprie esigenze e proposte direttamente all'organo con funzione di supervisione strategica di Poste, specie in materie – quali gli investimenti e le strategie – che possono costituire oggetto di divergenti istanze delle diverse componenti aziendali.

I componenti degli organi con funzione di supervisione strategica, di gestione e controllo di Poste nonché il Responsabile della funzione Bancoposta, a tali fini assimilato alla figura del direttore generale, devono essere in possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni per le banche tempo per tempo vigenti (5).

Si applicano a Bancoposta, altresì, le disposizioni per le banche in materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione nelle banche e nei gruppi bancari.

5. Sistema dei controlli interni e affidamento di funzioni a Poste

Si applicano a Bancoposta le disposizioni dettate per le banche, con le seguenti precisazioni che tengono conto delle peculiarità organizzative dell'intermediario.

(5) Attualmente contenuti nel Regolamento del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 161 del 18 marzo 1998. Per le modalità di verifica dei requisiti si rinvia alle disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia richiamate nella Sezione III, par. 2.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Quarta – Disposizioni per intermediari particolari

Capitolo 1 – Bancoposta

Sezione II – Disposizioni di vigilanza per il Bancoposta

In aderenza al principio dell'autonomia delle strutture organizzative del Bancoposta, le funzioni di controllo sui rischi e sulla conformità alle norme (“controlli di secondo livello”) e la funzione di revisione interna (“controlli di terzo livello”) del Bancoposta sono autonome e indipendenti rispetto alle corrispondenti funzioni di Poste, oltre che rispetto alle funzioni operative del Bancoposta. Le funzioni di controllo di secondo livello riferiscono, oltre che agli organi di vertice di Poste secondo quanto previsto dalle disposizioni per le banche, anche direttamente al Responsabile della funzione Bancoposta.

Per quanto riguarda l'affidamento di funzioni aziendali del Bancoposta a Poste, l'organo con funzione di supervisione strategica di Poste, su proposta dell'organo con funzione di gestione, approva un regolamento generale che stabilisce almeno:

- il processo decisionale per affidare funzioni aziendali a Poste, prevedendo almeno che i disciplinari di servizio siano approvati dai responsabili del Bancoposta e delle funzioni di Poste fornitrici di servizi;
- gli obblighi del fornitore di servizi. In particolare, con riferimento alle funzioni operative importanti, il fornitore di servizi: dispone della competenza, della capacità e delle autorizzazioni richieste dalla legge per esercitare, in maniera professionale e affidabile, le funzioni affidate; informa il Responsabile della funzione Bancoposta di qualsiasi evento che potrebbe incidere sulla sua capacità di svolgere le funzioni affidate in maniera efficace e in conformità con la normativa vigente; comunica tempestivamente il verificarsi di incidenti di sicurezza, anche al fine di consentire la pronta attivazione delle relative procedure di gestione o di emergenza; garantisce la sicurezza delle informazioni relative all'attività di bancoposta, sotto l'aspetto della disponibilità, integrità e riservatezza; in quest'ambito, assicura il rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali. Bancoposta, i suoi soggetti incaricati della revisione legale dei conti e la Banca d'Italia hanno effettivo accesso ai dati relativi alle attività affidate. Il diritto di accesso per la Banca d'Italia deve risultare espressamente;
- il contenuto minimo dei disciplinari esecutivi, nei quali devono essere previsti almeno: i livelli di servizio attesi delle attività affidate; i livelli minimo e massimo dei prezzi, commissioni e ogni altra forma di compenso dovuta, da determinarsi nei disciplinari esecutivi sulla base di parametri oggettivi; meccanismi efficaci volti ad assicurare il rispetto dei livelli di servizio concordati, quale ad esempio l'applicazione di penali determinate secondo criteri predefiniti e applicate in modo automatico. Per tali aspetti, i singoli disciplinari esecutivi devono essere approvati dall'organo con funzione di gestione, ferma restando la competenza dell'organo con funzione di supervisione strategica nei casi eccezionali di scostamento dal regolamento generale;
- i livelli di servizio assicurati in caso di emergenza e le soluzioni di continuità compatibili con le esigenze aziendali e coerenti con le prescrizioni dell'Autorità di vigilanza;
- le modalità di controllo, nel continuo e con il coinvolgimento della funzione di revisione interna, delle funzioni affidate;
- i flussi informativi volti ad assicurare agli organi aziendali e alle funzioni aziendali di controllo del Bancoposta la piena conoscenza e governabilità dei fattori di rischio relativi alle funzioni affidate.

Resta ferma la responsabilità del Bancoposta per le attività affidate a Poste. Attraverso il ricorso all'affidamento di funzioni, Bancoposta non può:

- esimere gli organi aziendali e il Responsabile della funzione Bancoposta da responsabilità per le funzioni affidate a Poste e per le attività che rientrano tra i compiti degli organi stessi;
- alterare il rapporto e gli obblighi nei confronti dei suoi clienti;
- mettere a repentaglio la propria capacità di rispettare gli obblighi previsti dalla disciplina di vigilanza né mettersi in condizione di violare le riserve di attività previste dalla legge;
- pregiudicare la qualità del sistema dei controlli interni;
- ostacolare la vigilanza.

Fermo restando quanto sopra previsto, al fine di assicurare l'effettività dei controlli, l'affidamento di attività di controllo presso le funzioni di controllo di Poste è consentito nel rispetto dei seguenti criteri:

- l'organo con funzione di controllo valuta e documenta i costi, i benefici e i rischi della soluzione adottata per il Bancoposta; tale analisi deve essere aggiornata con periodicità almeno annuale;
- per le attività di controllo affidate a Poste, i responsabili delle corrispondenti funzioni di controllo interno del Bancoposta: i) svolgono compiti di controllo sulle singole attività affidate; ii) segnalano tempestivamente eventi o situazioni particolari all'organo con funzione di controllo e all'organo con funzione di supervisione strategica, suscettibili di modificare i rischi del Bancoposta.

Bancoposta, qualora intenda affidare, in tutto o in parte, lo svolgimento di funzioni operative importanti o di attività di controllo a Poste, ne dà comunicazione preventiva alla Banca d'Italia. La comunicazione, corredata di tutte le indicazioni utili a verificare il rispetto dei criteri indicati nel presente paragrafo, è effettuata almeno 60 giorni prima di conferire l'incarico e specifica le esigenze aziendali che hanno determinato la scelta. Entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione la Banca d'Italia può avviare un procedimento amministrativo d'ufficio di divieto che si conclude entro 60 giorni.

L'organo con funzione di supervisione strategica, sulla base delle relazioni delle funzioni aziendali di controllo, approva e invia annualmente alla Banca d'Italia una relazione riguardante gli accertamenti effettuati sulle funzioni affidate e i risultati emersi, i punti di debolezza rilevati e la descrizione degli interventi da adottare per la rimozione delle carenze rilevate.

6. Succursali e attività fuori sede

In considerazione degli impatti sugli assetti organizzativi del Bancoposta, le decisioni concernenti l'apertura e le variazioni di succursali in Italia (par. 6.1) e all'estero (par. 6.2), l'attività fuori sede (par. 6.3) e la prestazione di servizi all'estero (par. 7) sono adottate dai competenti organi aziendali su proposta del Responsabile della funzione Bancoposta.

6.1. Succursali in Italia

In conformità delle disposizioni previste per le banche, Poste approva il piano delle aperture e variazioni delle succursali attraverso cui è svolta l'attività di Bancoposta. Il piano è predisposto in una logica di programmazione dello sviluppo della rete territoriale, su un orizzonte temporale di norma non superiore a due anni, ed è comunicato alla Banca d'Italia almeno 60 giorni prima della data della prima apertura o variazione. Nel medesimo termine devono essere comunicate eventuali variazioni e integrazioni sostanziali in corso di esecuzione del piano.

L'apertura e le variazioni di singole succursali fuori del piano, nei casi eccezionali in cui queste si verificano, sono comunicate alla Banca d'Italia utilizzando il mod. 3 SIOTEC nei modi e termini previsti dalla disciplina di vigilanza per le banche (cfr. Sez. III).

A seguito delle comunicazioni ricevute, la Banca d'Italia può avviare entro 60 giorni un procedimento amministrativo d'ufficio di divieto dell'apertura di succursali oppure richiedere modifiche del piano per motivi attinenti all'adeguatezza delle strutture organizzative o della situazione finanziaria, economica e patrimoniale del Bancoposta. Il procedimento si conclude in 60 giorni.

6.2. Succursali all'estero

Poste, nell'esercizio dell'attività di Bancoposta, può insediare succursali in Stati comunitari ed extracomunitari esclusivamente per l'esercizio delle attività indicate al paragrafo 1, lettere a), b), c), d) ed f), ossia:

- raccolta del risparmio tra il pubblico, come definita dall'art. 11, co. 1, del TUB e attività connesse e strumentali;
- raccolta del risparmio postale;
- prestazione di servizi di pagamento, compresa l'emissione di mezzi di pagamento di cui all'art. 1, co. 2, lettera f) numeri 4) e 5), del TUB, e di moneta elettronica di cui all'art. 1, co. 2, lett. *h-ter*) del TUB;
- servizio di intermediazione in cambi;
- servizi e attività di investimento e accessori di cui all'art. 12 del D.P.R. bancoposta.

Resta fermo che l'apertura di succursali in uno Stato comunitario o extracomunitario è subordinata al rispetto delle disposizioni normative e dei provvedimenti delle competenti autorità del Paese ospitante. L'intenzione di aprire una succursale in uno Stato comunitario o extracomunitario è comunicata alla Banca d'Italia almeno 60 giorni prima della data prevista di inizio dell'attività del primo stabilimento nello Stato estero. La comunicazione è accompagnata dalle informazioni indicate nella Parte Prima, Tit. I, Cap. 5 e da un'attestazione, assunta sotto la responsabilità dell'organo con funzione di supervisione strategica, che l'insediamento non è in contrasto con l'ordinamento e i provvedimenti delle autorità dello Stato ospitante.

Entro 60 giorni dalla ricezione delle informazioni complete, la Banca d'Italia può avviare un procedimento amministrativo di divieto dell'insediamento per motivi attinenti all'adeguatezza delle strutture organizzative o della situazione finanziaria, economica e

patrimoniale del Bancoposta, oppure quando dall'insediamento possano derivare ostacoli all'esercizio della vigilanza su Bancoposta. Il procedimento si conclude in 60 giorni.

Qualora il procedimento di divieto non sia avviato, l'apertura della succursale si intende autorizzata.

6.3. Attività fuori sede

Poste, nell'esercizio dell'attività di Bancoposta, può svolgere fuori dalle proprie sedi e succursali le attività di bancoposta relative a prodotti bancari e servizi bancari e finanziari (diversi da quelli a cui si applica la disciplina dell'offerta fuori sede prevista dagli artt. 30 e ss. del TUF). Si tratta, in particolare, delle seguenti attività:

- a. raccolta del risparmio tra il pubblico, come definita dall'art. 11, co. 1, del TUB e attività connesse e strumentali;
- b. raccolta del risparmio postale;
- c. prestazione di servizi di pagamento, compresa l'emissione di mezzi di pagamento di cui all'art. 1, co. 2, lettera f) numeri 4) e 5) TUB, e di moneta elettronica di cui all'art. 1, co. 2, lett. h-ter) TUB;
- d. promozione e collocamento presso il pubblico di finanziamenti concessi da banche e intermediari finanziari abilitati.

Per l'esercizio fuori sede delle attività sopra richiamate, Bancoposta si avvale di specifiche categorie di soggetti, nel rispetto della disciplina applicabile a ciascuna. Trovano applicazione le disposizioni dettate in materia per le banche, salvo quanto diversamente specificato nel presente paragrafo.

Per le attività fuori sede di bancoposta, Poste può avvalersi – oltre che dei soggetti esterni abilitati secondo la relativa disciplina – di proprio personale specializzato e adeguatamente formato, che non sia contemporaneamente adibito ad attività diverse da quelle di bancoposta (ivi incluse, quindi, le attività del servizio postale). Fa eccezione l'attività di incasso di bollettini postali, che può essere affidata a personale di Poste adibito al servizio postale (6).

In tutti i casi, per le attività di Bancoposta svolte a domicilio del cliente con personale proprio o terzi è precluso l'incasso di denaro contante e di titoli di credito non muniti della clausola di non trasferibilità. Fermo restando quanto previsto dalla disciplina in materia di attività fuori sede delle banche, i contratti, redatti per iscritto, con cui è affidato a soggetti terzi lo svolgimento fuori sede delle attività di Bancoposta impongono espressamente ai soggetti incaricati il rispetto di questa norma e attribuiscono alle funzioni di controllo di Bancoposta adeguati poteri di verifica del suo rispetto.

Bancoposta presidia i rischi derivanti dall'esercizio fuori sede dell'attività, tenendo conto delle caratteristiche dei canali utilizzati. In tutti i casi, mantiene la capacità di controllo del processo distributivo e assicura il rispetto della presente disciplina anche con riguardo all'attività svolta fuori sede dai soggetti terzi incaricati.

Si richiamano, infine, le disposizioni contenute nel Provvedimento della Banca d'Italia del 29 luglio 2009, e successive modificazioni, in materia di "Trasparenza delle operazioni e dei

(6) Fatta salva la ricezione di pagamenti in contrassegno ai sensi dell'art. 85 del D.P.R. n. 156/73.

servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti” e, in particolare, la Sez. II, par. 4, e la Sez. XI, nonché la disposizione dell’art. 128-*decies*, co. 2, TUB in materia di responsabilità dell’intermediario mandante per il rispetto delle disposizioni del Tit. VI del TUB da parte dei propri agenti in attività finanziaria.

7. Prestazione dei servizi senza stabilimento all’estero

Poste, nell’esercizio dell’attività di Bancoposta, può svolgere all’estero (Stati comunitari ed extracomunitari), senza stabilimento di succursali, le medesime attività esercitabili mediante insediamento di succursali (cfr. *supra*). Resta fermo che la prestazione dei servizi all’estero è subordinata al rispetto delle disposizioni normative e dei provvedimenti delle competenti autorità dello Stato ospitante.

L’intenzione di prestare servizi all’estero è comunicata alla Banca d’Italia almeno 60 giorni prima della data prevista di inizio dell’attività. La comunicazione è accompagnata dalle informazioni indicate nella Parte Prima, Tit. I, Cap. 6 e di un’attestazione, assunta sotto la responsabilità dell’organo con funzione di supervisione strategica, che la prestazione dei servizi non è in contrasto con l’ordinamento e i provvedimenti delle autorità dello Stato ospitante.

Entro 60 giorni dalla ricezione delle informazioni complete, la Banca d’Italia può avviare un procedimento amministrativo volto a vietare la prestazione di servizi senza stabilimento all’estero per motivi attinenti all’adeguatezza delle strutture organizzative o della situazione finanziaria, economica e patrimoniale del Bancoposta, oppure quando dalla prestazione di servizi possano derivare ostacoli all’esercizio della vigilanza su Bancoposta. Il procedimento si conclude entro 60 giorni.

Qualora il procedimento di divieto non sia avviato, la prestazione dei servizi si intende autorizzata.

8. Modifiche del Patrimonio Bancoposta

Le decisioni circa i beni e rapporti da destinare all’attività di bancoposta e le relative regole di *governance* assumono speciale rilievo per la stabilità e la sana e prudente gestione. Tenuto conto del particolare assetto giuridico del Patrimonio Bancoposta, tali decisioni sono equiparabili alle deliberazioni di variazione del capitale e di modifica dello statuto di un intermediario dotato di autonoma veste societaria.

Devono pertanto essere comunicate alla Banca d’Italia, oltre alle proposte di modifiche statutarie di Poste rilevanti per l’attività di Bancoposta soggette ad accertamento ai sensi dell’art. 56 TUB (cfr. Sez. III, par. 2.1), anche le proposte di modifica della delibera costitutiva e del regolamento del Patrimonio Bancoposta che abbiano a oggetto:

- le regole di organizzazione, gestione e controllo del patrimonio destinato;
- l’apporto di mezzi patrimoniali nel Patrimonio Bancoposta effettuati da Poste;
- le operazioni di cessione o trasferimento al Patrimonio Bancoposta di aziende, rami d’azienda, beni e rapporti giuridici, di valore superiore al 10% dei fondi propri di Bancoposta;

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Quarta – Disposizioni per intermediari particolari

Capitolo 1 – Bancoposta

Sezione II – Disposizioni di vigilanza per il Bancoposta

- le operazioni di cessione o trasferimento di beni e rapporti giuridici del patrimonio bancoposta a Poste o a società del gruppo, e comunque le operazioni comportanti il venir meno del vincolo di destinazione su detti beni e rapporti, se di valore superiore al 10% dei fondi propri di bancoposta; non devono essere comunicate le operazioni su titoli effettuate nei mercati regolamentati.

La comunicazione è effettuata non oltre 10 giorni dalla deliberazione dell'organo competente per la proposta e almeno 90 giorni prima della riunione dell'organo competente per l'approvazione. Entro 90 giorni dalla ricezione, la Banca d'Italia autorizza le modifiche e le operazioni non contrastanti con la sana e prudente gestione del Bancoposta. Ai sensi dell'art. 223-*quater* disp. att. del codice civile, la delibera non può essere iscritta nel registro delle imprese in mancanza del provvedimento della Banca d'Italia.

La Banca d'Italia può richiedere la rimozione o riformulazione di clausole o parti del regolamento del Patrimonio Bancoposta, in particolare per quanto attiene alle regole di organizzazione, gestione e controllo del patrimonio destinato, qualora ne rilevi, nella concreta applicazione, la non conformità alla disciplina di vigilanza o al principio della sana e prudente gestione.

SEZIONE III

ALTRE DISPOSIZIONI APPLICABILI

1. Premessa

Ai sensi dell'art. 2, co. 5, del D.P.R. bancoposta, a Poste si applicano le disposizioni attuative delle norme di legge indicate nella Sez. I, par. 2, del presente Capitolo, riferibili all'attività di bancoposta, salva l'adozione di disposizioni specifiche da parte delle autorità competenti.

In questa Sezione vengono, pertanto, indicate le altre disposizioni applicabili a Poste con esclusivo riferimento all'attività di bancoposta, diverse dalle disposizioni specifiche dettate nella Sez. II.

Resta ferma l'applicazione, nei confronti di Poste, di ogni altra norma dell'ordinamento bancario e finanziario – ivi compresi il TUB, il TUF, il d.lgs. n. 142/2005 e relative disposizioni di attuazione – che venga in rilievo in relazione ad altre attività e operazioni consentite dall'ordinamento (1).

2. Disposizioni applicabili

In relazione alle disposizioni del TUB applicabili e tenuto conto delle specificità operative e normative del Bancoposta, si applicano le disposizioni di vigilanza previste per le banche come di seguito indicato (2):

2.1. Circolare n. 229

Titolo - Capitolo	Argomento e note
I – 4	Abusivismo Si applica esclusivamente la Sez. III. Poste è tenuta a prestare la propria collaborazione alle Autorità nel contrasto dei fenomeni di abusiva raccolta del risparmio, abusiva attività bancaria e abusiva attività finanziaria, secondo le modalità indicate in detta Sezione.
II – 1	Partecipazione al capitale delle banche e delle società finanziarie capogruppo Si applica, altresì, la Comunicazione del 12 maggio 2009 – Direttiva 2007/44/CE in materia di acquisto di partecipazioni qualificate in banche, assicurazioni e imprese di investimento.

(1) In proposito si richiama l'art. 2, co. 5, del D.P.R. 144/2001, nella parte in cui dispone che nell'ambito dell'attività di bancoposta Poste è equiparata alle banche italiane ai fini dell'applicazione delle norme del TUB richiamate nel medesimo D.P.R. e della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

(2) Resta ferma l'applicabilità di ogni altro provvedimento generale o particolare della Banca d'Italia, anche emanato congiuntamente con altre Autorità, di cui Poste sia destinatario.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Quarta – Disposizioni per intermediari particolari

Capitolo 1 – Bancoposta

Sezione III – Altre disposizioni applicabili

II – 2	Requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti delle banche e delle società finanziarie capogruppo Si applica, altresì, la comunicazione del 7 giugno 2011 – Nuova segnalazione sugli organi sociali (Or.So.). Istruzioni per gli intermediari.
III – 1	Modificazione dello statuto e aumenti di capitale Il Capitolo si applica alle modifiche dello statuto di Poste rilevanti per l'attività di Bancoposta. Per gli aspetti procedurali cfr. Provvedimento 21 marzo 2007 - Modificazioni statutarie. Si applica l'art. 223- <i>quater</i> disp. att. cod. civ. Per le modifiche della delibera costitutiva del Patrimonio bancoposta, cfr. Sez. II, par. 8, delle presenti disposizioni.
III – 2	Succursali di banche e società finanziarie Cfr. Sez. II, par. 6, delle presenti disposizioni. Cfr. anche le seguenti comunicazioni: Attività bancaria fuori sede, <i>Bollettino di Vigilanza</i> n.12 di dicembre 2005; Disposizioni di vigilanza. Modificazioni statutarie – apertura di succursali da parte delle banche, <i>Bollettino di Vigilanza</i> n. 3 di marzo 2007.
III – 4	Fusioni e scissioni Sono sottoposte ad autorizzazione le operazioni di fusione e scissione di Poste suscettibili di effetti sulle attività e l'operatività di Bancoposta.
III – 5	Cessione di rapporti giuridici a banche Cfr. Sez. II, par. 8, delle presenti disposizioni.
IV – 10	Investimenti in immobili Non si applica il par. 3 “Immobili per recupero crediti” della Sez. II.
IV – 11	Sistema dei controlli interni e compiti del collegio sindacale Si applicano le disposizioni della Sez. V (Emissione e gestione di assegni bancari) all'assegno postale ordinario e, in quanto compatibili, all'assegno postale vidimato. Cfr. <i>infra</i> par. 2.3. Altre disposizioni di vigilanza.
V – 3	Raccolta in titoli delle banche Cfr. anche: Provvedimento 26 aprile 2006 - Raccolta in titoli delle banche (<i>Bollettino di Vigilanza</i> n. 4 di Aprile 2006, pag. 23 ss).
VI – 1	Vigilanza informativa sulle banche
VI – 2	Vigilanza informativa su base consolidata
VI – 3	Archivio elettronico degli organi sociali
VI – 4	Vigilanza ispettiva
VIII – 2	Provvedimenti straordinari
X – 2	Proroga dei termini legali o convenzionali Cfr. comunicazione della Banca d'Italia, <i>Bollettino di Vigilanza</i> n. 12/2003

2.2. Circolare n. 263

Titolo - Capitolo	Argomento e note
V – 2	Governo e gestione del rischio di liquidità Attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati
V – 5	Si applicano le Sezioni I, III, IV e V alle operazioni poste in essere da bancoposta con soggetti collegati a Poste. Non si applica la Sez. II. Ai fini delle disposizioni della Sez. IV, Bancoposta identifica il “personale più

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Quarta – Disposizioni per intermediari particolari

Capitolo 1 – Bancoposta

Sezione III – Altre disposizioni applicabili

Titolo - Capitolo	Argomento e note
	rilevante” secondo i criteri stabiliti dalle “Disposizioni in materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione” di dicembre 2011.
V- 7	Il sistema dei controlli interni Cfr. Sez. II, par. 5
V – 8	Sistema informativo
V – 9	Continuità operativa

2.3. Circolare n. 285

Parte – Titolo – Capitolo	Argomento e note
Disposizioni introduttive	
Autorizzazione all’utilizzo dei sistemi interni di misurazione dei rischi	
Parte Prima – Recepimento in Italia della CRDIV	
I – 5	Succursali di banche e società finanziarie italiane in Stati comunitari Cfr. Sez. II, par. 6.2, delle presenti disposizioni.
I – 6	Prestazione di servizi senza stabilimento in Stati comunitari delle banche e delle società finanziarie italiane Cfr. Sez. II, par. 7, delle presenti disposizioni.
II – 1	Riserve di capitale Si applicano le Sezioni I (Disposizioni di carattere generale), II (Riserva di conservazione del capitale) e V (Misure di conservazione del capitale).
III – 1	Processo di controllo prudenziale Governo societario.
IV – 1	Il Capitolo si applica con le precisazioni indicate nella Sez. II, par. 4, delle presenti disposizioni.
Parte Seconda – Applicazione in Italia del CRR	
1	Fondi propri Cfr. Sez. II, par. 3, delle presenti disposizioni.
2	Requisiti patrimoniali
3	Rischio di credito – metodo standardizzato
5	Tecniche di attenuazione del rischio di credito (CRM)
7	Rischio di controparte e rischio di aggiustamento della valutazione del credito
8	Rischio operativo
9	Rischio di mercato e rischio di regolamento
10	Grandi esposizioni Bancoposta segnala le grandi esposizioni, come definite nel Capitolo qui richiamato e con le modalità previste dalla normativa segnaletica prudenziale. Non si applicano le disposizioni relative ai limiti delle grandi esposizioni.
13	Informativa al pubblico
14	Disposizioni transitorie in materia di fondi propri
Parte Terza – Altre disposizioni di vigilanza prudenziale	
Capitolo 1	Partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari

2.4. Altre disposizioni di vigilanza

- Organizzazione e controlli interni: si richiama, oltre alle disposizioni della Circolare n. 263 sopra richiamate, il Provvedimento 10 marzo 2011 recante disposizioni attuative in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari e degli altri soggetti che svolgono attività finanziaria a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, ai sensi dell'art. 7 co. 2 del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231.
- Disposizioni in materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione (marzo 2011 e successivi aggiornamenti) . Bancoposta pubblica informazioni sui sistemi e sulle prassi di remunerazione e incentivazione nell'ambito della "Informativa al pubblico" di cui al Tit. IV della Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006.
- Trasparenza: si richiamano le disposizioni contenute nel Provvedimento della Banca d'Italia del 29 luglio 2009, e successive modificazioni, in materia di "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti";
- Sanzioni: Provvedimento 27 giugno 2011 – Disciplina della procedura sanzionatoria amministrativa ai sensi dell'art. 145 del d.lgs. 385/93 e dell'art. 195 del d.lgs. 58/98 e delle modalità organizzative per l'attuazione del principio della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie (art. 24, co. 1, della L. 28.12.2005, n. 262); Provvedimento 18 dicembre 2012 – Disposizioni di vigilanza in materia di sanzioni e procedura sanzionatoria amministrativa.